

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII) .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X) .....	»	51
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	52
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	54
GIUSTIZIA (II) .....	»	70
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	85
DIFESA (IV) .....	»	95
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	99
FINANZE (VI) .....	»	120
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	123

**N. B.** Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	<i>Pag.</i>	138
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	143
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	158
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	171
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	191
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	202
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	230
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	231
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	233
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	237
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	239
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	»	240
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	241
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO .....	»	243
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	247

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Seguito esame dei ricorsi ed esposti preliminare alla verifica dei poteri su base nazionale . . . . . 3

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.*

#### **La seduta comincia alle 14.45**

#### **Seguito esame dei ricorsi ed esposti preliminare alla verifica dei poteri su base nazionale.**

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che la Giunta prosegue oggi l'esame dei ricorsi ed esposti agli atti della Giunta, preliminare alla fase di verifica dei poteri su base nazionale, che si concluderà con l'esame della relazione nazionale, avviato nella seduta del 9 aprile scorso.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, ricorda che è rimasta da esaminare una serie di ricorsi, che fanno seguito a esposti inviati all'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di Cassazione e da questa trasmessi alla Camera, presentati da Manuela Di Centa (candidata prima dei non eletti della lista Il Popolo della Libertà nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia), Massimo Donadi (candidato primo dei non eletti della lista Centro Democratico nella circoscrizione Umbria), Gavino Manca (candidato primo dei non eletti della lista Partito Democratico nella circoscrizione Sardegna), Arcangelo Sannicandro (candidato primo dei non eletti della lista Sini-

stra Ecologia Libertà nella circoscrizione Puglia, peraltro successivamente proclamato deputato a seguito delle dimissioni dal mandato parlamentare dell'onorevole Nichi Vendola), e Sonia Pellizzari (candidata che segue immediatamente Arcangelo Sannicandro nella lista Sinistra Ecologia Libertà nella circoscrizione Puglia). Fa presente che questi ricorsi sono accomunati dal fatto di contestare la proclamazione dei deputati Walter Verini per la lista Partito Democratico nella Circoscrizione Umbria, Roberto Marti per la lista Il Popolo della Libertà nella Circoscrizione Puglia, Paolo Vella per la lista Il Popolo della Libertà nella Circoscrizione Sardegna, Roberto Capelli per la lista Centro Democratico nella Circoscrizione Sardegna, e Florian Kronbichler per la lista Sinistra Ecologia Libertà nella Circoscrizione Trentino-Alto Adige, per errata interpretazione e conseguente errata applicazione dell'articolo 83, comma 1, numeri 8) e 9) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, con particolare riferimento all'interpretazione e all'applicazione dei criteri per la compensazione dei seggi fra le coalizioni e le liste che risultino eccedentarie nel numero dei seggi assegnati e le coalizioni e le liste che risultino deficitarie nel numero dei seggi assegnati.

Fa presente che oltre a tali ricorsi, era stato presentato un ulteriore ricorso, di analogo tenore, da parte di Sabrina De

Camillis (candidata prima dei non eletti della lista Il Popolo della Libertà nella circoscrizione Molise), che lo ha successivamente ritirato.

Per inquadrare correttamente la portata dei predetti ricorsi, reputa necessario fornire, sia pure sinteticamente, una ricostruzione degli adempimenti e delle operazioni compiute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai fini della ripartizione dei seggi tra le liste su base nazionale e nelle diverse circoscrizioni.

A seguito delle elezioni del 24-25 febbraio 2013, in applicazione della legge elettorale vigente (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), l'Ufficio elettorale centrale nazionale (UCN), ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, ha proceduto preliminarmente ad accertare quali coalizioni di liste e singole liste non collegate fossero ammesse al riparto dei seggi, individuando le cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e il totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste in ogni circoscrizione elettorale. L'UCN ha proceduto quindi a determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, nonché le cifre elettorali circoscrizionali e la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Determinata la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, nonché la cifra elettorale nazionale delle singole liste ammesse al riparto dei seggi, l'UCN ha proceduto a stabilire il numero dei seggi spettanti a ciascuna coalizione di liste e alle singole liste ammesse al riparto, dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire (ottenendo così il quoziente elettorale nazionale), e dividendo la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista ammessa al riparto per il predetto quoziente elettorale nazionale (prendendo quindi nota dei quozienti interi nonché dei resti). Constatato che il totale dei quozienti interi era inferiore a 617 e, precisamente, constatato che fra il

predetto numero ed il totale dei quozienti interi, che era di 615, si aveva una differenza di 2, che rappresentava il numero dei seggi che restavano da attribuire, l'UCN ha proceduto alla loro assegnazione in favore delle coalizioni di liste che avevano maggiori resti, e individuato conseguentemente il primo riparto complessivo dei seggi tra le varie coalizioni di liste e singole liste. L'UCN, tenute presenti le cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste e delle singole liste, ha poi accertato la coalizione di liste che aveva riportato la maggiore cifra elettorale nazionale (coalizione Bersani). L'UCN ha proceduto quindi ad individuare nell'ambito di ciascuna coalizione di liste ammessa al riparto nazionale dei seggi, le liste tra le quali ripartire i seggi assegnati. L'UCN, constatato che il totale dei seggi conseguiti dalla coalizione di liste vincente (coalizione Bersani) era di 192, e quindi inferiore a 340, ha assegnato alla coalizione stessa 148 seggi aggiuntivi, corrispondenti quindi alla differenza tra 340 e i 192 seggi già ottenuti, necessari al raggiungimento del suddetto numero di 340 seggi.

L'UCN ha poi proceduto a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto nazionale. A tal fine ha in primo luogo determinato il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e singole liste, diverse dalla coalizione di liste o singola lista vincente, ammesse al riparto nazionale; ha quindi diviso il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e singole liste di minoranza per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza, ed ha poi diviso la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista di minoranza ammesse al riparto per il predetto quoziente elettorale nazionale di minoranza. Constatato che il totale dei quozienti interi così risultante era inferiore a 277 e, precisamente, constatato che fra il predetto numero ed il totale dei quozienti interi, che era di 275, si aveva una differenza di 2, che rappresentava il numero dei seggi che restavano da attri-

buire, ha proceduto alla loro assegnazione in favore delle coalizioni di liste o singole liste ammesse al riparto che avevano maggiori resti, e individuato conseguentemente il riparto definitivo dei seggi tra le varie coalizioni di liste e singole liste di minoranza.

L'UCN ha successivamente proceduto all'assegnazione dei seggi alle liste facenti parte delle coalizioni in base alla cifra elettorale nazionale delle liste ammesse. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, ha diviso il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto per il numero dei seggi già assegnati alla coalizione (che nel caso della coalizione vincente è pari a 340), ottenendo un quoziente; ha diviso la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente così determinato, ottenendo i quozienti interi, nonché i resti delle divisioni; constatato che il totale dei quozienti interi così risultante era inferiore al numero dei seggi da ripartire, ha assegnato i seggi che restavano ancora da attribuire alle liste che avevano ottenuto i maggiori resti e determinato, infine, il totale dei seggi. L'Ufficio ha poi accertato, per ciascuna coalizione di liste, il numero complessivo dei seggi assegnati alle liste della coalizione stessa ammesse al riparto.

L'UCN, dopo aver determinato i seggi spettanti a livello nazionale a ciascuna lista delle coalizioni, nonché quelli spettanti alle singole liste, ha proceduto alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste. A tal fine, per ogni circoscrizione l'Ufficio elettorale centrale nazionale ha diviso il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste di ciascuna coalizione o delle singole liste, per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza nel caso della coalizione di liste vincente, o per il quoziente elettorale nazionale di minoranza nel caso delle altre coalizioni di liste o singole liste, ottenendo l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione o alla singola lista; ha moltiplicato ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscri-

zione e diviso il prodotto per la somma di tutti gli indici, ottenendo, in tal modo, i quozienti di attribuzione, prendendo nota della parte intera di detti quozienti, che rappresentava il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista, nonché delle parti decimali di detti quozienti; constatato che il totale dei quozienti interi per alcune circoscrizioni era risultato inferiore al numero dei seggi spettanti, ha assegnato i seggi che restavano ancora da attribuire alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali del quoziente di attribuzione erano maggiori, e determinato, infine, il totale dei seggi. Successivamente, l'UCN ha accertato se i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste o singola lista in tutte le circoscrizioni corrispondevano al numero dei seggi determinati con il riparto nazionale. Essendovi differenze di seggi, l'UCN ha proceduto alla compensazione dei seggi stessi, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista con il maggior numero di seggi eccedenti, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, ed assegnando tali seggi eccedenti alla coalizione di liste deficitaria, alla quale era stato assegnato, in sede di distribuzione a livello circoscrizionale, un numero di seggi inferiore a quello spettante con il riparto nazionale.

L'UCN, sulla base delle eccedenze dei seggi, ha rilevato che l'ordine delle coalizioni di liste o singole liste eccedentarie da seguire per la compensazione dei seggi era il seguente: Coalizione Berlusconi seggi eccedenti 3; Lista Movimento 5 Stelle Beppegri.it seggi eccedenti 2. Successivamente l'UCN, per questa coalizione e per questa lista, ha individuato i dati riguardanti le parti decimali dei quozienti, i seggi a quoziente intero, quelli ottenuti con le parti decimali, ponendoli in graduatoria crescente delle parti decimali e con l'indicazione della relativa circoscrizione. Quindi, l'UCN, a norma dell'articolo 83, comma 1, n. 8), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, ha sottratto i seggi eccedenti alla coalizione Berlusconi nelle

circoscrizioni nelle quali essa li aveva ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione secondo il loro ordine crescente, e li ha assegnati, nella stessa circoscrizione nel solo caso della Liguria, alla coalizione Bersani che non aveva ottenuto il numero di seggi spettanti e che aveva parti decimali dei quozienti non utilizzate. Nei casi in cui non è stato possibile far riferimento alla medesima circoscrizione, e cioè nelle circoscrizioni Friuli-Venezia Giulia e Molise, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione Berlusconi sono stati sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione; tali seggi sono stati attribuiti alla coalizione Bersani, deficitaria, nelle circoscrizioni nelle quali essa aveva le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate, cioè Sardegna e Umbria. L'UCN ha quindi sottratto i seggi eccedenti alla lista Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it nelle circoscrizioni nelle quali essa li aveva ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li ha assegnati, nella stessa circoscrizione, nei casi della Campania 1 e Marche, alla coalizione Bersani che non aveva ottenuto il numero di seggi spettanti e che aveva parti decimali dei quozienti non utilizzate. In tal modo, l'UCN ha determinato i seggi complessivi spettanti a ciascuna coalizione di liste o singola lista ammessa e definito la loro distribuzione tra le varie circoscrizioni.

L'UCN ha, quindi, proceduto all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tal fine, per ogni circoscrizione e per ciascuna coalizione di liste, l'UCN ha in primo luogo determinato, per ciascuna coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto; ha, quindi, diviso il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto di ciascuna coalizione per il numero dei seggi assegnati alla coalizione, ottenendo il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione; ha, poi, diviso la cifra elettorale

circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per il quoziente circoscrizionale di coalizione, ottenendo i quozienti da attribuire a ciascuna lista della coalizione, evidenziando la parte intera di detti quozienti, che rappresentavano il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista, nonché le parti decimali di detti quozienti. Constatato che il totale dei quozienti interi era inferiore al numero dei seggi spettanti alla coalizione, ha assegnato i seggi che restavano ancora da attribuire alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti, determinando, infine, il totale dei seggi. Successivamente, l'UCN ha accertato se il numero dei seggi così assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrispondeva al numero dei seggi ad essa attribuiti con il riparto nazionale. Avendo constatato che risultavano differenze numeriche di seggi, l'UCN ha proceduto alla compensazione dei seggi, iniziando dalla lista con il maggior numero di seggi eccedenti, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti, ed assegnando tale seggi eccedenti alle liste deficitarie, cioè alle liste alle quali era stato assegnato, in sede di distribuzione a livello circoscrizionale, un numero di seggi inferiore a quello spettante con il riparto nazionale. L'UCN, sulla base delle eccedenze dei seggi, ha accertato che l'ordine delle liste eccedentarie da seguire per la compensazione dei seggi era il seguente: Lista Il Popolo della libertà seggi eccedenti n. 3; Lista Scelta civica con Monti per l'Italia seggi eccedenti n. 3; Lista Partito democratico seggi eccedenti n. 2; Lista Sinistra ecologia libertà seggi eccedenti n. 1.

Successivamente, l'UCN, per le liste sopraindicate, e secondo l'ordine in cui sono elencate, ha individuato i dati riguardanti le parti decimali dei quozienti, i seggi a quoziente intero, quelli ottenuti con le parti decimali, ponendoli in graduatoria crescente delle parti decimali e con l'indicazione della relativa circoscrizione. Quindi, l'UCN, a norma dell'articolo 83, comma 1, n. 9), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,

ha sottratto i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li aveva ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e li ha assegnati nella stessa circoscrizione alle liste che non avessero ottenuto il numero di seggi spettanti e che avessero parti decimali dei quozienti non utilizzate. Nel caso in cui non sia stato possibile far riferimento alla medesima circoscrizione, i seggi ancora da cedere sono stati sottratti alla lista eccedentaria nelle circoscrizioni nelle quali la stessa lista li aveva ottenuti con le minori parti decimali del quoziente e tali seggi sono stati attribuiti alle liste deficitarie nelle circoscrizioni nelle quali risultavano avere le maggiori parti decimali del quoziente non utilizzate. L'UCN ha quindi individuato, per i seggi sottratti alle liste eccedentarie, la lista deficitaria cui il relativo seggio era assegnato e la relativa circoscrizione di attribuzione. Al termine delle operazioni di compensazione di tutte le liste, l'UCN ha, quindi, determinato la ripartizione finale dei seggi, provvedendo a comunicare agli Uffici centrali circoscrizionali interessati le liste della rispettiva circoscrizione alle quali aveva attribuito seggi.

Evidenzia, come risulta dalla sintesi testé esposta, che l'assegnazione dei seggi alle coalizioni e alle liste avviene sulla base di un complesso sistema definito dalla legge elettorale nel quale coesistono un meccanismo di riparto dei seggi a livello nazionale e un meccanismo di riparto a livello circoscrizionale. La compresenza dei due meccanismi di riparto rende possibili, nelle operazioni di assegnazione dei seggi, dei disallineamenti ai quali si pone rimedio con la previsione di meccanismi di compensazione degli stessi seggi tra le coalizioni di liste o singole liste eccedentarie e deficitarie. Ed è su questo aspetto che si innestano i ricorsi richiamati in precedenza, che contestano l'interpretazione e la conseguente applicazione — ritenute errate — da parte dell'UCN dell'articolo 83, comma 1, numeri 8) e 9), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, con particolare riferimento ai criteri per la

compensazione dei seggi fra le coalizioni e le liste che risultino eccedentarie nel numero dei seggi assegnati e le coalizioni e le liste che risultino deficitarie nel numero dei seggi assegnati. Secondi i ricorrenti, infatti, le predette disposizioni prevedono che i seggi vadano tolti alla coalizione (ovvero alla lista) eccedentaria in quelle circoscrizioni nelle quali si verificano congiuntamente due condizioni, ovvero che siano circoscrizioni nelle quali la coalizione o lista eccedentaria abbia eletto un seggio con i resti, procedendo secondo un ordine crescente dei resti, e che siano altresì circoscrizioni nelle quali inoltre la coalizione o lista deficitaria abbia dei resti non utilizzati.

Pertanto, secondo i ricorrenti, i seggi dovrebbero essere tolti alla coalizione eccedentaria e assegnati a quella deficitaria, fino a quando ciò è possibile, nella stessa circoscrizione. Ciò comporterebbe che se in una circoscrizione si verifica la prima condizione, ma non la seconda, il seggio non dovrebbe essere tolto alla coalizione eccedentaria in quella circoscrizione, come disposto dall'UCN, ma si dovrebbe passare — secondo un ordine crescente dei resti — alla circoscrizione successiva tra quelle nelle quali la lista eccedentaria ha eletto un seggio con i resti. Solo nel caso in cui restino ancora dei seggi da compensare, ma non vi siano più circoscrizioni nelle quali si verificano congiuntamente entrambe le condizioni, si dovrebbe procedere con l'applicazione dell'ultima parte delle norme in questione che stabilisce un criterio che secondo i ricorrenti, è subordinato e residuale. In tal caso, i seggi vanno sottratti alla lista eccedentaria nelle circoscrizioni dove le sono stati assegnati con i resti più bassi in assoluto e attribuiti alla coalizione deficitaria nelle circoscrizioni dove ha i resti inutilizzati più alti in assoluto. I ricorrenti rilevano che l'interpretazione adottata dall'UCN risulterebbe altresì in contrasto con l'articolo 56, comma quarto, della Costituzione, che stabilisce il criterio per determinare, sulla base della popolazione residente, il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione. Infatti tale interpretazione de-

termina l'assegnazione di un seggio in meno alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Molise e di un seggio in più alle regioni Sardegna e Umbria, laddove – secondo i ricorrenti – allo slittamento di seggi fra circoscrizioni si dovrebbe pervenire solo in via residuale e unicamente qualora non via sia alcuna circoscrizione nella quale possa avvenire la cessione del seggio dalla coalizione eccedentaria a quella deficitaria in applicazione di quello che essi ritengono essere il criterio principale.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, ritiene doveroso ricordare che una possibile violazione dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, in relazione all'interpretazione e applicazione data all'articolo 83, comma 1, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dall'UCN, era stata contestata anche dalla regione Friuli-Venezia Giulia, che aveva promosso al riguardo un conflitto di attribuzioni contro il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'annullamento del verbale del 5 marzo 2013, con il quale, al termine della procedura elettorale, l'UCN aveva assegnato alla circoscrizione Friuli-Venezia Giulia dodici seggi anziché i tredici spettanti sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 2014, ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni, rilevando che manca nel caso di specie una lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita e che comunque la lesione lamentata dalla regione Friuli-Venezia Giulia sarebbe riconducibile non già all'atto impugnato (il verbale dell'UCN), ma alla norma di legge di cui esso è attuazione (l'articolo 83, comma 1, n. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957).

Osserva che, per quanto di competenza della Giunta – che è e resta giudice ultimo della regolarità delle operazioni elettorali e della corretta applicazione della normativa elettorale ai fini del riparto e dell'assegnazione dei seggi effettuata dagli uffici elettorali – quest'ultimo aspetto assume grande rilevanza, dal momento che la Corte costituzionale afferma nella sen-

tenza richiamata che « risulta evidente che il verbale del 5 marzo 2013 (è) stato redatto dall'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione senza alcun margine di autonoma valutazione, ma in puntuale esecuzione dell'articolo 83, comma 1, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ». Risulta pertanto confermata, nella sentenza n. 41 del 2014, l'interpretazione e l'applicazione della norma adottate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale in occasione delle elezioni per la Camera dei deputati svoltesi a partire dall'anno 2006. Si tratta di una interpretazione della disposizione in questione (ma analoghe considerazioni possono valere con riferimento all'articolo 83, comma 1, n. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) che fa prevalere, rispetto al principio della salvaguardia assoluta della ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni – invocato dai ricorrenti e plausibile in pura linea teorica – un principio di tutela della volontà dell'elettorato espressasi attraverso il voto, che porta a intervenire sui seggi eccedentari nelle circoscrizioni in cui una coalizione (o una lista) ha una parte di quoziente non utilizzata più bassa, avendo conseguito meno voti, per attribuire i seggi corrispondenti nelle circoscrizioni nelle quali un'altra coalizione (o un'altra lista) ha riportato un maggiore consenso, evidenziato da più alti resti. Si tratta di una interpretazione e di un'applicazione della norma che, a suo avviso, risulta assolutamente legittima e coerente con l'impianto complessivo e le finalità della normativa elettorale che ha disciplinato le elezioni del febbraio 2013.

In conclusione, ritiene che, alla luce degli elementi esposti, i ricorsi in questione risultino non fondati e che la Giunta sia in condizione di definirne l'esito. Propone, pertanto, di archiviare per infondatezza, per le motivazioni indicate in relazione, i ricorsi presentati da Manuela Di Centa, Massimo Donadi, Gavino Manca e Sonia Pellizzari, prendendo altresì atto del venir meno dell'interesse al ricorso per Arcangelo Sannicandro, proclamato nel frattempo deputato e del ritiro



del ricorso a suo tempo presentato da parte dell'onorevole Sabrina De Camillis.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che porrà in votazione la proposta del relatore di archiviare per infondatezza, per le motivazioni indicate in relazione, i ricorsi presentati da Manuela Di Centa, Massimo Donadi, Gavino Manca e Sonia Pellizzari. La Giunta non sarà chiamata a deliberare sul ricorso presentato da Arcangelo Sannicandro essendo venuta meno in capo al medesimo, proclamato deputato in data 16 aprile 2013, la legittimazione a ricorrere, dal momento che egli non è più titolare dell'interesse personale, diretto e qualificato prescritto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento della Giunta delle elezioni. La Giunta non sarà altresì chiamata a deliberare sul ricorso presentato dall'onorevole Sabrina De Camillis, e dalla stessa nelle more ritirato.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) chiede che la Giunta proceda a distinte votazioni sui ricorsi in questione al fine di consen-

tire l'espressione di uno specifico orientamento su ciascuno di essi.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, ritiene che questa richiesta possa essere accolta, pur ricordando che i ricorsi vertono su materia analoga.

La Giunta approva a maggioranza la proposta del relatore di archiviare per infondatezza il ricorso presentato dall'onorevole Manuela Di Centa. Approva quindi all'unanimità, con distinte votazioni, le proposte del relatore di archiviare per infondatezza i ricorsi presentati dall'onorevole Massimo Donadi, dal signor Gavino Manca e dalla signora Sonia Pellizzari.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, fa presente che è così concluso l'esame dei ricorsi ed esposti agli atti della Giunta rilevanti ai fini della predisposizione della relazione nazionale, che il relatore Lattuca sottoporrà all'esame della Giunta nel corso di una prossima seduta.

**La seduta termina alle 15.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 Bragantini ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	10
ALLEGATO 1 ( <i>Subemendamenti agli emendamenti dei relatori</i> ) .....	13
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati in linea di principio</i> ) .....	14

##### SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente della I Commissione Roberta AGOSTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.*

#### La seduta comincia alle 15.45.

**Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.**

**Nuovo testo C. 219 Bragantini.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Le Commissioni proseguono la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 22 aprile 2015.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per

la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunica che gli emendamenti Cozzolino 1.3, Zaratti 1.4 e Mannino 1.5. sono stati ritirati dai presentatori.

Ricorda che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori 1.6., 2.1 e Tit.1 è scaduto alle ore 12 di giovedì 23 aprile.

Comunica che sono stati presentati due subemendamenti riferiti all'emendamento 1.6. (*vedi allegato 1*).

Avverte che, considerato che le proposte emendative potrebbero investire aspetti di competenza delle commissioni assegnatarie del provvedimento in sede consultiva, le medesime proposte emendative saranno poste in votazione in linea di principio.

Gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri, mentre gli articoli senza emendamenti si intenderanno accantonati. La votazione sui singoli articoli verrà quindi effettuata quando la

Commissione avrà proceduto al voto definitivo sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Quanto agli effetti della votazione in linea di principio, ricorda che essa assume carattere sostanziale e definitivo solo in caso di reiezione delle proposte emendative.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Emanuele COZZOLINO (M5S), interviene sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Dichiarando quindi la posizione favorevole del suo gruppo all'emendamento 1.6 dei relatori mentre preannuncia il voto contrario del medesimo gruppo sull'emendamento 2.1 dei relatori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore per la I Commissione*, formula, anche a nome dell'onorevole Mariani, relatrice per la VIII Commissione, i pareri sugli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 1. In particolare esprime parere contrario sugli emendamenti Cozzolino 1.1 e 1.2, nonché sui subemendamenti Cozzolino 0.1.6.1 e Mannino 0.1.6.2. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.6 dei relatori.

Sottolinea come il parere contrario all'emendamento 1.1 nasca dal fatto che non è possibile escludere gli atti di natura amministrativa dal novero delle fonti che possono legittimare il ricorso alla segregazione.

Quanto all'emendamento 1.2, osserva che la gara informale è già prevista dal codice degli appalti. Ricorda inoltre che in sede referente è stato approvato, con il parere favorevole dei relatori, un emendamento del gruppo del Movimento 5 Stelle volto a introdurre l'obbligo di motivare in maniera puntuale gli atti di esclusione dalle procedure di affidamento.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 1.6 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cozzolino 1.1 e 1.2, nonché i subemendamenti Cozzolino 0.1.6.1 e Mannino 0.1.6.2. Approvano in linea di principio l'emendamento 1.6 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni passano all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 2.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della relatrice per la VIII Commissione, onorevole Mariani, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.1, precisando che esso nasce dalla necessità, emersa anche nel dibattito, di garantire l'adozione degli atti nell'ipotesi in cui non sia istituita la figura del Segretario generale.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 dei relatori.

Le Commissioni approvano in linea di principio l'emendamento 2.1 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni passano all'esame dell'unico emendamento riferito al titolo della proposta di legge in esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della relatrice per la VIII Commissione, onorevole Mariani, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Tit.1.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sull'emendamento Tit.1 dei relatori.

Le Commissioni approvano in linea di principio l'emendamento Tit.1 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che gli emendamenti 1.6., 2.1 e Tit. 1 dei relatori, approvati in linea di principio, saranno trasmessi alle Commissioni II, IV, V, VI e XIV per l'espressione del prescritto parere.

Matteo BRAGANTINI (Misto) auspica che i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva giungano in tempi brevi al fine di permettere una rapida approvazione del provvedimento.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza (Nuovo testo C. 219 Bragantini).**

**SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEI RELATORI****SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
1.6 DEI RELATORI**

*All'emendamento 1.6 dei relatori, al capoverso comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque, con la seguente: sessanta.*

**0.1.6.1.** Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

*All'emendamento 1.6 dei relatori, al capoverso comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: positivo con la seguente: negativo.*

**0.1.6.2.** Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

*Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso comma 5, con il seguente:*

5. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, i con-

tratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti. In sede di controllo preventivo, la Corte dei conti si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi contratti entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dell'atto. Decorso inutilmente tale termine la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Il controllo preventivo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un ufficio della Corte dei Conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. In sede di controllo successivo, la Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di controllo successivo è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

**1. 6.** I relatori.

## ALLEGATO 2

**Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza (Nuovo testo C. 219 Bragantini).**

**EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO**

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso comma 5, con il seguente:*

5. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, i contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti. In sede di controllo preventivo, la Corte dei conti si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi contratti entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dell'atto. Decorso inutilmente tale termine la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Il controllo preventivo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un ufficio della Corte dei Conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. In sede di controllo successivo, la Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità, sulla

correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di controllo successivo è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

**1. 6.** I relatori.

## ART. 2.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 1, lettera *d-bis*), dopo la parola: « adottano » sono inserite le seguenti: « , ove non istituito l'ufficio del segretario generale, ».

*Conseguentemente al medesimo articolo 2, sopprimere il comma 3.*

**2. 1.** I relatori.

*Al titolo, dopo le parole: n. 163, aggiungere le seguenti: e ulteriori disposizioni.*

**Tit. 1.** I relatori.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 15

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Elio VITO. — Intervengono il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Lapo Pistelli e il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

#### La seduta comincia alle 15.40.

#### Legge quadro missioni internazionali.

**Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 aprile le Commissioni hanno concluso l'esame degli emendamenti e che il testo risultante dagli emendamenti approvati è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Avverte, quindi, che le Commissioni Giustizia e Ambiente si sono già espresse, mentre sono attualmente in corso le sedute delle altre Commissioni chiamate a

rendere il parere, le quali dovrebbero esprimersi a breve, con l'eccezione della Commissione Bilancio che, avendo bisogno di più tempo per compiere tutti i necessari approfondimenti in merito ai profili di copertura finanziaria del provvedimento, esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Infine, avverte che, a quanto risulta alla presidenza, la discussione sulle linee generali del provvedimento in Assemblea, attualmente fissata a lunedì 11 maggio, potrebbe essere anticipata a domani.

Luca FRUSONE (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti sulla possibile anticipazione a domani della discussione sulle linee generali. Chiede inoltre alla presidenza di chiarire come si intenda procedere, atteso che non tutte le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso il parere e che i relatori non sono al momento presenti in aula.

Emanuela CORDA (M5S) manifesta il proprio disappunto per l'ipotesi di un'anticipazione della discussione sulle linee generali in Assemblea, rappresentando l'esigenza che i gruppi dispongano di più tempo per prepararsi al dibattito in Aula.

Donatella DURANTI (SEL) domanda quali siano le ragioni a fondamento della richiesta di anticipare la discussione generale in Aula, rispetto alla quale si dichiara contraria, ritenendo che si debba mantenere ferma l'originaria previsione di avviare l'esame lunedì 11 maggio.

Vincenzo AMENDOLA (PD), intervenendo sull'andamento dei lavori dell'Aula, sottolinea che un'eventuale modifica del calendario vigente, nel senso di un'anticipazione della discussione sulle linee generali del provvedimento alla giornata di domani, rappresenta una questione di esclusiva competenza della Conferenza dei presidenti di gruppo, e comunque non rientrando nella disponibilità di queste Commissioni. D'altra parte, se sussistono i presupposti per una conclusione dell'esame in sede referente già nella presente seduta, non si ravvedono i motivi per procrastinare i tempi di esame del provvedimento, né può argomentarsi una forzatura delle norme regolamentari.

Massimo ARTINI (Misto-AL) dichiara di non comprendere quale sia la ragione di anticipare la discussione sulle linee generali, posto che tale anticipazione non consentirebbe comunque di procedere più speditamente nell'esame del provvedimento, essendo le relative votazioni in ogni caso previste per non prima della giornata di martedì prossimo.

Tatiana BASILIO (M5S) concorda con le considerazioni del collega Artini riguardo all'assenza di motivi che spingano a procedere con urgenza. Chiede inoltre alla presidenza di sospendere i lavori delle Commissioni in attesa dell'arrivo dei relatori.

Elio VITO, *presidente*, dopo aver avvertito che i relatori stanno arrivando, ricorda, quanto all'organizzazione dei tempi di discussione dei provvedimenti in Assemblea, che questa non rientra nelle competenze delle Commissioni e che i gruppi devono rappresentare le proprie

esigenze al riguardo nell'ambito della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la III Commissione*, associandosi all'intervento del collega Amendola, ritiene che le Commissioni debbano garantire la conclusione dell'esame del provvedimento in tempi congrui rispetto alla calendarizzazione dell'Aula. Di conseguenza, occorre considerare di procedere alla deliberazione sul conferimento del mandato ai relatori già in questa seduta, nell'eventualità di una modifica del calendario d'Aula vigente, che potrà derivare da dinamiche interne alla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) ritiene che il dibattito in corso non sia attinente ai lavori delle Commissioni, che sono chiamate solo a deliberare in merito al conferimento del mandato ai relatori.

Gian Piero SCANU (PD), premesso che non spetta alle Commissioni definire il calendario dei lavori dell'Assemblea, osserva che va riconosciuto che era oramai noto a tutti che la discussione sulle linee generali in Aula dovesse iniziare lunedì prossimo, fermo restando che la Conferenza dei capigruppo può rivedere le proprie decisioni al riguardo. In ogni caso, l'adempimento cui le Commissioni sono chiamate oggi è di procedere al conferimento del mandato ai relatori.

Michele PIRAS (SEL) ritiene che tutti i componenti delle Commissioni abbiano piena consapevolezza delle procedure previste dal regolamento e quindi del fatto che la decisione in merito alla calendarizzazione dell'Aula non spetta alle Commissioni. Tuttavia evidenzia come l'orientamento manifestato dai gruppi nelle Commissioni competenti su un provvedimento in sede referente non possa non avere un peso.

Elio VITO, *presidente*, dopo aver evidenziato come la discussione svolta sia stata sicuramente utile per le decisioni che



la Conferenza dei presidenti di gruppo dovrà assumere, comunica che sono nel frattempo pervenuti tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, salvo quello della Commissione Bilancio, che, come già detto, si esprimerà per l'Assemblea. In particolare, avverte che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con tre osservazioni, le Commissioni Lavoro e Affari sociali hanno espresso parere favorevole con un'osservazione e le Commissioni Giustizia, Finanze, Ambiente e Trasporti hanno espresso parere favorevole. Considerato che le questioni poste dai pareri contenuti osservazioni potranno essere valutate anche successivamente, nel corso della discussione in Assemblea, pone in votazione il conferimento del mandato ai relatori.

I deputati Gian Piero SCANU (PD), Massimo ARTINI (Misto-AL), Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) e Pia Elda LO-

CATELLI (Misto-PSI-PLI) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi, mentre i deputati Donatella DURANTI (SEL) e Luca FRUSONE (M5S) preannunciano l'astensione dei propri gruppi dalla votazione.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, deputato Andrea Manciuilli per la III Commissione e deputato Andrea Causin per la IV Commissione, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo unificato delle proposte di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Elio VITO, *presidente*, avverte che le presidenze si riservano di designare i componenti del comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 16.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto e C. 2733 Vignali (*Esame e rinvio*) ..... 18

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.*

##### La seduta comincia alle 15.35.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto e C. 2733 Vignali.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, segnala come al disegno di legge C. 3012, il quale è collegato alla manovra di finanza pubblica, siano state abbinare quattro proposte di legge in materia di assicurazione (C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto e C. 2733 Vignali), che intervengono sulle tematiche oggetto del Capo II del disegno di legge, inizialmente assegnate in sede referente alla sola Commissione Finanze e quindi riassegnate alle Commissioni riunite VI e X, su richiesta

delle Commissioni stesse, ai fini dell'abbinamento al disegno di legge.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, prima di illustrare il contenuto del disegno di legge C. 3012, per gli aspetti di competenza della X Commissione, sottolinea innanzitutto come la concorrenza sia un fattore essenziale per la crescita: mercati aperti e concorrenziali accrescono infatti l'efficienza del sistema economico, perché aumentano la competitività delle imprese attraverso la riduzione nel prezzo dei servizi e dei costi di produzione e offrono ai consumatori una scelta più ampia di prodotti e di servizi di migliore qualità e a prezzi più competitivi.

Ma oltre a quelli sull'efficienza, particolarmente importanti sono gli effetti sull'equità, dal momento che la riduzione delle rendite di monopolio apre nuove opportunità a chi ne era in precedenza escluso e tutela i consumatori più deboli.

Evidenzia quindi come, al fine di favorire la crescita, il Governo in questi mesi abbia seguito una strategia in cui le riforme, fiscali, finanziarie e del mercato del lavoro, si accompagnano alle politiche di sostegno della domanda interna, sia sulla componente dei consumi sia su quella degli investimenti, rilevando come tale

strategia stia dando risultati incoraggianti, in base a quanto dimostrano gli andamenti macroeconomici.

La politica di stimolo della competitività del sistema italiano si arricchisce ora con le misure a tutela della concorrenza, che mirano a rimuovere le barriere che ostacolano l'ingresso di nuovi soggetti sul mercato, agevolare il libero esercizio dell'attività imprenditoriale, aumentare la trasparenza dei mercati e a migliorare la consapevolezza e la mobilità della clientela, ridurre oneri non giustificati dalla tutela di alcun interesse pubblico primario. Iniziative in tale direzione erano già state intraprese sia per il settore energetico con diverse misure incluse nel pacchetto « taglia bollette » di luglio 2014, sia per quello bancario con le misure riguardanti le banche popolari.

Rileva al riguardo come sia la stessa Unione europea ad aver sottolineato l'importanza di promuovere l'apertura del mercato e rimuovere gli ostacoli rimanenti e le restrizioni alla concorrenza. Il Consiglio europeo, nelle Raccomandazioni del luglio 2014 sul Programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia, ha ribadito l'urgenza di una tempestiva attuazione delle riforme in atto, a partire dalle semplificazioni e dalle liberalizzazioni. In particolare l'UE ha sottolineato l'importanza (Raccomandazione n. 7) di promuovere l'apertura del mercato e rimuovere gli ostacoli rimanenti e le restrizioni alla concorrenza. La Commissione UE, nel Documento sugli squilibri macroeconomici di marzo 2015 con specifico riferimento all'Italia, lo strumento della legge annuale sulla concorrenza costituisce un significativo punto di partenza per mettere in moto un meccanismo positivo nell'ambito del quale gli ostacoli regolamentari alla concorrenza vengono periodicamente esaminati e rimossi.

Ricorda quindi come anche il Presidente della BCE Mario Draghi, nel corso della sua audizione alla Camera del marzo scorso, abbia segnalato come « soprattutto in Italia è cruciale migliorare il contesto in cui operano le imprese. L'efficienza della pubblica amministrazione, un buon fun-

zionamento del mercato del lavoro, la promozione della concorrenza sono essenziali. ».

Il Documento di economia e finanza 2015 attribuisce grande rilievo alle politiche per la concorrenza che, insieme a quelle più generalmente ricomprese nel capitolo « competitività », sono stimate avere un effetto sulla crescita del PIL pari a 0,4 punti nel 2020 e a 1,2 nel lungo periodo.

In tale contesto sottolinea come il disegno di legge C. 3012 sia il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati presentato dalla data di entrata in vigore della legge n. 99 del 2009, la quale ha previsto lo strumento della legge annuale per porre in atto un'attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni, normativi e non, ancora presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi. La scelta di procedere attraverso lo strumento del disegno di legge ordinario, e non mediante un provvedimento d'urgenza, consentirà al Parlamento di effettuare un esame più approfondito, eventualmente apportando modifiche e integrazioni, che dovranno comunque essere coerenti con le finalità del testo e non dovranno certamente rispondere a interessi particolaristici ed esigenze contingenti.

Le finalità del disegno di legge sono infatti individuate dall'articolo 1 nella rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

Le liberalizzazioni, intese come razionalizzazione della regolazione, costituiscono uno degli strumenti di promozione della concorrenza capaci di produrre effetti virtuosi per il circuito economico. Come affermato anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 2012) le politiche di « ri-regolazione » possono essere in grado di aumentare il livello di concorrenzialità dei mercati e permettere

ad un maggior numero di operatori economici di competere, valorizzando le proprie risorse e competenze.

L'Unione europea, nelle Raccomandazioni del Consiglio di luglio 2014 sul Programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia ha ribadito l'urgenza di una tempestiva attuazione delle riforme in atto, a partire dalle semplificazioni e dalle liberalizzazioni. In particolare, l'UE ha sottolineato l'importanza (Raccomandazione n. 7) di promuovere l'apertura del mercato e rimuovere gli ostacoli rimanenti e le restrizioni alla concorrenza.

Come riconosciuto dalla stessa Commissione UE nel Documento sugli squilibri macroeconomici di marzo 2015 con specifico riferimento all'Italia, lo strumento della legge annuale sulla concorrenza costituisce un significativo punto di partenza per mettere in moto un meccanismo positivo nell'ambito del quale gli ostacoli regolamentari alla concorrenza vengono periodicamente esaminati e rimossi.

La procedura di cui all'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, prevede che il Governo, entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (a sua volta presentata entro il 31 marzo), è tenuto a presentare alle Camere un disegno di legge annuale che dovrà contenere, norme di immediata applicazione ovvero deleghe al Governo nonché l'autorizzazione all'adozione di eventuali regolamenti o decreti ministeriali per l'attuazione dei pareri e delle segnalazioni dell'Autorità.

In base a quanto prescritto dal citato articolo 47 della legge n. 99, all'apposito disegno di legge, il Governo è tenuto ad allegare una relazione di accompagnamento che evidenzii l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e mercato indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

Al riguardo il Governo, pur elencando le segnalazioni dell'Autorità volte alla predisposizione delle leggi annuali per la concorrenza a partire dal 2010, specifica di prendere in considerazione solo la Segnalazione (S. 1137 – proposte di riforma

concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014) del luglio 2014, che, proprio ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza, evidenzia gli ambiti di mercato ove sono presenti tuttora barriere alla competizione, in cui la trasparenza è insufficiente o la domanda è ingessata, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione Europea e delle altre istituzioni internazionali in tema di concorrenza e apertura dei mercati.

Il disegno di legge C. 3012 interviene in molti dei settori indicati dall'Autorità, contenendo misure: per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l'energia, e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica.

Con particolare riguardo al settore delle comunicazioni, l'articolo 16 elimina una serie di vincoli che sono oggi presenti nei contratti con il fornitore di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche in generale. A tal fine, la disposizione modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007, nella parte dedicata ai contratti con gli operatori di questi settori: telefonia, reti televisive e comunicazione elettronica.

Con le principali modifiche si prevede:

che le spese e gli altri oneri comunque previsti in caso di recesso o trasferimento dell'utenza ad altro operatore debbano essere commisurati al valore del contratto e che vadano in ogni caso resi noti al consumatore al momento della sottoscrizione del contratto; si stabilisce inoltre l'obbligo di comunicarli, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica, in modo da permettere ad AGCOM un più efficace controllo preventivo delle spese richieste per il recesso;

che le modalità di recesso dal contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione

elettronica, nonché il passaggio ad altro gestore, siano semplici e di immediata attuazione e, soprattutto, analoghe alle forme utilizzate per l'attivazione di un contratto, così da facilitare il recesso;

che qualora il contratto comprenda offerte promozionali esso non possa avere durata superiore a ventiquattro mesi e che nel caso di risoluzione anticipata si applichino i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore introdotti dalla lettera *a*) al comma 3, terzo periodo (quindi commisurati al valore del contratto, resi noti al consumatore e comunicati in via generale all'AGCOM), e che comunque l'eventuale penale debba essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta;

l'obbligo, per i gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, di acquisire il previo consenso espresso per l'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi;

l'estensione del potere sanzionatorio dell'AGCOM.

Tali disposizioni appaiono volte a recepire una delle proposte contenute nella segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; relativamente alle comunicazioni. La segnalazione contiene però ulteriori proposte in materia di comunicazioni che non risultano recepite nel provvedimento in esame. Si tratta in particolare di misure attinenti all'attuazione dell'agenda digitale e alla gestione dello spazio radioelettrico.

In proposito la relazione illustrativa del disegno di legge chiarisce che le proposte dell'Autorità saranno considerate nell'ambito dell'attuazione dell'Agenda digitale nazionale.

L'articolo 17 intende semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile attraverso l'utilizzo di misure di identificazione indiretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità), anche

utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

La disposizione rimanda per l'attuazione ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con il quale si dovrà prevedere l'identificazione in via indiretta del cliente in modo da consentire che la richiesta di migrazione e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica.

La disposizione recepisce una proposta contenuta nella segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Con riguardo ai servizi postali, l'articolo 18 sopprime, a decorrere dal 10 giugno 2016, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della legge n. 890 del 1982), nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada.

La soppressione della residua riserva in esclusiva è disposta mediante l'abrogazione, appunto a decorrere dal 10 giugno 2016, dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999. Conseguentemente le rimanenti disposizioni dell'articolo prevedono le seguenti ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 261 del 1999 e in particolare:

la soppressione, sempre a decorrere dal 10 giugno 2016, del riferimento ai proventi del fornitore del servizio universale per i servizi in esclusiva nell'articolo 2, comma 14, lettera *b*), che, nell'individuare le modalità di calcolo del contributo da parte degli operatori per il finanziamento dell'autorità di regolazione di settore (attualmente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, AGCOM), indica le tipologie di proventi del fornitore del servizio universale da non considerare a tal fine;

l'integrazione del comma 2 dell'articolo 5, che disciplina le condizioni per il rilascio agli operatori del settore postale della licenza individuale per l'effettuazione di specifiche prestazioni rientranti nel servizio universale; la disposizione è integrata nel senso di prevedere che il rilascio della licenza individuale per le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e per le notificazioni delle violazioni del codice della strada debba essere subordinato a specifici obblighi di servizio con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi;

la soppressione, a decorrere dal 10 giugno 2016, del riferimento ai servizi affidati in esclusiva dal comma 1 dell'articolo 10 che attualmente prevede che il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale sia alimentato nel caso in cui il fornitore del servizio universale non ricava dalla fornitura di tale servizio e dai servizi in esclusiva entrate sufficienti per l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore;

la soppressione, sempre a decorrere dal 10 giugno 2016 del comma 3 dell'articolo 21 che prevede una sanzione da 5000 a 150.000 euro per chi espleti i servizi attribuiti in esclusiva al fornitore del servizio universale.

Il comma 2 prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge l'AGCOM determini, sentiti il Ministro della giustizia, i requisiti e gli obblighi, nonché i requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità, per il rilascio delle licenze individuali relative alla notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e alle notificazioni delle violazioni del codice della strada.

Con riguardo al settore energetico, gli articoli da 19 a 21 eliminano, a partire dal 2018, il regime di « maggior tutela » che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica. In pratica, viene abrogata la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas e dell'energia

elettrica per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.

Per il gas, l'applicazione del regime di maggior tutela è limitata ai consumatori domestici, mentre per l'energia elettrica opera anche per i piccoli consumatori industriali.

Dal 2018, quindi, la vendita ai clienti finali di energia in Italia sarà completamente liberalizzata, con l'eliminazione definitiva dei prezzi regolamentati.

In particolare, l'articolo 19 elimina dal 2018 il regime di « maggior tutela » nel settore del gas naturale, ossia abroga da tale data la disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe del gas naturale nella vendita ai consumatori domestici che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.

A tal fine si interviene sul cosiddetto « decreto Letta » (decreto legislativo n. 164 del 2000), che rappresenta il punto d'inizio della liberalizzazione nel settore del gas. In particolare, viene abrogata (dal 2018) la norma (articolo 22, comma 2, terzo periodo) che prevede, per i soli clienti domestici, la determinazione dei prezzi del gas da parte dell'Autorità per l'energia.

L'articolo 20 elimina il regime di « maggior tutela » nel settore dell'energia elettrica a decorrere dal 2018, ossia abroga da tale data la disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe dell'energia elettrica nella vendita ai consumatori domestici e ai piccoli consumatori industriali che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.

A tal fine si incide sul decreto di recepimento del cosiddetto « terzo pacchetto energia » (decreto legislativo n. 93 del 2011), abrogando la norma (di cui all'articolo 35) che prevede la determinazione dei prezzi dell'energia elettrica da parte dell'Autorità per l'energia per:

i clienti finali civili;

le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato

annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero.

L'Autorità garante per la concorrenza, nella propria segnalazione, richiedeva un progressivo abbandono dei regimi di definizione amministrativa delle tariffe per la vendita finale di energia elettrica e gas naturale e il loro confinamento alle utenze effettivamente vulnerabili (attraverso l'instaurazione di un meccanismo di fornitura di ultima istanza). La fine del regime di tutela potrebbe determinare, in prima istanza, per alcune categorie di utenti, un temporaneo aumento dei costi per l'energia elettrica ed il gas. Successivamente il meccanismo competitivo dovrebbe determinare, nel medio periodo, la prevalenza dei venditori più efficienti ed un successivo, e più incisivo, abbassamento dei prezzi. Sul punto l'Antitrust sottolinea pertanto il passaggio dei consumatori domestici da una situazione tutelata ad una di mercato non dovrebbe comunque avvenire all'improvviso ma essere progressivo e rigidamente scadenzato. Fenomeni di asimmetria informativa e di scarsa elasticità della domanda a piccole variazioni in aumento del prezzo potrebbero infatti determinare pregiudizievoli situazioni di sfruttamento di potere di mercato da parte degli ex fornitori in regime di tutela.

La normativa dovrebbe inoltre regolare le modalità di fornitura del cosiddetto servizio « di ultima istanza » (specificatamente per le utenze che non riescono a trovare una fornitura sul libero mercato).

L'articolo 21 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'adozione delle disposizioni conseguenti alla cessazione della disciplina transitoria del regime di « maggior tutela », con particolare riferimento:

al monitoraggio dei prezzi nella fase precedente e successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi;

alla garanzia di piena informazione del consumatore in merito alla piena apertura del mercato;

alle misure di contrasto alla morosità;

alla separazione delle politiche di comunicazione del marchio tra imprese verticalmente integrate;

alle ulteriori misure volte a facilitare la mobilità dei clienti e garantire l'efficacia, efficienza, trasparenza e puntualità delle operazioni di *switching* e fatturazione.

L'articolo 22 elimina una barriera all'entrata per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, disponendo che non possa essere posto in nessun caso il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti.

Attualmente è fatto divieto di imporre l'obbligo dei pluricarburanti qualora esso comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.

La previsione dell'articolo 22 risponde ad una delle richieste dell'Autorità Antitrust in materia di distribuzione dei carburanti, che aveva proposto esplicitamente l'eliminazione dell'inciso « se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo », ritenendo che questa valutazione di proporzionalità dell'obbligo non fosse sufficiente a rimuovere l'asimmetria tra oneri (e la conseguente barriera all'entrata) a carico dei soggetti che volessero fare il proprio ingresso nel settore.

Il Governo, nella relazione di accompagnamento, ha osservato che le ulteriori proposte *antitrust* in materia di distribuzione dei carburanti, di eliminazione degli ostacoli ad una piena libertà di entrata e di uscita dal settore, di abbattimento dei costi connessi all'inefficienza della rete di distribuzione, di eliminazione dei residui vincoli agli impianti *self-service* e alla vendita di prodotti *non oil* presso gli impianti di distribuzione, potranno far parte di un autonomo provvedimento.

Con riguardo al settore dei servizi professionali, nell'ottica di assicurare una maggiore concorrenza nel comparto del-

l'avvocatura, l'articolo 26 del disegno di legge modifica la legge-quadro sulla professione forense (legge n. 247 del 2012) in relazione al suo esercizio sia in forma associata che societaria. Una specifica disposizione interviene, infine, in materia di compenso professionale.

Per quanto riguarda l'associazione tra avvocati è modificato l'articolo 4 della legge n. 247 del 2012 prevedendo:

che l'avvocato possa partecipare a più di un'associazione (soppressione comma 3, quarto periodo);

che il domicilio professionale dell'avvocato non debba necessariamente coincidere con quello dell'associazione; per coordinamento viene eliminata la corrispondente sanzione disciplinare.

L'articolo 26 introduce direttamente nella citata legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) una specifica disciplina delle società tra avvocati.

La nuova disciplina attua direttamente alcuni dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega per la costituzione di società tra avvocati prevista dall'articolo 5 della citata legge professionale, che viene abrogato, per coordinamento, dalla successiva lettera *c*) del comma 1 dell'articolo in esame.

Il nuovo articolo 4-*bis* della predetta legge n. 247 del 2012 stabilisce:

che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative;

che le società tra avvocati siano iscritte in apposita sezione dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

che debba essere conservata la personalità della prestazione professionale, pur se conferita alla società;

che la responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

che le società tra avvocati siano tenute a rispettare il codice deontologico forense e ad assoggettarsi alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.

Una specifica disposizione riguarda il preventivo della prestazione professionale. Accogliendo il rilievo espresso dall'Autorità, il comma 1, lettera *d*) dell'articolo 26 impone, in ogni caso, all'avvocato di comunicare la previsione dei costi, in forma scritta e articolata per voci di spesa, sopprimendo il riferimento alla (eventuale) richiesta del cliente. Sono inoltre modificati alcuni articoli della legge professionale notarile (legge n. 89 del 1913) per favorire la concorrenza nel settore. La prima modifica riguarda l'articolo 4, relativo ai criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale.

Oltre a una prima modifica di natura formale, al comma 1 è soppresso il riferimento alla garanzia di « un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali » (comma 1, lettera *a*)). Viene, quindi, accolto il rilievo sul punto contenuto nella segnalazione dell'Autorità Garante.

Per garantire che la distribuzione delle sedi dei notai sia orientata al corretto soddisfacimento della domanda, per ciascun distretto notarile si dovrà, quindi, tenere conto:

della popolazione;

della quantità degli affari;

dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione.

Ulteriore misura per l'aumento della concorrenza nel notariato consiste nel consentire al notaio di ampliare il proprio bacino di utenza, permettendo infatti di aprire una sede secondaria in tutto il territorio della regione dove si trova la sede assegnatagli, nonché in tutto il distretto di corte d'appello ove si trova la sede, ove tale ufficio giudiziario comprenda più regioni.



Un'ultima modifica riguarda la pubblicità professionale dei notai e allinea la relativa disciplina a quella prevista per tutte le professioni dal regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012).

L'articolo 28 introduce una disciplina speciale in tema di compravendite immobiliari di beni immobili destinati ad uso non abitativo (cantine box, locali commerciali).

La nuova disciplina – che riguarda anche gli atti di donazione nonché la costituzione o la modificazione di diritti su tali beni immobili – permette agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni dei relativi atti di trasferimento nel limite di valore catastale massimo di 100.000 euro. Attualmente, anche la sottoscrizione di tali atti è riservata ai notai. A fini di tutela dell'acquirente, gli avvocati saranno tenuti agli stessi obblighi dei notai essendo obbligati a munirsi di polizza assicurativa « pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto ». Le scritture private di compravendita di detti immobili, autenticate dagli avvocati, costituiscono titolo ai fini della trascrizione di cui all'articolo 2657 del codice civile. Gli avvocati saranno quindi tenuti a « richiedere la registrazione » dell'atto alla conservatoria dei registri immobiliari, « presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale », tutte operazioni destinate a garantire la correttezza dell'acquisizione della proprietà; spetterà agli stessi avvocati, inoltre, liquidare le relative imposte con modalità telematiche. Sono posti a carico dell'acquirente l'immobile le visure e le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli atti agli uffici competenti. L'imposta di bollo applicata sulle compravendite sarà la stessa attualmente prevista per gli atti rogati, ricevuti e autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. È, infine, previsto che i termini e le modalità di esecuzione telematica dei citati adempimenti fiscali saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 31 è una disposizione di interpretazione autentica attraverso la quale il legislatore estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della legge n. 266 del 1997, che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria. L'intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza.

Per risolvere il problema degli appalti privatistici conclusi dalle società di ingegneria prima del 2013, l'articolo 31 riconduce all'entrata in vigore della legge n. 266 del 1997 la possibilità per gli ingegneri di svolgere la professione attraverso la costituzione di società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) e società cooperative, facendo conseguentemente salvi i rapporti contrattuali già intercorsi (comma 1). La disposizione abroga dunque il comma 2 dell'articolo 24 della legge n. 266 del 1997, relativo alla necessità di un regolamento di esecuzione per la determinazione dei requisiti per l'esercizio delle attività in forma societaria (comma 2).

Con riguardo al settore della distribuzione farmaceutica, l'articolo 32 consente l'ingresso di società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata e rimuove il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in capo ad una identica società.

L'Autorità garante per la concorrenza ha richiesto il superamento dei vincoli alla multititolarità in associazione al superamento dell'attuale sistema di contingentamento del numero di farmacie presenti sul territorio nazionale.

L'intervento legislativo è attuato modificando l'articolo 7 della legge n. 362/1991 di riordino del servizio farmaceutico. Le modifiche introdotte sono le seguenti:

all'elenco dei soggetti che possono essere titolari dell'esercizio di farmacia privata vengono aggiunte le società di capitali (comma 1);

viene soppresso l'obbligo che le società siano formate esclusivamente da farmacisti iscritti all'albo e in possesso dell'idoneità. Resta invece confermato il vincolo per cui le società devono avere come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia (comma 2);

per le modifiche sopra descritte, si stabilisce che la direzione della farmacia gestita da una società sia affidata a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità (comma 3). Precedentemente invece la direzione della farmacia gestita in forma societaria doveva essere affidata ad uno dei soci/e che ne era responsabile;

viene soppresso il comma 4-*bis*, che poneva, per le società, il limite della titolarità di quattro farmacie ubicate nella provincia corrispondente alla sede legale della società di riferimento.

A legislazione vigente, la titolarità della farmacia può essere acquisita anche per trasferimento (articolo 12 della legge n. 475 del 1968). Il trasferimento della titolarità della farmacia privata è consentito decorsi 3 anni dal conseguimento della titolarità e può aver luogo solo a favore di un farmacista, iscritto all'albo, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Tali restrizioni non si applicano al trasferimento di quote societarie.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, nel sottolineare anche da parte sua come il disegno di legge C. 3012 costituisca il primo provvedimento con cui il Governo adempie all'obbligo, indicato dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, di presentare alle Camere la legge annuale per il mercato e la concorrenza, segnala, in linea generale, come diversi organismi europei e internazionali abbiano sottolineato la rilevanza delle politiche concorrenziali per sostenere la crescita economica.

In particolare, la Commissione europea ha indicato che le riforme strutturali volte a ridurre i costi di accesso per le imprese e ad aprire i mercati alla concorrenza

avrebbero un'incidenza sul prodotto interno lordo italiano dello 0,3 per cento in 5 anni e dello 0,7 per cento in 10 anni.

Il Fondo monetario internazionale ha inoltre indicato « la limitata competizione nei servizi » tra le cause della « scarsa performance di crescita e perdita di competitività » e stima che le riforme volte ad aumentare la concorrenza e la produttività nei mercati di beni e servizi potrebbero aumentare significativamente in termini reali il prodotto interno lordo italiano.

Nel Rapporto « OCSE Survey: Italia 2015 » l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sottolinea inoltre come le politiche a sostegno dei mercati dei prodotti, se ben definite, possano contribuire a promuovere la creazione di posti di lavoro. L'OCSE calcola che riforme volte all'apertura dei mercati potrebbero valere fino a 2,6 punti di PIL nei prossimi cinque anni e raccomanda specificamente all'Italia di adottare misure per favorire la concorrenza seguendo le raccomandazioni dell'Autorità per la concorrenza e in particolare di implementare il processo di liberalizzazione dei mercati.

L'Unione europea, nelle Raccomandazioni del Consiglio di luglio 2014 sul Programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia, ha ribadito l'urgenza di una tempestiva attuazione delle riforme in atto, a partire dalle semplificazioni e dalle liberalizzazioni.

Passando al contenuto del disegno di legge, che è suddiviso in 8 capi e 32 articoli, richiama in particolare, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, i Capi II (composto dagli articoli da 2 a 15) e VI (composto dagli articoli da 23 a 25), nonché gli articoli 28, 29 e 30.

Il Capo II reca norme in materia di assicurazioni e fondi pensioni, volte a migliorare gli assetti concorrenziali del settore.

Al riguardo segnala in primo luogo come alcune delle disposizioni del Capo II riprendano il contenuto di diverse previsioni dell'articolo 8 del decreto – legge n. n. 145 del 2013, esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite VI e

X, soppresso nel corso dello stesso esame in sede referente. Le norme contenute nel citato articolo 8 sono state riproposte in un disegno di legge del Governo, approvato il 6 febbraio 2014 dal Consiglio dei Ministri, e presentato alla Camera il 21 febbraio 2014 (C. 2126).

In materia di liberalizzazioni nel settore assicurativo, richiama, inoltre, i numerosi interventi legislativi adottati nel corso degli ultimi dieci anni.

Il « primo pacchetto liberalizzazioni » (recato dal decreto-legge n. 233 del 2006), nel settore dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, ha vietato alle compagnie di assicurazione e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi, ovvero di sconti massimi, praticabili nei riguardi dei consumatori contraenti, a pena di nullità.

Il « secondo pacchetto di liberalizzazioni » (recato dal decreto-legge n. 7 del 2007) ha esteso a tutti i rami danni il summenzionato divieto. In caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione, è stato previsto che l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni. Inoltre, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito. Sotto un diverso versante, nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari, è stato posto il divieto di addebitare al cliente le spese relative a una serie di comunicazioni, tra cui quelle – a carico delle imprese di assicurazione – in materia di variazioni peggiorative alla classe di merito. Inoltre è posto a carico delle imprese di assicurazione l'obbligo di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla sua classe di merito, a fini di maggior trasparenza e pubblicità.

Ricorda altresì che, in attuazione delle prescrizioni contenute nel Codice delle assicurazioni private, nonché in considerazione delle novità introdotte dai « pac-

chetti liberalizzazioni », l'ISVAP ha emanato il regolamento di disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa (Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006).

Successivamente, il decreto-legge n. 1 del 2012 ha previsto diverse disposizioni volte a rendere più concorrenziale e trasparente il settore assicurativo, al fine di ridurre il costo delle polizze anche attraverso il contrasto alle frodi. Ad esempio sono previste la volontaria ispezione del veicolo e la « scatola nera » che consentono una riduzione delle tariffe, nonché una restrizione della risarcibilità per le lesioni di lieve entità alla persona.

Il decreto-legge n. 179 del 2012 ha vietato il rinnovo tacito del contratto r.c. Auto, per il quale ha inoltre previsto la definizione di un « contratto base » nel quale devono essere contenute tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento di assicurazione obbligatoria.

Rammenta quindi che, nella richiamata segnalazione al Parlamento del 4 luglio 2014, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato la necessità di sostenere il contrasto alle frodi, al fine di contenere la dinamica dei costi e delle tariffe r.c. auto, mediante il ricorso:

ai servizi medico-sanitari convenzionati con la compagnia a fronte di sconti; segnala, peraltro, come tale obiettivo non rientri nell'ambito del disegno di legge in esame: nella relazione governativa allegata allo stesso disegno di legge si afferma che si è ritenuto di dover maggiormente approfondire l'argomento, per le implicazioni di notevole rilievo che essa comporta sull'attuale assetto organizzativo. Segnala inoltre, al riguardo, che la norma era contenuta nell'articolo 8 del decreto-legge n. 145 del 2013, soppresso nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione;

agli incentivi, in forma di sconti, all'installazione di meccanismi elettronici di registrazione dell'attività degli autoveicoli e alla sottoposizione ad ispezione del veicolo da assicurare;

agli interventi per un efficace contrasto al fenomeno delle frodi assicurative.

Alla scarsa mobilità della clientela corre inoltre la mancata certezza circa la correlazione del premio con la classe di merito assegnata.

In materia di assicurazione dei rischi professionali, l'AGCM segnala la necessità di garantire alla domanda obbligata a ricorrere alla copertura assicurativa la libertà di scegliere il prodotto assicurativo ritenuto più adeguato in un contesto pienamente concorrenziale e privo di ostacoli alla mobilità.

In precedenza, il 22 febbraio 2013 l'Antitrust aveva reso noti i risultati dell'indagine conoscitiva svolta sul mercato della r.c. auto, la quale evidenziava, tra l'altro, come il confronto internazionale mostri che i premi in Italia sono in media più elevati e crescono più velocemente rispetto a quelli dei principali paesi europei. Venivano messi in luce numerosi ostacoli alla mobilità degli assicurati, sia di natura informativa sia di natura non informativa. Per altro verso, veniva sottolineato in quella sede come le politiche di contenimento dei costi (per i risarcimenti) dei sinistri adottate dalle compagnie non sembrassero garantire il raggiungimento di livelli adeguati di efficienza produttiva.

L'articolo 2 modifica l'articolo 132 del Codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in materia di obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (r.c. auto).

Analogamente a quanto previsto dalla norma vigente, i commi 1 e 1-bis del novellato articolo 132 prevedono che le imprese di assicurazione devono stabilire preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le

condizioni e alle tariffe predeterminate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.

Il nuovo comma 1-ter del medesimo articolo 132 precisa che la suddetta verifica deve essere effettuata anche mediante consultazione delle banche dati di settore e dell'archivio antifrode istituito presso l'IVASS. Qualora dalla consultazione risulti che le informazioni fornite dal contraente non sono corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate.

Segnala come, rispetto al vigente articolo 132 del CAP, siano state espunte le disposizioni che fanno riferimento alla riduzione delle tariffe in caso di ispezione del veicolo e in caso di installazione della scatola nera. Tali disposizioni, peraltro, sono state trasfuse nel nuovo articolo 132-ter del CAP previsto dall'articolo 3 del disegno di legge, insieme ad altri casi che danno luogo a sconti obbligatori.

Il comma 2 dell'articolo 2 apporta una modifica di coordinamento ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 del decreto-legge n. 1 del 2012, i quali prevedono l'emanazione, rispettivamente, di un regolamento dell'IVASS e di un decreto ministeriale (entrambi non ancora emanati) per l'attuazione della norma che ha previsto la riduzione delle tariffe in caso di installazione della scatola nera. Mediante la modifica recata dal comma 2 si fa riferimento al nuovo articolo 132-ter del CAP.

L'articolo 3 inserisce nel CAP i nuovi articoli 132-bis (*Obblighi informativi degli intermediari*) e 132-ter (*Sconti obbligatori*).

Il nuovo articolo 132-bis del CAP prescrive, al comma 1, l'obbligo in capo agli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, di informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto di base.

In merito rammenta che l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012 ha previsto la definizione con decreto ministeriale (ancora non emanato) di uno schema di « contratto di base » di assicurazione per la r.c. auto, nel quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento dell'assicurazione obbligatoria. Ogni compagnia assicurativa, nell'offrirlo obbligatoriamente al pubblico anche attraverso internet, dovrà definirne il costo complessivo individuando separatamente ogni eventuale costo per eventuali servizi aggiuntivi. Il 14 febbraio 2013 è stato presentato uno schema di decreto che tuttavia non è stato emanato.

Ricorda, inoltre, che lo stesso articolo 22 del decreto-legge n. 179, oltre a rafforzare i requisiti professionali degli intermediari assicurativi, favorendone la formazione per via telematica, ha previsto che gli intermediari assicurativi possano collaborare tra loro, anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati, garantendo piena informativa e trasparenza nei confronti dei consumatori. Ogni patto contrario tra compagnia assicurativa e intermediario mandatario è nullo. All'IVASS è attribuita la vigilanza in materia ed è data inoltre la possibilità di adottare le più opportune direttive per la corretta applicazione della norma. L'intento dichiarato della norma è quello di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo e di accrescere il grado di libertà dei diversi operatori. Tale disciplina si pone in linea di continuità con quanto previsto dai c.d. « decreti Bersani » (articolo 8 del decreto-legge n. 223 del 2006 e articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2007), i quali hanno disposto il divieto di clausole di esclusiva tra agente assicurativo e compagnia, in funzione dello sviluppo di reti di plurimandato. A tale riguardo ricorda infatti che il plurimandato nel settore assicurativo è stato più volte auspicato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il comma 2 dell'articolo 132-*bis* prevede che gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese

mediante collegamento *internet* al preventivatore consultabile sul sito internet dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico, senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

Tale preventivatore costituisce uno strumento gratuito e anonimo per confrontare – in base alla loro convenienza economica – i preventivi r.c. auto di tutte le imprese presenti sul mercato. Attraverso il sito, tuttavia, non è possibile acquistare la polizza. I preventivi elaborati dal sistema sono comunque vincolanti per le imprese per almeno 60 giorni dalla data del loro ricevimento e comunque non oltre la durata della tariffa in corso.

Il comma 3 dell'articolo 132-*bis* demanda all'IVASS il compito di adottare le disposizioni attuative in modo da garantire accesso e risposta *on-line*, sia ai consumatori sia agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli.

Il comma 4 dell'articolo 132-*bis* dispone la nullità, rilevabile solo a favore dell'assicurato, del contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1.

In connessione con tale previsione l'articolo 13, comma 4, lettera *c*), del disegno di legge, abroga i commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 1 del 2012, i quali prevedono, a pena di nullità rilevabile solo dall'assicurato, l'obbligo per gli intermediari che distribuiscono polizze r.c. auto di informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi.

Il nuovo articolo 132-*ter* del CAP elenca invece, al comma 1, le diverse condizioni che danno luogo ad uno sconto significativo del prezzo della polizza altrimenti applicato da parte dell'impresa di assicurazione. Lo sconto è obbligatorio al ricorrere di almeno una delle condizioni.

Ricorda che l'articolo 8 del decreto-legge n. 145 del 2013 (norma, come già

ricordato, soppressa in sede di conversione del decreto) quantificava l'entità di riduzione del premio per ogni meccanismo antifrode accettato dal contraente all'atto della stipula del contratto.

Le diverse condizioni che danno luogo allo sconto sulla polizza sono le seguenti:

a) ispezione del veicolo prima della stipula del contratto; in merito il vigente articolo 132 del CAP già prevede una riduzione del premio in caso di ispezione volontaria del veicolo: pertanto la norma non innova sul punto;

b) installazione della scatola nera, che può essere proposta dalla impresa di assicurazione o può essere già avvenuta in passato; in particolare la norma fa riferimento ai meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati « scatola nera » o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri; tale decreto deve essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Tale disposizione dà seguito a quanto auspicato dall'AGCM nella richiamata segnalazione inviata il 4 luglio 2014 al Parlamento e al Governo per la predisposizione del disegno di legge. L'Autorità ha infatti ritenuto che occorresse prevedere l'introduzione di modelli contrattuali che garantiscano all'assicurato significative riduzioni del premio in caso di installazione di strumenti elettronici che registrano l'attività del veicolo, ciò tuttavia in assenza di meccanismi fidelizzanti nel tempo.

In merito ricorda che il vigente articolo 132 del CAP già prevede una riduzione del premio in caso di installazione della scatola nera. In osservanza di tale previsione è stato emanato il decreto 25 gennaio 2013, che individua i meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo. La

norma vigente, inoltre, dispone che i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono a carico delle compagnie.

La norma recata dalla lettera b) del nuovo articolo 132-ter, prevede invece che, in caso di installazione della scatola nera, la riduzione del premio deve essere superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato.

Segnala in merito l'opportunità di valutare se coordinare le disposizioni del decreto da emanare ai sensi della nuova disposizione con quelle già emanate in materia.

Rammenta al riguardo che l'articolo 8 del citato decreto-legge n. 145 del 2013 prevedeva, in caso di installazione della scatola nera, una riduzione del premio del sette per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente, in caso di contratto stipulato tra le stesse parti. In caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, era prevista la riduzione del sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi r.c. auto incassati nella regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio comportava l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

c) installazione di meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolico da parte del guidatore superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore; anche in questo caso si prevede, al comma 3 del nuovo articolo 132-ter, che la riduzione del premio deve essere superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato.

d) rinuncia alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento, in deroga agli articoli 1260-1267 del codice civile che disciplinano la cessione del credito.

Al riguardo evidenzia come l'AGCM, nella segnalazione inviata il 4 luglio 2014, abbia ritenuto auspicabile un intervento volto a prevedere che, a fronte dell'ottenimento di sconti di livello significativo a favore dell'assicurato, il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore.

Ricorda inoltre che l'articolo 8 del decreto-legge n. 145 del 2013 prevedeva in caso di limitazione al diritto di cessione del credito una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura non inferiore al quattro per cento del premio base applicato su base regionale nell'anno precedente; il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio comportava l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

e) risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, presumibilmente tramite autoriparatori convenzionati con idonea garanzia sulle riparazioni effettuate di validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria; è previsto al riguardo che la garanzia è prestata in ogni caso per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.

La sottoscrizione della clausola riguardante il risarcimento in forma specifica sembrerebbe poter operare solo nel caso in cui il risarcimento viene liquidato in forma diretta all'assicurato, in quanto, in caso contrario, l'accordo coinvolgerebbe i diritti di terzi.

Sotto il profilo della formulazione del testo segnala l'opportunità di chiarire che la garanzia sulle riparazioni effettuate debba essere fornita agli assicurati i quali accettano il risarcimento in forma specifica dalle imprese di assicurazione, ovvero dalle imprese di riparazione convenzionate.

Al riguardo rammenta che l'articolo 8 del decreto-legge n. 145 del 2013 prevedeva in caso di accettazione della clausola di risarcimento in forma specifica una riduzione del premio di almeno il cinque per cento rispetto alla media dei premi incassati su base regionale. Un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, avrebbe dovuto individuare le zone territoriali in cui la riduzione sarebbe stata di almeno il dieci per cento del premio medio applicato dalla compagnia l'anno precedente su base regionale, sulla base di specifici criteri e determinate variabili temporali (numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria). Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio avrebbe comportato l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione.

f) in alternativa al risarcimento in forma specifica, può essere previsto il risarcimento per equivalente nei limiti di quanto previsto nella comunicazione di cui al comma 4; in tal caso l'assicurato, in caso di sinistro, deve indicare il soggetto che procederà alla riparazione; l'impresa di assicurazione avrà un termine massimo per verificare la stima del danno prima che le riparazioni siano effettuate.

Al riguardo, segnala l'opportunità di chiarire se la comunicazione prevista da comma 4 debba contenere l'indicazione specifica dell'importo da liquidare per ogni tipo di danno e, conseguentemente, per ciascuna riparazione.

Ricorda che il più volte richiamato articolo 8 del decreto-legge n. 145 del 2013 prevedeva la possibilità di rifiutare il risarcimento in forma specifica, per rivol-

gersi ad una carrozzeria di propria fiducia. In tal caso il risarcimento non avrebbe potuto comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione mediante impresa convenzionata. Restava comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.

Il comma 2 del nuovo articolo 132-ter stabilisce che le imprese di assicurazione devono evidenziare nel preventivo l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente delle singole clausole sopra elencate.

In tale contesto segnala come l'AGCM, nella già citata segnalazione del 4 luglio 2014, abbia ritenuto necessari interventi normativi relativi al ricorso ai servizi medico sanitari convenzionati con la compagnia a fronte di sconti. Al riguardo la relazione governativa al disegno di legge afferma che si è ritenuto di dover maggiormente approfondire l'argomento, per le implicazioni di notevole rilievo che essa comporta sull'attuale assetto organizzativo.

Ricorda in merito che l'articolo 8 del decreto-legge n. 145 del 2013 prevedeva l'obbligo per le imprese assicurative di proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedessero prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le medesime imprese. L'accettazione di tali clausole avrebbe comportato una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento della media dei premi applicati su base regionale nell'anno precedente. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio avrebbe comportato l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio.

Il comma 3 del nuovo articolo 132-ter del CAP, come sopra anticipato, prevede che, nel caso in cui siano installati la scatola nera o il meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico, la riduzione di premio deve essere superiore ai costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità, sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale riduzione del premio si applica altresì in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipula di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

Il comma 4 del nuovo articolo 132-ter specifica che, qualora l'impresa assicuratrice proponga la clausola del risarcimento in forma specifica nei propri contratti, essa debba comunicare all'IVASS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova tariffa, l'entità della riduzione del premio prevista. Nella stessa comunicazione le imprese di assicurazione devono identificare la tipologia di veicoli e gli ambiti territoriali nei quali offrono tale facoltà a tutti i contraenti, nonché l'adeguatezza della propria rete di riparatori convenzionati, sia in termini di copertura territoriale che di congruità operativa e assistenziale.

Al riguardo, segnala l'opportunità di definire in dettaglio i contenuti della comunicazione, anche al fine di chiarire se essa debba prevedere, ad esempio, l'importo del risarcimento per singolo danno.

In linea generale rileva come la Commissione europea, nella Relazione per Paese relativa all'Italia 2015 del 18 marzo 2015, a proposito del disegno di legge C. 3012 abbia affermato che le misure in materia di concorrenza sono particolarmente incisive nel settore assicurativo «dove sono intese a combattere le frodi, aumentare i casi in cui le imprese di assicurazione devono praticare sconti a condizioni specifiche e rafforzare la trasparenza e la comparazione delle offerte».

L'articolo 4, attraverso una modifica all'articolo 133 del CAP, prevede che, nel



caso di contratti con clausola *bonus-malus*, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo.

In merito rammenta che l'articolo 133 del CAP disciplina le condizioni di polizza, le quali prevedono, a ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie (sistema *bonus-malus*).

In tale ambito la normativa vigente prevede che la variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro.

L'articolo 5, modificando i commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 134 del CAP, e aggiungendovi un comma 4-*ter*.1, prevede la garanzia della parità di trattamento a parità delle caratteristiche di rischio, vietando la distinzione in funzione della durata del rapporto. È previsto, inoltre, che in caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio debbano comunque essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l'assicurato faccia installare la scatola nera.

La modifica recata dall'articolo 5, che appare sostanzialmente ispirata alla finalità di superare il sistema delle sottoclassi di merito interne, con cui le compagnie assicurative sono in grado di attenuare gli effetti del dal decreto-legge n. 7 del 2007 (cosiddetto « decreto Bersani »), costituisce una puntuale attuazione di quanto auspicato dall'AGCM nella segnalazione inviata il 4 luglio 2014.

L'articolo 6, al fine di evitare la prassi di far valere testimonianze prodotte in un momento successivo a quello della denuncia del sinistro (cosiddetti testimoni di comodo), prescrive l'identificazione immediata del testimone sul luogo dell'incidente, integrando a tal fine l'articolo 135 del CAP.

In particolare il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 135 prescrive che, in caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143 del CAP, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 (*procedura di risarcimento*) e 149 (risarcimento diretto). Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

Il nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 135 prevede l'inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità indicate dal comma precedente, salva la possibilità, per il giudice, di disporre l'audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità della loro tempestiva identificazione.

Il nuovo comma 3-*quater* dell'articolo 135 prevede, infine, che nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifichi l'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi della banca dati integrata costituita presso l'IVASS, la ricorrenza degli stessi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmetta l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. La disposizione non si applica alle testimonianze rese dagli ufficiali e dagli agenti delle autorità di polizia.

Segnala come l'articolo riproduca il contenuto dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 145 del 2013.

L'articolo 7 sostituisce, apportandovi limitate modifiche, gli articoli 138 e 139 del CAP in tema di risarcimento del danno non patrimoniale rispettivamente per lesioni di non lieve entità e per lesioni di lieve entità.

Le modifiche più rilevanti riguardano l'unificazione nel danno non patrimoniale delle varie voci di danno (biologico, morale ed esistenziale) risarcibili. Tale unificazione segue l'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 26972 – 26975 dell'11 novembre 2008, con le quali è stato affermato il carattere unitario del danno non patrimoniale in caso di lesioni della salute, individuandolo nella categoria onnicomprensiva del danno biologico. Alla luce di tale ricostruzione, nel concetto di danno biologico rientrano tutte le conseguenze della menomazione subita, incluse le possibili forme di sofferenza fisica o psichica vissute dalla vittima (danno morale) e gli aspetti esistenziali (danno esistenziale).

La norma in esame, inoltre, nell'ambito del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità, prevede un innalzamento del valore percentuale (dal 30 al 40 per cento) attribuito alla discrezionalità del giudice per aumentare l'importo del danno, rispetto ai valori base delle tabella, per risarcire le lesioni agli « aspetti dinamico-relazionali personali, documentati e obiettivamente accertati » (cosiddetto danno esistenziale) ovvero la « sofferenza psicofisica di particolare intensità » (cosiddetto danno morale). Nel caso di lesioni di lieve entità, tali circostanze valutate dal giudice con equo e motivato apprezzamento, possono condurre ad un aumento fino al 20 per cento, analogamente a quanto attualmente previsto. Per entrambi i casi viene espressamente chiarito che l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi dei due articoli è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 7 all'articolo 138 del CAP, relativo alle macrolesioni:

la rubrica dell'articolo 138 viene riscritta in termini di « danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità », in luogo dell'attuale formulazione « danno biologico per lesioni di non lieve entità »;

la proposta di decreto del Presidente della Repubblica è assegnata al Ministro dello sviluppo economico, in luogo del Ministro della salute del quale è ora necessario il concerto (articolo 138, alinea);

per la quantificazione dell'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta si fa riferimento al criterio previsto per le lesioni di lieve entità (articolo 138, comma 1, lettera e);

è aumentato dal 30 al 40 per cento il valore percentuale attribuito alla discrezionalità del giudice, con equo e motivato apprezzamento, per aumentare l'importo del danno, rispetto ai valori base delle tabella, per risarcire le lesioni agli aspetti dinamico-relazionali personali, documentati e obiettivamente accertati » (cosiddetto danno esistenziale) ovvero la « sofferenza psicofisica di particolare intensità » (cosiddetto danno morale);

viene chiarito che l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche (articolo 138, comma 3).

Al riguardo evidenzia come l'AGCM, nella segnalazione inviata il 4 luglio 2014, abbia ritenuto non più rinviabile l'adozione, della tabella unica, a livello nazionale, per l'attribuzione del valore alle menomazioni di non lieve entità di cui all'articolo 138 del CAP.

Il comma 2 dell'articolo 7 consente di adottare la tabella delle macrolesioni secondo la disciplina attualmente vigente, purché il relativo decreto del Presidente

della Repubblica sia emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il comma 3 dell'articolo 7 sostituisce invece l'articolo 139 del CAP, il quale prevede la predisposizione, con la medesima procedura prevista dall'articolo 138, di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità (microlesioni).

Il comma 1 del nuovo articolo 139 stabilisce i criteri per la liquidazione del danno biologico permanente. Mediante la novella il valore del primo punto è aumentato da 674,68 a 795,91 euro. Non è variato l'importo previsto a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo, liquidato per ogni giorno di inabilità assoluta con 39,37 euro.

Il comma 2 del nuovo articolo 139, oltre a definire il danno biologico, stabilisce che le lesioni di lieve entità, non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Tale previsione, inserita dal decreto-legge n. 1 del 2012, non risulta modificata dalla disposizione in esame.

Il comma 3 del nuovo articolo 139 prevede la possibilità del giudice di aumentare l'ammontare del risarcimento « con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ». Tale previsione, parallelamente a quanto previsto con la modifica al comma 3 dell'articolo 138, risulta modificata rispetto alla disciplina vigente, al fine di comprendere espressamente in tale valutazione sia il danno esistenziale che il danno morale. Viene, infatti, chiarito che l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 139 è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. In questo caso non è stato elevato il margine di discrezionalità per la personalizzazione del danno per ricomprendere la componente di sofferenza psico-fisica (20 per cento). La relazione illustrativa afferma al riguardo che il valore del 20 per

cento già consente ampia considerazione di tale specifica eventualità rispetto a lesioni meno gravi.

Le restanti parti dell'articolo 139, e in particolare i coefficienti moltiplicatori per ogni punto di invalidità indicati dal comma 6, non risultano invece modificate.

Ricorda che attualmente la giurisprudenza ha elaborato delle tabelle risarcitorie (cosiddette tabelle del Tribunale di Milano) le quali contemplano una liquidazione unitaria (danno biologico *standard* e danno morale, con la garanzia di un livello minimo di personalizzazione) e che vengono applicate, da tempo e spontaneamente, su tutto il territorio nazionale, essendo considerate un efficace punto di riferimento per una equa valutazione monetaria del danno subito.

In dettaglio, la Corte di Cassazione, con sentenza del 7 giugno 2011 n. 12408, ha definito le tabelle elaborate dal tribunale di Milano come le più congrue, sia per il metodo di calcolo sia per quanto riguarda i valori risarcitori, individuando in esse il parametro di riferimento per il risarcimento alla persona da applicarsi uniformemente sull'intero territorio nazionale.

In questo contesto la Camera dei deputati, il 25 giugno 2013 ha approvato le mozioni Boccuzzi n. 1-00099, Gigli n. 1-00102 e Costa n. 1-00103 e la risoluzione Di Lello n. 6-00017, con le quali ha impegnato il Governo a sospendere l'*iter* di approvazione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica avente ad oggetto il regolamento recante le tabelle per il risarcimento del danno biologico (ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005) fino all'espletamento di un approfondito ma rapido confronto nelle Commissioni parlamentari competenti.

Rammenta inoltre che la Corte di giustizia europea, con la sentenza del 23 gennaio 2014, nella causa C-371/12, ha confermato la validità degli attuali limiti previsti in Italia per le lesioni lievi (micropermanenti). Il principio di fondo stabilito dalla Corte è che le normative nazionali possono limitare in qualche modo i risarcimenti, materia regolata da diret-

tive europee. Una limitazione che l'Italia prevede nel Codice delle assicurazioni per tutti i casi di danni a persona, ma finora ha attuato solo sul danno biologico dovuto a lesioni di lieve entità (fino a nove punti di invalidità permanente). La Corte ha rilevato che non risulta che la normativa italiana preveda importi non conformi al minimo stabilito dalla normativa dell'Unione. Da tale sentenza si ricava la massima secondo cui il diritto dell'Unione ammette una legislazione nazionale che, nell'ambito di un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni di lieve entità causate da sinistri stradali, limiti il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in caso di danni identici risultanti da altre cause.

L'articolo 8, mediante l'inserimento di un nuovo articolo 145-*bis* nel CAP, dispone, al comma 1 del predetto nuovo articolo 145-*bis* che, in caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di scatola nera, le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

Il comma 2 del nuovo articolo 145-*bis* dispone che l'interoperabilità (la capacità di comunicare tra loro) e la portabilità delle scatole nere, anche nel caso di nuovo contratto con una compagnia assicuratrice diversa da quella che ha installato i meccanismi elettronici, devono essere garantite da operatori – *provider* di telematica assicurativa – i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi.

I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello *standard* tecnologico comune che un decreto ministeriale dovrebbe definire (ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 1 del 2012), e successivamente inviati alle rispettive compagnie di assicurazione. Tale decreto non è stato tuttavia ancora emanato. Il Ministero dello sviluppo economico ha

dichiarato di averne notificato uno schema alla Commissione UE nel settembre 2012, ai sensi della Direttiva 98/34/CE.

Il comma 3 del nuovo articolo 145-*bis* dispone che le modalità per assicurare l'interoperabilità e la portabilità delle scatole nere, delle apparecchiature connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 1 del 2012. Gli operatori (*provider*) sono responsabili del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

In merito evidenzia come non sia stato ancora emanato il regolamento dell'IVASS, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei dati personali, che avrebbe dovuto stabilire le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dalle scatole nere, nonché le modalità per assicurare la loro interoperabilità in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo, ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 1 del 2012. Il 19 marzo 2013 è stato posto in consultazione il relativo schema di regolamento.

Il comma 4 del nuovo articolo 145-*bis* stabilisce che il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o dell'operatore di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento (non ancora emanato) in tema di modalità per assicurare l'interoperabilità e la portabilità delle scatole nere, delle apparecchiature connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

Il comma 5 del nuovo articolo 145-*bis* riguarda il trattamento dei dati ricavati dalle scatole nere che deve essere conforme a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati. È fatto divieto al-

l'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti ad essa collegate, di utilizzare le scatole nere e gli altri dispositivi elettronici al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

Il comma 6 del nuovo articolo 145-*bis* vieta all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato di tale divieto non è applicata la riduzione del premio per la durata residua del contratto. Inoltre l'assicurato è tenuto alla restituzione di quanto ha indebitamente risparmiato, fatte salve le eventuali sanzioni penali.

Segnala come il contenuto del nuovo articolo 145-*bis* del CAP riprenda sostanzialmente quanto previsto nell'articolo 8 del decreto-legge n. 145 del 2013.

L'articolo 9, modificando il comma 2-*bis* dell'articolo 148 del CAP, estende i casi nei quali, sussistendo elementi che siano sintomo di frode, si applica una specifica procedura che consente all'impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento.

In merito ricorda che il vigente comma 2-*bis* dell'articolo 148 del CAP prevede una specifica procedura volta a consentire all'impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento ove dalla consultazione della banca dati sinistri si riscontrino almeno due «parametri di significatività»: in sostanza, ove emergano elementi che siano sintomo di frode, quali la ricorrente presenza della persona o della targa interessati in sinistri occorsi negli anni precedenti che hanno comportato risarcimenti di notevole entità.

Con le modifiche recate dall'articolo 9, l'impresa di assicurazione può utilizzare tale procedura, e non formulare l'offerta di risarcimento, anche qualora ritenga sussistenti indicatori di frode desunti:

1) dall'archivio integrato informatico, demandandosi a un regolamento del-

l'IVASS la definizione degli indicatori di frode desumibili dall'archivio;

2) dalle scatole nere (e meccanismi equivalenti);

3) dalla perizia, qualora risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente.

Qualora l'impresa attivi la procedura illustrata, l'assicurato può proporre l'azione di risarcimento davanti al giudice solo dopo aver ricevuto le determinazioni conclusive dell'impresa o, in mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Resta salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

Segnala come le modifiche all'articolo 148 del CAP fossero previste dall'articolo 8 del decreto-legge n. 145 del 2013.

L'articolo 10, inserendo un nuovo articolo 149-*bis* nel CAP, disciplina le modalità del risarcimento nei casi di cessione del credito e di sottoscrizione della clausola di risarcimento in forma specifica.

In caso di cessione del credito, il comma 1 del nuovo del nuovo articolo 149-*bis* prevede che la somma da corrispondere a titolo di rimborso sia versata solo a fronte di presentazione della fattura, direttamente all'impresa di autoriparazione.

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 149-*bis*, qualora l'assicurato abbia sottoscritto la clausola per il risarcimento in forma specifica, il danneggiato diverso dall'assicurato può comunque scegliere un'impresa di autoriparazione di propria fiducia. Anche in questo caso il risarcimento avviene mediante versamento diretto dei rimborsi all'impresa di autoriparazione, previa presentazione di fattura. Se il danneggiato diverso dall'assicurato non vuole far riparare il veicolo, il risarcimento è versato a lui direttamente, nei limiti di quanto preventivato dall'impresa convenzionata.

Nel caso in cui abbia sottoscritto la clausola per il risarcimento in forma spe-

cifica, l'assicurato mantiene comunque il diritto al risarcimento per equivalente in tutti i casi in cui i costi di riparazione siano superiori al valore di mercato del bene: in tali casi, la somma da corrispondere deve essere equivalente al valore di mercato, incrementato delle eventuali spese di demolizione e di immatricolazione di un altro veicolo.

Segnala come il contenuto del nuovo articolo 149-*bis* del CAP riprenda sostanzialmente quanto previsto nell'articolo 8 del decreto-legge n. 145 del 2013.

L'articolo 11, inserendo un comma 1-*bis* all'articolo 170-*bis* del CAP, estende il principio della durata annuale del contratto r.c. auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad esempio incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della r.c. auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente).

L'articolo 12, modificando l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, prevede che nelle condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale sia inserita l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.

In altri termini, tra le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono esserci anche quelle che non contemplano clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono, invece, offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a « errori » del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa.

La previsione si riferisce alle cosiddette clausole « *claims made* » (« a richiesta fatta »), sulla cui legittimità si è recentemente espressa la Corte di Cassazione.

Tali clausole, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1917 del codice civile (secondo il quale l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto), considerano che il sinistro si è verificato non nel momento in cui il fatto illecito si è consumato (regime c.d. *loss occurrence*), ma quando il danneggiato presenta richiesta di risarcimento. In sostanza l'alea sottostante al contratto non riguarda il verificarsi del fatto illecito (l'errore colpevole che da luogo alla responsabilità civile e che può essersi verificato in un momento precedente al tempo dell'assicurazione), bensì l'evento della richiesta del risarcimento.

Le polizze che contengono la clausola *claims made*, da un lato tutelano l'assicurato anche relativamente a fatti accaduti prima della stipula del contratto, ma denunciati durante la sua vigenza; dall'altro lato lasciano scoperto il periodo successivo alla scadenza della polizza, anche se i fatti che danno luogo alla responsabilità civile sono accaduti nel periodo di vigenza della stessa.

Ricorda che l'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011 ha prescritto l'obbligo per i professionisti di stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

Evidenzia inoltre che la modifica in esame dà attuazione a quanto auspicato dall'AGCM nella segnalazione inviata il 4 luglio 2014.

L'articolo 13 introduce una serie di interventi di coordinamento in materia assicurativa e ulteriori modifiche al CAP.

Il comma 1 abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 10-*bis* del decreto – legge n. 78 del 2010, i quali prevedono, rispettivamente:

la trasmissione da parte di commissioni regionali al MISE e all'IVASS, ogni tre mesi, dei dati relativi ai falsi attestati di invalidità conseguenti ad incidenti stradali;

la relazione annuale da parte del MISE al Parlamento sull'attuazione da parte delle società assicuratrici della riduzione dei premi r.c. auto a seguito dei risultati conseguiti con l'applicazione delle disposizioni di contrasto ai falsi attestati di invalidità conseguenti ad incidenti stradali.

Il comma 2, alla lettera *a*), introducendo una nuova lettera *b-bis*) nel comma 1 dell'articolo 128 del CAP, eleva i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), ampliando le coperture a garanzia dei danneggiati: in particolare, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori a 10 milioni di euro per sinistro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

In merito segnala come la norma vigente non preveda un massimale specifico per i veicoli destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, per i quali si applica l'attuale valore, generalizzato per tutti i veicoli, di 5 milioni di euro per i danni a persona e di 1 milione di euro per i danni alle cose.

Segnala come l'articolo 8 del decreto-legge n. 145 del 2013 prevedesse una norma analoga.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 le modifiche recate dalla lettera *a*) del comma 2 entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e gli importi dei massimali sono raddoppiati da 1° gennaio 2017.

La lettera *b*) del comma 2, modificando il comma 2 dell'articolo 135 del CAP,

estende a tutte le imprese operanti in Italia, comprese quelle in regime di stabilimento e quelle in regime di libera prestazione di servizi, l'obbligo di comunicare all'IVASS i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati al fine di implementare le banche dati « sinistri », « anagrafe testimoni » e « anagrafe danneggiati ». Sono espressamente inclusi anche i sinistri gestiti in qualità di impresa designata, causati da veicoli non identificati, non coperti da assicurazione e negli altri casi previsti, liquidati attraverso il Fondo di garanzia per le vittime della strada (di cui all'articolo 286 del CAP).

Ricorda che il vigente articolo 135, comma 2, del CAP prevede, invece, che i dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'IVASS alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri interessati.

La lettera *c*) del comma 2, modificando il comma 4 dell'articolo 285 del CAP, prevede che la misura del contributo che le imprese devono versare annualmente alla CONSAP, per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, sia fissato annualmente con le modalità determinate con il regolamento ministeriale previsto dal comma 2 dello stesso articolo. Viene chiarito in tal modo che la misura del contributo non è fissata con il decreto ministeriale, ma con atto amministrativo sulla base delle modalità determinate dal decreto. Rimane invariato il limite massimo del contributo fissato nel quattro per cento del premio imponibile.

La lettera *d*) del comma 2, modificando l'articolo 287 del CAP, prevede che in caso di liquidazione mediante il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il danneggiato debba chiedere il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviando solo una copia contestuale alla CONSAP, laddove invece la norma vigente prevede che la richiesta debba essere inoltrata anche alla CONSAP.

La lettera *e*) del comma 2, modificando il comma 4 dell'articolo 303 del CAP, prevede che la misura del contributo che

le imprese devono versare annualmente alla CONSAP, per il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, sia fissato annualmente con le modalità determinate con il regolamento ministeriale previsto dal comma 2 dello stesso articolo. Viene chiarito in tal modo che la misura del contributo non è fissata con il decreto ministeriale, ma con atto amministrativo sulla base delle modalità determinate dal decreto. Il limite massimo del contributo è elevato dal cinque al quindici per cento del premio imponibile.

La lettera *f*) del comma 2, sostituendo l'articolo 316 del CAP, prevede un'unica sanzione amministrativa (da 5.000 a 50.000 euro) in caso di violazione da parte delle imprese assicuratrici degli obblighi di comunicazione all'IVASS dei dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati al fine di implementare le banche dati « sinistri », « anagrafe testimoni » e « anagrafe danneggiati » (previsti dall'articolo 135, comma 2, del CAP).

Il comma 4 dell'articolo 13 apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 1 del 2012.

In particolare, la lettera *a*) del comma 4, modificando il comma 1-*bis* dell'articolo 29, incide sul sistema del risarcimento diretto. Viene previsto che l'IVASS, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della disposizione, proceda alla revisione del criterio in base al quale sono calcolati i valori dei costi e delle eventuali franchigie per la compensazione tra le compagnie, qualora tale criterio non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.

Ricorda che l'articolo 29 del decreto-legge n. 1 del 2012 ha previsto che nell'ambito del sistema di risarcimento diretto, disciplinato dall'articolo 150 del CAP, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie siano calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'indivi-

duazione delle frodi. All'IVASS è attribuito il compito di definire tale criterio e di stabilire annualmente il limite alle compensazioni dovute (comma 1-*bis*). In tal modo, nella regolazione contabile dei rapporti economici per la gestione del risarcimento diretto, sono previste delle soglie ai rimborsi ricevuti dalla compagnia del danneggiato modulati in funzione degli obiettivi di efficienza che devono essere raggiunti dalle compagnie.

La lettera *b*) del comma 4 abroga il comma 3-*quater* dell'articolo 32 del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale prevede che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti vivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.

Ricorda che il predetto comma 3-*quater* è stato introdotto nel corso della conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 contestualmente ad un'altra norma dal contenuto in parte identico. Infatti il comma 3-*ter* dello stesso articolo 32, modificando l'articolo 139 del CAP, ha disposto che le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

Con l'abrogazione del comma 3-*quater* viene chiarito, pertanto, che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo.

Al riguardo evidenzia come l'AGCM, nella segnalazione inviata il 4 luglio 2014, abbia ritenuto auspicabile eliminare i residui elementi di incertezza in merito alle modalità di accertamento del risarcimento dei danni da lesioni di lieve entità (cosiddette lesioni micropermanenti), sopprimendo (all'articolo 32, comma 3-*quater*) il riferimento al mero riscontro visivo come forma di accertamento alternativa alla verifica strumentale.

La lettera *c*) del comma 4 abroga i commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 1 del 2012, i quali prevedono l'obbligo per gli intermediari che distri-



buiscono polizze r.c. auto di informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto tali informazioni è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.

Il comma 5 dell'articolo 13, modificando l'articolo 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, estende, alla lettera *a*), l'ambito di operatività dell'archivio informatico integrato dell'IVASS, prevedendo che esso sia connesso anche con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia.

La lettera *b*) prevede, inoltre, che il decreto ministeriale attuativo della norma disciplini anche la possibilità di consultazione dell'archivio da parte delle imprese di assicurazione nella fase di assunzione del rischio, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente.

L'articolo 14, comma 1, attribuisce all'IVASS i poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni introdotte dagli articoli da 1 a 13 del disegno di legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione in fase di offerta contrattuale, previste dall'articolo 3.

L'IVASS deve dare conto dell'esito della propria attività di vigilanza e di controllo nell'ambito dell'annuale relazione al Parlamento e al Governo (prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha istituito l'IVASS).

Il comma 2 modifica l'articolo 328 del CAP al fine di includere anche le sanzioni previste dal nuovo articolo 145-*bis* del CAP (introdotto dall'articolo 8 del disegno di legge in esame) tra quelle destinate ad alimentare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito dalla CONSAP.

Il comma 3 prevede che l'IVASS, d'intesa con l'AGCM, monitori le variazioni

dei premi assicurativi offerti al consumatore nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 2 all'articolo 15 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15 contiene disposizioni concernenti la portabilità dei fondi pensione. È prevista la facoltà, per le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. Sono abbreviati i termini per l'anticipo dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, consentito in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi (in luogo degli attuali 48) e con un anticipo massimo di 10 anni (in luogo degli attuali 5) rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

In merito al regime fiscale dei riscatti viene chiarito che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell'attività lavorativa, dall'invalidità permanente o dalla morte dell'iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali; su tali somme si applica la ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.

Viene stabilito inoltre che il diritto del lavoratore al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del T.F.R. maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro non è più sottoposto ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

Il Capo VI reca norme in materia di servizi bancari.

Al riguardo ricorda che, rispetto alla segnalazione dell'Antitrust, il Governo era già intervenuto in tale settore con alcuni provvedimenti.

Per quanto riguarda la trasparenza e la mobilità della clientela bancaria, il decreto-legge n. 3 del 2015, esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive, ha introdotto disposizioni in materia di portabilità dei conti di pagamento, fissando termini specifici per il loro trasferimento e un indennizzo per l'eventuale ritardo.

In materia di *governance* e struttura delle banche popolari, il medesimo decreto-legge n. 3 del 2015 ha recato un intervento di riforma, prevedendo, tra l'altro:

l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro;

la disciplina delle vicende straordinarie societarie (trasformazioni e fusioni), con lo scopo di introdurre una disciplina uniforme per tutte le banche popolari, sottraendo agli statuti la determinazione delle maggioranze previste per tali vicende societarie;

l'introduzione della possibilità, per tali istituti, di emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto;

l'allentamento dei vincoli sulla nomina degli organi di governo societario, con l'attribuzione di maggiori poteri agli organi assembleari;

l'introduzione di limiti al voto capitario, che tuttavia viene mantenuto, consentendo agli atti costitutivi di attribuire ai soci persone giuridiche più di un voto;

l'introduzione della possibilità, per gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari, di prevedere, non oltre 24 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto – legge n. 3 (dunque entro il 26 marzo 2017), limiti all'esercizio del diritto di voto, per un

quantitativo di azioni superiore al cinque per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di disporre limiti più elevati.

In materia di fondazioni bancarie, nel mese di aprile 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con l'associazione rappresentativa delle fondazioni bancarie (ACRI).

Con tale Protocollo le fondazioni bancarie si sono impegnate ad adottare alcune norme di comportamento relative alla gestione del proprio patrimonio, in particolare con lo scopo di ridurre i rischi, evitare forme di indebitamento non giustificate da esigenze di liquidità e non ricorrere, salvo che per finalità di copertura o in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali, a contratti e strumenti finanziari derivati. Per quanto attiene alla *governance*, le fondazioni si impegnano, tra l'altro, ad applicare criteri stringenti per la definizione dei corrispettivi economici dei componenti i propri organi, coerenti con la natura di enti senza scopo di lucro e comunque commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni. Sono definiti limiti alla permanenza in carica dei membri degli organi, assicurando il periodico ricambio degli stessi; l'impegno riguarda anche l'osservazione di regole di incompatibilità, al fine di assicurare il libero ed indipendente svolgimento delle funzioni degli organi, e di trasparenza, sotto forma di regole puntuali che assicurino adeguata diffusione delle principali decisioni alla collettività di riferimento. Non sono invece previste modifiche all'impianto normativo delle fondazioni bancarie.

L'articolo 23, in materia di costi delle chiamate ai servizi di assistenza ai clienti bancari, pone a carico degli istituti bancari e delle società di carte di credito l'obbligo di assicurare che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana. Viene deman-

nelle comunicazioni il compito di vigilare sulla corretta applicazione della norma in esame.

L'articolo 24 prevede, affidando in concreto tale compito a un provvedimento di rango secondario, che siano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, al fine di assicurarne la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet.

La norma in esame intende completare il percorso di recepimento di quanto richiesto dall'AGCM nella citata segnalazione del luglio 2014.

L'Autorità segnalava infatti la necessità di aumentare il tasso di mobilità della clientela bancaria superando gli ostacoli che essa incontra in termini, tra l'altro, di mancata trasparenza e completezza informativa.

Segnala quindi come sia necessario rendere più agevole la comparazione da parte dei consumatori dei costi, introducendo strumenti che favoriscano lo sviluppo di motori di ricerca indipendenti dalle banche (e in concorrenza tra loro) che agevolino il confronto tra i servizi bancari.

L'AGCM osserva infatti che, relativamente al grado di trasparenza delle informazioni a favore dei clienti bancari, nonostante l'introduzione di indicatori sintetici di costo, la scarsa mobilità registrata e la grande dispersione dei prezzi segnalano il permanere di ostacoli informativi per i consumatori e difficoltà alla mobilità. In questa prospettiva risulta necessario fornire ai consumatori adeguati strumenti di comparazione tra il costo del proprio conto e quelli offerti dalle altre banche mediante lo sviluppo di motori di ricerca indipendenti dalle banche (e in concorrenza tra loro), nonché di strumenti che favoriscano lo sviluppo di motori di ricerca indipendenti dalle banche (e in concorrenza tra loro) che consentano un più agevole confronto tra i servizi bancari da parte dei consumatori.

In tale contesto il comma 1 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di individuare i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela; per essi viene assicurata la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento, attraverso un apposito sito internet.

Le suddette norme sono emanate in conformità alla Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

Ricorda che il parziale recepimento della richiamata Direttiva n. 2014/92/UE è stato effettuato con gli articoli 2 e 2-bis del decreto – legge n. 3 del 2015, che recano rispettivamente disposizioni in materia di portabilità dei conti di pagamento e di apertura di un conto di pagamento transfrontaliero.

Ai sensi del comma 2, le norme secondarie devono altresì individuare le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione, nonché definire le modalità per la pubblicazione sul sito internet e i relativi aggiornamenti periodici.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che all'attuazione dell'articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 25 intende estendere a tutte le polizze assicurative connesse e contestuali all'erogazione di mutui, ovvero di credito al consumo, l'obbligo, posto in capo all'intermediario finanziario o alla banca che erogano il credito, di presentare al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi, non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi, fatta

salva la possibilità per il cliente di scegliere sul mercato la polizza più conveniente.

È prevista l'irrogazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico delle banche, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari in caso mancata presentazione di almeno due preventivi.

Inoltre gli erogatori dei finanziamenti sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della possibilità di reperire sul mercato la polizza richiesta; sono previsti specifici obblighi informativi, nel caso di polizza emessa da società appartenente al medesimo gruppo, sulle eventuali provvigioni.

La norma integra in più punti l'articolo 28 del decreto – legge n. 1 del 2012, il quale obbliga le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, qualora condizionino l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili a banche, istituti di credito e intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente, che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.

Nell'ambito del Capo VII, in materia di servizi professionali, segnala, per i profili di competenza della Commissione Finanze, gli articoli 28, 29 e 30.

L'articolo 28 introduce una disciplina speciale in tema di compravendite immobiliari di beni immobili destinati ad uso non abitativo (cantine, box, locali commerciali).

La nuova disciplina – che riguarda anche gli atti di donazione nonché la costituzione o la modificazione di diritti su tali beni immobili – al comma 1 permette agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni dei relativi atti di trasferimento nel limite di valore catastale massimo di 100.000 euro, laddove attualmente tale funzione è riservata ai notai.

A fini di tutela dell'acquirente, gli avvocati saranno tenuti agli stessi obblighi dei notai essendo obbligati a munirsi di polizza assicurativa « pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto ».

Le scritture private di compravendita di detti immobili, autenticate dagli avvocati, costituiscono titolo ai fini della trascrizione di cui all'articolo 2657 del codice civile. Gli avvocati saranno quindi tenuti a « richiedere la registrazione » dell'atto alla conservatoria dei registri immobiliari, « presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale », tutte operazioni destinate a garantire la correttezza dell'acquisizione della proprietà; spetterà agli stessi avvocati, inoltre, liquidare le relative imposte con modalità telematiche.

Il comma 2 pone a carico dell'acquirente l'immobile le visure e le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli atti agli uffici competenti.

Il comma 3 stabilisce che l'imposta di bollo applicata sulle compravendite sarà la stessa attualmente prevista per gli atti rogati, ricevuti e autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

Il comma 4 prevede inoltre che i termini e le modalità di esecuzione telematica dei citati adempimenti fiscali saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 29 modifica la disciplina della società a responsabilità limitata (srl) semplificata, al fine di consentirne la costituzione anche mediante scrittura privata, fermo restando l'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese.

In assenza di ulteriori precisazioni, le norme non fanno riferimento ad una scrittura privata autenticata: di conseguenza, per effetto delle norme dell'articolo, ove si scegliesse la forma della scrittura privata, le parti potrebbero procedere alla costituzione della società senza avvalersi della prestazione di un notaio.

A tal fine si interviene sull'articolo 2463-*bis* del codice civile, che disciplina tale tipologia societaria e che attualmente prevede che la srl semplificata sia costituita per atto pubblico. In particolare, con

le modifiche di cui al comma 1, lettera *a*) si consente di costituire una srl semplificata anche mediante una scrittura privata.

La lettera *b*) del comma 1 aggiunge un sesto comma al richiamato articolo 2463-*bis*, ai sensi del quale, ove l'atto costitutivo sia redatto per scrittura privata, gli amministratori devono depositarlo entro venti giorni per l'iscrizione al registro delle imprese (in particolare, all'ufficio nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale), allegando i documenti che comprovino la sussistenza delle autorizzazioni e delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto (ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), del codice civile).

L'articolo 30 individua alcune tipologie di atti per i quali è consentita la sottoscrizione, oltre che con atto pubblico o scrittura privata, anche con modalità digitali, attraverso modelli *standard*.

Il comma 1 riguarda le società a responsabilità limitata e consente l'utilizzo di modalità digitali per redigere i seguenti atti:

trasferimento di quote sociali;

costituzione di diritti parziali su quote sociali: si tratta della possibilità, prevista dall'articolo 2471-*bis* del codice civile, di sottoporre la partecipazione societaria a pegno, usufrutto e sequestro.

Alle attuali forme di pubblicità di tali atti – atto pubblico o scrittura privata autenticata (di cui all'articolo 2470 del codice civile) – la riforma aggiunge:

1) la sottoscrizione con firma digitale, con conseguente deposito dell'atto entro 30 giorni presso l'ufficio del registro delle imprese (in base all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008);

2) la sottoscrizione con firma elettronica autenticata, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, anche in deroga alla disciplina prevista dal registro delle imprese (decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995).

Qualsiasi sia la forma prescelta, gli atti dovranno poi essere trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello standard definito con DM giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

In base al comma 7, quando gli atti di trasferimento delle quote sociali o di costituzione di diritti parziali su quote sociali sono sottoscritti con firma digitale, le parti provvedono telematicamente alla liquidazione delle imposte e al loro pagamento (in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986). Spetterà ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate stabilire termini e modalità per l'esecuzione telematica di questi adempimenti. La disposizione precisa che per quanto riguarda l'imposta di bollo, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti redatti o autenticati dai notai.

Il comma 2 attiene alle società semplici e, più in generale, a tutti gli atti per i quali il legislatore non prevede l'obbligo dell'atto pubblico né della scrittura privata autentica.

In relazione a tali atti la riforma consente – derogando tanto alla legge di semplificazione 1999 quanto alla disciplina del registro delle imprese – la sottoscrizione con firma elettronica, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 21 del codice dell'amministrazione digitale.

I commi da 3 a 5 disciplinano le modalità attraverso le quali i soggetti che devono sottoscrivere digitalmente gli atti possono avvalersi dell'assistenza di un intermediario. In particolare, le disposizioni prevedono:

che il soggetto obbligato possa investire l'intermediario del potere di rappresentarlo nel compimento dell'atto, utilizzando a tal fine un modello *standard* definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dal rappresentato e poi dovrà essere allegato alla domanda;

che il ruolo di intermediario possa essere svolto da professionisti, associazioni datoriali o sindacali, a Agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, purché accreditati presso la camera di commercio presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento che dovrà essere, anch'esso, approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico;

che l'accredito possa essere concesso solo in presenza di alcuni requisiti di onorabilità (assenza di provvedimenti di interdizione, inabilitazione o condanna) del singolo intermediario o degli amministratori della società di intermediazione; sono automaticamente accreditate le agenzie per le imprese (di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008): queste ultime devono ricevere e conservare l'atto di rappresentanza redatto in forma olografa (cioè in formato cartaceo).

Il comma 6 disciplina l'ipotesi in cui l'atto debba essere sottoscritto da tutti i componenti di un organo collegiale, consentendo che all'adempimento provveda uno solo dei componenti, delegato dagli altri. Anche in questo caso, l'atto di conferimento del potere di rappresentanza deve essere firmato digitalmente e trasmesso in formato ottico inalterabile.

Passando quindi a illustrare il contenuto delle proposte di legge abbinate (C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto e C. 2733 Vignali), la proposta di legge C. 2437 prende spunto dall'emendamento 8.624 dei relatori, sostitutivo dell'articolo 8 del decreto-legge n. 145 del 2013 (norma poi soppressa in sede di conversione del decreto). Numerose disposizioni della proposta di legge corrispondono ai contenuti del disegno di legge del Governo.

L'articolo 1 reca numerose modifiche al Codice delle assicurazioni (CAP). In primo luogo, la lettera *a*) del comma 1 eleva i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone a 10 milioni di euro per sinistro per i danni

alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati. È previsto inoltre il raddoppio degli importi a decorrere dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della disposizione.

La lettera *b*) prevede norme in materia di obbligo a contrarre, ispezione del veicolo, installazione della scatola nera, con costi a carico dell'impresa e una riduzione non inferiore al 7 per cento della media dei contratti per i profili di rischio corrispondente. Si attribuisce il valore di piena prova alla scatola nera, per la quale è altresì prevista l'interoperabilità e la portabilità.

La lettera *c*) prevede norme in materia di tempestività dell'identificazione dei testimoni.

In relazione al risarcimento in forma specifica, la lettera *d*) introduce sconti non inferiori al 5 per cento e l'individuazione di aree territoriali dove applicare riduzioni non inferiori al 10 per cento. Viene introdotto un riferimento a costi *standard* per i lavori a regola d'arte, da applicare in caso di risarcimento diverso da quello in forma specifica.

La lettera *e*) estende i casi nei quali, sussistendo elementi che siano sintomo di frode, si applica una specifica procedura che consente all'impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento.

La successiva lettera *f*) prescrive che il risarcimento diretto avvenga sulla base dei costi effettivamente sostenuti per la riparazione.

La lettera *g*) introduce uno sconto non inferiore al 4 per cento in caso di rinuncia alla cessione del diritto al risarcimento, nonché l'obbligo di presentazione della fattura ai fini del rimborso delle spese di riparazione in caso di cessione del credito.

La lettera *h*) estende il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori.

La disciplina recata dai commi 2 e 3, al fine di ridurre i costi di gestione in esito ai sinistri con lesioni, prevede che le

imprese possono includere clausole contrattuali facoltative per l'assicurato, a fronte di significativi sconti, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle imprese stesse. Ai sensi del comma 4, il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità è accordato a seguito di riscontro medico legale da cui risulti solo strumentalmente accertata l'esistenza della lesione. I commi 5 e 6 prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'impresa, nonché la riduzione automatica del premio contrattuale in specifiche circostanze. Il comma 7 prevede la decadenza del diritto del danneggiato al risarcimento del danno qualora non venga presentata la richiesta entro sei mesi dal verificarsi del fatto dannoso. Il comma 8 attribuisce all'IVASS poteri di vigilanza e controllo, mentre i commi da 9 a 11 introducono obblighi di pubblicazione per le imprese di assicurazione e le relative sanzioni in caso di inadempimento. Ai sensi del comma 12 i relativi introiti alimentano il Fondo di garanzia per le vittime della strada. I commi 13 e 14 modificano la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006. Il comma 15 prevede la possibilità di utilizzare i dispositivi di rilevamento omologati (autovelox o tutor) anche per l'accertamento della violazione dell'obbligo dell'assicurazione RC e senza l'obbligo della presenza degli organi di polizia stradale.

L'articolo 2 della proposta attribuisce all'IVASS compiti di monitoraggio sull'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi RC auto. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo, applica alle imprese di assicurazione una sanzione pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato. Le sanzioni sono devolute per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale.

Al fine di favorire le imprese straniere che intendono operare nel territorio nazionale, la proposta di legge C. 2469 prevede, all'articolo 1, per le nuove imprese autorizzate all'attività assicurativa per *rc auto*, l'esenzione per tre anni dall'applicazione dell'obbligo a contrarre qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo. L'articolo 2 interviene sulla disciplina del contratto base al fine di consentire agli assicurati la stipula di contratti per l'assicurazione privi di clausole che limitino in qualsiasi modo il diritto all'integrale risarcimento.

L'articolo 3 prevede una tariffa premio ai contraenti o agli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. La tariffa premio è riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto nell'intero territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.

Ai sensi dell'articolo 4 (che introduce il nuovo articolo 147-*ter* del CAP) le imprese di assicurazione possono proporre, accanto al contratto base, formule contrattuali che prevedano, in alternativa al risarcimento per equivalente, il risarcimento in forma specifica. Tale formula deve, a pena di nullità, essere scelta dall'assicurato e l'impresa assicuratrice è tenuta a fornire idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo risultante dalla media dei premi incassati nella regione di residenza dell'assicurato nell'anno precedente.

L'articolo 5 regola l'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, prevedendo che il danno sia risarcito nei limiti già previsti dall'articolo 2058 del codice civile (cioè per equivalente), tenendo ulteriormente conto dell'utilità che il bene ha

per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e di reimmatricolazione e per la tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.

In relazione al ruolo del medico legale, l'articolo 6 stabilisce che il riscontro possa essere effettuato esclusivamente ad opera di uno specialista, che accerti clinicamente l'esistenza della lesione. È prevista inoltre l'incompatibilità del medico curante con lo svolgimento di funzioni medico legali.

L'articolo 7 stabilisce che la richiesta danni debba essere formulata a pena di decadenza dalla procedura del risarcimento diretto nel termine di novanta giorni, sanzionando le denunce tardive con la perdita del beneficio della speciale procedura del risarcimento diretto.

L'articolo 8 interviene sulla procedura di accesso agli atti prevista dall'articolo 146 del CAP, al fine di consentire anche al riparatore direttamente interessato di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguardano.

L'articolo 9 – intervenendo sull'articolo 156 del CAP – elimina la possibilità per le imprese di assicurazione di effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni, prevedendo che tale attività sia effettuata esclusivamente da periti iscritti nell'apposito ruolo. L'articolo 10 rende il risarcimento diretto facoltativo, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2009, che ha interpretato la predetta disposizione nel senso di fornire all'assicurato un ulteriore rimedio non sostitutivo di quello già vigente (cioè la tradizionale azione di responsabilità civile).

L'articolo 11 riconosce il valore di piena prova alla scatola nera.

L'articolo 12 prevede disposizioni per la predisposizione e l'approvazione da parte del Governo di tabelle indicative nazionali per la liquidazione del danno non patrimoniale.

L'articolo 1 delle proposte di legge C. 2684 e C. 2733 (le quali risultano di contenuto sostanzialmente identico) introduce gli articoli da 14-*quater* a 142-*novies* nel CAP.

Ai sensi del nuovo articolo 142-*quater* i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Al fine di garantire la sicurezza stradale e la tutela dell'ambiente, l'articolo 142-*quinquies* obbliga il danneggiato a effettuare la riparazione del veicolo nei casi in cui lo stesso abbia riportato danni ad elementi strutturali e a sistemi meccanici, elettrici ed elettronici.

L'articolo 142-*sexies* prevede la riparazione sia eseguita in conformità alle prescrizioni tecniche fornite dai costruttori, fermo restando l'obbligo di prestare le garanzie relative agli interventi effettuati.

L'articolo 142-*septies* prevede il diritto del danneggiato di conseguire il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede al risarcimento mediante pagamento dell'indennità dovuta, necessaria per la riparazione del veicolo danneggiato. La documentazione fiscale rilasciata dall'autoriparatore deve riportare in modo analitico il contenuto degli interventi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle in quanto dirette a imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

L'articolo 142-*octies* stabilisce che le clausole contrattuali che prevedono la facoltà da parte dell'impresa di assicurazione di provvedere al risarcimento in



forma specifica mediante apposite convenzioni con imprese di autoriparazione, a fronte di una riduzione del premio relativo alla garanzia di responsabilità civile, non si considerano vessatorie a condizione che siano state oggetto di trattativa individuale. Resta ferma la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione non convenzionate di propria fiducia.

In ogni caso le clausole previste nelle convenzioni fra imprese di assicurazione e imprese di autoriparazione non possono prevedere condizioni restrittive che risultino difformi rispetto alle disposizioni della contrattazione collettiva e della regolamentazione contrattuale di settore, né stabilire tempi di lavorazione tali da rendere ingiustificatamente onerosa la conformità delle riparazioni alle prescrizioni tecniche fornite dai fabbricanti. Risultano precluse limitazioni che possano aggravare le condizioni a carico delle imprese di autoriparazione in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché le ulteriori condizioni che non risultino compatibili con gli elementi e con i parametri definiti dagli studi di settore.

L'articolo 142-*novies* garantisce il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

Conseguentemente, l'articolo 2 delle proposte di legge C. 2684 e C. 2733 abroga le disposizioni vigenti che regolano la procedura di risarcimento diretto (articoli 145, comma 2, 149 e 150), aggiornando i riferimenti interni al Codice delle assicurazioni. La sola proposta di legge C. 2684 modifica anche l'articolo 242 del CAP.

L'articolo 3 delle proposte di legge interviene sulla procedura di accesso agli atti prevista dall'articolo 146 del CAP, al fine di consentire anche al riparatore direttamente interessato di accedere agli

atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguardano.

L'articolo 4 modifica la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148 del CAP, in primo luogo eliminando il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione. Viene resa obbligatoria la facoltà dell'impresa di assicurazione di richiedere le informazioni relative all'incidente, disponendo che gli organi di polizia trasmettano tempestivamente le informazioni acquisite al fine di consentire il rispetto dei termini prescritti. L'impresa di assicurazione è inoltre obbligata a richiedere al danneggiato di integrare la richiesta, nel caso in cui questa sia priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta. Infine, viene estesa l'attività di ispezione anche nei confronti del veicolo del responsabile civile al fine di poter accertare la relazione causale e la compatibilità rispetto ai danni per i quali è stata presentata richiesta di risarcimento.

L'articolo 5 – intervenendo sull'articolo 156 del CAP – elimina la possibilità per le imprese di assicurazione di effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni, prevedendo che tale attività sia effettuata esclusivamente da periti iscritti nell'apposito ruolo. È previsto inoltre l'obbligo per i periti di comportarsi con terzietà e autonomia, in modo che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economica o personale e garantisce la facoltà da parte del danneggiato di designare un perito di propria fiducia iscritto nel ruolo.

La sola proposta di legge C. 2684 reca poi le modalità di esecuzione della perizia, che deve mantenere il suo carattere contraddittorio in tutte le operazioni necessarie alla riparazione dei veicoli. A tal fine, ciascuna perizia è costituita dalla valutazione dettagliata dell'intervento e del tempo richiesto per ciascuna operazione di riparazione, firmata dal perito automobilistico e dall'autoriparatore. Nell'ipotesi in cui la perizia sia effettuata in presenza del solo proprietario del veicolo, la firma

del verbale peritale non pregiudica il diritto dell'autoriparatore ad avere la perizia in contraddittorio. In tale caso il perito presenta la relazione peritale scritta all'autoriparatore designato dal proprietario del veicolo per avviare la discussione in contraddittorio.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che nella prossima settimana le

Commissioni riunite inizieranno il ciclo di audizioni concordato in seno agli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**VII (Cultura, scienza e istruzione)  
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 51

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 6 maggio 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.15 alle 14.30.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, on. Siliva Velo, nell'ambito del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final) e del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) .....

52

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

#### La seduta comincia alle 15.05.

Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, on. Siliva Velo, nell'ambito del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in

**materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final) e del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final).**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Ermete REALACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

La sottosegretaria Silvia VELO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, Ermete REALACCI, *presidente*, e i deputati Davide CRIPPA (M5S) e Marietta TIDEI (PD).

La sottosegretaria Silvia VELO fornisce chiarimenti ai quesiti posti.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia la sottosegretaria per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 27/2015: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative. Emendamenti C. 3059 Governo, approvato dal Senato ..... 54

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 55

5-05510 Cozzolino ed altri: Sulla legittimità delle sedute del Consiglio comunale di Mantova .. 55

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) ..... 64

5-05511: Naccarato ed altri: Sulle procedure di accoglienza di cittadini extracomunitari nella regione Veneto ..... 55

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) ..... 66

##### SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio. Doc. XXII n. 38 Fedriga (Esame e rinvio) ..... 56

##### RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e rinvio) ..... 59

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. Testo unificato C. 784 Bossa e abbinate (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio) ..... 59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 60

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli e abbinate (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 60

ALLEGATO 3 (Parere approvato) ..... 68

#### COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 6 maggio 2015.

**DL 27/2015: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.**

**Emendamenti C. 3059 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.25 alle 11.30.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-05510 Cozzolino ed altri: Sulla legittimità delle sedute del Consiglio comunale di Mantova.**

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra l'interrogazione, di cui è primo cofirmatario, volta a conoscere l'orientamento del Governo in merito ad alcune procedure particolari adottate dal Presidente del Consiglio comunale di Mantova in relazione all'iscrizione all'ordine del giorno di una mozione di sfiducia al sindaco di quella città e alla trattazione di provvedimenti di bilancio.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alberto ZOLEZZI (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario per la sua risposta. Preso atto che si tratta di singoli episodi che potrebbero però essere di giustificazione per comportamenti illegittimi, ritiene che siano necessari interventi normativi che sarà sua cura sollecitare.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, su richiesta del rappresentante del Governo, sospende brevemente la seduta.

**La seduta sospesa alle 14.30, riprende alle 14.50.**

**5-05511: Naccarato ed altri: Sulle procedure di accoglienza di cittadini extracomunitari nella regione Veneto.**

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simonetta RUBINATO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo specialmente con riguardo ai dati forniti in ordine alla partecipazione della regione Veneto ai tavoli istituzionali in cui si è affrontata la problematica dell'accoglienza, nonché al raddoppio delle Commissioni, anche al fine di rendere temporanea la permanenza dei cittadini extracomunitari nelle strutture di accoglienza e di favorire il più possibile l'integrazione degli stessi.

Giudica necessario realizzare a pieno un coinvolgimento delle istituzioni europee per affrontare il problema. Auspica, inoltre, che il Governo si faccia promotore di una riflessione sulle forme e le modalità necessarie per garantire proprio un'adeguata integrazione dei richiedenti protezione internazionale, poiché solo attraverso l'integrazione è possibile far comprendere e superare le paure e gli allarmi dei cittadini. Ritiene, infine, necessaria una valutazione sulla carenza di strutture di accoglienza in taluni territori e sulla predisposizione di adeguate forme di concertazione tra istituzioni locali e centrali per individuare soluzioni ai problemi logistici, evitando che l'accoglienza divenga un tema di campagna elettorale.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.05.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio.**

**Doc. XXII n. 38 Fedriga.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristian INVERNIZZI (LNA), *relatore*, illustrando il documento parlamentare di cui la I Commissione avvia l'esame, ricorda che il Doc. XXII, n. 38 Fedriga ed altri prevede l'istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulla gestione dei fondi destinati ai centri per l'immigrazione, nonché sull'amministrazione dei fondi dell'Unione europea e nazionali impiegati a qualunque titolo in materia di immigrazione, come stabilito dall'articolo 1 del documento parlamentare.

Ricorda che i centri per l'immigrazione in Italia sono riconducibili a tre tipi di strutture: Centri di accoglienza (CDA), che sono strutture destinate a garantire un primo soccorso allo straniero irregolare rintracciato sul territorio nazionale; Centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA), che, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sono strutture che ospitano per un periodo limitato lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si è sottratto al controllo di frontiera, per consentire l'identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato; Centri di identificazione ed espulsione (CIE), ex Centri di permanenza temporanea ed assistenza (CPTA), che sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione disciplinati dall'articolo 14 del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Esiste inoltre una ulteriore tipologia di centri, i Centri di primo soccorso ed assistenza (CSPA), strutture localizzate in vicinanza dei luoghi di sbarco destinate

all'accoglienza degli immigrati per il tempo strettamente occorrente al loro trasferimento presso altri centri (indicativamente 24/48 ore).

Passa ad illustrare il contenuto dell'articolo 2 del documento che stabilisce i compiti della Commissione di indagine.

Si tratta principalmente di compiti attinenti alla gestione delle strutture di accoglienza degli immigrati, per quanto concerne sia la prassi sia il quadro normativo di riferimento. In particolare, alla Commissione spetta indagare e accertare se e in quale misura nei CDA, nei CPSA, nei CARA, nei CIE e nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) si siano verificati casi di gestione indebita o inefficiente di risorse e di fondi pubblici, statali e dell'Unione europea e in caso positivo, ricostruire le circostanze in cui si siano verificati tali eventi ed individuare le eventuali responsabilità; valutare l'incisività e l'efficacia dell'attuale sistema di controllo sia nella fase dell'affidamento della gestione dei centri e delle strutture che in quello successivo della gestione dei fondi.

Inoltre alla Commissione d'inchiesta vengono attribuiti, sempre ai sensi dell'articolo 2, altri compiti inerenti questioni legate più in generale ai costi e all'efficacia delle politiche in materia di immigrazione.

In tal senso la Commissione deve verificare l'entità e l'impiego delle risorse pubbliche (incluse quelle stanziare dall'Unione europea), distinte in particolare, per le azioni di prevenzione e di contrasto dell'immigrazione clandestina, di rimpatrio nei Paesi di origine e di accoglienza; valutare la congruità della normativa vigente, proponendo soluzioni di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per garantire l'effettività delle espulsioni in un numero superiore di casi e in tempi più celeri, in applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, (cosiddetta direttiva rimpatri), nonché un'efficace azione di prevenzione e di contrasto dell'immigrazione clandestina; verificare la sostenibilità e la congruità finanziaria



delle politiche relative all'immigrazione e al diritto di asilo, anche acquisendo, con la collaborazione delle regioni e degli enti locali interessati, i documenti, le informazioni e gli elementi per valutare i costi di carattere sociale e sanitario relativi al fenomeno immigratorio.

Ricorda che con la delibera 17 novembre 2014 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 26 novembre 2014) la Camera ha istituito la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza degli immigrati. Le due Commissioni solo apparentemente potrebbero vertere su temi analoghi, ma lo spirito e la *ratio* della proposta che oggi è all'esame della Commissione è decisamente diversa.

Rileva, infatti, che la Commissione già operativa è nettamente orientata alla verifica delle procedure adottate per l'affidamento della gestione dei CDA, dei CARA e dei CIE ai rispettivi enti nonché alla verifica della effettiva e puntuale applicazione delle disposizioni e delle garanzie a tutela degli stranieri espulsi e trattenuti previste dalla direttiva rimpatri. Inoltre alla medesima Commissione parlamentare spetta valutare la sostenibilità dell'attuale sistema sotto il profilo economico e la possibilità di adottare, a parità di risorse impiegate, nuove e diverse soluzioni normative per la gestione della questione dell'immigrazione.

Osserva che la Commissione che viene oggi proposta parte invece dall'urgente necessità, alla luce degli scandali emersi nelle cronache degli ultimi mesi nei sistemi di affidamento, di verificare se e come i fondi pubblici, non solo nazionali, destinati all'accoglienza vengano gestiti con la dovuta efficienza e trasparenza e se, stante le condizioni critiche dei bilanci del Paese, l'ammontare e la distribuzione anche dei fondi impiegati per l'accoglienza rispondano oggi a criteri di efficacia, di opportunità e di sostenibilità.

Illustra l'articolo 3 del documento che prevede che la Commissione d'inchiesta sia composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando, nel rispetto di

quanto disposto dall'articolo 82 della Costituzione la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Nella prima seduta si prevede che la Commissione elegga l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, due vicepresidenti e due segretari, senza indicare specificatamente i criteri di tale elezione che potrebbero essere esplicitati con il richiamo all'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del Regolamento della Camera.

La durata dei lavori della Commissione è stabilita in sei mesi dalla data della costituzione della stessa, la quale presenta alla Camera nei successivi sessanta giorni la relazione finale sulle indagini svolte.

Fermo restando quanto già previsto dall'articolo 82 della Costituzione in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, all'articolo 4 del documento si precisano i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti. In particolare, si prevede che la Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, ovvero relativi a indagini e inchieste parlamentari. Si dispone altresì che la Commissione garantisca il mantenimento del regime di segretezza fino al momento in cui gli atti e i documenti trasmessi sono coperti da segreto.

In tema di segreto, il comma 4 dell'articolo 4 prevede che per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto di Stato, né quello di ufficio, professionale o bancario.

A tale riguardo segnala che, trattandosi di una proposta di inchiesta parlamentare e, dunque, di un atto monocamerale, la stessa non può recare discipline differenti o derogatorie rispetto a quanto disciplinato dalla legge e che andrebbe quindi fatto un richiamo a tali norme; in particolare ricorda che la disciplina per il segreto di Stato, è statuita dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Per quanto concerne le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione, il documento al comma 5 dell'articolo 4 richiama l'applicabilità del complesso degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

Il comma 6 del medesimo articolo 4 prevede il potere della Commissione di stabilire gli atti e i documenti che non dovranno essere divulgati.

L'articolo 5 dispone l'obbligo del segreto per i componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza, sugli atti e documenti soggetti al regime di segretezza.

L'articolo 6, al comma 1, demanda ad un regolamento interno l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione, atto per la cui approvazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

Al comma 2 viene affermato il principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di riunirsi in seduta segreta ove lo si ritenga opportuno.

I commi 3 e 4 prevedono che la Commissione possa inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e che, per l'espletamento delle sue funzioni, fruisca di personale, locali e strumenti messi a disposizione dal Presidente della Camera.

Il comma 5 dispone che l'autorizzazione di spesa prevista sia pari a 150.000 euro a carico del bilancio interno della Camera.

Gennaro MIGLIORE (PD) osserva che il testo in esame, che propone l'istituzione di una nuova Commissione di inchiesta, sembra attribuire al nuovo organismo compiti di indagine affidati alla Commissione, già operante dal 26 marzo 2015 e da lui presieduta; ricorda che alcuni punti della proposta in esame erano emendamenti esaminati, e respinti, nel corso dell'esame della proposta di inchiesta parlamentare recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di

accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) (Doc. XXII, nn. 18-19-21).

In particolare, l'articolo 1 della proposta affiderebbe alla nuova Commissione il compito di indagare sulla gestione dei fondi destinati ai centri di accoglienza (CDA), ai centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e ai centri di identificazione ed espulsione (CIE), nonché sull'amministrazione dei fondi dell'Unione europea e nazionali impiegati a qualunque titolo in materia di immigrazione.

Tale compito di inchiesta si specifica nell'accertamento dell'entità delle risorse, del loro impiego, e della sostenibilità finanziaria delle politiche relative all'immigrazione ed al diritto di asilo.

Rileva che, in realtà, la delibera istitutiva della Commissione da lui presieduta già attribuisce, all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), compiti di valutazione della sostenibilità dell'attuale sistema sotto il profilo economico. È di tutta evidenza che l'indagine di quest'organo dovrà quindi anch'essa accertare le risorse economiche nazionali ed internazionali utilizzate nel passato ed impegnate nel futuro, accertandone le modalità di impiego ed il loro efficace utilizzo.

Aggiunge che, mentre la proposta della Lega Nord e Autonomie si limita a tale obiettivo di indagine, la Commissione da lui presieduta ha invece il compito di muoversi in un ambito meno ristretto. Non opera come una sorta di « Corte dei conti parlamentare » ma indaga il fenomeno dell'utilizzo delle risorse articolando le verifiche sulla complessiva gestione dei centri, sull'efficienza delle strutture, sulle procedure di affidamento, e finanche sulle convenzioni stipulate con gli enti gestori. Sono questi gli elementi decisivi per una reale valutazione delle politiche di settore e dei loro parametri finanziari.

Ovviamente anche la Commissione di recente istituzione è chiamata a verificare eventuali condotte illegali nella gestione

dei centri e – in termini generali – l'operato delle autorità preposte al controllo.

Per tutte queste ragioni ritiene in conclusione che la proposta in esame costituisca una duplicazione di funzioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° aprile 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, sollecitando i colleghi a prendere parte al dibattito su un tema così rilevante quale quello della decretazione d'urgenza.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. —*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.**

**Testo unificato C. 784 Bossa e abbinato.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberta AGOSTINI (PD), *relatrice*, in considerazione della complessità e della delicatezza delle questioni oggetto del provvedimento in esame, chiede che la I Commissione possa disporre di un adeguato lasso di tempo affinché possano essere svolti tutti i necessari approfondimenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dopo aver ricordato che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 11 maggio 2015, fa presente che, ove i rappresentanti dei gruppi concordino, scriverà alla Presidente della II Commissione, competente in sede referente, per avanzare la richiesta che la I Commissione possa disporre di maggior tempo ai fini dell'espressione del parere di competenza, in considerazione della delicatezza e della complessità del provvedimento.

Emanuele FIANO (PD), Emanuele COZZOLINO (M5S), Paola PINNA (SCpI), Cristian INVERNIZZI (LNA) e Mara MUCCI (Misto-AL) concordano con la proposta del Presidente Sisto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 6 maggio 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Legge quadro missioni internazionali.**

**Testo unificato C. 45 Cirielli e abbinate.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, illustrando il testo unificato delle proposte di legge C. 45 e abbinate, ricorda che esso è composto da 26 articoli e da una tabella, reca una serie di disposizioni riguardanti la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali.

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 01, nel definire l'ambito di applicazione della nuova disciplina prevista dal provvedimento in esame, stabilisce il principio generale in base al quale le disposizioni in esso contenute si applicano al di fuori del caso della dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere – nella potestà del Presidente della Repubblica in base all'articolo 87 della Costituzione – e in conformità ai principi dell'articolo 11 della Costituzione, in base al quale l'Italia consente alle limitazioni di sovranità ne-

cessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, favorendo le organizzazioni internazionali a tale scopo rivolte.

Ciò premesso la disposizione fa riferimento: alla partecipazione delle Forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo stato di diritto dell'Unione europea (comma 1); all'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari. Il successivo articolo 1 stabilisce la procedura da seguire per l'avvio (e l'eventuale proroga) del richiamato personale al fine di assicurare il coinvolgimento dei poteri costituzionali, nell'ambito delle relative attribuzioni, in ordine al relativo impiego. Al riguardo, il primo passaggio procedurale è rappresentato dalla delibera del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Tale deliberazione dovrà essere adottata previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventualmente convocando il Consiglio supremo di difesa, ove se ne ravvisi la necessità. Successivamente, le deliberazioni del Consiglio dei ministri dovranno essere comunicate alle Camere le quali tempestivamente; le discutono e con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, le autorizzano, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione.

In relazione alle disposizioni in esame, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di precisare meglio l'ambito di applicazione della nuova disciplina, con particolare riferimento al significato dell'espressione

« invio di personale e assetti civili e militari » recata dal comma 2 dell'articolo 01, anche in considerazione della particolare procedura autorizzativa prevista dal citato articolo 1. Al riguardo, si osserva, infatti, che, da un lato, l'articolo 1 fa esclusivo riferimento alla partecipazione italiana alle missioni internazionali, dall'altro lato, l'articolo 01, pur equiparandone il relativo trattamento giuridico, sembrerebbe operare una distinzione tra la partecipazione italiana a missioni internazionali ed il mero « invio di personale e di assetti civili e militari ».

Segnala, inoltre, che l'articolo 1 non esplicita le conseguenze della mancata adozione da parte delle Camere dei richiamati atti di indirizzo finalizzati ad autorizzare la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e che deve, peraltro, ritenersi che in tal caso le missioni non possano intendersi tacitamente autorizzate.

L'articolo 2 prevede lo svolgimento di una apposita sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate da svolgere entro il 31 marzo di ciascun anno, mentre il successivo articolo 3 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito Fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità.

I successivi articoli da 4 a 15 recano disposizioni in materia di personale.

In particolare, l'articolo 4 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, mentre il successivo articolo 5 dispone che al personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, nei casi in cui non sia prevista la corrispondenza dell'indennità di missione, venga corrisposto il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario in deroga a determinate disposizioni.

L'articolo 6 prescrive che ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali, in

sostituzione dell'indennità di impiego operativo, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo in determinate misure. L'articolo 7 interviene in materia di trattamento assicurativo.

L'articolo 8 prevede che le disposizioni contenute nella proposta di legge in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo si applichino anche al personale in stato di prigionia o disperso e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso venga computato per intero ai fini del trattamento previdenziale. L'articolo 9 dispone che per le esigenze connesse con le missioni internazionali che il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi e che possono essere richiamati in servizio, a domanda, gli ufficiali delle forze di completamento.

L'articolo 10, consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni umanitarie e internazionali ai fini del loro avanzamento. Il successivo articolo 11 prevede che il personale militare che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nelle missioni umanitarie e internazionali, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse a tali missioni, sia rinvitato d'ufficio al primo concorso successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il successivo comma 2 dispone, invece, che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato do-

manda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

L'articolo 12 autorizza l'utilizzo gratuito delle utenze telefoniche di servizio da parte del personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali, qualora non risultino disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato. Viene altresì specificato che tale utilizzo è possibile fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative. L'articolo 13 dispone che al personale che prende parte alle missioni all'estero non si applichi la disciplina vigente in materia di orario di lavoro, mentre il successivo articolo 13-bis riconosce 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, da fruire anche fuori dal teatro operativo e in costanza di missione. Tale disposizione precisa, in particolare, che tale riconoscimento è consentito « ove non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell'organismo internazionale di riferimento ».

L'articolo 14 estende, in quanto compatibile, l'ambito di applicabilità della nuova disciplina prevista dalla proposta di legge in esame anche al personale civile che partecipa alle missioni internazionali di cui al precedente articolo 1.

Evidenzia, al riguardo, che l'articolo 01, nel prevedere l'ambito di applicazione del provvedimento, già stabilisce che lo stesso riguarda anche personale e assetti civili.

A sua volta il successivo articolo 15 autorizza il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa, a conferire ad un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale, nell'ambito delle missioni internazionali. Il successivo comma 2 dispone, poi, che il trattamento economico del citato funzionario diplomatico venga determinato ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che tuttora regola l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri. L'articolo 16 reca la disciplina penale applicabile alle missioni internazionale, con l'espressa

previsione dell'applicabilità del codice penale militare di pace, mentre il successivo articolo 17 regola i profili contabili correlati all'organizzazione delle missioni, prevedendo per l'Amministrazione della Difesa la possibile attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi, nonché la facoltà di ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia. A sua volta il successivo articolo 18 consente ai comandanti dei contingenti militari che partecipano a missioni umanitarie e internazionali di disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. Tali interventi devono essere finalizzati a fronteggiare le necessità primarie delle popolazioni locali e non possono superare l'ammontare annuo complessivo stabilito nell'ambito delle risorse di cui al richiamato fondo.

L'articolo 19 disciplina la cessione di mezzi e di materiali richiamando al riguardo la procedura di cui all'articolo 312 del Codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 20 prevede il versamento nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, di cui all'articolo 616 del Codice dell'ordinamento militare dei pagamenti effettuati a qualunque titolo da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni all'estero. L'articolo 20 novella l'articolo 705 del Codice dell'ordinamento militare concernente l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative. La modifica in esame è finalizzata ad eliminare dalla richiamata disposizione l'inciso « se unici superstiti » attualmente previsto come condizione per l'immissione dei fratelli del personale militare deceduto o divenuto definitivamente inabile.

A sua volta il successivo articolo 21 modifica l'articolo 744 del Codice della navigazione al fine di equiparare gli aeromobili impiegati nelle operazioni di supporto della pace agli aeromobili di Stato. In relazione alla formulazione della disposizione appare opportuno, a suo avviso, integrare il riferimento normativo relativo all'articolo 744 citando espressamente il Regio decreto n. 327 del 1942. Ai sensi dell'articolo 22 le disposizioni previste dal provvedimento in esame si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate ai sensi dell'articolo 1, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, prevista dal successivo articolo 23, il giorno il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento è riconducibile alle materie « politica estera e rapporti internazionali », « difesa e Forze armate » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia ammi-

nistrativa » di potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) ed l) della Costituzione.

Alla luce delle considerazioni svolte, propone di esprimere un parere favorevole con tre osservazioni. La prima, riferita all'articolo 01, comma 2, affinché le Commissioni di merito valutino l'opportunità di precisare maggiormente l'ambito di applicazione della nuova disciplina, con particolare riferimento all'espressione « invio di personale e assetti civili » anche in considerazione della particolare procedura autorizzativa prevista dal citato articolo 1. La seconda relativa all'eventuale soppressione dell'articolo 14 e l'ultima finalizzata a chiedere alle Commissioni di merito di valutare l'opportunità di integrare la formulazione dell'articolo 21, citando espressamente il Regio decreto n. 327 del 1942.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 15.15.**

## ALLEGATO 1

**5-05510 Cozzolino ed altri: Sulla legittimità delle sedute  
del Consiglio comunale di Mantova.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Cozzolino – unitamente ad altri parlamentari – ha espresso dubbi sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione comunale di Mantova in occasione della discussione e votazione della mozione di sfiducia al sindaco nel mese di ottobre 2014.

Nel merito, rappresento che la seduta per la discussione della mozione di sfiducia era stata inizialmente convocata per il 9 ottobre. Il Presidente del Consiglio comunale, però, secondo le prerogative attribuitegli e avvalendosi della facoltà di convocazione d'urgenza prevista dal regolamento ha successivamente disposto il rinvio della seduta al giorno successivo.

Per quanto riguarda l'asserita mancanza di motivazione delle ragioni di urgenza nella richiamata convocazione del 10 ottobre, l'Amministrazione comunale ha evidenziato di aver ritenuto l'urgenza assorbita dal fatto che proprio il 10 ottobre scadeva il termine ultimo previsto dall'articolo 52 del Testo unico degli enti locali per la discussione della mozione di sfiducia.

Con l'interrogazione, l'onorevole Cozzolino ha richiamato l'attenzione del Ministro dell'interno anche sui profili di illegittimità ravvisabili, sia con riferimento all'oggetto che con riferimento al *quorum* strutturale prescritto, nella delibera del Consiglio comunale in data 10 novembre 2014 concernente la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica del permanere degli equilibri di bilancio.

Premetto che in precedenza – precisamente il 14 ottobre – la Prefettura di Mantova aveva diffidato l'Amministrazione comunale ad adottare la predetta delibera, prevista dall'articolo 193 del Testo unico come atto obbligatorio che, ove omesso, avrebbe determinato lo scioglimento del Consiglio comunale e il commissariamento dell'ente.

La prima seduta del Consiglio, convocata il 28 ottobre per discutere e approvare la delibera, era andata deserta per mancanza del numero legale.

Pertanto, il Presidente del Consiglio comunale, su conforme parere del Segretario generale, aveva proceduto ad una seconda convocazione.

Alcuni consiglieri di minoranza hanno eccepito l'irregolarità della procedura seguita per presunto contrasto con lo Statuto comunale, che sancisce il divieto di procedere in seconda convocazione all'approvazione del « bilancio » e del « conto consuntivo ».

Nel merito, l'Amministrazione comunale ha ritenuto che tale divieto dovesse intendersi come disposizione di stretta interpretazione, come tale riferibile ai due provvedimenti appena citati e non anche alle variazioni del bilancio.

L'orientamento dell'Amministrazione è stato suffragato dal TAR Lombardia-Sezione di Brescia davanti al quale alcuni consiglieri di minoranza hanno impugnato la delibera in questione. Infatti, il giudice adito, con motivazioni analoghe a quelle dell'ente locale, ha respinto il ricorso con sentenza depositata il 9 febbraio scorso, non ritenendo fondate le ragioni dei ricorrenti.



In relazione, poi, al *quorum* necessario alla validità delle sedute in seconda convocazione, l'Amministrazione comunale, nuovamente su conforme parere del Segretario generale, ha ritenuto di applicare il *quorum* di un terzo dei consiglieri previsto dall'articolo 38 del Testo unico, a motivo dell'asserita mancanza di una disposizione regolamentare o statutaria sulla specifica questione.

Soggiungo, infine, che l'ordinamento vigente, come noto, non prevede, in capo a organi dell'Amministrazione dell'interno, poteri di controllo sugli atti degli enti locali, i cui eventuali vizi di legittimità, quindi, possono essere fatti valere dagli interessati solo nelle competenti sedi giurisdizionali, come avvenuto nel caso di specie ad opera della minoranza consiliare.

## ALLEGATO 2

**5-05511: Naccarato ed altri: Sulle procedure di accoglienza di cittadini extracomunitari nella regione Veneto.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole Naccarato, insieme ad altri onorevoli, richiama l'attenzione del Ministro dell'interno sulla sistemazione e distribuzione alloggiativa degli immigrati nel territorio veneto, chiedendo quali iniziative si intendano adottare di concerto con la regione per rendere sostenibili, sia sul piano economico che amministrativo, le procedure di accoglienza.

Premetto che, da tempo, il Governo gestisce la distribuzione degli immigrati sul territorio secondo una logica di partenariato con le regioni e il sistema degli enti locali, logica che presuppone la più ampia condivisione e collaborazione con gli altri attori istituzionali.

Ne è prova il fatto che nella seduta della Conferenza unificata del 10 luglio 2014, alla quale ha partecipato anche un assessore della regione Veneto, è stato approvato, con la piena condivisione dei vari livelli di governo che hanno espresso la loro intesa, il piano nazionale di accoglienza degli immigrati, definendo anche criteri e parametri di ripartizione.

Più in particolare, la distribuzione dei migranti sul territorio nazionale avviene per quote proporzionali, definite a livello prima regionale e poi provinciale.

Esse sono individuate rispettivamente dal Tavolo di coordinamento nazionale presso il Ministero dell'interno e dai Tavoli di coordinamento regionali presieduti dai Prefetti del capoluogo di regione, a cui partecipano i rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte.

In attuazione di tale meccanismo redistributivo, nelle strutture di accoglienza temporanea attivate nella regione Veneto sono accolte attualmente 2.590 persone straniere, mentre nelle strutture del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, presenti nella medesima regione, sono disponibili complessivamente 303 posti, che fanno capo a nove progetti di accoglienza presentati dagli enti locali.

In termini percentuali, dal 10 luglio 2014, data in cui è stata sancita la predetta intesa in sede di Conferenza Unificata, i posti per l'accoglienza attivati nel territorio della regione Veneto rappresentano il 3 per cento del totale nazionale, rispetto al 22 per cento della regione Sicilia, al 13 per cento della regione Lazio, al 9 per cento della regione Puglia ed al 9 per cento della regione Campania.

Quanto alle ulteriori iniziative che il Governo intende adottare sul tema dell'accoglienza, informo che domani, proprio in considerazione della situazione in atto e della nuova, prevedibile ondata di sbarchi sulle coste italiane, il Ministro dell'interno incontrerà i rappresentanti delle regioni, il presidente dell'ANCI e i sindaci dei territori maggiormente interessati, al fine di individuare e condividere nuove proposte operative.

Desidero infine ricordare che, il Governo ha già intrapreso anche iniziative finalizzate a far fronte all'esponenziale aumento delle istanze di protezione internazionale, disponendo il raddoppio sia

delle Commissioni che delle relative sezioni, portandone il numero complessivo da 20 a 40.

In tale ambito, sono state istituite anche la commissione territoriale di Verona, competente a conoscere le domande presentate nel Trentino-Alto Adige e nelle

province di Verona, Vicenza, Treviso e Belluno, e la sezione di Padova, con competenza per le province di Padova, Venezia e Rovigo. La competenza della commissione di Gorizia, pertanto, rimane limitata alle sole domande presentate in Friuli-Venezia Giulia.

## ALLEGATO 3

**Legge quadro missioni internazionali  
(Testo unificato C. 45 Cirielli e abbinate).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 45 Cirielli e abbinate, recante « Legge quadro missioni internazionali »;

considerato che il provvedimento è riconducibile alle materie « politica estera e rapporti internazionali », « difesa e Forze armate » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *d)* ed *l)* della Costituzione;

evidenziato che l'articolo 01 definisce l'ambito di applicazione della nuova disciplina prevista dal provvedimento in esame facendo riferimento, da un lato, alla partecipazione delle Forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo stato di diritto dell'Unione europea (comma 1), dall'altro all'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari (comma 2);

sottolineato che l'articolo 1 stabilisce la procedura da seguire per l'avvio (e l'eventuale proroga) del personale alle missioni internazionali, prevedendo una delibera del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali da adottare previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventualmente convocando il Consiglio supremo di difesa, ove se ne ravvisi la necessità;

rilevato che il medesimo articolo 1 prevede che le deliberazioni del Consiglio dei ministri dovranno essere comunicate alle Camere le quali tempestivamente le discutono e con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, le autorizzano, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione;

osservato, al riguardo, che, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di precisare meglio l'ambito di applicazione della nuova disciplina, con particolare riferimento al significato dell'espressione « invio di personale e assetti civili » recata dal comma 2 dell'articolo 01, anche in considerazione della particolare procedura autorizzativa prevista dal citato articolo 1;

rilevato, inoltre, che l'articolo 1 non esplicita le conseguenze della mancata adozione da parte delle Camere dei richiamati atti di indirizzo finalizzati ad autorizzare la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e che deve, peraltro, ritenersi che in tal caso le mis-

sioni non possano intendersi tacitamente autorizzate;

considerato che l'articolo 14 estende, in quanto compatibile, l'ambito di applicazione della nuova disciplina anche al personale civile che partecipa alle missioni internazionali di cui all'articolo 1;

evidenziato, al riguardo, che l'articolo 01, nel prevedere l'ambito di applicazione del provvedimento, stabilisce che lo stesso riguarda anche personale e assetti civili;

osservato che l'articolo 21 modifica l'articolo 744 del Codice della navigazione al fine di equiparare gli aeromobili impiegati nelle operazioni di supporto della pace agli aeromobili di Stato senza, tuttavia, citare in modo completo il relativo riferimento normativo,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 01, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare maggiormente l'ambito di applicazione della nuova disciplina, con particolare riferimento all'espressione « invio di personale e assetti civili e militari » anche in considerazione della particolare procedura autorizzativa prevista dal citato articolo 1;

*b)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 14 alla luce delle considerazioni svolte in premessa;

*c)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare la formulazione dell'articolo 21, citando espressamente il Regio decreto n. 327 del 1942.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

5-05254 Rossomando: sulla situazione del Tribunale di Ivrea .....	71
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	80
5-04716 Tripiedi: sulla situazione del tribunale di Monza .....	71
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	82

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione della proposta di legge C. 3008, approvata dal Senato, come testo base</i> ) .....	72
Disposizioni in materia di azione di classe. C. 1335 Bonafede ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3017 Gitti – Adozione della proposta di legge C. 1335 Bonafede, come testo base</i> ) .....	72

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli ed abb. (Parere alle Commissioni Riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	73
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	84
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamenti e rinvio</i> ) .....	75
Sui lavori della Commissione .....	77

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi, recanti disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio ( <i>Deliberazione</i> ) .....	78
--	----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi, recanti disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.	
Audizione di Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e di Francesco Greco, Coordinatore del dipartimento di diritto penale dell'economia, affari civili societari e reati fallimentari presso la Procura della Repubblica di Milano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	78

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti, recanti disposizioni in materia di azione di classe.

Audizione di Giuseppe Conte, ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Firenze e di Andrea Giussani, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Urbino Carlo Bo (*Svolgimento e conclusione*) ..... 79

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 79

AVVERTENZA ..... 79

## INTERROGAZIONI

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Alfonso BONAFEDE. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 10.30.****5-05254 Rossomando: sulla situazione del Tribunale di Ivrea.**

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Anna ROSSOMANDO (PD), dopo aver ringraziato per l'accuratezza della risposta, si dichiara parzialmente soddisfatta per il fatto che il Governo ha svolto una indagine ed ha verificato che presso il Tribunale di Ivrea sussista una grave scopertura degli organici a fronte dell'aumento del carico di lavoro determinatosi a seguito del riordino della geografia giudiziaria. A tale proposito, dichiara di essere sempre stata favorevole alla riforma della geografia giudiziaria, anche se non condivide alcune scelte compiute in concreto. Sottolinea, inoltre, l'esigenza che tale riforma sia accompagnata dall'incremento delle dotazioni organiche e di mezzi per quegli uffici giudiziari che hanno visto incrementare il loro carico di lavoro. Si dichiara, invece, completamente insoddisfatta per la rispo-

sta laddove ci si limita a rappresentare un futuro aggiornamento delle piante organiche senza indicare le modalità e la tempistica.

**5-04716 Tripiedi: sulla situazione del tribunale di Monza.**

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Davide TRIPIEDI (M5S), replicando, si dichiara non particolarmente soddisfatto della risposta, in parte contraddittoria, evidenziando come i comuni non siano nelle condizioni di sopportare tutto il carico degli uffici giudiziari. Rileva come gli interventi sulla sezione distaccata del tribunale di Monza a Desio e sul relativo ufficio del giudice di pace si siano tradotti in un grave nocumento per il Tribunale di Monza. Gli interventi di riassetto territoriale, segnatamente, hanno determinato una situazione di forte disagio ed una carenza di organico del venticinque per cento, che è insostenibile. Invita quindi il Governo a monitorare con estrema attenzione la situazione descritta nell'atto di sindacato ispettivo.

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 10.55.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 10.55.**

**Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.**

**C. 3008**, approvata dal Senato, **C. 1194 Colletti**, **C. 2165 Ferranti**, **C. 2771 Dorina Bianchi**, **C. 2777 Formisano**, **C. 330 Ferranti**, **C. 675 Realacci**, **C. 1205 Colletti**, **C. 1871 Civati**, **C. 2164 Ferranti** e **C. 2774 Dorina Bianchi**.

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione della proposta di legge C. 3008, approvata dal Senato, come testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 aprile 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che le proposte di legge in esame sono inserite nel calendario dell'Assemblea a partire da venerdì 15 maggio. Considerato che occorre organizzare i lavori della Commissione in maniera tale da rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea, ritiene che il termine per la presentazione degli emendamenti debba essere fissato lunedì prossimo, per poter concludere l'esame entro giovedì 14 maggio.

David ERMINI (PD), *relatore*, condividendo quanto appena affermato dalla presidente, propone di adottare come testo base la proposta di legge C. 3008, approvata dal Senato.

La Commissione approva la proposta del relatore ed adotta come testo base la proposta di legge C. 3008, approvata dal Senato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 3008, adottata come testo base, alle ore 13 di lunedì 11 maggio prossimo. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di azione di classe.**  
**C. 1335 Bonafede.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3017 Gitti – Adozione della proposta di legge C. 1335 Bonafede, come testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 novembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è stata assegnata la proposta di legge C. 3017 che, vertendo sulla medesima materia della proposta di legge in esame, viene ad essa abbinata. Ricorda che la proposta di legge C. 1335 Bonafede, è iscritta, in quota opposizione, nel calendario dell'Assemblea a partire da venerdì 15 maggio. Occorre pertanto programmare i lavori della Commissione in maniera tale da rispettare tale programmazione. A tal fine si dovrà oggi procedere alla scelta del testo base e fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, propone di adottare come testo base la proposta di legge C. 1335.

La Commissione approva la proposta del relatore ed adotta come testo base la proposta di legge C. 1335.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 1335, adottata come testo base, alle ore 17 di lunedì 11 maggio prossimo. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.**



**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.

**La seduta comincia alle 11.****Legge quadro missioni internazionali.****C. 45 Cirielli ed abb.**

(Parere alle Commissioni Riunite III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michela ROSTAN (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame è diretto all'adozione di una cornice normativa unitaria per l'invio dei contingenti all'estero, divenuti ormai sempre più numerosi, impegnati sia nell'ambito di operazioni di mantenimento della pace (*peace-keeping*) sia di conseguimento della pace (*peace enforcing*). A partire dai primi anni Novanta, successivamente allo scoppio della prima guerra del Golfo, si è posta la questione anche giuridica delle missioni internazionali, le quali hanno visto un loro intensificarsi dopo l'11 settembre 2001. Il susseguirsi delle missioni internazionali ha contribuito a sviluppare in Italia un approccio congiunto « militare-sicurezza-civile » che è ormai diventato un modello internazionale con il cosiddetto *comprehensive approach*. Sottolinea che, nel corso dei decenni, si è definito infatti un « modello italiano » di *peace-keeping*, a partire dalla missione in Libano nel 1982 e rafforzatosi con le missioni in Albania, Somalia, Mozambico ed oggi di nuovo in Libano e Afghanistan, in relazione alle particolari modalità di conduzione della missione che includevano, tra i loro caratteri distintivi, una forte imparzialità ed una particolare attenzione alle esigenze della popolazione civile e agli aspetti umanitari. Con il provvedimento in esame si

intende superare l'attuale modello che si basa sullo strumento del decreto legge così come avvenuto anche ultimamente in occasione del decreto legge sul terrorismo internazionale, che è stato esaminato in sede referente dalla Commissione Giustizia in congiunta con la Commissione difesa. Il provvedimento in esame all'articolo 1 disciplina la deliberazione e l'autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, la quale è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Le missioni deliberate si intendono autorizzate dopo che il Governo ne abbia dato comunicazione alle Camere, indicando, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e l'ammontare delle risorse finanziarie stanziare a valere su un nuovo e specifico fondo. Resta ferma la facoltà delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, di definire impegni per il Governo mediante appositi atti di indirizzo. Questo procedimento si applica anche in caso di proroga di una missione internazionale oltre la durata inizialmente programmata ovvero in caso di modifica dei caratteri di una missione. L'articolo 2 istituisce la sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate. Entro il 31 marzo di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, anche ai fini dell'eventuale rimodulazione dell'impegno italiano all'estero, una relazione analitica sulle missioni in corso. Le restanti disposizioni attengono alla disciplina legislativa da applicare al personale che partecipa alle missioni. In particolare, per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia, si segnala che il Capo III ha per oggetto le disposizioni penali. Tali disposizioni sono state formulate facendo riferimento alle norme di

natura penale contenute nei decreti legge che finora si sono susseguiti. In questo campo si è venuto a formare nel corso degli anni un corpo di norme al quale oramai viene fatto rinvio da parte di ciascun decreto. Nell'ultimo decreto legge, ad esempio, il comma 5 dell'articolo 15, avente ad oggetto le disposizioni penali, non detta una specifica normativa, ma rinvia all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto legge n. 152 del 2009.

L'articolo 16 del provvedimento in esame esplicita il predetto corpo normativo disciplinando direttamente la materia penale. Al comma 1 si prevede che al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applica il codice penale militare di pace. La competenza è del tribunale militare di Roma. Si tratta di quanto attualmente previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, che a sua volta rinvia all'articolo 9, commi 3, 4 (lettere *a, b, c, d*), 5 e 6, del decreto-legge n. 451 del 2001. Quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del provvedimento in esame corrisponde alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 197 del 2009. Secondo il comma 2, non è punibile il militare che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari. Quando, nel commettere uno dei predetti fatti previsti, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 16 riprendono

la normativa prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere *a, b, c, d*), 5 e 6, del decreto legge n. 451 del 2001.

Secondo il comma 3, nel corso delle missioni internazionali gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, di chiunque è colto in flagranza dei reati militari di disobbedienza aggravata, rivolta, ammutinamento, insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Il comma 4 stabilisce che nei casi di arresto in flagranza o fermo compiuti nel corso delle missioni internazionali, qualora le esigenze operative non consentano che l'arrestato o il fermato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto o fermo mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tali casi gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero e, fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida, ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento video-telematico o audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o

limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie. Secondo il comma 5, con le stesse modalità si procede all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in uno stabilimento militare di pena per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare. I commi 6, 7 e 8 riprendono quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legge n. 209 del 2008 che detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria. Il comma 6 stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono le missioni internazionali, a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle missioni stesse, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato. Secondo il comma 7, i reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale. Nei casi di arresto in flagranza, fermo o interrogatorio di persona sottoposta a custodia cautelare in carcere si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In tali casi, l'arrestato, il fermato o la persona sottoposta a custodia cautelare possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. L'autorità giudiziaria può disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero

al proprietario della nave o aeromobile sottoposti a sequestro. Fuori da questi casi, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Ai sensi del comma 8, per i reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel territorio e per il periodo in cui esse si svolgono, la competenza è del tribunale di Roma.

Propone pertanto di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della Relatrice.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.**

**C. 2977 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame emendamenti e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo 7.05 relativo al provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere sull'articolo aggiuntivo Pini 7.05 presentato presso la Commissione XIV in merito al disegno di legge C. 2977 (Legge europea 2014).

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emenda-

mento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione ovvero la loro ripresentazione in Assemblea.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, osserva come l'articolo aggiuntivo 7.05 sia volto all'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Si tratta di una delega che prevede l'introduzione nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale la fattispecie criminosa specifica di corruzione in affari privati per punire con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, purché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali. Inoltre si prevede la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui sopra. Un ulteriore principio di delega stabilisce che debba essere introdotta nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale e fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche la fattispecie criminosa di istigazione alla corruzione in affari privati, con la previsione di una riduzione di pena qualora

l'offerta, la promessa o la sollecitazione alla promessa non siano state accettate. L'ultimo principio di delega stabilisce che debba essere introdotta fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.

Si segnala che il reato di corruzione tra privati è stato introdotto nell'ordinamento italiano dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, intervenendo nel codice civile, andando ad incidere sulla materia societaria. In particolare, l'articolo 2635, inserito nel Titolo XI avente ad oggetto le disposizioni penali in materia di società e consorzi, punisce la corruzione tra privati con la reclusione da uno a tre anni, prevedendo circostanze attenuanti ed aggravanti. Si tratta in particolare di atti di corruzione che possono essere commessi dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Come evidente si tratta di un ambito ben distinto da quello, pur sempre inerente all'ambito privato, oggetto dell'articolo aggiuntivo in esame nonché della decisione quadro che si intenderebbe attuare. Non vi sarebbe pertanto alcuna sovrapposizione tra la fattispecie di corruzione tra privati già prevista dall'ordinamento e quella che si intenderebbe introdurre con l'articolo aggiuntivo in esame. Tuttavia, non si può evidenziare particolare complessità della materia trattata dall'articolo aggiuntivo e, più in generale, dalla decisione quadro alla quale questo si riferisce. Ad esempio, l'articolo 1 prevede al comma 3 che uno Stato membro possa dichiarare di volere limitare l'ambito di applicazione della nuova fattispecie di reato alle condotte che comportano, o potrebbero comportare, distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali. Si tratta in questo caso di una valutazione

che non si può certo effettuare in sede di approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame, così come tutte le altre disposizioni della decisione quadro richiedono dei particolari approfondimenti al fine di formulare la fattispecie da introdurre nell'ordinamento italiano. Appare pertanto opportuno affrontare l'oggetto dell'articolo aggiuntivo in esame attraverso uno specifico progetto di legge che consentirebbe di approfondire tutte le tematiche e le problematiche inerenti alla decisione quadro che si intende attuare. Si tratta pertanto di una perplessità che non attiene tanto al merito dell'articolo aggiuntivo, quanto piuttosto al metodo con il quale si intenderebbe attuare la decisione quadro del 2003 sulla corruzione tra privati. In sostanza si dovrebbe adottare lo stesso metodo utilizzato con la modifica della disciplina della responsabilità civile dei magistrati, che inizialmente si è cercato di approvare attraverso emendamenti presentati alla legge comunitaria.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva che il fenomeno della corruzione tra privati è strisciante e preoccupante per le ricadute che ha nella società e nel settore economico. Occorre naturalmente verificare in che modo si debba attuare la decisione quadro oggetto dell'articolo aggiuntivo in esame, per cui chiede al rappresentante del Governo di verificare se da parte dell'esecutivo si stia già lavorando in tal senso, per poter poi darne notizia alla Commissione.

Il sottosegretario Cosimo FERRI comunica che sono già in atto presso il Governo diverse iniziative in merito alla decisione quadro in esame, le quali debbono comunque essere coordinate anche con eventuali iniziative parlamentari. Assicura che entro la prossima seduta comunicherà alla Commissione l'intenzione del Governo in merito ai tempi ed alle modalità di attuazione della predetta decisione quadro.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede che sia convocata la riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni II e XI per determinare la programmazione dei lavori della proposta di legge C. 1751 Businarolo, recante « Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico ». Chiede inoltre quale sia lo stato del trasferimento in sede legislativa della proposta di legge C. 2848, recante « Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia », approvata dalle Commissioni permanenti 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> del Senato in sede deliberante.

Donatella FERRANTI, *presidente*, per quanto attiene alla prima questione sollevata dal deputato Ferraresi, assicura che prenderà contatto con il presidente della XI Commissione, per convocare domani una riunione congiunta degli Uffici di presidenza delle Commissioni II e XI. In ordine alla proposta di legge C. 2848 comunica che non sono ancora pervenuti dai gruppi gli assensi per il trasferimento di sede. Ritiene che in attesa del perfezionarsi del trasferimento di sede si possa, nel frattempo, concludere l'esame in sede referente, considerato che sono stati espressi i pareri prescritti pareri.

**La seduta termina alle 11.10.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi, recanti disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi, recanti disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura, di professori universitari esperti della materia oggetto delle proposte di legge, nonché di rappresentanti di associazioni competenti in materia.

La Commissione approva la proposta del presidente.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI, indi del vicepresidente Alfonso BONAFEDE.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi, recanti disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

Audizione di Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e di Francesco Greco, Coordinatore del dipartimento di diritto penale dell'economia, affari civili societari e reati fallimentari presso la Procura della Repubblica di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Raffaele CANTONE, *Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione* e Francesco GRECO, *Coordinatore del dipartimento di diritto penale dell'economia, affari civili societari e reati fallimentari presso la Procura della Repubblica di Milano.*

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Alfonso BONAFEDE (M5S), Andrea COLLETTI (M5S), David ERMINI (PD), *relatore*, e Giulia SARTI (M5S)

Rispondono ai quesiti posti Raffaele CANTONE, *Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione* e Francesco GRECO, *Coordinatore del dipartimento di diritto penale dell'economia, affari civili societari e reati fallimentari presso la Procura della Repubblica di Milano.*

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.05.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**INDAGINE CONOSCITIVA**

Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI indi del vicepresidente Alfonso BONAFEDE.

**La seduta comincia alle 15.10.**

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti, recanti disposizioni in materia di azione di classe.

Audizione di Giuseppe Conte, ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Firenze e di Andrea Giussani, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Urbino Carlo Bo. (Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Giuseppe CONTE, *ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Firenze* e Andrea GIUSSANI, *ordinario di diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Urbino Carlo Bo*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, e Andrea COLLETTI (M5S).

Rispondono ai quesiti posti Giuseppe CONTE, *ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Firenze* e Andrea GIUSSANI, *ordinario di diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Urbino Carlo Bo*.

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.55.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**SEDE REFERENTE**

*Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.*

*C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.*

*Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia.*

*C. 2848, approvata dalle Commissioni permanenti 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> del Senato.*

## ALLEGATO 1

**Interrogazione 5-05254 Rossomando: sulla situazione del Tribunale di Ivrea.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mediante l'atto ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante evidenzia situazioni di criticità presso il Tribunale di Ivrea a causa della insufficienza del personale ivi in servizio, soprattutto in conseguenza degli interventi di riforma della geografia giudiziaria che hanno interessato quel circondario.

Come noto, l'opera di razionalizzazione territoriale intrapresa con il decreto legislativo n. 155 del 2012 ha comportato, tra l'altro, la estinzione delle articolazioni distaccate di Tribunale, accentrando presso le sedi assorbenti le funzioni ed il personale, giudiziario ed amministrativo, già in servizio negli uffici assorbiti.

In virtù dei predetti interventi normativi sono state, pertanto, soppresse anche le sezioni distaccate del Tribunale di Torino di Ciriè e Chivasso, ed il relativo territorio è stato *annesso* al Tribunale di Ivrea.

Sul punto appare opportuno rilevare, in particolare, come gli interventi di revisione delle circoscrizioni giudiziarie operati mediante soppressione e contestuale ampliamento dell'assetto e della competenza territoriale dell'ufficio accorpante possano aver comportato apprezzabili incrementi del carico di lavoro, nonostante la concentrazione, presso la sede accorpante, del personale in servizio negli uffici periferici.

Al fine di monitorare le conseguenze di tali modifiche, il Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria del ministero sta procedendo alla definizione dei criteri ed alla raccolta di dati statistici rilevanti per l'ampliamento dell'organico, resisi necessari in conseguenza dell'entrata in vigore

delle modifiche territoriali introdotte con i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011.

Come, difatti, richiesto anche dal Consiglio Superiore della magistratura, la valutazione dell'impatto della riforma della geografia giudiziaria dovrà condurre ad una complessiva rivalutazione delle piante organiche del personale di magistratura e, quindi, del personale amministrativo, al fine di realizzare compiutamente il prioritario obiettivo del miglioramento del servizio giustizia.

In tale contesto, si rassicura che le esigenze degli uffici del circondario di Ivrea saranno accuratamente valutate.

Quanto all'attuale assetto delle risorse umane, va invece rilevato come la competente articolazione di questo Ministero abbia assunto diverse iniziative che, secondo la legislazione vigente, sono apparse idonee a fronteggiare le criticità lamentate e ad incrementare la dotazione di risorse umane degli uffici in disamina.

Come si rileva dalla nota trasmessa, le unità in servizio presso il Tribunale di Ivrea ammontano a 41, a fronte della previsione in pianta organica di 58. Il dato prende in considerazione anche una unità ivi comandata da altra amministrazione ed esclude un cancelliere, attualmente in comando al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Quanto alla Procura, le unità in servizio ammontano a 14 su 26 previste in dotazione organica.

L'adozione di una serie di procedure previste dall'accordo del 9 ottobre 2012, siglato tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappre-



sentative del personale, unitamente all'osservanza delle circolari emanate in tema di redistribuzione delle risorse umane alla luce della nuova geografia giudiziaria, hanno consentito, nei limiti normativi vigenti, una redistribuzione delle risorse.

Al riguardo, tra i più recenti interventi si ricorda la assegnazione, dal 29 aprile 2014, al Tribunale ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea di 7 dipendenti, già appartenenti ai soppressi uffici del Giudice di Pace (5 al Tribunale e 2 alla Procura); ulteriori due unità sono state trasferite alla Procura a seguito dell'interpello nazionale bandito nel 2013.

Altre 7 risorse sono state assegnate al Tribunale dal 14 settembre 2013, in conseguenza alla soppressione delle sezioni distaccate.

A seguito dell'assunzione diretta di personale appartenente a categorie protette sono stati, infine, destinati sia al Tribunale che alla Procura un ausiliario per ciascuno dei due uffici.

Le esigenze degli uffici sono state opportunamente valutate nell'ambito della procedura di interpello in data 2 luglio 2014, nella quale sono stati inclusi numerosi posti vacanti per il Tribunale (9) e la Procura (4) della Repubblica di Ivrea. La procedura è in fase di perfezionamento, ma può tuttavia anticiparsi come tutti i posti siano rimasti senza aspiranti.

A seguito di scorrimento della graduatoria degli aspiranti legittimati del bando di mobilità esterna del 2013 è stata, invece, individuata una unità che sarà immessa in servizio presso la Procura della Repubblica di Ivrea, con mansioni di cancelliere, all'esito del perfezionamento della procedura.

Con il bando del 20 gennaio 2015, infine, sono stati previsti 7 posti di funzionario giudiziario, 1 di assistente giudiziario e 1 di operatore giudiziario per il Tribunale e 2 posti di funzionario giudiziario, 1 di cancelliere e 1 di assistente giudiziario per la Procura di Ivrea.

Ulteriori risorse potranno essere rese disponibili attraverso la destinazione prioritaria agli uffici giudiziari di ulteriore personale proveniente dalle Province, così come previsto dall'articolo 1, comma 425 della legge di stabilità 2015.

In attesa della definizione della citata procedura e del perfezionamento di ulteriori strumenti, la competente Direzione Generale valuterà, tuttavia, ogni iniziativa volta a compensare le vacanze suindicate, mentre, nell'immediato, eventuali criticità potranno essere fronteggiate attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali i comandi da altre amministrazioni e le applicazioni temporanee tra uffici del distretto.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione 5-04716 Tripiedi: sulla situazione del tribunale di Monza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mediante l'atto ispettivo in oggetto, gli onorevoli interroganti rappresentano situazioni di criticità presso gli uffici giudiziari di Monza a causa della insufficienza del personale ivi in servizio, soprattutto alla luce degli interventi di riforma della geografia giudiziaria che hanno interessato quel circondario.

Come noto, l'opera di razionalizzazione territoriale intrapresa con i decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012 ha comportato, tra l'altro, la estinzione delle articolazioni distaccate di Tribunale e di oltre seicento uffici del Giudice di Pace, accentrando presso le sedi assorbenti le funzioni ed il personale, giudiziario ed amministrativo, già in servizio negli uffici assorbiti.

In virtù dei predetti interventi normativi è stata, pertanto, soppressa anche la sezione distaccata del Tribunale di Monza con sede in Desio e – con efficacia dal 29 aprile 2014 – l'ufficio del Giudice di Pace sito nella medesima località.

Sul punto appare opportuno ribadire, in particolare, come le sezioni distaccate costituissero mere articolazioni territoriali dell'ufficio circondariale, sicché la loro soppressione *rectius*: assorbimento – non ha comportato alcun incremento di competenza o di carichi di lavoro, risolvendosi nella trattazione in sede centrale dei procedimenti già in carico alle sedi periferiche cui erano addetti, secondo specifiche previsioni tabellari, magistrati e personale amministrativo.

Di conseguenza, la concentrazione di sezioni distaccate presso il Tribunale – al pari dell'assorbimento di omologhi uffici del Giudice di Pace – non comporta alcuna

variazione del numero delle risorse umane complessivamente impiegate, che sono confluite negli uffici assorbenti.

Le lamentate carenze di organico non possono essere, pertanto, imputate tout *court* agli interventi di riassetto territoriale.

Dalle note trasmesse dalle competenti articolazioni ministeriali risulta come presso il Tribunale di Monza siano in servizio 108,5 unità (tenuto conto della presenza di un cancelliere ivi distaccato dal 2 marzo scorso, che compensa l'assenza di un cancelliere temporaneamente in servizio presso altro ufficio, e considerato un operatore giudiziario assunto con contratto *part-time* al 50 per cento) a fronte di una dotazione organica prevista in misura di 145 risorse umane, con indice di scopertura pari al 25,17 per cento.

Ed è proprio tenuto conto di tale rilevante scopertura – superiore alla media nazionale, attualmente pari a circa il 20 per cento – che nella procedura di interpello infra-comparto del 2 luglio 2014 sono stati pubblicati 12 posti vacanti per il Tribunale di Monza (2 di direttore amministrativo, 2 di funzionario giudiziario, 1 di funzionario contabile, 3 di cancelliere e 4 di assistente giudiziario). In relazione a tale bando, risultano 5 vincitori (2 funzionari, 1 cancelliere e 2 assistenti giudiziari) che assumeranno servizio – salvo revoche – al termine della procedura, attualmente in via di definizione.

Per effetto del medesimo interpello sono, tuttavia, in uscita dal Tribunale di Monza altrettante unità – una delle quali trasferita alla locale Procura della Repub-

blica – e, solo all’esito del complessivo *turn over* il dato potrà essere definitivamente (ri)valutato.

Per quanto attiene agli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, invece, con interpello del 2 luglio 2014 è stato pubblicato un posto di direttore amministrativo, il cui assegnatario, salvo revoca, assumerà servizio alla conclusione della procedura attualmente in corso; dallo stesso ufficio, tuttavia, uscirà – per effetto del medesimo interpello – un funzionario giudiziario che ha ottenuto il trasferimento al locale Tribunale.

In attesa della stabilizzazione degli effetti della procedura, la competente Direzione Generale valuterà, tuttavia, ogni iniziativa volta a compensare le vacanze suindicate, mentre, nell’immediato, eventuali criticità potranno essere fronteggiate attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali i comandi da altre amministrazioni e le applicazioni temporanee tra uffici del distretto.

Ulteriori risorse potranno essere rese disponibili attraverso la destinazione prioritaria agli uffici giudiziari di ulteriore personale proveniente dalle Province, così come previsto dall’articolo 1, comma 425 della legge di stabilità 2015,

Tra i rimedi immediatamente praticabili va, comunque, menzionata la facoltà – attribuita al Presidente del Tribunale territorialmente competente – di continuare ad utilizzare presso gli uffici del Giudice di Pace il personale comunale che abbia i previsti requisiti (in primo luogo l’aver svolto attività formalmente riconosciuta presso i soppressi uffici di conciliazione) mediante comando temporaneo ai sensi dell’articolo 26, comma 4, della legge n. 468 del 1999, secondo la procedura prevista dalle vigenti circolari emanate dalla Direzione Generale del personale di questo Dicastero.

Quanto al bando di mobilità del 20 gennaio 2015 – con il quale sono stati pubblicati 2 posti di direttore amministrativo destinati al Tribunale di Monza – deve essere osservato come la determinazione dei posti banditi sia stata operata alla stregua della

fissazione di criteri predeterminati, elaborati tenendo conto delle scoperture, rigidamente calcolate su base nazionale, degli uffici giudiziari e dei profili professionali già pubblicati nell’interpello per la mobilità interna del 2 luglio 2014.

Quanto all’ufficio del giudice di Pace di Desio, deve – più specificatamente – rilevarsi come la legge 27 febbraio 2015, n. 11 – che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 – abbia (re)introdotto la facoltà – per gli enti locali interessati, le unioni di comuni nonché per le comunità montane – di richiedere, entro il 30 luglio 2015, il ripristino degli uffici del Giudice di Pace soppressi – e dunque anche del presidio in questione – previa integrale assunzione del carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia, compreso il fabbisogno di personale amministrativo, che dovrà, pertanto, essere messo a disposizione dagli enti richiedenti.

Con successivo decreto ministeriale, da adottarsi entro il 28 febbraio 2016, sarà, pertanto, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni eventualmente pervenuti e potranno essere, di conseguenza, apportate le necessarie modifiche alle vigenti tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012.

Va, da ultimo, rilevato come il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Ministero stia procedendo alla definizione dei criteri ed alla raccolta di dati statistici rilevanti per l’ampliamento dell’organico, successivamente all’entrata in vigore delle modifiche territoriali introdotte con i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011. Difatti, come richiesto anche dal Consiglio Superiore della magistratura, la valutazione dell’impatto della riforma della geografia giudiziaria dovrà condurre ad una complessiva rivalutazione delle piante organiche del personale di magistratura e, quindi, del personale amministrativo, al fine di realizzare compiutamente il prioritario obiettivo del miglioramento del servizio giustizia.

In tale contesto, si rassicura che le esigenze degli uffici del circondario di Monza saranno accuratamente valutate.

## ALLEGATO 3

**Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli ed abb.****PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato in oggetto,

osservato che il provvedimento è diretto all'adozione di una cornice normativa unitaria per l'invio dei contingenti all'estero, divenuti ormai sempre più numerosi, impegnati sia nell'ambito di operazioni di mantenimento della pace (*peace-keeping*) sia di conseguimento della pace (*peace enforcing*), superando l'attuale modello caratterizzato dalla periodica adozione di decreti legge;

preso atto che l'articolo 16 ha per oggetto le disposizioni penali, le quali sono state formulate facendo riferimento alle norme di natura penale contenute nei decreti legge che finora si sono susseguiti, come, ad esempio, il decreto legge 18

febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, che all'articolo 15, comma 5, non detta una specifica disciplina, ma rinvia all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009;

rilevato che l'articolo 16 del provvedimento in esame esplicita il predetto corpo normativo disciplinando direttamente la materia penale;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione di Shin Dong Hyuk, esule della Corea del Nord ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ...	85
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	86
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 Di Stefano ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	88
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961. C. 2802 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	90
Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2754 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	90
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2755 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	91
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. C. 2676 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .	92
ALLEGATO ( <i>Emendamento approvato dalla Commissione</i> ) .....	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	93

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza  
del presidente Mario MARAZZITI.

**La seduta comincia alle 8.45.**

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

**Audizione di Shin Dong Hyuk,  
esule della Corea del Nord.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce, quindi, l'audizione.

Shin DONG HYUK, *esule della Corea del Nord*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi Mario MARAZZITI, *presidente*, Michele NICOLETTI (PD) e Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI).

Shin DONG HYUK, *esule della Corea del Nord*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Mario MARAZZITI, *presidente*, svolge un breve intervento conclusivo e dichiara svolta l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.35.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.*

#### La seduta comincia alle 14.25.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.**

**C. 3055 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michele NICOLETTI (PD), *relatore*, rileva come l'Accordo in esame, in linea con i principi dell'Organizzazione mondiale del

commercio, prevede la creazione di una zona di libero scambio fra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea, da realizzarsi attraverso la rimozione della quasi totalità degli ostacoli tariffari e non tariffari fra le aree economiche, l'adeguamento di *standard* e la regolamentazione di importanti settori strategici, quali quelli farmaceutici, automobilistici e di elettronica di consumo.

L'Accordo punta altresì a riaprire i rispettivi mercati nei settori dei servizi e degli investimenti, a stabilire un impegno delle parti a tutela della proprietà intellettuale, per l'apertura del mercato degli appalti pubblici, la politica di concorrenza e gli aiuti di Stato.

Sottoscritto nell'ottobre del 2010, dopo un lungo negoziato, l'Accordo è già entrato in vigore in via provvisoria nel luglio del 2011 per i settori di esclusiva competenza comunitaria, secondo le regole del diritto dell'Unione europea: si compone di 15 capi, ciascuno dei quali suddiviso in articoli, e di tre protocolli, dedicati alla definizione dei prodotti originari, alla cooperazione amministrativa e alla cooperazione culturale, nonché di numerosi allegati relativi ai singoli capitoli.

Dopo aver indicato gli obiettivi generali al Capo I, l'Accordo prevede al Capo II la liberalizzazione graduale e reciproca del commercio, secondo calendari differenziati, a seconda delle diverse categorie merceologiche. In linea generale, è prevista la soppressione di quasi il 99 per cento dei dazi doganali per i beni industriali e agricoli, ad esclusione di un numero limitato di prodotti agricoli, come ad esempio il riso. L'Accordo consente, tuttavia, alle parti di ricorrere, *pro tempore* e accettando forme di compensazione, a misure di salvaguardia bilaterale, qualora la soppressione di un dazio causi o minacci di causare un grave pregiudizio all'industria nazionale (Capo III), come nel caso delle produzioni automobilistiche o tessili.

Sono, altresì, previste regole specifiche per ridurre le barriere tecniche nei settori dell'elettronica, dei prodotti farmaceutici, dei dispositivi medici.

Con riferimento al comparto dell'auto, la Corea cerca di adeguarsi alle norme internazionali in materia di *standard* di sicurezza e ambientali (Capo IV). Il Capo V è dedicato alla cooperazione nel settore sanitario e fitosanitario, mentre il Capo VI si incentra sul regime doganale e sulla facilitazione degli scambi commerciali, prevedendo un generale snellimento delle procedure di sdoganamento delle merci, una semplificazione delle procedure e la collaborazione in materia di sicurezza.

I successivi capi sono dedicati alla liberalizzazione degli scambi nel settore del commercio dei servizi ed elettronico (Capo VII), dei pagamenti e dei movimenti di capitali (Capo VIII) e degli appalti pubblici (Capo IX).

Con riferimento alla materia della proprietà intellettuale, il Capo X estende le tutele del diritto di proprietà intellettuale anche al settore commerciale, includendo nella tutela il diritto d'autore, i marchi, le indicazioni geografiche, i disegni, i modelli e i brevetti, aspetti, questi, di particolare interesse per il nostro Paese.

Gli ulteriori capi dispongono in ordine alla concorrenza e alla trasparenza, stabilendo un impegno per le parti ad un'applicazione delle norme che eviti il ricorso a pratiche commerciali scorrette e obblighi orizzontali rafforzati in materia di trasparenza regolamentare nel settore degli scambi commerciali e degli investimenti.

Particolare attenzione è poi dedicata alla dimensione sociale e ambientale dello sviluppo, con la previsione di meccanismi di monitoraggio affidati alla società civile e l'impegno reciproco delle parti a facilitare e promuovere il commercio di beni che contribuiscano allo sviluppo sostenibile, ivi inclusa l'attenzione nei confronti dei temi della responsabilità sociale delle imprese e del commercio equo.

L'Accordo stabilisce, altresì, che le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del testo vengano risolte mediante consultazioni o attraverso la costituzione di un collegio arbitrale, mentre il Capo XV detta disposizioni finali sulle

versioni linguistiche, sull'ambito territoriale di applicazione e sull'entrata in vigore dell'Accordo.

Relativamente ai protocolli, senza entrare in aspetti tecnici eccessivamente analitici, evidenzia come il protocollo relativo alla definizione di prodotti originari e metodi di cooperazione legislativa preveda che gli esportatori autorizzati possano rilasciare dichiarazione di origine, in relazione a fatture, a bolle di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale, che descrivano i prodotti esportati in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

Gli altri due protocolli dell'Accordo sono dedicati rispettivamente all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e al rafforzamento della cooperazione culturale.

Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione consta altresì di quattro articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria dei relativi oneri (valutabili in circa 24.000 euro, a decorrere dal 2015), e l'entrata in vigore del testo.

Segnala che la recentissima relazione annuale della Commissione europea sull'attuazione dell'accordo al nostro esame, presentata il 26 marzo scorso, delinea un bilancio positivo soprattutto per l'UE. Le esportazioni di merci verso la Corea sono infatti aumentate del 35 per cento, passando da 30,6 miliardi di euro nei 12 mesi precedenti l'attuazione dell'accordo di libero scambio a 41,4 miliardi di euro nel terzo anno di attuazione provvisoria dell'intesa. Nello stesso periodo, le esportazioni di prodotti dall'UE verso la Corea, interamente o parzialmente liberalizzate dall'accordo, sono aumentate più delle esportazioni complessive, vale a dire rispettivamente del 46 per cento e del 37 per cento.

In relazione alle cosiddette produzioni sensibili, le importazioni di automobili dalla Corea sono aumentate del 20 per cento nel terzo anno di attuazione (luglio 2013-giugno 2014) rispetto all'anno precedente (luglio 2012-giugno 2013). Le importazioni di automobili dotate di motori

medio-grandi sono aumentate del 50 per cento, mentre le importazioni di automobili con motori piccoli sono diminuite del 7 per cento.

La Commissione rileva in ogni caso che le importazioni di automobili dalla Corea sono ancora ad un livello inferiore rispetto a quello rilevato da luglio 2007 a giugno 2008. Le importazioni di prodotti tessili dalla Corea sono invece diminuite del 12 per cento nel terzo anno di attuazione rispetto all'anno precedente, a fronte di un calo del 6 per cento nel secondo anno di attuazione rispetto al primo anno; mentre le importazioni di prodotti elettronici sono diminuite del 13 per cento nel secondo anno di attuazione dell'accordo, nel terzo anno sono aumentate del 31 per cento.

Anche alla luce delle considerazioni svolte, raccomanda, infine, una rapida approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa all'auspicio del relatore per una celere conclusione dell'*iter* di ratifica del provvedimento.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.**

**C. 2004 Di Stefano.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianluca PINI (LNA), *relatore*, segnala che l'Accordo italo-ceco sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione,

scienza e tecnologia si propone di fornire un quadro di riferimento adeguato alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, in considerazione della varietà e della qualità dei rapporti bilaterali in essere tra i due Paesi.

L'intesa sostituisce i precedenti accordi in materia, siglati nel 1971 e nel 1990, divenuti obsoleti, oltre che per i noti cambiamenti politici, anche per l'evoluzione che la collaborazione in campo culturale scientifico e tecnologico ha avuto negli ultimi anni. La Repubblica Ceca è infatti divenuto Stato membro dell'Unione europea a partire dal 2004 e partecipa quindi a pieno titolo alle politiche di cooperazione culturale e scientifica perseguite in tale ambito.

L'esigenza di sottoscrivere un nuovo Accordo deriva anche dal crescente interscambio e dalle numerose iniziative intraprese sul piano culturale, scientifico e tecnologico che necessitano, quindi, di un inquadramento organico ed aggiornato.

L'Accordo si propone di favorire, da una parte, un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali fornendo nel contempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana nella Repubblica Ceca e, dall'altra, incoraggiare l'avvio di strette collaborazioni in un settore sempre più cruciale come quello della ricerca scientifica e tecnologica.

Pertanto, l'Accordo consentirà di promuovere ed incentivare iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, scientifico e tecnologico mediante l'attività di cooperazione universitaria, l'organizzazione di convegni e l'attribuzione di borse di studio, facilitando nondimeno la cooperazione nella conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, con particolare riguardo al contrasto dei trasferimenti illeciti di beni culturali ed alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il testo si compone di un preambolo e venti articoli ed individua le finalità ed i settori prioritari di collaborazione (artt. 1 e 2); i campi di collaborazione culturale, d'istruzione, scientifica e tecnologica (artt. 3-14); le modalità di esecuzione della coo-



perazione culturale, scientifica e tecnologica (artt. 15-16); le clausole di entrata in vigore, modifica, risoluzione delle controversie, durata e denuncia dell'Accordo stesso (artt. 17-20).

Particolare rilievo assumono le disposizioni riguardanti i distinti ambiti di collaborazione previsti dall'Accordo che spaziano dalla cooperazione fra istituzioni universitarie, anche mediante l'avvio di ricerche congiunte e l'organizzazione di seminari e simposi, ad altre forme di cooperazione in ambito culturale, archeologico ed artistico, prevedendo altresì l'offerta reciproca di borse di studio a studenti dell'altro Stato per studi e ricerche in settori considerati prioritari dalla Parti contraenti.

L'Accordo disciplina, altresì, le forme di cooperazione scientifica fra istituti, centri di ricerca scientifica ed università dei due Stati mediante scambi di documentazione scientifica e tecnologica, scambi di esperienze e di visite di docenti, ricercatori e tecnici, l'organizzazione di conferenze, simposi e seminari, la realizzazione di ricerche comuni ed ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica concordata fra le Parti contraenti.

Sempre in tale prospettiva, l'Accordo promuove e facilita le attività delle istituzioni culturali di un Paese all'interno della realtà culturale dell'altro e favorisce sviluppo di attività comuni tra i propri istituti e le istituzioni culturali del Paese ospitante.

Per quanto concerne i dati relativi all'interscambio culturale con la Repubblica Ceca, segnala che si è registrato negli ultimi anno un rapido aumento del numero di accordi interuniversitari tra atenei italiani e controparti ceche, a testimonianza del crescente interesse reciproco, a livello accademico tra i due Paesi. Tra le università maggiormente coinvolte nel processo di internazionalizzazione segnala in particolare il ruolo svolto dall'Università La Sapienza di Roma, dall'Università degli Studi di Milano e dall'Università degli Studi di Verona. Il numero totale degli

atenei italiani che hanno siglato un accordo con una controparte ceca è pari a 40.

Per rispondere alla crescente domanda di lingua e cultura italiana da parte di cittadini cechi, è stata istituita, sin dal 1991, una sezione bilingue presso il Liceo Ustavni di Praga, i cui programmi prevedono l'insegnamento dell'italiano e di alcune discipline in lingua italiana e presso il quale operano quattro docenti inviati dal Ministero degli Affari esteri. Gli studenti del Liceo Ustavni che seguono corsi di italiano sono al momento 172. A Praga opera altresì un liceo privato con una sezione bilingue.

L'italiano viene insegnato anche presso sette Università ceche da quattro lettori di ruolo inviati dalla Farnesina presso l'Università di Praga (uno alla Facoltà di Lettere ed uno presso la Vysoka Economica Skola, la più prestigiosa Università di economia del Paese), all'Università di Brno ed all'Università di Olomouc. La promozione della lingua e della cultura italiana in Repubblica Ceca è curata inoltre dall'Istituto italiano di cultura di Praga, che conta annualmente circa 800 iscritti ai propri corsi di lingua.

L'attuazione dell'Accordo è rimessa, come per altre analoghe intese bilaterali, ad una commissione mista che opera mediante la redazione di programmi esecutivi pluriennali e cui è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione degli stessi e l'andamento generale della cooperazione.

Il disegno di legge di ratifica, oltre alle consuete disposizioni circa l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dispone che gli oneri derivanti dalle spese di missione, valutati in euro 33.840 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ed in euro 37.740 annui a decorrere dall'anno 2016, e le rimanenti spese previste dall'Accordo, pari a euro 443.500 annui a decorrere dall'anno 2014 siano coperte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, facendo ricorso all'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Conclude auspicando una rapida approvazione di questa proposta di legge, meritoriamente presentato dal collega Di Stefano e dagli altri colleghi del Movimento 5 Stelle, che riprende i contenuti del disegno di legge n. 3600 presentato l'11 dicembre 2012 al Senato dal Ministro degli Affari esteri nel corso della XVI legislatura, ma del quale non era stato avviato l'esame referente per lo scioglimento della legislatura intervenuto pochi mesi dopo.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda con le valutazioni del relatore e segnala che un disegno di legge di analogo contenuto rispetto a quello in esame sarà presentato alle Camere una volta conclusa la fase di concerto interministeriale, attualmente in corso.

Manlio DI STEFANO (M5S), nel ringraziare il relatore per l'illustrazione svolta, auspica un rapido *iter* di esame della proposta di legge di cui è primo firmatario, anche in considerazione del suo limitato impatto economico e dei benefici che deriverebbero dall'attuazione dell'Accordo.

Vincenzo AMENDOLA (PD) preannuncia l'orientamento favorevole del suo gruppo sulla proposta di legge presentata dal Movimento 5 Stelle.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.**

**C. 2802 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile scorso.

Khalid CHAOUKI (PD), *relatore*, ringrazia il collega Manciuilli per il lavoro svolto in sua sostituzione nella precedente seduta e auspica un sollecito *iter* di esame del disegno di legge, in considerazione del ritardo in cui versa l'Italia rispetto alla ratifica della Convenzione in titolo. Coglie l'opportunità per ringraziare l'Agenzia UNHCR per l'azione di stimolo e sensibilizzazione svolta nei confronti del nostro Paese: si tratta infatti di una Convenzione che tutela le vittime di guerre e di conflitti in cui la perdita della cittadinanza diventa un ulteriore strumento di oppressione degli individui.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime apprezzamento per le parole del relatore, alle quali si associa con convinzione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.**

**C. 2754 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 febbraio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, e che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con un'osservazione.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, sottolinea come il provvedimento in esame, al pari di quello previsto successivamente nell'ordine del giorno della Commissione, conferma la relazione significativa che lega l'Italia al Messico, come confermano anche le visite istituzionali svolte in tale Paese al più alto livello istituzionale.

Erasmus PALAZZOTTO (SEL), a nome del suo gruppo, esprime perplessità in considerazione della condizione dei diritti umani in Messico e, in particolare, alla luce delle gravi notizie che pervengono sulle torture e sulle condizioni disumane e degradanti in cui versano gli oppositori politici detenuti in carcere in tale Paese. Richiama la strage dei quarantatré studenti arsi vivi in quanto oppositori politici, che ha sconvolto la sensibilità della comunità internazionale, ponendo in evidenza la fragilità delle istituzioni centrali messicane a tutela dei diritti e delle libertà dei propri concittadini.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, condivide le riflessioni del collega Palazzotto, che dovranno costituire doverosamente oggetto di trattazione nella sede del Comitato permanente per i diritti umani.

Vincenzo AMENDOLA (PD) concorda con la proposta del presidente Cicchitto, sottolineando come il Messico rappresenti un Paese ricco di tradizioni e di storia, ma in cui il tema dei diritti umani costituisce un elemento di preoccupazione a livello internazionale e ciò anche in ragione del prevalere delle norme regionali in tema di sistema giudiziario rispetto a quelle nazionali. Ritiene, pertanto, che tali profili debbano essere portati all'attenzione dei competenti organi parlamentari in tema di diritti umani, ma anche di coloro che si occupano di contrasto al crimine organiz-

zato, nonché delle stesse istituzioni europee.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ribadisce la necessità di una attenta valutazione della situazione umanitaria in Messico, mantenendo distinto l'approccio relativo al Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale in esame.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni del presidente Cicchitto.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Porta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.**

**C. 2755 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 febbraio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Bilancio.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, ribadisce l'esigenza di procedere celermente all'approvazione del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, nel condividere l'auspicio del relatore, rappresenta l'opportunità che i due provvedimenti relativi ai Trattati bi-

lateralmente con il Governo degli Stati Uniti messicani procedano in parallelo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, sottolinea l'esigenza di assicurare un'attenzione specifica in fase di attuazione del Trattato in materia di estradizione, data la delicatezza del tema.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Porta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.**

**C. 2676 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2014.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Di conseguenza il relatore, onorevole Porta, ha predisposto l'emendamento 3.1 di recepimento delle stesse condizioni (*vedi allegato*).

Fabio PORTA (PD), *relatore*, illustra il proprio emendamento 3.1, finalizzato a fare decorrere dal 2015 gli oneri di attuazione della legge, in ragione dei tempi necessari all'entrata in vigore dell'Accordo.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.1 del relatore.

Erasmus PALAZZOTTO (SEL), in sede di dichiarazione di voto, ribadisce le criticità già espresse in occasione dell'Accordo bilaterale in tema di cooperazione militare, e conferma anche in questo caso la richiesta di sospendere l'*iter* di esame del provvedimento. Al riguardo fa presente che, in attuazione dell'Accordo richiamato, sono stati venduti armamenti alle forze di sicurezza del Kazakistan tra cui pistole con silenziatore da utilizzare nella gestione dell'ordine pubblico. Peraltro, le recenti elezioni presidenziali hanno confermato l'attuale *leadership* con percentuali che superano il novanta per cento dei voti e che danno la misura del clima politico di regime diffuso in tale Paese, dove peraltro gli oppositori sono considerati terroristi.

Segnala che la penosa condizione dei diritti umani in Kazakistan è universalmente riconosciuta da tutti gli organismi internazionali, inclusa l'OSCE che ha definito farsesche le ultime elezioni presidenziali. Alla luce di tali riflessioni, ritiene insostenibile la sigla di accordi come quello in titolo, volti a tutelare gli interessi economici delle nostre aziende, con sacrificio di ogni altro valore, e preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) concorda con il collega Palazzotto e preannuncia, conseguentemente, il voto di astensione del suo gruppo sul disegno di legge in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Porta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Co-

mitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.15.

## ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009 (C. 2676 Governo).**

**EMENDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

## ART. 3.

*All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 54.544 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 44.986 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »*

della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: delle dotazioni finanziarie inserire le seguenti: di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**3.1.** Il Relatore.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei direttori dell'Istituto geografico militare di Firenze, dell'Istituto idrografico della marina di Genova, del Centro informazioni geo-topografiche aeronautiche di Pratica di Mare e del Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica di Pratica di Mare, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00413 Frusone ..... 95

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale. C. 2741 Scanu (testo base) e C. 3035 Basilio (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 95

ALLEGATO (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) ..... 97

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 6 maggio 2015.*

**Audizione dei direttori dell'Istituto geografico militare di Firenze, dell'Istituto idrografico della marina di Genova, del Centro informazioni geo-topografiche aeronautiche di Pratica di Mare e del Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica di Pratica di Mare, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00413 Frusone.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.25.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 20.15.**

**Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale.**

**C. 2741 Scanu (testo base) e C. 3035 Basilio.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 maggio 2015.

Elio VITO, *presidente*, dopo aver ricordato che nella precedente seduta la Commissione ha adottato come testo base la proposta di legge C. 2741 Scanu e che il termine per la presentazione di emendamenti, stabilito nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è scaduto oggi alle ore 16, avverte che sono state presentate cinque proposte emendative (*vedi allegato*).

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, formula parere favorevole sull'emendamento Marcolin 1.1, purché riformulato sostituendo le parole « Dai benefici previsti ai commi

1 e 3 del presente articolo » con le seguenti: « Dal provvedimento di riabilitazione ai sensi dei commi 1 e 3 » e precisando che le informazioni trasferite al nemico dovevano essere « coperte dal segreto militare ». Raccomanda, quindi, l'approvazione dei suoi emendamenti 2.1 e 2.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Basilio 2.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Formula infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Basilio 2.01.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Elio VITO, *presidente*, passando la Commissione all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Marcolin 1.1 e avverte che deve intendersi che vi abbia rinunciato.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, presenta l'emendamento 1.2 (*vedi allegato*), che recepisce la riformulazione da lui proposta per l'emendamento Marcolin 1.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 1.2, 2.1 e 2.3.

Tatiana BASILIO (M5S) accetta la riformulazione proposta per il suo emendamento 2.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Basilio 2.2, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), nonché l'articolo aggiuntivo Basilio 2.01.

Elio VITO, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri.

Donatella DURANTI (SEL), in considerazione di quanto già evidenziato nella precedente seduta e nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sollecita la presidenza a scrivere alla Presidente della Camera per chiedere che la Conferenza dei presidenti di gruppo iscriva il provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea in tempo utile perché lo si possa approvare prima del 24 maggio.

Elio VITO, *presidente*, assicura che provvederà a scrivere alla Presidente della Camera per rappresentarle l'esigenza testé richiamata dalla deputata Duranti non appena l'*iter* del provvedimento sarà concluso. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 20.25.**



ALLEGATO

**Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale (C. 2741 Scanu e C. 3035 Basilio).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Dai benefici previsti ai commi 1 e 3 del presente articolo sono esclusi tutti coloro che vennero condannati alla pena capitale per aver volontariamente trasferito al nemico informazioni pregiudizievoli alla sicurezza delle proprie unità di appartenenza ed al successo delle operazioni militari delle Regie Forze armate.

1. 1. Marcolin.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Dal provvedimento di riabilitazione ai sensi dei commi 1 e 3 sono esclusi tutti coloro che vennero condannati alla pena capitale per aver volontariamente trasferito al nemico informazioni coperte dal segreto militare e pregiudizievoli per la sicurezza delle proprie unità di appartenenza e per il successo delle operazioni militari delle Regie Forze armate.

1. 2. Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 2.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* per la pubblicazione sull'albo comunale.

2. 1. Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sugli eventi oggetto della presente legge il Ministero della Difesa predispone la piena fruibilità degli archivi delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri per tutti gli atti, relazioni e rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare, nonché alla repressione degli atti d'indisciplina o di diserzione.

2. 2. Basilio, Frusone, Corda, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. Sugli eventi oggetto della presente legge relativi alle fucilazioni e alle decimazioni il Ministero della difesa predispone la piena fruibilità degli archivi delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri per tutti gli atti, relazioni e rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare, nonché alla repressione degli atti d'indisciplina o di diserzione, ove non già versati negli archivi di Stato.

2. 2. (Nuova formulazione) Basilio, Frusone, Corda, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole:* scuole medie superiori con le seguenti: scuole secondarie di secondo grado.

2. 3. Il Relatore.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis

1. Al fine di promuovere una memoria condivisa del popolo italiano sulla prima Guerra Mondiale, il Comitato tecnico – scientifico per la promozione d’iniziativa di studio e ricerca sul tema del « fattore

umano » nella prima Guerra mondiale, di cui al decreto del Ministro della difesa 16 dicembre 2014, promuove la pubblicazione dei propri lavori, nelle forme che assicurino la massima divulgazione.

**2. 01.** Basilio, Frusone, Corda, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini.

*(Approvato)*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2015: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative. C. 3059 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) ..... 99

##### SEDE CONSULTIVA:

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Ulteriore nuovo testo unificato C. 263 e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 100

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Parere su emendamenti*) ..... 104

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 105

Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare. Nuovo testo unificato C. 45 e abb. (Parere alle Commissioni III e IV) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 106

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti. C. 2994 Governo (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione*) ..... 106

ALLEGATO (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) ..... 117

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Atto n. 157 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 112

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 116

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Girgis Giorgio SORIAL. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 11.25.**

**DL 27/2015: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.**

##### C. 3059 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in titolo, approvato senza modifiche dal Senato, è già stato

esaminato dalla Commissione bilancio che, nella seduta del 5 maggio scorso, ha espresso su di esso parere favorevole. Avverte, altresì, che nella medesima data la Commissione affari costituzionali ne ha concluso l'esame in sede referente, senza apportare alcuna modifica al testo. Alla luce di ciò, fa presente che, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, è da intendersi confermato il parere favorevole già espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 5 maggio scorso.

Comunica, inoltre, che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo segnala che gli emendamenti Cozzolino 1.1 e 1.2 sembrerebbero restringere l'ambito di applicazione della disposizione del decreto-legge in esame, escludendo quindi in alcuni casi lo svolgimento in forma abbinata di tutte le consultazioni elettorali (*election day*). Ciò nonostante, i citati emendamenti sembrerebbero privi di effetti finanziari, in quanto, sebbene la relazione illustrativa al provvedimento originario evidenzia che l'intervento normativo, che si rende necessario per rendere effettiva la possibilità di celebrare le elezioni regionali ed amministrative del 2015, « non solo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma è suscettibile di produrre una riduzione complessiva delle spese elettorali, in coerenza con le finalità di risparmio delle disposizioni sull'*election day* », la stessa relazione, tuttavia, non computa effetti di risparmio ai fini dei saldi di finanza pubblica. Al riguardo considera opportuna una conferma da parte del Governo.

Fa presente, infine, che le altre proposte emendative trasmesse non presentano profili dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che tutte le proposte emendative trasmesse appaiono prive di effetti finanziari.

Fabio MELILLI (PD) propone pertanto di esprimere nulla osta sulle proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 11.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta e il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Ivan Scalfarotto.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.**

**Ulteriore nuovo testo unificato C. 263 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GALATI (FI-PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta del 21 aprile 2015, ha espresso parere favorevole con tre condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e una osservazione sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 263 e abb., recante la modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

Fa presente in particolare, che le condizioni erano volte a:

riformulare gli oneri ascritti al provvedimento in termini di mera previsione, anziché di limite massimo di spesa;

introdurre un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria, attivabile in caso di scostamenti rispetto alle previsioni;

riformulare l'articolo 1, comma 1, al fine di non attribuire carattere interpretativo alla disposizione che prevede il riconoscimento dell'indennizzo, stabilendo comunque la decorrenza degli effetti del provvedimento dal 1° gennaio 2015;

prevedere conseguentemente l'applicazione dell'ordinario termine di cui all'articolo 73, terzo comma, della Costituzione, per l'entrata in vigore del provvedimento.

Segnala che l'osservazione era invece volta a invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di definire, all'articolo 1, comma 3, una copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in sostituzione di quella già prevista. Ciò in quanto la relazione tecnica, predisposta dal Ministero della salute, aveva evidenziato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, relativo al bilancio triennale 2015-2017, del quale il citato articolo 1, comma 3, prevedeva l'utilizzo, sebbene recasse le necessarie disponibilità, avrebbe dovuto essere destinato a successive iniziative legislative recanti spese urgenti e indifferibili quali quelle correlate ad emergenze sanitarie di rilievo nazionale (Ebola).

Con riferimento alla questione di una possibile copertura finanziaria alternativa, segnala che la nota del Ministero della salute del 15 aprile 2015 aveva proposto una diversa copertura finanziaria mediante accantonamento di una quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

Di tale diversa copertura era stata proposta una riformulazione da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prevedendo la riduzione del livello del finanziamento del Servizio sa-

nitario nazionale a cui concorre lo Stato, come definito dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto il mero accantonamento di una quota delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale non è idoneo a mettere a disposizione del Ministero della salute le somme necessarie al pagamento degli indennizzi previsti dal provvedimento.

Ricorda che, in merito all'opportunità di detta copertura, come sopra riformulata, la Ragioneria aveva comunque fatto rinvio a valutazioni politiche, tenuto conto del fatto che il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è definito d'intesa fra lo Stato e le regioni per garantire i livelli essenziali di assistenza. La Ragioneria osservava che operare la copertura, anche se in misura finanziariamente esigua, di una funzione statale (gli indennizzi di cui trattasi non costituiscono infatti prestazioni sanitarie, ma trattamenti economici continuativi erogati dallo Stato in favore di soggetti danneggiati) a valere su risorse destinate al Servizio sanitario nazionale potrebbe determinare difficoltà di relazione fra lo Stato e le regioni, anche in considerazione del fatto che è ancora in corso la definizione degli interventi in ambito sanitario correlati alla riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015, in attuazione della manovra di finanza pubblica a carico delle regioni.

Evidenzia che, per altro, la V Commissione, nelle premesse al parere favorevole reso in data 21 aprile 2015, aveva rilevato l'inidoneità di tale copertura finanziaria, posto che il finanziamento di tale Servizio è definito d'intesa fra lo Stato e le regioni per garantire i livelli essenziali di assistenza e il citato finanziamento non può essere pertanto utilizzato per la corresponsione degli indennizzi di cui trattasi, che non costituiscono prestazioni sanitarie, ma trattamenti economici a carattere continuativo erogati dallo Stato in favore di soggetti danneggiati.

Segnala poi che la Commissione di merito, nella seduta del 28 aprile scorso, ha predisposto un ulteriore nuovo testo del provvedimento recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sostituendo la copertura finanziaria – in merito alla quale la V Commissione aveva formulato una mera osservazione – con una nuova copertura finanziaria che riproduce l'identico testo di quella sulla quale questa Commissione aveva espresso i propri rilievi critici nelle premesse al più volte citato parere favorevole.

Tutto ciò considerato, nel ribadire i predetti rilievi critici sulla copertura finanziaria a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come definito dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rileva la necessità di individuare, all'articolo 1, comma 3, una nuova copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in sostituzione di quella prevista dall'ulteriore nuovo testo unificato, anche in considerazione della natura non rimodulabile delle dotazioni di bilancio relative al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Sul punto ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, facendo presente che la scelta della copertura finanziaria tra quelle possibili appare una questione di natura prevalentemente politica, evidenzia che quella prevista nel provvedimento in esame è comunque tecnicamente valida, pur comprendendo le criticità evidenziate dal relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) premette che la talidomide è un farmaco che, in un determinato periodo, è stato prescritto dai medici, in quanto regolarmente autorizzati dalle competenti autorità nazionali. Ritiene pertanto che lo Stato italiano sia responsabile per i danni che sono stati causati dall'assunzione di tale farmaco e

conseguentemente se ne debba fare carico, anche mediante la corresponsione degli indennizzi previsti dal provvedimento in esame, che, come sottolinea, hanno natura assistenziale e non sanitaria. Proprio in considerazione della natura assistenziale degli indennizzi, ritiene che sia improprio che la copertura dei relativi oneri venga posta a carico dei finanziamenti statali destinati al Servizio sanitario nazionale, come previsto nel testo attualmente in esame, mentre di tali indennizzi, che non costituiscono prestazioni sanitarie, ma trattamenti economici a carattere continuativo in favore di soggetti danneggiati, dovrebbe farsene carico direttamente lo Stato. Si stupisce inoltre che sia stato proprio il Ministero della salute, che dovrebbe avere il compito di tutelare le risorse del Servizio sanitario nazionale e quindi i livelli essenziali di assistenza, a perorare questa forma di copertura finanziaria.

Lamenta quindi che, a seguito di una serie di errori tecnici, si rinvii ad una soluzione politica per individuare una copertura finanziaria. Peraltro non condivide quanto affermato dal rappresentante del Governo sulla correttezza sul piano tecnico della copertura prevista dal provvedimento.

Osserva infine che sarebbe più opportuno che la copertura degli oneri recati dal provvedimento sia effettuata a valere sui fondi speciali di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accertamento della sussistenza delle relative risorse.

Laura CASTELLI (M5S), condividendo quanto affermato dal deputato Palese circa l'inidoneità della copertura posta a carico dei finanziamenti statali destinati al Servizio sanitario nazionale, osserva che sarebbe opportuno che la Commissione bilancio, almeno in questa occasione, anziché limitarsi a contestare le coperture proposte nei provvedimenti esaminati, provvedesse a formulare proposte di copertura alternative.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma la validità, dal punto di vista tecnico, della copertura individuata dal testo del provvedimento in esame.

Giuseppe GALATI (FI-PdL), *relatore*, nel condividere la soluzione prospettata dall'onorevole Palese, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato dei progetti di legge C. 263 e abb., recante Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide;

premesso che:

la copertura finanziaria prevista all'articolo 1, comma 3, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale non appare idonea, in quanto, come già evidenziato nel parere reso nella seduta del 21 aprile 2015, il finanziamento del predetto Servizio è definito d'intesa fra lo Stato e le regioni per garantire i livelli essenziali di assistenza e il citato finanziamento non può essere pertanto utilizzato per la corresponsione degli indennizzi di cui trattasi, che non costituiscono prestazioni sanitarie, ma trattamenti economici a carattere continuativo erogati dallo Stato in favore di soggetti danneggiati;

risultano disponibili risorse prive di specifica finalizzazione, nella misura necessaria alla copertura del provvedimento, a decorrere dall'anno 2016, nell'ambito delle proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2015-2017;

appare pertanto necessario provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento a valere sul citato accantonamento, modificando la decorrenza

degli effetti dello stesso e della data di entrata in vigore del provvedimento medesimo al 1° gennaio 2016,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1° gennaio 2015 con le seguenti: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

*dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

« ART. 1-bis.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016 ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento per permettere al Governo di individuare, tra quelle tecnicamente possibili, la copertura più idonea.

Laura CASTELLI (M5S) auspica che la copertura finanziaria del provvedimento sia prontamente individuata, in modo da consentirne quanto prima l'approvazione, senza intaccare le provvidenze previste dal testo per i soggetti danneggiati. Ribadisce inoltre di considerare inidonea la copertura posta a carico dei finanziamenti statali destinati al Servizio sanitario nazionale.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva che il Governo condivide appieno il merito del provvedimento e che la richiesta di un breve rinvio è motivata solamente dall'individuazione della copertura finanziaria più idonea.

Giuseppe GALATI (FI-PdL), *relatore*, condivide la richiesta di un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Giulia GRILLO (M5S) segnala che la copertura a valere sul fondo speciale di parte corrente era stata già prevista nel precedente testo del provvedimento su cui la Commissione bilancio si era espressa nella seduta del 21 aprile 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, evidenzia che la copertura richiamata dall'onorevole Grillo era riferita all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della salute, non a quello relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Non essendovi obiezioni, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.**

**C. 2977 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo 20.01 del Governo riferito al provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, segnala che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, l'articolo aggiuntivo 20.01 del Governo.

Fa presente che l'articolo aggiuntivo, nel novellare la legge n. 234 del 2012, recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, prevede l'istituzione di un nuovo Fondo per il recepimento della normativa europea, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 10 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte nel Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e quanto a euro 50 milioni a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. La relazione tecnico-finanziaria allegata alla proposta emendativa precisa che il menzionato Fondo di rotazione presenta sufficienti disponibilità per l'anno 2015 per far fronte agli oneri ad esso imputati dall'articolo aggiuntivo in esame.

Tutto ciò premesso segnala che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze presenta le necessarie disponibilità e un'apposita voce programmatica, a partire dal 2016, per un ammontare pari a 50 milioni di euro.

Segnala altresì la necessità, da un lato, di precisare sia nell'autorizzazione di spesa sia nella disposizione che istituisce il nuovo Fondo che gli oneri pari a 50 milioni di euro, a decorrere dal 2016, hanno carattere annuo, dall'altro, di riformulare la clausola di copertura finanziaria.



Propone quindi di esprimere il seguente parere:

« La V Commissione,

esaminato l'articolo aggiuntivo 20.01 al disegno di legge C. 2977 Governo, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*Al capoverso « articolo 41-bis », comma 1, dopo le parole: di 50 milioni di euro aggiungere la seguente: annui.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso « articolo 41-bis », comma 2, dopo le parole: di 50 milioni di euro aggiungere la seguente: annui.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso « articolo 41-bis », sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a euro 10 milioni per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 183 del 16 aprile 1987, e quanto a euro 50 milioni annui, a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*3-bis.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.**

**C. 2722 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato con alcune modifiche, reca una delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. Segnala che la Commissione di merito non ha apportato modifiche al testo trasmesso dal Senato e che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge presentato al Senato.

Evidenzia che il provvedimento reca una clausola di neutralità finanziaria nonché un espresso richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, i decreti legislativi, emanati ai sensi della medesima legge di delega, che rechino le risorse finanziarie necessarie alla compensazione, dovranno entrare in vigore prima dell'adozione di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. Pur prendendo atto della clausola di neutralità riferita all'attuazione complessiva della delega, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo in merito al criterio di

delega, previsto dal comma 2, lettera *r*), introdotto dal Senato, che prevede l'equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. In proposito evidenzia che tale definizione comporta l'inclusione delle suddette strutture tra quelle indicate nel n. 120 della Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 alle quali si applica l'IVA ad aliquota ridotta del 10 per cento in luogo dell'aliquota ordinaria (22 per cento).

Non formula osservazioni riguardo al criterio di delega di cui alla lettera *t*), n. 1, anch'esso introdotto dal Senato, relativo all'introduzione di un elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, tenuto conto che la norma pone espressamente i relativi oneri a carico degli iscritti.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire il chiarimento richiesto dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare.**

**Nuovo testo unificato C. 45 e abb.**

(Parere alle Commissioni III e IV).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 maggio.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, non disponendo ancora degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni competenti, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti.**

**C. 2994 Governo.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 maggio.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, ad integrazione degli elementi di informazione forniti nella precedente seduta, deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (*vedi allegato*).

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2994, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il fabbisogno finanziario delle istituzioni scolastiche trova copertura sia nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, che viene incrementato ai sensi dell'articolo 2, comma 16, sia nei contributi volontari che le famiglie sono solite versare alle scuole;

all'articolo 4, comma 7, in materia di alternanza scuola lavoro, appare opportuno integrare la disposizione prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 100 milioni di euro, sia annuale;

le risorse richiamate all'articolo 5, in materia di innovazione digitale e didattica laboratoriale, poiché risultano già impegnate sui relativi capitoli di spesa relativi al funzionamento delle scuole, sono già scontate nei saldi di finanza pubblica, sebbene la disposizione ne preveda una diversa finalizzazione per l'esercizio 2015, in relazione ai risparmi di spesa ottenuti sui servizi di pulizia delle scuole;

appare necessario integrare la disposizione di cui al comma 6 del medesimo articolo 5, relativa al finanziamento delle misure in materia di innovazione digitale e didattica laboratoriale, prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 30 milioni di euro, sia annuale;

all'articolo 6, in materia di organico dell'autonomia, la disciplina relativa alle supplenze che durano più di dieci giorni non modifica nella sostanza le disposizioni vigenti e, pertanto, gli ordinari stanziamenti di bilancio sono da ritenersi sufficienti a far fronte alle necessità per supplenze corrispondenti a periodi maggiori di dieci giorni, anche tenuto conto del minor ricorso complessivo alle supplenze;

il meccanismo di corresponsione di un differenziale di stipendio al personale supplente, di cui al medesimo articolo 6, consiste in una integrazione salariale a valere sulle economie che, in fase di assestamento di bilancio, potrebbero essere trasferite nell'ambito dei piani di gestione relativi ai capitoli di natura stipendiale;

la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, quarto periodo, deve intendersi nel senso che il personale appartenente alla dotazione organica dell'autonomia deve essere destinato a coprire prima i

posti vacanti e disponibili e solo in mancanza di tali posti ad esigenze organizzative o extracurricolari;

la disposizione di cui all'articolo 7, che prevede l'esonero dall'insegnamento e la sostituzione dei tre docenti che coadiuvano il dirigente scolastico, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che, a legislazione vigente, in relazione ai due soggetti precedentemente destinati a tale funzione, non erano previsti specifici oneri di sostituzione;

al medesimo articolo 7, la possibilità di operare riduzioni di alcune classi non ha effetti sui risparmi recati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, giacché può procedersi a riduzioni della numerosità delle classi solo laddove siano possibili misure quantomeno compensative che ne neutralizzino gli effetti a livello di dotazioni organiche e di risorse finanziarie;

la formulazione dell'articolo 8, in materia di piano straordinario di assunzioni, consente di assicurare la neutralità finanziaria dell'operazione di reclutamento, giacché la disposizione prevede espressamente che il piano assunzionale straordinario è riferito alla copertura dei posti vacanti e disponibili e che, in sede di prima attuazione, l'organico dell'autonomia, determinato ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, è in ogni caso incrementato, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, di un determinato *plafond* di risorse rispetto ai limiti corrispondenti all'organico relativo all'anno scolastico 2011/2012 per i posti normali, nonché all'organico 2015/2016 per i posti di sostegno;

l'articolo 9, in materia di periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo, non prevede espressamente un compenso per il *tutor* incaricato della valutazione del docente in prova, posto che si tratta di una mera possibilità riconosciuta al dirigente scolastico nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

all'articolo 10, l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si rende necessario per stabilire l'importo da assegnare sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nel rispetto del tetto di spesa di 381,1 milioni di euro, nell'ipotesi in cui il numero dei beneficiari sia difforme da quello stimato;

l'obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo di cui al citato articolo 10, commi 4 e 5, decorre dall'anno scolastico 2015-2016, fermo restando che per ragioni organizzative i corsi di formazione saranno attivati nella seconda metà dell'anno scolastico e quindi a partire dal 2016;

al medesimo articolo 10 appare necessario integrare la disposizione di cui al comma 3, prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2015, pari a 381,137 milioni di euro, sia annuale;

gli oneri derivanti dall'articolo 12, concernente il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei contratti a termine sono stati quantificati limitatamente agli anni 2015-2016, in considerazione del fatto che il fondo istituito ai sensi del medesimo articolo 12 sarà utilizzato unicamente per far fronte a situazioni pregresse, posto che per il futuro non verranno più sottoscritti contratti a tempo determinato che comportino il superamento del limite dei 36 mesi di servizio anche non continuativi, fermo restando che, qualora a seguito della procedura di monitoraggio prevista dal provvedimento dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella quantificata, saranno adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge n. 296 del 2009;

gli oneri derivanti dal portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 14 sono stati quantificati sulla base di un progetto di realizzazione del portale elaborato dalla struttura competente presso il MIUR;

appare necessario integrare l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 14,

comma 5, relativa agli oneri di gestione e al mantenimento del citato portale unico dei dati della scuola, prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 100.000 euro, sia annuale;

l'articolo 15, concernente l'inserimento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tra i possibili beneficiari del 5 per mille, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, posto che il riparto delle risorse relative al 5 per mille avviene nell'ambito delle somme stanziare dall'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

la disposizione di cui al predetto articolo 15, analogamente a quanto previsto dalle precedenti norme in materia, deve intendersi applicabile a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2015, tenuto conto che gli effetti finanziari decorrono dall'esercizio 2016;

ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla concessione dello *school bonus*, di cui all'articolo 16, sono stati utilizzati i dati provvisori delle dichiarazioni UNICO 2014 persone fisiche ed i dati definitivi UNICO 2013 enti non commerciali, relativamente alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici ivi dichiarate;

tali dati sono stati estrapolati e incrementati per tenere conto di eventuali erogazioni liberali effettuate da altri soggetti titolari di reddito d'impresa;

in questo quadro, nonostante la norma escluda la possibilità di cumulare l'agevolazione prevista con altre riguardanti le medesime spese, l'ammontare delle erogazioni è stato ipotizzato, a fini prudenziali, come ulteriore spesa rispetto alle erogazioni già agevolate, senza considerare un effetto di sostituzione che avrebbe comportato una minor perdita di gettito per l'erario;

per quanto riguarda le persone fisiche e gli Enti non commerciali, principali destinatari della citata agevolazione,

la fruizione avviene direttamente nella dichiarazione dei redditi presentata nell'anno successivo, mentre, per quanto riguarda i redditi d'impresa, si è assunto che il contribuente procederà all'utilizzo in compensazione solamente a consuntivo delle erogazioni effettuate, quindi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono avvenute le erogazioni;

la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica, di cui all'articolo 17, è stata effettuata, da un lato, considerando, ai fini della stima della platea dei soggetti beneficiari, i dati più recenti relativi al numero degli studenti, pubblicati sul sito del MIUR, in quanto ritenuti più rappresentativi dello scenario attuale, dall'altro, non prevedendo minori entrate nell'anno 2015, attesa la cautela da parte dei contribuenti nell'utilizzo del metodo previsionale che consentirebbe loro di corrispondere un minore acconto per tale esercizio;

all'articolo 18, comma 2, in materia di programmazione dell'edilizia scolastica, il richiamo all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 deve considerarsi di carattere meramente residuale e pertanto l'utilizzo delle citate risorse ai fini della programmazione nazionale deve ritenersi consentito soltanto qualora l'INAIL disponesse ancora di risorse all'esito delle procedure di cui al citato articolo 18;

appare necessario integrare la disposizione di cui al predetto articolo 18, comma 3, nella parte in cui reca l'indicazione degli oneri posti a carico dello Stato derivanti dai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, prevedendo che l'onere a decorrere dal 2018, pari a 9 milioni di euro, sia annuale;

all'articolo 19, comma 1, la partecipazione all'Osservatorio per l'edilizia scolastica della struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione per l'edilizia scolastica, istituita presso la Presi-

denza del Consiglio dei ministri, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che tale partecipazione si sostanzia in riunioni periodiche di carattere prevalentemente politico;

L'utilizzo delle risorse già stanziata a legislazione vigente e destinate a nuovi interventi per le misure di sicurezza e valorizzazione degli edifici scolastici, ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 12, risulta coerente con il profilo di spendibilità di tali risorse già scontato nei tendenziali;

L'utilizzo delle risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, risulta compatibile con la dinamica della spesa già scontata nei tendenziali di spesa con riferimento alle risorse che confluiscono nel medesimo fondo;

L'utilizzo delle risorse da destinare a misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici, ai sensi dell'articolo 19, commi da 7 a 11, risulta coerente con il profilo di spendibilità delle medesime risorse già scontate nei tendenziali di spesa;

appare necessario integrare la disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, che pone limiti di spesa per l'incremento della dotazione organica, prevedendo che l'onere a decorrere dal 2025, a pari a 2.233,60 milioni di euro, sia annuale;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui si prevede l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b*), ai fini della copertura di quota parte degli oneri derivanti dal provvedimento, reca le necessarie disponibilità;

il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal provvedimento, reca le necessarie disponibilità e il suo utilizzo

non pregiudica la realizzazione degli altri interventi già programmati a carico del Fondo medesimo;

appare opportuno riformulare la denominazione della rubrica dell'articolo 24 nei termini di « Disposizioni finanziarie » anziché di « Copertura finanziaria »;

la quantificazione e lo sviluppo temporale del Fondo « La buona scuola », di cui all'articolo 24, comma 2, sono stati determinati in relazione alle disponibilità rimanenti sul medesimo Fondo, ridotto degli importi relativi agli interventi previsti dal disegno di legge in esame;

appare necessario, all'articolo 24, comma 6, modificare la disposizione concernente il divieto di corrispondere emolumenti ai componenti del Comitato prevedendo che ad essi non spetti « alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato »;

il Comitato di verifica tecnico-finanziaria, di cui all'articolo 24, comma 7, dovrà garantire la coerenza tra l'autorizzazione di spesa e l'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti e l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 12, evitando, preventivamente, eventuali sforamenti per gli anni successivi;

rilevata la necessità di modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 24, comma 3, distinguendo le autorizzazioni di spesa dalle mere previsioni e introducendo un'autonoma disposizione per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in termini di fabbisogno e di indebitamento netto,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 4, comma 7, dopo le parole: euro 100 milioni aggiungere la seguente: annui;*

*All'articolo 5, comma 6, dopo le parole: euro 30 milioni aggiungere la seguente: annui;*

*All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: dell'importo nominale di euro 500 annui con le seguenti: di un importo nominale fino a euro 500 annui;*

*All'articolo 10, comma 3, dopo le parole: euro 381,137 milioni aggiungere la seguente: annui;*

*All'articolo 14, comma 5, dopo le parole: euro 100.000 aggiungere la seguente: annui;*

*All'articolo 18, comma 3, dopo le parole: euro 9 milioni aggiungere la seguente: annui;*

*All'articolo 24, comma 1, dopo le parole: euro 2.233,60 milioni aggiungere la seguente: annui;*

*All'articolo 24, comma 3, dopo le parole: 3.095,237 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;*

*All'articolo 24, comma 3, sostituire l'aliena con il seguente:*

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, comma 1, 12, comma 2, 14, comma 5, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.876,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.918,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.912,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.920,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.964,167 milioni di euro per il 2020, a 3.009,737 milioni di euro per il 2021, a 2.933,6 milioni di euro per il 2022, a 2.945,867 milioni di euro per il 2023, a 2.989,087 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.028,837 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dagli articoli 16, comma 6, e 17, comma 1, valutati in 123,7 milioni di euro

per l'anno 2016, in 81,4 milioni di euro per l'anno 2017, in 87,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 79,7 milioni di euro per l'anno 2019, in 72,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 66,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

*Conseguentemente, al medesimo articolo 24, al comma 3, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 24, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 3, pari a

184.752.700	euro	per	l'anno	2015,
362.650.250	euro	per	l'anno	2016,
376.160.500	euro	per	l'anno	2017,
384.869.000	euro	per	l'anno	2018,
389.693.000	euro	per	l'anno	2019,
379.753.950	euro	per	l'anno	2020,
357.652.500	euro	per	l'anno	2021,
335.371.600	euro	per	l'anno	2022,
312.969.450	euro	per	l'anno	2023,
292.007.750	euro	per	l'anno	2024 e
272.729.000	euro annui	a decorrere dal-		

l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

*All'articolo 24, comma 6, sostituire le parole: alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto con le seguenti: alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato;*

*e con la seguente osservazione:*

*si valuti l'opportunità, all'articolo 24, di sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni finanziarie. ».*

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di valutare il contenuto della proposta di parere formulata dal relatore, anche in considerazione della complessità delle questioni problematiche affrontate.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), associandosi alla richiesta dell'onorevole Palese, lamenta che la riduzione dei tempi necessari all'esame del provvedimento sia dovuta all'averlo qualificato nel DEF come provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica. Evidenzia inoltre che le coperture vengono effettuate mediante semplici spostamenti di fondi da una destinazione all'altra e chiede se la Commissione intenda seguire il Governo su questa linea d'azione.

Maino MARCHI (PD), replicando ai rilievi formulati dal deputato Sorial, segnala che la natura di provvedimento collegato non influisce sulle modalità operative della Commissione bilancio e che è del tutto naturale che una riforma importante come quella della scuola sia stata collegata alla manovra finanziaria, da parte di un Governo che ha dichiarato, nel Documento di economia e finanza 2015, di voler attuare profonde riforme.

Rileva inoltre, con riferimento a quanto affermato dal deputato Palese, che la proposta di parere del relatore, pur molto articolata, riprende in molti punti i chiarimenti già forniti dal Governo, con una nota della Ragioneria generale dello Stato depositata agli atti della Commissione nella seduta di ieri, per cui gli elementi nuovi da valutare appaiono assai limitati.

Tuttavia, fa presente di non aver nulla da obiettare in ordine ad un eventuale rinvio dell'espressione del parere ad una successiva seduta.

Laura CASTELLI (M5S), segnalando la presenza in Commissione di numerosi deputati del gruppo Partito Democratico in sostituzione dei componenti della Commissione bilancio, ritiene che ciò sia dovuto al timore di non avere la maggioranza necessaria per l'approvazione del parere.

Francesco CARIELLO (M5S) ricorda la richiesta di delucidazioni formulata, nella seduta di ieri, riguardo ad una presunta incongruenza contenuta nella relazione tecnica in merito al numero di scuole innovative realizzabili nell'ambito dei fondi stanziati dall'articolo 18 del provvedimento.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, segnala al deputato Cariello che la risposta al suo quesito è contenuta nella nota della Ragioneria generale dello Stato, depositata nella precedente seduta dal rappresentante del Governo, in base alla quale si evince che al costo di costruzione di ogni singola scuola dovranno essere sommati i costi necessari alle innovazioni di tipo architettonico, impiantistico, tecnologico e di efficientamento energetico.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prendendo atto delle richieste avanzate in tal senso, rinvia il seguito dell'esame al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

**La seduta, sospesa alle 15.55, riprende alle 20.20.**

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che prima della sospensione della seduta era stata formulata dal relatore una proposta di parere sul testo del provvedimento in esame.

Rocco PALESE (FI-PdL) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, dal momento che, anche a seguito di una più attenta verifica, ha potuto riscontrare che molte delle coperture finanziarie apprestate a fronte degli oneri, anche di natura permanente, recati dalle disposizioni del provvedimento appaiono circoscritte al primo anno di attuazione del disegno di legge.

Giulio MARCON (SEL) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, in considerazione del fatto che le coperture finanziarie indivi-

duate dal provvedimento appaiono incerte e relative solamente al primo anno di attuazione dello stesso.

Maino MARCHI (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, tenuto conto del fatto che le coperture finanziarie del provvedimento appaiono del tutto idonee e congrue, essendo tra l'altro in larghissima parte riconducibili alle risorse a tale fine stanziata con la legge di stabilità per il 2015. Ritiene, inoltre, che il rilevante impegno finanziario assicurato dal Governo con il provvedimento in titolo dimostra appieno l'attenzione che l'Esecutivo intende riservare al fondamentale tema della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO concorda con la proposta di parere del relatore, a conferma peraltro della posizione espressa, prima della sospensione della seduta, anche dal sottosegretario Barretta.

La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 20.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.*

**La seduta comincia alle 15.55.**

**Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.**

**Atto n. 157.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.



Bruno CENSORE (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge n. 183 del 2014 (Delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro), in materia di sostegno alle cure parentali, revisione e aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il provvedimento in esame si compone di 26 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Si soffermerà di seguito sulle norme considerate dalla relazione tecnica nonché sulle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Con riferimento agli articoli 1 e 25, commi 2 e 3, recanti oggetto, finalità e disposizioni finanziarie, rileva preliminarmente che la relazione tecnica e l'articolo 25 precisano che l'efficacia della normativa in esame, con l'eccezione dell'articolo 24, che trova applicazione per un triennio, è limitata all'esercizio 2015 in via sperimentale e che l'estensione agli esercizi successivi resta condizionata all'entrata in vigore dei decreti che individuino la relativa copertura. Tuttavia, le disposizioni sono quasi tutte formulate come novelle legislative, suscettibili in quanto tali di determinare oneri di carattere permanente. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Inoltre, in linea generale ritiene che andrebbe chiarito se la quantificazione degli oneri sia stata effettuata scontando la ridotta operatività delle stesse nel corso del 2015, orientativamente ipotizzabile in 7/12 del totale, o se gli oneri siano stati quantificati prudenzialmente considerando l'operatività delle norme nell'intero esercizio 2015.

Con riferimento al comparto scuola, nel quale l'assenza del personale dal servizio genera l'obbligo di sostituzioni con altro personale, si prende atto che la relazione tecnica fornisce elementi volti ad escludere un aggravio di spesa relativa-

mente all'articolo 7, comma 1, lettera a) (estensione del congedo parentale dall'ottavo al dodicesimo anno di vita del bambino) e all'articolo 2 comma 1, lettera b) (sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del bambino). Tuttavia ritiene che sarebbe utile acquisire analoghi elementi di valutazione con riferimento ad altre disposizioni del provvedimento che appaiono astrattamente idonee a determinare effetti finanziari per il possibile ricorso a supplenze.

Relativamente agli articoli 2 e 4 in materia di congedo di maternità, per quanto riguarda le modifiche in materia di congedo di maternità in caso di parto anticipato, di cui all'articolo 2, comma 1, osserva che la quantificazione operata dalla relazione tecnica appare sostanzialmente congrua rispetto ai parametri in essa riportati.

In merito agli articoli 2 e 3, la diversa modulazione dell'onere sul saldo netto da finanziare e sul saldo di indebitamento è giustificato dalla mancata inclusione in quest'ultimo saldo dell'onere per contribuzione figurativa, che resta a carico dello Stato.

Con specifico riferimento all'articolo 3, la relazione tecnica afferma che la disposizione in esso contenuta recepisce la sentenza n. 405 del 2001 della Corte costituzionale, determinando conseguenti oneri quantificati nella stessa relazione. Non ritiene peraltro chiaro quale disciplina sia stata applicata nel periodo successivo alla predetta sentenza. Inoltre, osserva che la normativa in esame si applica per il solo 2015 e che i relativi oneri sono quantificati con esclusivo riferimento a tale esercizio, mentre l'esigenza di conformità alla predetta pronuncia della Corte determina oneri di carattere permanente. In proposito ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento agli articoli da 5 a 6 e 15 e 16, comma 1, lettera a), prende atto delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica. Al fine di procedere a una verifica delle stesse, ritiene che andrebbero tuttavia forniti tutti i parametri sottostanti tali stime, ivi compresa l'incidenza

dei padri lavoratori autonomi per le diverse casistiche individuate. Rileva inoltre che la somma degli oneri riportati nella relazione tecnica corrisponde a quanto imputato nella tabella di sintesi, relativa agli oneri complessivi derivanti dal provvedimento, sul saldo di indebitamento netto (2.110.000 euro). In base alla medesima tabella, l'onere indicato in termini di saldo netto da finanziare corrisponde a 2.354.200 euro: ritiene che andrebbe precisato se detta differenza sia imputabile alla maggiore contribuzione figurativa e, in tal caso, quali siano i parametri sottostanti la stima di tale onere.

Per quanto attiene al congedo di paternità non retribuito per il periodo di permanenza all'estero richiesto in caso di adozione internazionale, fa presente che andrebbe acquisita conferma che detto congedo si configuri come interruzione di servizio, senza pertanto la corresponsione da parte dell'INPS della contribuzione figurativa.

Relativamente agli articoli 7 e 10 in materia di congedi parentali, prende atto delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, che peraltro non fornisce tutti i parametri necessari per una verifica delle medesime stime. In particolare, non è nota la distribuzione dei genitori potenzialmente interessati sulla base delle fasce di età del bambino (primi 3 anni di vita oppure tra 3 e 8 anni).

Relativamente all'articolo 11 in materia di lavoro notturno, e all'articolo 12 in materia di dimissioni volontarie, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 13 in materia di indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata presso l'INPS, rileva altresì che la quantificazione degli oneri appare congrua sulla base dei dati e delle ipotesi riportati nella relazione tecnica.

Giudica inoltre necessario acquisire elementi in merito all'identico impatto dell'onere sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto, a differenza di quanto previsto per le altre norme, per le

quali si prevede uno scostamento tra i due importi, imputabile alla contribuzione figurativa.

Relativamente all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), recante indennità di maternità per lavoratrici autonome e imprenditrici agricole, osserva che la quantificazione appare sostanzialmente congrua sulla base dei dati e delle ipotesi riportati nella relazione tecnica.

Ritiene peraltro necessario acquisire elementi in merito all'identico impatto dell'onere sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto, a differenza di quanto previsto per le altre norme, per le quali si prevede uno scostamento tra i due importi, imputabile alla contribuzione figurativa.

Con riferimento agli articoli 17 e 20 recanti indennità di maternità per libere professioniste rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la possibilità per il padre, libero professionista, di disporre dell'indennità di maternità nel caso di morte o di grave infermità della madre, parimenti libera professionista, nonché di abbandono o in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Tale possibilità configura l'incremento delle prestazioni a carico delle varie casse previdenziali, soggetti che rientrano nell'elenco delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato. La relazione tecnica non fornisce una quantificazione dei maggiori oneri, rimandando, in funzione compensativa, ad un possibile incremento dell'onere contributivo a carico di tali iscritti. In proposito, ritiene che andrebbe acquisita conferma della possibilità di assicurare l'allineamento temporale tra l'insorgenza dei maggiori oneri e l'afflusso di maggiori entrate contributive, al fine di suffragare l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento a quanto successivamente affermato nella relazione tecnica, in merito alla riconducibilità delle maggiori prestazioni per la pubblica amministrazione nell'ambito dei criteri di prudenzialità assunti nelle valutazioni effettuate in ragione degli istituti che interagiscono con

le norme in esame, si prende atto di tale valutazione. Tuttavia, giudica utile acquisire dati in merito alle grandezze finanziarie interessate, al fine di verificare l'invarianza complessiva dei predetti oneri.

Per quanto riguarda l'articolo 22 in materia di disposizioni in materia di telelavoro, tenuto conto del tenore delle disposizioni, che assumono portata generale, giudica opportuno acquisire elementi di valutazione al fine di escludere che le medesime, connesse all'applicazione di particolari fattispecie connesse alla numerosità della base occupazionale, comportino benefici di ordine fiscale o contributivo suscettibili di comportare riflessi negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 23, recante congedo per le donne vittime di violenza di genere, rileva preliminarmente che non appare chiaro a quale istituto sia specificamente riferito l'onere individuato dalla relazione tecnica e se il medesimo sia quindi riconducibile alla corresponsione a carico della finanza pubblica dell'intera retribuzione dovuta per il trimestre indicato dalla norma, con particolare riferimento alle donne impiegate nel settore privato. Inoltre, si prende atto delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, peraltro al fine di una verifica delle stesse, andrebbero peraltro forniti i parametri retributivi utilizzati ai fini della stima. Infine ritiene che andrebbe precisato se sia stato considerato l'onere nel settore della scuola per la possibile esigenza di provvedere a supplenze.

Relativamente all'articolo 24, recante destinazione di risorse alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto che la finalizzazione del Fondo in esame non comprometta programmi già avviati a valere sulle medesime risorse e che la dinamica di spesa scontata ai fini delle previsioni tendenziali, con riferimento alle risorse del Fondo, sia compatibile con quella prevista per le nuove finalità di spesa. In proposito giudica utile acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 1), con riferimento alla destinazione, in via sperimentale e per il triennio 2016-2018, di una quota pari al 10 per cento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello (cap. 4330 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) a misure di promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, si fa presente che sul predetto Fondo risultano iscritti a bilancio stanziamenti pari a 391 milioni di euro per il 2015, 383 milioni di euro per il 2016 e 362 milioni di euro per il 2017. In proposito, ritiene opportuno che il Governo assicuri che l'utilizzo delle citate risorse per le finalità di cui al presente comma non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse e che per l'anno 2018 il sopra menzionato Fondo rechi le necessarie disponibilità. Rappresenta infine l'opportunità di riformulare la disposizione in esame al fine di esplicitare il riferimento normativo – articolo 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni – relativo all'istituzione del Fondo in parola, potendosi viceversa omettere l'indicazione della missione, del programma e del capitolo di spesa cui lo stesso afferisce. Su tale aspetto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con particolare riferimento al comma 3, segnala l'opportunità di riformulare il secondo periodo della disposizione in esame nel senso di stabilire che ai componenti della cabina di regia – incaricata dell'elaborazione delle linee guida propeedeutiche alla definizione di ulteriori azioni e modalità di intervento in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata, nonché del coordinamento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 24 – non spetti « alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato ». Sul tale aspetto giudica comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda all'articolo 25, comma 1, recante la copertura finanziaria, con riferimento all'utilizzo del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (cap. 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), fa presente che l'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, istitutivo del suddetto Fondo, ne ha previsto una dotazione pari a 2,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, con la finalità – tra le altre – di fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Ciò premesso, segnala che il Fondo in commento reca per il 2015 le necessarie disponibilità.

Con riferimento all'articolo 26, comma 1, recante la clausola di salvaguardia che affida, qualora si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 25, al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la rideterminazione con proprio decreto dei benefici previsti dagli articoli da 2 a 23 dello schema di decreto in esame, si fa preliminarmente presente che la legge di delega non prevede un principio e criterio direttivo che consenta la rideterminazione dei benefici previsti dal provvedimento con apposito atto am-

ministrativo. Ciò posto, al fine di escludere l'introduzione nel decreto legislativo di disposizioni che non trovano il proprio fondamento nei principi e criteri direttivi di delega, appare opportuno sostituire la clausola di salvaguardia con una disposizione volta a prevedere che alla correzione degli effetti finanziari eventualmente emersi all'esito del monitoraggio si provveda tramite l'adozione, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, di conseguenti iniziative legislative, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su tale aspetto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.25 alle 20.35.

ALLEGATO

**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per  
il riordino delle disposizioni vigenti. C. 2994 Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL  
GOVERNO**



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie  
e strumentali*

*Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie*

All' Ufficio Legislativo  
SEDE

OGGETTO: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione – Verifica delle quantificazioni  
Commissione bilancio della Camera dei Deputati.

Con riferimento alle osservazioni della Commissione bilancio della Camera dei Deputati relative il provvedimento di cui all'oggetto, limitatamente agli aspetti per i quali il MEF ha fatto rinvio alle valutazioni del MIUR, si forniscono di seguito degli elementi di chiarimento, sulla base delle informazioni in possesso di questa Direzione Generale.

**Articolo 2 – Autonomia scolastica e offerta formativa**

L'articolo 2, comma 16 prevede l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, pari a 126 milioni per gli anni dal 2016 al 2021. La Commissione bilancio, pur rilevando che detto aumento si configura come un limite massimo di spesa, chiede di acquisire gli elementi sottostanti la determinazione dei predetti importi.

Al riguardo, si fa presente che il fabbisogno finanziario delle istituzioni scolastiche trova copertura mediante il citato Fondo per il funzionamento nonché grazie ai contributi volontari che, per prassi consolidata, le famiglie sono solite versare alle scuole. L'incremento di 126 milioni del Fondo consentirà alle scuole di affidarsi in minore misura ai contributi delle famiglie, che quindi potranno opportunamente migliorare il proprio bilancio in questa fase storica caratterizzata da una generale crisi. La somma di 126 milioni, determinata nel limite delle disponibilità recate dal DDL di cui trattasi, è comunque inferiore a quanto le scuole annualmente ricevono dalle famiglie a titolo di contributo volontario.

**Articolo 10 – Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente**

Con riferimento ai commi 4 e 5, si chiede un chiarimento circa la decorrenza della disposizione, tenuto conto che viene stabilito il principio di obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo e che l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative è fissata a decorrere dall'anno 2016. A tale proposito, si precisa che l'obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo decorre dall'anno scolastico 2015/2016 e che per ragioni organizzative i corsi di formazione saranno attivati nella seconda metà dell'anno scolastico e quindi a partire dal 2016.

**Articolo 12 – Divieto di contratti a tempo determinato e Fondo per il risarcimento**

Si chiedono chiarimenti circa i criteri sottostanti la quantificazione dell'onere derivante dal risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per la durata complessiva superiore a



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili. Si chiede, altresì, se la limitazione dell'onere al periodo 2015-2016 lascia intendere che lo stanziamento è finalizzato al per i soli contratti – eccedenti il limite temporale di cui al comma 1 - stipulati prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Al riguardo, si fa presente che il combinato disposto dell'articolo 8 e del comma 1 dell'articolo 12, faranno sì che a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 non verranno più sottoscritti contratti a tempo determinato che determinino il superamento del limite dei 36 mesi di servizio anche non continuativi.

Di conseguenza, il fondo per i risarcimenti verrà utilizzato unicamente per le situazioni venutesi a determinare sino all'anno scolastico 2014/2015. Lo stanziamento è iscritto negli anni 2015 e 2016 in considerazione dei tempi che si ritiene possano avere i procedimenti in corso e quelli di prossima attivazione.

Inoltre si rappresenta che non è possibile procedere ad una stima delle richieste di risarcimento che potranno pervenire. Infatti, ad oggi non esiste una pronuncia della Corte di Cassazione su tali materie ed i Giudici del lavoro si stanno comportando in maniera difforme. Per quanto sopra esposto e a tutela dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica l'articolo 24, commi 4 e 5, del presente disegno di legge dispone che, qualora, a seguito della procedura di monitoraggio prevista, tra l'altro, per l'utilizzo del fondo per il risarcimento di cui all'articolo 12, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, saranno adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

### Articolo 14 – Open Data

Si chiedono dati ed elementi sottostanti la determinazione degli oneri derivanti dall'istituzione del Portale unico dei dati della scuola. Al riguardo, si fa presente che gli oneri sono stati quantificati sulla base di un progetto di realizzazione del Portale in questione elaborato dalla struttura competente presso il MIUR. Si riporta di seguito un prospetto di sintesi delle voci di spesa con una valutazione previsionale dei costi.

Voce di spesa	Unità di costo	Quantità	Importo
Infrastruttura Hardware e software di base o Canoni Cloud (primo anno)	NA	NA	€ 80.000,00
Progettazione e realizzazione della struttura di portale e dei contenuti informativi	Giornate Uomo	150	€ 109.800,00
Individuazione e predisposizione dei dataset da pubblicare per il primo impianto del portale, nei formati previsti per gli open data	Giornate Uomo	150	€ 109.800,00
Definizione di un primo set di ontologie per la descrizione dei dati pubblicati ed il collegamento con altri dati aperti	Giornate Uomo	200	€ 146.400,00
Realizzazione di applicazioni per l'interrogazione e la fruizione dei dataset, anche attraverso dispositivi mobili	Punti Funzione	2000	€ 475.800,00
Comunicazione e promozione del portale	NA	NA	€ 78.200,00
			€ 1.000.000,00
Manutenzione - 10% del costo di realizzazione			€ 100.000,00

### Articolo 17 – Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie  
e strumentali*

*Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie*

Si chiedono chiarimenti in ordine ai criteri adottati in relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari, in particolare in relazione alla platea degli iscritti alle scuole paritarie nell'anno scolastico 2013/2014, pari a 874.000 alunni, tenuto conto che nell'anno scolastico precedente risulta pari a 902.481 alunni. Al riguardo, si confermano i dati indicati in relazione tecnica. Infatti, i frequentanti risultano in calo soprattutto nella scuola dell'infanzia (-28 mila nel complesso, -20 mila solo nell'infanzia). Inoltre, non sono ancora disponibili i dati relativi l'anno scolastico 2014/2015 per poter confermare il trend, ma già i primi dati danno questa indicazione.

### **Articolo 19 – Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici**

Con riferimento al comma 1, relativo alla partecipazione della Struttura di missione nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica, si chiede conferma dal Governo che a ciò si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, si precisa che la partecipazione della Struttura di missione all'Osservatorio sull'edilizia scolastica si sostanzia in riunioni periodiche di carattere prevalentemente politico che non comportano evidentemente nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 interviene in materia di programmazione dell'edilizia scolastica affidando alla programmazione nazionale il compito di assegnare le risorse disponibili per detta finalità. Si chiedono chiarimenti circa il coordinamento della disposizione che prevede l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del DL 69/2013 – a beneficio degli enti locali e con la possibilità di porre i canoni di investimento a carico delle regioni - con le disposizioni del precedente art 18 che prevedono l'utilizzo delle medesime risorse per la realizzazione da parte dell'INAIL di edifici scolastici, con canoni di locazione a carico del bilancio statale. Al riguardo, si fa presente che quanto al richiamo, al comma 2, relativamente all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del d.l. n. 69 del 2013, questo è puramente residuale in quanto potrebbero residuare risorse INAIL all'esito delle procedure di cui all'art. 18, che possono essere utilizzate per la programmazione nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE  
Jacopo Greco

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti (*Svolgimento e conclusione*) ..... 120

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 e abb. (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 121

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Emendamento C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 121

AVVERTENZA ..... 122

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.**

**Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Angelo BUSCEMA, *Presidente delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Daniele CAPEZZONE, *presidente*, Giovanni PAGLIA (SEL), Daniele PESCO (M5S), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), Carla RUOCCO (M5S) e Sebastiano BARBANTI (Misto-AL), cui replicano Angelo BUSCEMA, *Presidente delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti*, e Natale Maria Alfonso D'AMICO, *Magistrato delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti*.

Pongono ulteriori quesiti Giovanni PAGLIA (SEL) e Daniele PESCO (M5S), ai quali risponde Natale Maria Alfonso D'AMICO, *Magistrato delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti*.



Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusione l'audizione.

**La seduta termina alle 15.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del Presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Legge quadro missioni internazionali.**

**Testo unificato C. 45 e abb.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 maggio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, Lodolini, aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.**

**Emendamento C. 2977 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dell'articolo aggiuntivo trasmesso dalla XIV Commissione, rinviato nella seduta del 5 maggio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, Petrini, aveva illustrato il contenuto dell'articolo aggiuntivo trasmesso dalla XIV Commissione.

Avverte quindi che, non essendo più previste votazioni per la giornata di domani, il parere sull'articolo aggiuntivo dovrebbe essere espresso nella seduta odierna.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 11.0.2 del Governo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede di non procedere nella seduta odierna alla votazione del parere sull'articolo aggiuntivo, sottolineando la necessità di approfondire la documentazione relativa alla procedura di preinfrazione avviata nei confronti dell'Italia, che è alla base della proposta emendativa del Governo. Sottolinea infatti la difficoltà, da lui stesso incontrata, ad analizzare tale documentazione, che può essere solo visionata dai deputati presso gli uffici della XIV Commissione, senza tuttavia prenderne copia. In tale contesto non considera pertanto accettabile comprimere i tempi di esame di tale proposta emendativa, che può determinare impatti rilevanti sui contribuenti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, pur esprimendo il massimo rispetto per il lavoro svolto dai deputati del gruppo M5S, ritiene che esistano modalità attraverso le quali i gruppi possono approfondire adeguatamente i provvedimenti in discussione nei tempi previsti.

Marco CAUSI (PD) rileva come il tema affrontato dall'articolo aggiuntivo 11.0.2 del Governo sia stato oggetto di approfon-

dimento sia da parte della XIV Commissione, sia da parte del relatore presso la Commissione Finanze, Petrini, il quale ha svolto in merito un ottimo lavoro. Ritiene pertanto che la Commissione sia già nelle condizioni di esprimere con cognizione di causa il proprio parere sulla proposta emendativa.

Daniele PESCO (M5S) ribadisce la richiesta, già avanzata dal deputato Villarosa, di non procedere nella seduta odierna all'espressione del parere sull'articolo aggiuntivo 11.0.2, evidenziando l'oggettiva difficoltà ad esaminare la documentazione concernente la procedura di preinfrazione che, secondo il Governo, motiverebbe la modifica proposta dall'articolo aggiuntivo.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, sottolinea come la questione affrontata dall'articolo aggiuntivo 11.0.2 risulti piuttosto circoscritta.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che sussisterebbero le condizioni per procedere all'espressione del parere sull'articolo aggiuntivo già nella seduta odierna; tuttavia, alla luce della pressante richiesta in tal senso avanzata dal gruppo

M5S, e considerato che la XIV Commissione concluderà l'esame in sede referente del provvedimento solo nella seduta di mercoledì 13 maggio, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di martedì 12 maggio, nel corso del quale si procederà all'espressione del parere sull'articolo aggiuntivo trasmesso dalla XIV Commissione.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### RISOLUZIONI

7-00466 *Pesco: Definizione di una disciplina organica del regime fiscale delle locazioni brevi.*

7-00553 *Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.*

7-00672 *Lodolini: Interventi sui meccanismi di concessione dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-04979 Duranti: Sul superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti .....	123
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	128
5-04640 Capua: Sulla valorizzazione del merito e delle capacità individuali dei ricercatori di nuova assunzione .....	124
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	131
5-04875 Vacca: Sulla richiesta della professione e dei titoli di studio dei genitori nelle iscrizioni <i>on line</i> degli studenti alle istituzioni scolastiche .....	124
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	133

#### SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	124
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti approvati)</i> .....	135
<i>ALLEGATO 5 (Emendamento Centemero 13.14 (Nuova formulazione))</i> .....	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	127

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAPUA. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**5-04979 Duranti: Sul superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti.**

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'in-

terrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donatella DURANTI (SEL), pur ringraziando la sottosegretaria per i dettagli forniti, si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta. Innanzitutto, contrariamente a quanto riferito dal Governo, il circo «Aldo Martini» e il «circo di Roma», i cui rappresentanti hanno subito condanne definitive, sono stati destinatari di contributi a valere sul FUS. Con riferimento alla gestione dei centri di recupero per la riabilitazione degli animali, che non rientra tra le competenze del MIBACT, auspica che gli altri due Ministeri interrogati, il Ministero dell'ambiente

e il Ministero della salute, forniscano i chiarimenti richiesti. Osserva, infine, che il Governo non sembra aver mantenuto l'impegno, assunto con l'ordine del giorno citato nella risposta, approvato in entrambi i rami del Parlamento, di prevedere una riduzione progressiva dei contributi a carico del FUS a esercenti attività circensi. Sollecita in tal senso il Ministro Franceschini, da lei in precedenza invitato ad incontrare gli organi direttivi della Lega antivivisezione (LAV).

**5-04640 Capua: Sulla valorizzazione del merito e delle capacità individuali dei ricercatori di nuova assunzione.**

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ilaria CAPUA (SCpI) si dichiara insoddisfatta della risposta. Ritiene che la legge n. 240 del 2010, che ha modificato il sistema di reclutamento di professori e ricercatori universitari, prevedendo l'abilitazione nazionale, secondo criteri oggettivi, per i professori di prima e di seconda fascia, non abbia, invece, introdotto un meccanismo di valutazione dei ricercatori in ruolo e di quelli di nuova assunzione. Occorre prevedere anche per questi ultimi un sistema di reclutamento che premi il merito e valorizzi la capacità individuale dei ricercatori di nuova assunzione, attraverso la definizione di precisi criteri meritocratici, stabiliti su scala nazionale. Un sistema di reclutamento virtuoso potrebbe derivare, a suo avviso, dall'autovalutazione dei ricercatori, da accludere alla domanda di assunzione ed effettuata secondo i criteri dell'abilitazione scientifica nazionale.

**5-04875 Vacca: Sulla richiesta della professione e dei titoli di studio dei genitori nelle iscrizioni *on line* degli studenti alle istituzioni scolastiche.**

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca VACCA (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Pur prendendo atto dell'impegno assunto dal Governo a fornire alle istituzioni scolastiche, per l'anno scolastico 2016/2017, indicazioni in merito al divieto di utilizzazione di dati eccedenti rispetto alle finalità proprie delle procedure di iscrizione, ritiene necessaria la predisposizione e la diffusione capillare in tutte le scuole di specifiche direttive che impongano tale divieto anche con riferimento ai campi a compilazione libera del modello di iscrizione personalizzato. Auspica, poi, che anche dai modelli cartacei per l'iscrizione presso la scuola dell'infanzia sia cancellata la richiesta di informazioni relative alla professione o al titolo di studio dei genitori, non pertinenti alla procedura di iscrizione.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.50.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAPUA indi della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Davide Faraone, indi la Ministra per l'istruzione, l'università e la ricerca, Stefania Giannini.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.**

**C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta di martedì 5 maggio 2015.

Ilaria CAPUA, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Avverte quindi che la Commissione proseguirà l'esame dagli emendamenti relativi all'articolo 6 non ancora esaminati.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, ritira i suoi emendamenti 6.2000 e 6.0.2000. Al fine di approfondire alcune importanti tematiche che meritano ulteriori valutazioni, propone l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 nonché di quelli riferiti agli articoli 7, 8 e 9.

Giancarlo GIORDANO (SEL), ribadite le sue critiche alle scelte procedurali della maggioranza, che mortificano la dialettica parlamentare, deve concludere che ormai il testo originario del disegno di legge non ha più padre né madre. Si dichiara contrario all'accantonamento.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) osserva come difficilmente si possa dar torto al collega Giordano. In tempi non sospetti aveva temuto che il Governo stesso fosse responsabile di un ritardo nell'esame del provvedimento che poi avrebbe addebitato alle lungaggini della procedura parlamentare. Per questo si dichiara comunque disponibile ad accogliere la proposta di accantonamento della relatrice.

Manuela GHIZZONI (PD) deve dissentire radicalmente dal collega Giordano. Non si sta consumando alcun abuso della procedura né uccidendo il Parlamento. Un percorso analogo è stato seguito in occasione della conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, esaminato in sede referente dalla VII Commissione. Rileva infine la bontà del lavoro sinora svolto grazie alla fase emendativa, promossa anche dai deputati del Partito Democratico.

Stefano BORGHESI (LNA), dopo aver annunciato che il suo gruppo presenterà una relazione di minoranza sul provvedimento in esame, si associa alle considerazioni dei deputati Giordano e Palmieri.

Il sottosegretario Davide FARAONE nega che maggioranza e Governo stiano stravolgendo l'impianto iniziale del disegno di legge, che conserva una precisa « paternità ». Trova contraddittorio che prima si critichi la sordità del Governo rispetto alle proteste e poi si censuri che la maggioranza sia disposta alle modifiche invocate.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) mentre trova approfondito il lavoro svolto finora, considera fondate le doglianze del collega Giordano. Precisa che la combinazione dell'accantonamento di taluni articoli con il preannuncio della relatrice di presentare suoi emendamenti cagioni non soltanto il pericolo della preclusione e dell'assorbimento, ma anche quello di consumare le segnalazioni su articoli non accantonati. Il suo gruppo si troverebbe così con le segnalazioni esaurite al momento di affrontare articoli politicamente salienti, accantonati e modificati con emendamenti della relatrice.

Annalisa PANNARALE (SEL) osserva che l'esame del presente provvedimento è caratterizzato dal diletterismo e dall'impreparazione, si associa ai rilievi della collega Centemero.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) condivide le considerazioni della collega Ghizzoni e del sottosegretario Faraone.

Cristian IANNUZZI (Misto) giudica anomalo l'incontro che ha avuto luogo nella giornata odierna tra importanti esponenti del Partito Democratico e i sindacati, a margine del provvedimento in esame, dal momento che riforme di tale ampiezza e rilevanza dovrebbero trovare piuttosto la loro naturale sede di esame presso i competenti organi parlamentari.

Ilaria CAPUA, *presidente*, prende atto dei rilievi, una risposta ai quali potrà essere data in sede di Ufficio di Presidenza. Viste le insistenze dei colleghi pone ai voti la proposta di accantonamento.

La Commissione approva.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento Altieri 10.5, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli emendamenti Centemero 10.1002, Simonetti 10.44, 10.43 e 10.46 e Centemero 10.10. Invita al ritiro dell'emendamento Santerini 10.49, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pillozzi 10.11. Invita al ritiro dell'emendamento Labriola 10.1001, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Simonetti 10.45. Esprime parere favorevole sull'emendamento Carocci 10.35. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Simonetti 10.42, Palmieri 10.9, Centemero 10.8, 10.7 e 10.6 e Simonetti 10.41.

Il sottosegretario Davide FARAONE concorda.

Trifone ALTIERI (FI-PdL) illustra le finalità del suo emendamento 10.5, volto alla soppressione dell'articolo 10.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), ricorda che il provvedimento in esame riguarda i dipendenti statali e non quelli privati.

La Commissione respinge l'emendamento Altieri 10.5.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) illustra il contenuto del suo emendamento 10.1002, interamente sostitutivo dell'articolo 10.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 10.1002.

Roberto SIMONETTI (LNA) illustra le finalità del suo emendamento 10.44.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 10.44.

Ilaria CAPUA, *presidente*, sospende la seduta, che sarà ripresa al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea.

**La seduta, sospesa alle 16.10, è ripresa alle 20.55.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che nella riunione dell'Ufficio di presidenza testé conclusasi si è convenuto di esaminare stasera gli emendamenti riferiti agli articoli 13, 14 e 16, ferma restando la conclusione di quelli riferiti all'articolo 10.

La Commissione dà per respinti gli emendamenti Simonetti 10.43 e 10.46, Centemero 10.10 e Santerini 10.49. Approva invece l'emendamento Pillozzi 10.11 (*vedi allegato 4*). Dà ancora per respinti gli emendamenti Labriola 10.1001 e Simonetti 10.45. Indi approva l'emendamento Carocci 10.35 (*vedi allegato 4*) e respinge gli emendamenti Simonetti 10.42, Palmieri 10.9 e Centemero 10.8, 10.7 e 10.6.

La Commissione dà infine per respinto l'emendamento Simonetti 10.41 e accantona gli emendamenti agli articoli 11 e 12.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sugli emendamenti Cristian Iannuzzi 13.13 e Giancarlo Giordano 13.16. Propone di accantonare l'emendamento Centemero 13.3 e si riserva di proporre una riformulazione sull'emendamento Centemero 13.14. Esprime parere contrario sull'emendamento Pagano 13.15 e sull'articolo aggiuntivo Ciracì 13.01. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Centemero 13.0.1000 ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Palmieri 13.04 e Falcone 13.08.

La Ministra Giannini esprime parere conforme.

La Commissione accantona gli emendamenti Centemero 13.3 e 13.14, come riformulato (*vedi allegato 5*), Pagano 13.15 e l'articolo aggiuntivo Centemero 13.0.1000. Indi respinge gli emendamenti Cristian Iannuzzi 13.13 e gli articoli aggiuntivi Ciracì 13.01, Palmieri 13.04 e Falcone 13.08.

Anna ASCANI (PD) sottoscrive l'emendamento 13.14.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Simonetti 14.12, parere favorevole sugli emendamenti Malpezzi 14.1000, sugli identici emendamenti Giancarlo Giordano 14.13 e Centemero 14.2, nonché sugli emendamenti Carocci 14.10 e Ascani 14.11. Invita quindi al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Falcone 14.02 e Adornato 14.03, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Carocci 14.0.1000.

La ministra Stefania GIANNINI esprime parere conforme.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 14.12.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che i deputati Palmieri, Centemero, Molea, Lainati, Scopelliti, nonché tutti i deputati del gruppo PD membri della VII Commissione sottoscrivono l'emendamento Malpezzi 14.1000.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Malpezzi 14.1000, gli identici emendamenti Giancarlo Giordano 14.13 e Centemero 14.2, nonché gli emendamenti Carocci 14.10 e Ascani 14.11 (*vedi allegato 4*). Respinge, quindi, gli identici articoli aggiuntivi Falcone 14.02 e Adornato 14.03 e approva l'articolo aggiuntivo Carocci 14.0.1000.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, la Commissione – accantonati quelli all'articolo 15 – passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del provvedimento.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario dell'emendamento Bossa 16.21, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Centemero 16.3 e parere contrario sugli emendamenti Giancarlo Giordano 16.27, Simonetti 16.22 e Squeri 16.1.

La ministra Stefania GIANNINI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Umberto D'OTTAVIO (PD) sottoscrive l'emendamento Bossa 16.21 e ne illustra il senso.

Anna ASCANI (PD), pur non dichiarandosi pregiudizialmente contraria all'emendamento Bossa 16.21, rileva come la dizione « *school bonus* » in lingua inglese della rubrica dell'articolo 16 riprenda la formulazione del cosiddetto « *art bonus* ».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bossa 16.21 e approva l'emendamento Centemero 16.3.

Giancarlo GIORDANO (SEL) illustra le finalità del suo emendamento 16.27, volto a specificare che il credito d'imposta previsto dall'articolo 16 comma 1 del provvedimento è riconosciuto per le erogazioni liberali destinate a favore degli istituti scolastici statali e delle scuole paritarie degli enti locali. Auspica, quindi, un ripensamento del Partito Democratico.

La Commissione respinge l'emendamento Giancarlo Giordano 16.27.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che s'intende respinto, ai fini di una sua rappresentazione in Assemblea l'emendamento Simonetti 16.22.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Squeri 16.1.

La Commissione respinge l'emendamento Squeri 16.1.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 21.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.30 alle 20.50.

## ALLEGATO 1

**5-04979 Duranti: Sul superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Duranti, nel lamentare l'utilizzo degli animali negli spettacoli circensi, chiede una progressiva riduzione dei contributi, ora concessi a valere sul Fondo Unico dello spettacolo, per gli esercenti che utilizzino animali nei loro spettacoli e la loro destinazione a centri di recupero per animali.

Vorrei riferire che l'attività circense e di spettacolo viaggiante costituisce uno dei settori in cui si suddivide annualmente il Fondo Unico dello Spettacolo che rappresenta oggi l'unica e sola fonte di sostegno pubblico da parte del Ministero a questa attività.

Il finanziamento pubblico al settore trova il proprio fondamento normativo nella legge 337 del 1968, « Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante » dove si afferma che « Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore ».

Per attuare le predette finalità, tale legge ha previsto l'istituzione di un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni oggetto di un decreto a firma del Direttore generale dello spettacolo e del Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Tra le attrazioni previste, detto elenco include, nella sezione quarta, i Circhi equestri e ginnastici con la seguente descrizione: « Attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali sotto il quale è collocata una pista su cui si

esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista ».

Gli stanziamenti che il FUS ogni anno destina alle attività circensi e di spettacolo viaggiante vengono ulteriormente ripartite nei sotto-settori delle attività di produzione e diffusione degli spettacoli circensi in Italia e all'estero, nel sostegno allo spettacolo viaggiante attraverso contributi per l'acquisto di nuove attrazioni, per interventi di ricostituzione degli impianti danneggiati da eventi fortuiti, per la strutturazione di aree destinate alle predette attività, ed infine ad iniziative a carattere promozionale e a festival circensi.

Nel 2015 lo stanziamento per tutte le attività circensi e di spettacolo viaggiante ammonta ad euro 4.468.519,00.

Rispetto al quadro appena descritto, questa Amministrazione nel corso degli ultimi due anni, come è noto, è intervenuta per rideterminare i criteri per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo.

Con il decreto-legge n. 91 del 2013, convertito con Legge n. 113 del 2013, in riferimento alla attività circense è stato previsto che possano essere destinare gradualmente incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché esercenti di circo contemporaneo, nell'ambito delle risorse ad essi assegnate.

Con il decreto ministeriale 1° luglio 2014 sono stati adottati « Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul FUS », i quali prevedono, tra i fenomeni da osservare



quali indicatori della qualità artistica, la produzione, la programmazione e la promozione di attività circensi senza animali, nel quadro della innovazione e della qualificazione dell'offerta.

Inoltre, al fine di contribuire anche indirettamente alla tutela degli animali, qualora un esercente circense decida di non utilizzarli nella propria attività, il decreto prevede che la domanda di contributo sia corredata da idonea certificazione da parte del corpo di polizia forestale relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate.

In sostanza, la scelta di non esercitare più attività con animali rimane discrezionale, ma è pertanto incentivata come indicatore di qualità.

Occorre poi sottolineare che rimane ferma come primaria condizione di ammissibilità ai contributi l'assenza di « condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione Europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali », attestata da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000.

Al fine di verificare l'esistenza di tale presupposto di ammissibilità gli uffici preposti della Direzione generale Spettacolo dal vivo procedono a verifiche periodiche presso il casellario giudiziale circa la presenza di eventuali condanne definitive per i reati di maltrattamento di animali previsti, appunto, come causa di inammissibilità e di revoca dei contributi.

Tali verifiche vengono effettuate sia prima delle assegnazioni, in fase di valutazione delle domande di contributo, sia successivamente prima dell'erogazione dei contributi assegnati. Quando l'Amministrazione riscontra, tramite attestazione richiesta al casellario, la presenza di una condanna passata in giudicato per maltrattamenti agli animali, la domanda di contributo viene respinta perché inammissibile, oppure il contributo stesso viene revocato, se già assegnato in precedenza, qualora l'acquisizione di tale informazione

sia avvenuta in fase di controllo successivo, ma comunque precedente alla erogazione.

Vorrei precisare che in base alla normativa vigente l'Amministrazione non ha altri strumenti per poter esercitare la propria vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina. Vorrei poi aggiungere che l'inammissibilità o la revoca si possono applicare solo in caso di condanna definitiva a carico del legale rappresentante dell'impresa circense che ha presentato istanza di contributo, e che qualora intervenga una ordinanza di riabilitazione, lo stesso può presentare successive domande di contributo.

Riguardo agli specifici quesiti formulati nell'interrogazione, si ribadisce che l'Amministrazione ha, nel quadro del riferimento normativo vigente, assicurato il rispetto della norma applicando con grande attenzione quanto disposto dall'attuale e dai precedenti Decreti di riferimento per l'applicazione della Legge FUS, procedendo a disporre numerose revoche e non ammettendo a contributo, per diversi anni consecutivi, domande provenienti da esercenti che avessero documentate condanne definitive.

Non pochi, inoltre, i ricorsi che la stessa Amministrazione ha gestito contro tali provvedimenti di esclusione.

Alcuni degli esercenti, pertanto, a cui l'interrogazione fa riferimento, risultano dagli accertamenti effettuati presso il casellario non avere riportato condanne definitive: in questi casi, stante l'attuale legge, l'Amministrazione non può che procedere alle assegnazioni e alle successive erogazioni.

Si precisa inoltre che non rientrano nelle competenze del Ministero la gestione di « Centri di recupero per la riabilitazione degli animali », né è possibile destinare fondi a tale finalità.

Il Ministero mantiene tuttavia contatti con altre Amministrazioni, quali il Ministero dell'Ambiente, la Commissione CITES e Amministrazioni locali coinvolte in singole problematiche, per poter sviluppare la massima collaborazione possibile,

così come è avvenuto di recente a proposito di alcune modifiche dell'elenco attrazioni relative agli zoo, agli acquari ed alle mostre faunistiche.

Stante l'attuale panorama normativo, non è possibile escludere a priori finanziamenti pubblici a soggetti che esercitano la propria attività di spettacolo con l'utilizzo di animali.

Il triennio 2015-2017 di prima applicazione del decreto ministeriale 1° luglio 2014, n. 71, può essere un test rispetto agli orientamenti che gli esercenti circensi vorranno intraprendere sull'utilizzo degli animali, a seguito di un esplicito indicatore di qualità relativo al circo senza animali,

fatte salve ovviamente le sanzioni previste in merito alla ammissibilità ed erogabilità dei contributi, in caso di condanne definitive.

È peraltro a conoscenza di questa Amministrazione l'ordine del giorno G9.205 del 2013 approvato sia dal Senato che dalla Camera che, recependo e raccogliendo sensibilità sempre più diffuse e condivise, impegna il Governo « a prevedere nei prossimi provvedimenti, una riduzione progressiva dei contributi a valere sul FUS ad esercenti di attività circense con animali, fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell'esercizio finanziario 2018 ... ».

## ALLEGATO 2

**5-04640 Capua: Sulla valorizzazione del merito e delle capacità individuali dei ricercatori di nuova assunzione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione concerne il sistema di reclutamento dei ricercatori nelle università italiane e la valorizzazione del merito e delle capacità individuali dei ricercatori di nuova assunzione.

Si ricorda, al riguardo, che il sistema di reclutamento di professori e ricercatori universitari è stato oggetto di un'ampia opera di riforma con l'introduzione della legge n. 240 del 2010, che ha improntato tale sistema secondo criteri di selezione quanto più oggettivi e meritocratici.

La citata normativa, oltre a prevedere l'istituto della abilitazione scientifica nazionale come titolo necessario alla partecipazione alle procedure di selezione a livello locale per l'assunzione in ruolo come professore di prima e seconda fascia, ha improntato secondo criteri oggettivi, selettivi e di merito anche le procedure dedicate all'assunzione di ricercatori.

In particolare, l'articolo 24 ha introdotto la figura del ricercatore a tempo determinato. Il reclutamento dei ricercatori, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, avviene nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. La normativa prevede espressamente che i destinatari di tali contratti siano scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge n. 168 del 1989, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, nonché degli specifici criteri indicati dallo stesso articolo 24, tra i quali figurano

importanti indicatori che valorizzano le esperienze, i meriti e le capacità individuali dei candidati.

Nello specifico, è previsto che possano partecipare alle procedure i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, nonché, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

I candidati devono essere sottoposti, quindi, ad una valutazione preliminare che, realizzando pienamente i principi meritocratici cui le selezioni sono primariamente ispirate, si conclude con un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del MIUR, sentiti l'ANVUR e il CUN.

A seguito della valutazione preliminare i candidati ritenuti più meritevoli, in numero non inferiore a sei, vengono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e delle pubblicazioni presentate.

La formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento avviene, infine, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

Il sistema delineato dall'articolo 24 conferma ulteriormente l'iter selettivo e meritocratico sotteso al complessivo sistema di reclutamento universitario, prevedendo, poi, che nell'ambito delle risorse disponibili, il ricercatore assunto a tempo determinato, al terzo anno di contratto, qualora abbia conseguito l'abilitazione

scientifica nazionale, venga valutato dall'Università ai fini della sua chiamata nel ruolo di professore associato e, in caso di esito positivo della valutazione, venga inquadrato nel relativo ruolo. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi fissati con decreto del MIUR. Tale procedura può essere eccezionalmente utilizzata, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione ed entro sei anni dall'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, anche per la chiamata in ruolo, quali professori di prima e seconda fascia, di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

Occorre, inoltre, segnalare – ad ulteriore conferma delle iniziative che questo Ministero sta adottando, in ordine alle assunzioni di ricercatori, in applicazione di criteri meritocratici sia nei confronti del personale selezionato che delle Università coinvolte – che, con decreto interministeriale in corso di adozione, relativo al piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3,

lettera *b*), della citata legge n. 240 del 2010, per il triennio 2015-2017 saranno ridefiniti i criteri per l'utilizzo degli importi annuali (pari a 5 milioni di euro) che saranno stanziati a tali fini, previsti dall'articolo 1, comma 348, della legge n. 190 del 2014 (stabilità 2015). Grazie a tale finanziamento sarà possibile finanziare complessivamente 85 ricercatori da assumere entro la fine dell'anno.

Infine, si segnala che, a decorrere dall'anno 2015, sono previste maggiori possibilità assunzionali a favore dei ricercatori in quanto, grazie ad uno specifico intervento legislativo, con la legge di stabilità 2015 è stato previsto che le Università virtuose possano reimpiegare al 100 per cento il turn over derivante delle cessazioni dei ricercatori a tempo determinato. Tenuto conto dell'ammontare dei punti organico che si stima potranno essere attribuiti alle Università nei prossimi anni anche a seguito delle cessazioni di ricercatori a tempo determinato attualmente in servizio, si ritiene plausibile un ingresso di almeno 1500 ricercatori.

## ALLEGATO 3

**5-04875 Vacca: Sulla richiesta della professione e dei titoli di studio dei genitori nelle iscrizioni *on line* degli studenti alle istituzioni scolastiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla raccolta di dati personali riferiti ai genitori degli alunni attraverso le procedure informatizzate di iscrizione alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado.

Come è noto, l'articolo 7, comma 28, della legge n. 135 del 2012 ha disposto che « a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità *on-line* attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie ».

Tale procedura *on-line* è stata oggetto di disamina da parte del Garante per la protezione dei dati personali, come da provvedimento del 12 dicembre 2013, con il quale è stato fornito parere favorevole in merito alle indicazioni fornite alle scuole per la gestione delle iscrizioni.

In particolare, sia la circolare sulle iscrizioni 2014/2015 che la successiva circolare n. 51 del 17 dicembre 2014, concernente le procedure di iscrizione per l'anno scolastico 2015/2016, hanno rappresentato alle scuole « l'esigenza di una scrupolosa osservanza delle disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), con specifico riferimento al trattamento di dati sensibili e giudiziari .... Ciò, soprattutto in considerazione del fatto che i dati

personali raccolti e successivamente trattati si riferiscono per lo più a soggetti minori di età ».

Con specifico riferimento alla modulistica *on-line* predisposta dal Ministero, si ricorda che è stato realizzato un modello base – distinto per gradi di scuola – il cui schema è stato esaminato e validato dal Garante per la protezione dei dati personali con il citato provvedimento del 12 dicembre 2013, in cui i genitori sono chiamati a fornire le informazioni minime per l'iscrizione degli alunni (dati anagrafici, scelta del tempo scuola, opzione lingua straniera, ecc.).

È comunque lasciata alle istituzioni scolastiche autonome la possibilità di integrare il modello base nazionale, attraverso un catalogo predisposto dal Ministero, con la richiesta di ulteriori informazioni utili a fornire agli studenti aggiuntivi servizi in base al proprio Piano dell'offerta formativa ed alle risorse disponibili.

Nel sottolineare che anche tale catalogo è stato oggetto di valutazione da parte del Garante, si rappresenta che è stato specificato alle istituzioni scolastiche, con la citata circolare n. 51 del 2014, che « le ulteriori informazioni raccolte dovranno essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascun specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel POF (cfr. articolo 11 del Codice). La valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta, ad esempio, verificando rispettivamente se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità

considerata e se la stessa, tenuto anche conto del bagaglio informativo già a disposizione della scuola, possa essere comunque validamente raggiunta con l'esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola e selettivamente individuati (cfr. articolo 3 del Codice) ».

Con specifico riguardo alla raccolta di dati relativi ai genitori degli alunni, si precisa che nel catalogo per la personalizzazione dei modelli di iscrizione a cura delle scuole non sono presenti formulazioni attinenti alla possibilità di richiedere informazioni relative alla loro professione e al titolo di studio posseduto.

In ogni caso, preso atto della presente interrogazione, dalla quale sembra emergere che tali informazioni sono state comunque acquisite da alcune istituzioni

scolastiche, presumibilmente nei campi a compilazione libera del modello di iscrizione personalizzato, la competente Direzione generale del Ministero ha provveduto, con propria nota prot. n. 2773 in data 10 aprile 2015, a fornire ulteriori indicazioni in merito al divieto di utilizzazione di dati eccedenti rispetto alle finalità proprie delle procedure di iscrizione – tra i quali, quelli relativi alla professione e al titolo di studio dei genitori degli alunni – come disposto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

L'Amministrazione si riserva fin d'ora a riprendere e ulteriormente specificare tale indicazione nella circolare sulle iscrizioni degli alunni per l'anno scolastico 2016/2017.

## ALLEGATO 4

**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.**

## EMENDAMENTI APPROVATI

## ART. 10.

*Al comma 1, dopo le parole: qualificazione delle competenze professionali, inserire le seguenti:* , per iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, e/o specialistica, e/o a ciclo unico, inerenti il profilo professionale, iscrizione a corsi *post lauream* e/o master inerenti il profilo professionale.

**10. 11.** Pillozzi, Malpezzi.

*Al comma 4, premettere le seguenti parole:* Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente.

**10. 35.** Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

## ART. 14.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con l'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema di istruzione e forma-

zione nazionale, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema Nazionale di Valutazione, l'anagrafe dell'edilizia scolastica, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 62/2000, i dati dell'Osservatorio Tecnologico, i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all'articolo 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico, e d'innovazione del sistema scolastico.

**14. 1000.** Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giuliani, Pes, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blažina, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Molea, Centemero, Palmieri, Lainati.

*Al comma 2, dopo le parole: l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, aggiungere le seguenti:* , i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti.

**\* 14. 13.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Duranti.

*Al comma 2, dopo le parole: l'Anagrafe dell'edilizia scolastica aggiungere le seguenti: i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti.*

\* **14. 2.** Centemero, Russo, Squeri, Altieri.

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

*4-bis.* I dati presenti nel Portale di cui al comma 1 o comunque nella disponibilità del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca non potranno più essere fatti oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche.

**14. 10.** Carocci, Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: anche attraverso la costruzione di un portale e di forum informatici dedicati.*

**14. 11.** Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

« *14-bis.* Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle necessarie modifiche del « Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche » di cui al decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 ».

*Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sopprimere la lettera b).*

**14. 0. 1000.** Carocci, Rocchi, Mazzoli, Fabbri.

ART. 16.

*Al comma 1, sostituire le parole: degli istituti con le seguenti: di tutti gli istituti.*

**16. 3.** Centemero, Palmieri, Lainati.



## ALLEGATO 5

**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.**

**EMENDAMENTO CENTEMERO 13.14 (NUOVA FORMULAZIONE)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, è confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al primo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2016.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 24, comma 2, sostituire le parole: a 11.683.000 euro per l'anno 2015, a 97.713.000 euro per l'anno 2016 con le parole: 10.583.000 euro per l'anno 2015, a 96.613.000 euro per l'anno 2016;*

*all'articolo 24, comma 3:*

*a) dopo le parole: 12, comma 2, aggiungere le parole: 13, comma 3;*

**13. 14. (Nuova formulazione) Centemero, Palmieri.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Esame emendamenti C. 2977 Governo (Alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	138
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	141
Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini (Alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	140
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	142
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	140

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

#### La seduta comincia alle 14.20.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.**

**Esame emendamenti C. 2977 Governo.**

(Alla XIV Commissione).

(*Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Miriam COMINELLI (PD), relatrice, informa che la XIV Commissione ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, alcune proposte emendative presentate direttamente presso la XIV Commissione al disegno di legge europea 2014 (C. 2977). Al riguardo, fa presente che tali proposte emendative si riferiscono all'articolo 19, che contiene una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e rifiuti di imballaggio, contenuta negli articoli 217-226 di cui al Titolo II della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito procedura di infrazione n. 2014/2123 e relativi al non corretto recepimento della direttiva cosiddetta « direttiva imballaggi » (direttiva 94/62/CE).

In particolare, l'emendamento Mannino 19.1, interviene sulla lettera a) del comma

1 che amplia l'ambito di applicazione della disciplina sugli imballaggi a tutti i produttori o utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggi, sostituendo il riferimento a tutti i produttori o utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggi con il riferimento all'utilizzazione e alla produzione di imballaggi o rifiuti di imballaggi « a qualsiasi altro livello ».

L'emendamento Colonnese 19.4 interviene sul comma 2-*bis* dell'articolo 217 del codice ambientale introdotto dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 19, estendendo l'applicazione delle disposizioni del titolo relative alle modalità di progettazione e produzione degli imballaggi, oltre che a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea, anche a quelli prodotti sul territorio nazionale, destinati al commercio in altro Stato membro dell'Unione Europea.

L'emendamento Mannino 19.5 novella il comma 2 dell'articolo 217 del Codice ambientale, disponendo che la disciplina di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea, eliminando pertanto il riferimento, presente nella norma vigente, agli imballaggi immessi sul mercato nazionale.

L'emendamento Mannino 19.10 sostituisce la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 19, che interviene sul primo periodo del comma 3 dell'articolo 226 del Codice ambientale, stabilendo che possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva imballaggi e riportati nell'Allegato F alla parte IV, che si presume soddisfatti quando gli imballaggi siano conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e in mancanza di queste agli standard europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione.

L'articolo aggiuntivo Kronbichler 19.01 si propone di incrementare le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo

1, comma 112, della legge n. 147 del 2013, di 80 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, al fine di soddisfare la necessità di implementare gli interventi volti a dare soluzione ai procedimenti aperti dall'Unione europea per inadempienza alla normativa europea sul trattamento delle acque reflue urbane, carenza di depuratori e sistemi fognari, nonché per il mancato rispetto dell'obbligo di eliminazione di fosforo e azoto dagli scarichi in trentadue aree sensibili. L'emendamento prevede che per la copertura di tali oneri, la quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, come rideterminato dalla tabella E allegata alla legge n. 190 del 2014 è ridotta del medesimo ammontare per ciascuno degli anni 2015-2017.

L'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 19.02, al fine di risolvere in maniera strutturale la fase di emergenza rifiuti in Campania, prevede che tale regione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani con l'obiettivo primario di raggiungere il 65 per cento della raccolta differenziata di rifiuti entro il 31 dicembre 2014. Relativamente a quest'ultimo, faccio notare che si tratta di un termine ormai superato. Il piano definisce la quantità annua di rifiuti urbani e i quantitativi per ciascun ambito ottimale che devono essere avviati alle varie tipologie di trattamento, i quantitativi di materie recuperabili attraverso il riciclo, quelli destinati al recupero energetico e l'ammontare dei residui da conferire in discarica; inoltre esso definisce la nuova pianificazione dell'impiantistica regionale indicando anche soluzioni impiantistiche per l'immediato trattamento in sicurezza dei rifiuti stoccati da anni sul territorio. Si prevede, infine, che la regione, ai fini dell'attuazione del descritto piano, utilizza in via prioritaria le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 e la quota di cofinanziamento di fonte regionale.

L'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 19.03 prevede che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni inte-

ressate dalla procedura di infrazione 2003/2077 in materia di discariche abusive, in relazione alla quale la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia europea, approvano i progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti sul proprio territorio, utilizzando le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 e la quota di cofinanziamento di fonte regionale.

Ciò premesso, formula una proposta di parere sugli emendamenti testè illustrati (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

#### **Legge quadro missioni internazionali.**

**Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini.**

(Alle Commissioni III e IV).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, sottolinea la rilevanza del provvedimento in discussione, che è volto ad introdurre una disciplina di carattere generale riguardante le missioni internazionali. Al riguardo, ritiene che vada valutato positivamente il rafforzamento del ruolo del nostro Paese nell'ambito delle iniziative umanitarie e di soccorso delle popolazioni locali, oltre che di ricostruzione e di sviluppo delle aree interessate dalle predette missioni. Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### **ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.**

**Atto n. 155.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 22 aprile 2015.

Mirko BUSTO (M5S), nel richiamare le considerazioni già svolte nella seduta precedente, sottolinea come, nel contesto attuale, il vigente sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra non risponda a requisiti di efficienza e funzionalità e vada pertanto modificato.

Ermete REALACCI, *presidente*, concorda con le osservazioni del collega Busto. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 6 maggio 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (Emendamenti C. 2977 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,  
esaminati gli emendamenti Mannino 19.1, Colonnese 19.4, Mannino 19.5 e 19.10, nonché gli articoli aggiuntivi Kronbichler 19.01, Gianluca Pini 19.02 e 19.03, riferiti al disegno di legge n. 2977 (Legge europea 2014») e presentati presso la XIV Commissione,  
esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'emendamento Mannino 19.10, sull'articolo aggiuntivo Kronbichler 19.01 e sull'articolo aggiuntivo Pini 19.03, a condizione che venga riformulato nei seguenti termini:

«Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

ART. 19-bis.

*(Bonifica delle discariche. Sentenza della Corte di Giustizia del 2 dicembre 2014 – Causa C-196/13).*

1. Entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, le

regioni interessate dalla sentenza della Corte di Giustizia del 2 dicembre 2014 – Causa C-196/13, finanziano i progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel proprio territorio utilizzando, in via prioritaria a tale scopo, le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti ciascuna regione, nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale. In caso di inerzia o inadempimento delle regioni responsabili degli interventi, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.»;

**PARERE CONTRARIO**

sui restanti emendamenti e sul restante articolo aggiuntivo.

ALLEGATO 2

**Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli,  
C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini « Legge quadro missioni internazionali »;

valutato positivamente il ruolo dell'Italia non solo nell'ambito delle missioni

internazionali, ma anche nell'ambito di iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso alle popolazioni delle aree specificamente interessate, nonché di ricostruzione e sviluppo delle aree stesse,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	143
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate in Commissione</i> ) .....	151
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti del Relatore presentati in Commissione</i> ) .....	152
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i> ) .....	154
ALLEGATO 4 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	156
Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli e abb. (Parere alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	145
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	157

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. C. 2520 Quintarelli ed altri ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	150

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.**  
(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.**

**Doc. LXXXVII, n. 2.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 15 aprile 2015.

Ivan CATALANO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che, entro il termine fissato per giovedì 23 aprile scorso, alle ore 12, sono stati presentati un emendamento e un articolo aggiuntivo riferiti al disegno di legge C. 2977 Governo, Legge europea 2014 (*vedi allegato 1*). Avverte altresì che successivamente il relatore ha presentato ulteriori due emendamenti, gli emendamenti 4.2 e 4.3 (*vedi allegato 2*), sui quali propone di fissare il termine per i subemendamenti per la giornata di domani alle ore 10.

La Commissione concorda.

Ivan CATALANO, *presidente*, invita pertanto la Commissione a procedere in primo luogo all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati presso la Commissione stessa. La Commissione esaminerà quindi e voterà la relazione e il parere proposti dal relatore con riferimento, rispettivamente, al disegno di legge europea e alla Relazione consuntiva concernente la partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Infine, dopo aver concluso le due fasi precedenti, la Commissione procederà ad esaminare gli emendamenti trasmessi dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, in quanto riferiti a disposizioni di competenza della IX Commissione (*vedi allegato 3*).

Lorenza BONACCORSI (PD) dichiara di sottoscrivere, con il consenso del presentatore, l'articolo aggiuntivo Boccadutri 4.01.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, concorda sull'emendamento Bonaccorsi 4.1, in quanto rende la disposizione in questione più aderente alle previsioni della direttiva 2002/20/CE e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Peraltro, in considerazione degli emendamenti trasmessi dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, e, in particolare, al fine di recepire quanto proposto dall'emendamento 4.10 del relatore presso la XIV Commissione, propone una riformulazione

dell'emendamento Bonaccorsi 4.1 nel senso di sostituire le parole: « sulla base del totale dei ricavi » con le seguenti: « in proporzione al totale dei ricavi » (*vedi allegato 4*).

Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Boccadutri 4.01, a condizione che venga riformulato nei termini seguenti: « *All'articolo 4, aggiungere in fine il seguente comma: 2. Il Ministero dello sviluppo economico individua e iscrive in apposito registro i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri in base ai quali i soggetti iscritti nel registro di cui al primo periodo sono obbligati, con riferimento alla loro attività prevalente, a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività.* » (*vedi allegato 4*).

Invita infine la Commissione ad approvare gli emendamenti a propria prima firma 4.2 e 4.3, finalizzati a riparametrare gli importi dei diritti amministrativi a carico degli operatori.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI concorda con il relatore riguardo alle proposte emendative Bonaccorsi 4.1 e Boccadutri 4.01 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.2 e 4.3 del relatore.

Lorenza BONACCORSI (PD) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 4.1 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Bonaccorsi 4.1, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Lorenza BONACCORSI (PD), a titolo di cofirmataria, accoglie la riformulazione



proposta dal relatore dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 4.01.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) dichiara il proprio voto contrario sull'articolo aggiuntivo Boccadutri 4.01, anche nella nuova formulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Boccadutri 4.01, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 4.01 assumerà il numero 4.4 (*vedi allegato 4*).

In considerazione del termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 4.2 e 4.3 del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Legge quadro missioni internazionali.**

##### **Testo unificato C. 45 Cirielli e abb.**

(Parere alle Commissioni III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ivan CATALANO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Roberta OLIARO (SCpI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il testo unificato delle proposte di legge C. 45 e abbinate recante legge quadro missioni internazionali.

Sottolinea che il testo unificato intende introdurre per la prima volta in Italia una disciplina omogenea in materia di autorizzazione e svolgimento delle missioni militari e civili internazionali di *Peace Keeping* e *Peace Enforcing*, svolte dall'Italia in ambito ONU o di altre organizzazioni internazionali, nel rispetto

dell'articolo 11 della Costituzione e dei principi del diritto internazionale. Ricorda che, fino ad oggi, infatti, la materia è stata disciplinata unicamente dalla prassi che vede le singole missioni autorizzate con un atto di indirizzo parlamentare, mentre con periodici decreti-legge (solitamente su base semestrale) si interviene per il finanziamento di tutte le missioni internazionali in corso di svolgimento, negli ultimi anni attingendo alle risorse di un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanziato mediante la legge annuale di stabilità. In proposito, l'articolo 1 della proposta di legge « codifica » la prassi relativa all'autorizzazione delle missioni internazionali, prevedendo che la partecipazione italiana alle missioni internazionali sia deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventuale convocazione del Consiglio supremo di difesa; la deliberazione del Consiglio dei ministri deve quindi essere comunicata alle Camere che concedono oppure negano l'autorizzazione con appositi atti di indirizzo. L'articolo 2 prevede inoltre che entro il 31 marzo di ogni anno il Governo presenti alle Camere una relazione analitica sulle missioni in corso per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari anche ai fini dell'eventuale rimodulazione dell'impegno italiano all'estero. L'articolo 3 rende invece stabile la previsione della costituzione presso il Ministero dell'economia di un fondo per il finanziamento delle missioni internazionali il cui ammontare sarà stabilito, come già avviene, dalla legge di stabilità. Rileva che, dal combinato disposto degli articoli 2 e 3, emerge una delegificazione del procedimento per il finanziamento delle missioni internazionali, in base alla quale non sarà più necessario ricorrere a periodici decreti-legge in materia.

Fa presente che i capi II e III sono finalizzati a rendere permanenti le disposizioni, rispettivamente, in materia di personale e in materia penale fino ad oggi inserite nei periodici decreti-legge per il

finanziamento delle missioni. In particolare il capo II disciplina, per il personale impiegato nelle missioni, tra le altre cose, l'indennità di missione (articolo 4), il compenso forfetario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario (articolo 5), l'indennità di impiego operativo (articolo 6), il trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale (articolo 7), la valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore (articolo 10), le norme di salvaguardia del personale militare per la partecipazione ai concorsi interni (articolo 11), l'orario di lavoro (articolo 13).

Il capo III è invece composto dal solo articolo 16 che, tra le altre cose, in coerenza con quanto fin qui disposto dai periodici decreti-legge, prevede l'applicazione al personale impegnato nelle missioni del codice militare di pace; la competenza è del tribunale militare di Roma. Per quanto concerne i profili di competenza della IX Commissione, evidenzia gli articoli 12 e 21. L'articolo 12 stabilisce che, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, viene concesso al personale che partecipa alle missioni internazionali di poter utilizzare gratuitamente le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato. Una disposizione di contenuto analogo è già stata prevista dall'articolo 5 del decreto-legge di proroga del finanziamento delle missioni n. 451 del 2001, poi richiamato anche da successivi provvedimenti in materia. L'articolo 21 modifica l'articolo 744 del codice della navigazione al fine di equiparare agli aeromobili di Stato non solo gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale, ma anche quelli utilizzati, sempre da soggetti pubblici o privati anche occasionalmente, per operazioni di supporto alla pace. Al riguardo, ricorda che il successivo articolo 748 stabilisce che le norme del codice della navigazione non si applicano agli aeromobili di Stato. Il medesimo articolo prevede che l'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di

Stato comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali. Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di Stato ed equiparati è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, nonché, per quanto riguarda gli aereomobili equiparati, d'intesa con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

D'interesse per la IX Commissione, anche se non direttamente riconducibile al suo ambito di competenza, è infine il comma 7 dell'articolo 16 che prevede per il reato di pirateria (articolo 1135 del codice della navigazione) a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui, nelle aree — in cui si svolgono missioni internazionali, la punizione secondo la legge italiana, nonostante i fatti siano stati commessi all'estero ai sensi dell'articolo 7 del codice penale. La medesima disposizione si applica in caso di presenza di nave sospetta di pirateria ai sensi dell'articolo 1136 del codice della navigazione. In tali casi l'arrestato, il fermato o la persona sottoposta a custodia cautelare possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. La disposizione prevede inoltre che l'autorità giudiziaria possa disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile che sono sottoposti a sequestro ai sensi dell'articolo 105 della Convenzione di Montego Bay (che appunto disciplina il sequestro delle navi catturate con atti di pirateria in acque non sottoposte alla giurisdizione di nessuno Stato). Segnala che una disposizione di contenuto analogo è stata prevista dall'articolo 5 del decreto-legge di proroga delle missioni n. 209 del 2008, norma poi richiamata anche in successivi provvedimenti.

Per le ragioni sopra esposte, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 5*).

**La seduta termina alle 15.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.**

**C. 2520 Quintarelli ed altri.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ivan CATALANO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente della proposta di legge C. 2520 recante disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete Internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Osserva che si tratta di una proposta di legge dal contenuto assai significativo che interviene in un ambito fondamentale per la vita economica e, più in generale, per la vita civile del nostro Paese come di tutte le economie avanzate. In tal senso essa si ricollega sia all'attività svolta dalla IX Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui media audiovisivi sia ai lavori della Commissione di studio istituita dalla Presidente della Camera per l'elaborazione di una dichiarazione dei diritti in Internet.

Ricorda che proprio nel corso dell'indagine conoscitiva l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella sua audizione del 25 febbraio 2015, ha rilevato come nell'ambiente digitale si stia delineando una tendenza alla creazione di *walled garden*, cioè di modelli chiusi basati sullo sviluppo di interfacce proprietarie in cui coloro che creano o gestiscono i portali hanno il potere di decidere a monte quali contenuti veicolare e a quali di essi garantire priorità attraverso le funzioni di filtraggio e di ricerca. In altre parole, come segnala la relazione illustrativa, se i tradizionali personal computer, il mezzo principale di accesso ad Internet fino a pochi anni or sono, consentono di installare qualunque *software*, ottenuto da qualsiasi fonte, e costituiscono perciò una piattaforma di accesso che assicura all'utente la libertà di scelta, l'emergere di *smartphone* e tablet come strumento di accesso ha limitato di fatto questa possibilità, in quanto l'accesso alle applicazioni è in misura largamente prevalente, se non esclusiva, mediato da fornitori di piattaforme. Basti pensare, al riguardo, alle stringenti regole sulle caratteristiche che *software* e contenuti devono rispettare per poter essere ospitati sui cosiddetti *store* di queste piattaforme.

Fa presente che è su questo specifico aspetto che intervengono infatti le disposizioni del provvedimento. Rileva infatti che dopo le definizioni recate dall'articolo 1, l'articolo 2 interviene in materia di qualificazione del servizio reso dagli operatori. In particolare si specifica che un servizio reso da un operatore che consente l'accesso a una porzione o a un sottoinsieme della rete Internet non può essere qualificato nell'offerta commerciale al pubblico né direttamente né indirettamente come servizio di accesso alla rete Internet nel suo complesso come definita ai sensi dell'articolo 1 (né può essere denominato in modo tale da far ritenere che il servizio garantisca l'accesso alla rete Internet nel suo complesso). Evidenzia che di particolare rilievo risultano le disposizioni di cui all'articolo 3 che, da un lato, stabiliscono il principio della neutralità

della rete, e, dall'altro lato, introducono misure per una maggiore separazione tra i servizi di accesso alla rete Internet e gli specifici ulteriori servizi o applicazioni che possono essere forniti dai medesimi operatori.

Rileva che, con riferimento al primo aspetto, l'articolo 3 introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano una definizione legislativa di neutralità della Rete, recependo in tal senso quanto previsto anche dall'articolo 3 della bozza di dichiarazione dei diritti in Internet predisposta dalla Commissione istituita dalla Presidente della Camera. Tale principio è stato infatti finora presente in Italia solo in via per così dire « giurisprudenziale » in particolare a seguito della decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di sanzionare come pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005) l'omessa informazione agli utenti sull'utilizzo di sistemi di filtraggio su linee ADSL che limitano l'accesso ad alcuni siti Internet e programmi *peer to peer* (decisione AGCM 18 dicembre 2008, PS540 Tele2 – Filtri di utilizzo). Il comma 1 dell'articolo 3 prevede invece che agli operatori non sia consentito ostacolare l'accesso ad applicazioni e servizi Internet ovvero rallentarlo rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima velocità di banda e con accesso illimitato alla rete Internet. Viene fatta eccezione per i casi in cui misure di ostacolo o rallentamento dell'accesso risultino necessarie, comunque per brevi periodi, per ridurre gli effetti della congestione del traffico nella rete Internet, a condizione che tipologie differenti di traffico siano trattate con le medesime modalità; per preservare l'integrità e la sicurezza della rete Internet; per limitare la trasmissione a un utente finale di comunicazioni non richieste ovvero per dare attuazione a un provvedimento legislativo applicabile all'utente o al sito ovvero a un ordine del tribunale competente.

Anche il comma 2 prevede un'integrazione al principio di neutralità della Rete. Si stabilisce infatti che, fermo restando il

principio della neutralità della rete, gli operatori possono commercializzare servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nella rete di accesso per soddisfare una richiesta dell'utente riguardante il proprio segmento di rete di accesso.

In proposito, ricorda che il tema della neutralità della Rete è al centro della discussione in corso da parte delle istituzioni UE sul cosiddetto « pacchetto Kroes »; ricorda in particolare che il Parlamento europeo, il 3 aprile 2014, ha inteso rafforzare tale principio rispetto al testo iniziale della Commissione. Tra le altre cose il Parlamento europeo – nel sottolineare la necessità di corrispondere alla domanda degli utenti di avere servizi specializzati di qualità avanzata – ha introdotto l'obbligo per il fornitore di garantire che la capacità della rete sia sufficiente per fornire tali servizi in aggiunta ai servizi di accesso a Internet e non sia pregiudicata la disponibilità o la qualità dei servizi di accesso a Internet. Richiama anche la decisione dello scorso febbraio della Federal Communications Commission USA che ha stabilito l'impossibilità per i fornitori della banda larga di bloccare o rallentare il traffico *web* ovvero di attribuire priorità previo pagamento di somme aggiuntive, in conseguenza della riclassificazione della banda larga come servizio pubblico e quindi della sua sottoposizione alle norme previste dal Communications Act.

Per quanto concerne poi l'esigenza di una maggiore separazione tra i servizi di accesso alla rete Internet e gli specifici ulteriori servizi o applicazioni che possono essere forniti dai medesimi operatori, il comma 3 dell'articolo 3 prevede che ai fornitori di servizi di accesso alla rete Internet non sia consentito fissare il prezzo per tali servizi in funzione dei servizi o delle applicazioni che sono offerti o utilizzati tramite l'accesso fornito alla rete Internet. Il comma 4 disciplina i rapporti tra gli utenti oggetto di servizi « privilegiati » da parte di un operatore e gli altri utenti del medesimo operatore. Si prevede infatti che se il traffico preve-

niente da un terminale di un utente finale dei servizi di un operatore provoca un danno all'integrità della rete Internet o al servizio di un fornitore o ad un altro utente finale del medesimo operatore, l'operatore debba inviare una notifica a tale utente contenente le misure da adottare per porre termine in modo spontaneo al comportamento dannoso. In caso di urgenza, l'operatore adotta immediatamente le misure necessarie e la notifica all'utente. Quando il comportamento dannoso è posto in essere dall'utente di un altro operatore si può procedere senza necessità di notifica preventiva. Il comma 5 prevede infine che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa stabilire appositi standard minimi di qualità del servizio che devono essere rispettati dalle imprese che li forniscono al fine di prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete Internet o l'ostacolo o il rallentamento del traffico sulla medesima rete. Osserva che sarebbe opportuno definire delle sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nell'articolo testé illustrato.

Sottolinea che anche l'articolo 4 interviene in materia di prevenzione di formazione di « sistemi chiusi » nel mondo di Internet. Si stabilisce infatti (comma 1) che gli utenti hanno il diritto di reperire *on line* in formato idoneo alla piattaforma tecnologica utilizzata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie *software* proprietari o open source, contenuti e servizi legali di loro scelta. In particolare gli utenti hanno il diritto, indipendentemente dalla piattaforma tecnologica interessata, di reperire contenuti e servizi dal fornitore di propria scelta alle condizioni, con le modalità e nei termini liberamente definiti da ciascun fornitore. A tale diritto si accompagna quello di disinstallare *software* o contenuti non di loro interesse dai propri dispositivi. Il comma 2 specifica che i diritti individuati dal comma 1 non possono essere in alcun modo limitati o vincolati all'acquisto o all'utilizzo di alcuni *software*, contenuti o servizi da parte dei

gestori della piattaforma mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente.

In proposito ricorda che anche l'articolo 11 della bozza di dichiarazione dei diritti in Internet elaborata dalla Commissione istituita dalla Presidenza della Camera affronta il tema della responsabilità dei gestori delle piattaforme, in particolare stabilendo che le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone, favoriscono, nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilità, in presenza di parità di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme. ».

Ritiene le finalità perseguite dal provvedimento ampiamente condivisibili. Rileva che è di chiara evidenza che la sede migliore per l'elaborazione di una legislazione in materia sarebbe quella dell'Unione europea. Infatti, in assenza di una specifica normativa dell'Unione in materia, l'imposizione nel solo territorio italiano di vincoli specifici per gli operatori Internet (quale l'obbligo di garantire l'accesso a tutti i tipi di *software*, contenuti e servizi previsto dall'articolo 4) potrebbe limitare, in maniera incompatibile con il mercato unico, lo stabilimento in Italia di imprese operanti in altri Stati dell'Unione che non rispettano tali obblighi, in contrasto con il principio della libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tuttavia ritiene opportuno considerare anche che la proposta di legge in esame appare coerente con l'interpretazione del principio della libertà di concorrenza del Trattato UE costantemente data dalla Commissione europea in materia informatica, a partire dalla decisione del 2004 sul caso Microsoft per giungere al recente caso Google. Ricorda in proposito che lo scorso 15 aprile la Commissione europea, nell'ambito di un'indagine avviata fin dal 2010, ha deciso di addebitare formalmente alla società Google un presunto abuso di posizione dominante sui mercati dei ser-

vizi generali di ricerca *online* nello Spazio economico europeo (SEE). Secondo la Commissione, infatti, Google favorirebbe sistematicamente il proprio prodotto per gli acquisti comparativi nelle sue pagine generali che mostrano i risultati delle ricerche. Nella medesima giornata la Commissione europea ha inoltre formalmente avviato un'indagine *antitrust* distinta sul comportamento di Google relativo al sistema operativo mobile Android. L'indagine rivelerà se Google abbia concluso accordi anticoncorrenziali o se abbia abusato di un'eventuale posizione dominante nel campo dei servizi operativi, applicazioni e servizi per i dispositivi mobili intelligenti.

Conclude segnalando che la proposta di legge è coerente con la bozza della proposta della Presidenza lettone e con la normativa olandese e slovena e rappresenterebbe un importante contributo da parte del nostro Paese per spingere ad una veloce approvazione in sede europea della proposta della Presidenza lettone per « un Continente connesso » (cosiddetto Pacchetto Kroes) il cui *iter* non risulta infatti ancora concluso: da ultimo, infatti il 4 marzo 2015 gli Stati membri hanno convenuto di dare mandato alla Presidenza lettone dell'Unione di negoziare con il Parlamento europeo esclusivamente sulle nuove norme per ridurre le tariffe di *roaming* per la telefonia mobile e salvaguardare l'accesso aperto a Internet, escludendo le restanti parti della proposta originaria. Secondo quanto concordato dagli Stati membri, il progetto di regola-

mento dovrà sancire il diritto degli utenti finali di accedere ai contenuti di loro scelta e distribuirli su Internet e la garanzia che le società che forniscono l'accesso a internet trattino il traffico in modo non discriminatorio.

Ivan CATALANO, *presidente*, chiede chiarimenti riguardo all'articolo 3, comma 1. In particolare laddove si prevede che un operatore non possa ostacolare l'accesso ovvero rallentarlo rispetto alla velocità fornita ad un altro utente nella medesima area, chiede al presentatore della proposta di legge se si tratti di un utente del medesimo operatore ovvero di un utente di qualunque operatore di telecomunicazioni.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (SCpI), nel rispondere al quesito del collega Catalano, precisa che nel comma 1 dell'articolo 3 ci si intende riferire ad utenti di qualsiasi operatore di telecomunicazioni.

Ivan CATALANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti  
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.  
(C. 2977 Governo).**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE IN COMMISSIONE**

ART. 4.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:*

« 2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie, nonché di ogni altra funzione attribuita dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla base del totale dei ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale ovvero della concessione di diritti d'uso ».

**4. 1.** Bonaccorsi.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

« ART. 4-bis.

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad adottare uno o più decreti al fine di individuare i soggetti, diversi dagli operatori già individuati in appositi registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzino indirettamente risorse nazionali di numerazione. Il Ministero inserisce tali soggetti in un apposito registro la cui tenuta va assicurata ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249. Il Ministero determina i criteri in base ai quali l'attività prevalente di tali soggetti ne comporti l'obbligo di richiesta di autorizzazione e la partecipazione ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249 al funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. ».

**4. 01.** Boccadutri.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti  
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.  
(C. 2977 Governo).**

**EMENDAMENTI DEL RELATORE PRESENTATI IN COMMISSIONE**

ART. 4.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:

« 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente ad utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale »;

b) alla lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

« 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale »;

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:

1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1500 euro ogni mille utenti;

2) 75.500 per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000. ».

**4. 2.** Il Relatore.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

c) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

« ART. 1-bis.

*(Diritti amministrativi).*

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è il seguente:

a) nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:

1) sull'intero territorio nazionale, 111.000 euro;

2) su un territorio avente fino a 50 milioni di abitanti, 25.000 euro;



3) su un territorio avente fino a 30 milioni di abitanti, 18.000 euro;

4) su un territorio avente fino a 15 milioni di abitanti, 9.000 euro;

5) su un territorio avente fino a 5 milioni di abitanti, 3.000 euro;

6) su un territorio avente fino a 1 milione di abitanti, 600 euro;

7) su un territorio avente fino a 500.000 mila abitanti 300 euro ».

d) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« ART. 2-bis.

*(Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).*

1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete

televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenuti al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:

a) euro 2 per ogni Mhz nella gamma di frequenza maggiore dei 14 Ghz;

b) euro 4 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra i 10 ed inferiore e pari ai 14 Ghz;

c) euro 8 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra i 6 e inferiore ai 10 Ghz;

d) euro 16 per ogni Mhz nella gamma di frequenza inferiore ai 6 Ghz ».

**4. 3.** Il Relatore.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti  
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.  
(C. 2977 Governo).**

**EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE**

ART. 4.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: « sulla base dei » con le seguenti: « in proporzione ai ».*

**4. 10.** Il Relatore.

*Al comma 1, lettera h), capoverso comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni;

1) sull'intero territorio nazionale, 127.000,00 euro;

2) su un territorio fino a 15 milioni di abitanti, 3.000,00 euro;

3) su un territorio fino a 10 milioni di abitanti 2.000,00 euro;

4) su un territorio fino a 5 milioni di abitanti 1.500,00 euro;

5) su un territorio fino a 1 milione di abitanti 1.000,00 euro;

6) su un territorio fino a 200 mila abitanti 500,00 euro;

7) per le imprese che operano con proprie infrastrutture di terminazione ed erogano il servizio ad utenti fiscali in un numero pari o inferiore a 50.000,00 il contributo è pari a 500,00 euro ogni mille

utenti. Il numero di utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente.

**4. 5.** Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, lettera a), sostituire i punti 2), 3) e 4) con i seguenti:*

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 2.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 1.000 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 500 euro.

**\*4. 1.** Galgano.

*Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, lettera a), sostituire i punti 2), 3) e 4) con i seguenti:*

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 2.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 1.000 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 500 euro.

**\*4. 4.** Moscatt, Peluffo, Ventricelli, Schirò.

*Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, lettera a), sostituire i punti 2), 3) e 4) con i seguenti:*

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 2.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 1.000 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 500 euro.

**\*4. 9.** Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, lettera a), sostituire il punto 5) con il seguente:*

5) per le imprese che hanno un numero di utenti finali diretti o indiretti pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee direttamente o indirettamente attivate a ciascun utente finale;

**4. 2.** Squeri.

*Al comma 1, lettera h), capoverso comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis)* nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni da parte di operatori di rete per la televisione digitale terrestre, i diritti amministrativi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono determinati come segue:

1) sull'intero territorio nazionale, 127.000,00 euro;

2) su un territorio fino a 15 milioni di abitanti, 3.000,00 euro;

3) su un territorio fino a 10 milioni di abitanti 2.000,00 euro;

4) su un territorio fino a 5 milioni di abitanti 1.500,00 euro;

5) su un territorio fino a 1 milione di abitanti 1.000,00 euro;

6) su un territorio fino a 200 mila abitanti 500,00 euro.

**4. 6.** Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*c)* nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, il contributo è pari a 75.500 euro per le imprese con un numero di utenti pari o superiore a 50.000, e di 1.500 euro ogni mille utenti per le imprese con un numero di utenti inferiore a 50.000, fatto salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa;

**4. 3.** Squeri.

ART. 9.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso lettera a) con il seguente:*

*a)* deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da almeno tre anni o di una patente di guida corrispondente.

**9. 1.** Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti  
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.  
(C. 2977 Governo).**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 4.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:*

« 2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie, nonché di ogni altra funzione attribuita dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione al totale dei ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale ovvero della concessione di diritti d'uso ».

**4. 1.** *(Nuova formulazione)* Bonaccorsi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il Ministero dello sviluppo economico individua e iscrive in apposito registro i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri in base ai quali i soggetti iscritti nel registro di cui al primo periodo sono obbligati, con riferimento alla loro attività prevalente, a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività.

**4. 4.** *(ex 4. 01) (Nuova formulazione)*  
Boccadutri, Bonaccorsi.

## ALLEGATO 5

**Legge quadro missioni internazionali.  
(Testo unificato C. 45 Cirielli e abb.).****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 45 Cirielli e abb. recante Legge quadro missioni internazionali,

premesso che:

il testo unificato è volto ad introdurre per la prima volta una disciplina omogenea in materia di autorizzazione e svolgimento delle missioni militari e civili internazionali di *Peace Keeping* e *Peace Enforcing*, svolte dall'Italia in ambito ONU o di altre organizzazioni internazionali, nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione e dei principi del diritto internazionale;

la nuova disciplina intende superare la prassi vigente, che prevede il frequente ricorso alla decretazione d'urgenza, al fine di provvedere al finanziamento delle missioni in corso di svolgimento;

in particolare, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, l'articolo 12 autorizza il personale che partecipa alle missioni internazionali ad utilizzare gratuitamente le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato;

l'articolo 21, apportando una modifica all'articolo 744 del codice della navigazione, equipara agli aeromobili di Stato quelli utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per operazioni di supporto alla pace, con il conseguente riconoscimento, in ambito aeronautico, del carattere prioritario delle attività con essi svolte,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-03176 L'Abbate: Apertura della Cittadella dell'economia di Capitanata .....	158
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	161
5-03919 Catalano: Disciplina relativa alla gestione dei dati raccolti dalle « scatole nere » installate sui veicoli .....	159
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	163
5-04043 Ricciatti: Corretto utilizzo del marchio <i>Made in Italy</i> da parte delle aziende italiane ....	159
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	165
5-04326 Scagliusi: Iniziative conseguenti ad un'eventuale interruzione di rifornimento di gas libico all'Italia .....	159
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	168
5-04537 Capone: Rischi connessi alla presenza di ordigni inesplosi nel mare Adriatico in riferimento alle attività di trivellazione .....	160
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	169
5-05137 Vico: Prospettive produttive e occupazionali del gruppo Pirelli in seguito all'accordo con China National Chemical .....	160
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	170
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di rappresentanti di Rete Imprese Italia, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00574 Taranto, riguardante la valorizzazione dei contratti di rete .....	160
<b>AVVERTENZA</b> .....	160

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari, e la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 8.45.**

#### **5-03176 L'Abbate: Apertura della Cittadella dell'economia di Capitanata.**

La sottosegretaria Simona VICARI. Risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Osservato che le aziende che hanno lavorato per la costruzione della Cittadella dell'economia sono in enormi

difficoltà a seguito del fallimento del consorzio. Sottolinea che la risposta del Ministero fa riferimento solo alle opere dal medesimo finanziate, senza occuparsi degli investimenti operati da altre numerose PMI. Ciò, a suo parere, appare ancora più grave perché non si tutelano realtà produttive in un momento di grave crisi economica. Lamenta altresì che le opere non sono concluse, in quanto gli impianti non sono stati certificati, ricordando che nella risposta alla sua precedente interrogazione n. 5-01687 l'allora Viceministro Claudio De Vincenti aveva assicurato che i lavori sarebbero stati ultimati il 31 marzo 2014. Stigmatizza infine l'abnorme spreco di soldi pubblici che, nonostante gli investimenti effettuati, non ha portato vantaggi ai cittadini né crescita per le imprese.

**5-03919 Catalano: Disciplina relativa alla gestione dei dati raccolti dalle « scatole nere » installate sui veicoli.**

La sottosegretaria Simona VICARI. Risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ivan CATALANO (SCpI), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ricorda che il provvedimento sulla portabilità dei dati raccolti da dispositivi elettronici risale al 2012. Ribadisce che si è ancora in attesa del decreto di attuazione che preveda la norma tecnica sulla portabilità dei dati, attesa dal mercato da oltre tre anni. Sollecita il Governo a mettere a punto le norme tecniche senza rinviarle ad un soggetto quale l'IVASS, che pur svolgendo funzioni di controllo nei confronti delle assicurazioni, non appare competente per l'elaborazione di norme tecniche sollecitate soprattutto dal settore dell'autotrasporto, particolarmente penalizzato dall'attuale situazione.

**5-04043 Ricciatti: Corretto utilizzo del marchio *Made in Italy* da parte delle aziende italiane.**

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lara RICCIATTI (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Sottolinea che la sua interrogazione richiama i casi delle aziende Moncler e Prada denunciati recentemente da una nota trasmissione televisiva, chiede che cosa abbia fatto il Governo in seguito all'approvazione, lo scorso 7 luglio 2014, delle mozioni in tema di tutela del *made in Italy*. Osservato infine che il semestre di Presidenza italiana dell'Unione ha fallito l'obiettivo di tutelare tutti i marchi *made in*, ritiene che il Governo dovrebbe affrontare con maggiore decisione il problema dell'economia « nera » che vive e prolifera in Italia.

**5-04326 Scagliusi: Iniziative conseguenti ad un'eventuale interruzione di rifornimento di gas libico all'Italia.**

Marco DA VILLA (M5S) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco DA VILLA (M5S) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea innanzitutto come ci si trova di fronte ad una serie di conflitti in zone, fra le quali la Libia, che preludono ad un nuovo equilibrio energetico mondiale, che riguarda le riserve e i giacimenti di gas e i gasdotti. Ribadisce l'assoluta mancanza di una strategia energetica di sostegno alle energie rinnovabili e constata la volontà del Governo di puntare unicamente a trivellazioni e gasdotti, quali ad esempio il TAP, che approderà sulle coste del Salento. Sottolinea come il proprio gruppo

abbia da sempre stigmatizzato le scelte del Governo nel settore del gas. In particolare, appare assai discutibile il ruolo di *hub* del gas attribuito al nostro Paese anche dal Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta lo scorso anno dalla Commissione Attività produttive sulla Strategia energetica nazionale. Ricorda infine che la situazione energetica in Italia è ormai caratterizzata da un forte calo dei consumi di elettricità dovuto dal perdurare della crisi economica e dall'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. Ritiene si debba fare tutto il possibile per favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili emergendo da una pluriennale sudditanza alla politica estera che influenza fortemente le economie nazionali e che sta mettendo seriamente a rischio la sovranità nazionale.

**5-04537 Capone: Rischi connessi alla presenza di ordigni inesplosi nel mare Adriatico in riferimento alle attività di trivellazione.**

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Salvatore CAPONE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Invita il Governo a monitorare con attenzione i rischi connessi alla presenza di ordigni inesplosi, anche attraverso intese con i Paesi che si affacciano sull'Adriatico e che sono interessati dalle medesime problematiche.

**5-05137 Vico: Prospettive produttive e occupazionali del gruppo Pirelli in seguito all'accordo con China National Chemical.**

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Ludovico VICO (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che giudica di stampo giornali-

stico e non molto pertinente rispetto alle questioni poste dall'interrogazione a sua firma. In particolare, non ritiene convincente la motivazione circa la natura privata del gruppo Pirelli che da oltre un secolo rappresenta un patrimonio industriale italiano. Osserva altresì che le scelte di politica industriale del Governo dovrebbero essere prioritariamente volte alla tutela dell'italianità delle aziende, sul modello di Paesi quali la Francia, e alla definizione di una legislazione in tal senso orientata. Sottolinea che è proprio della tradizione italiana il sostegno alla produzione nazionale, richiamando le recenti disposizioni in tema di utilizzo di pneumatici invernali che hanno sicuramente favorito le nostre aziende rispetto alla concorrenza cinese. Sottolinea infine che il Parlamento dovrebbe essere più puntualmente informato dal Governo sulle strategie del nuovo gruppo nato dall'accordo con ChemChina, essendo in gioco il futuro del nostro patrimonio industriale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.40.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 6 maggio 2015.*

**Audizione di rappresentanti di Rete Imprese Italia, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00574 Taranto, riguardante la valorizzazione dei contratti di rete.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI



## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-03176 L'Abbate: Apertura della Cittadella dell'economia di Capitanata.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa, appare necessario chiarire che le due interrogazioni presentate dall'onorevole interrogante, quella in titolo e la n. 5/01687, seppur apparentemente inerenti entrambe il « Polo integrato per lo sviluppo economico » di Foggia, pongono differenti quesiti.

L'interrogazione n. 5/01687, richiamata nell'ultimo Atto presentato dall'onorevole, infatti, mirava prevalentemente a conoscere « *i motivi per i quali il "Polo integrato per lo sviluppo economico" e l'annessa « Cittadella dell'economia » a più di tre anni dall'inizio dei lavori, non abbiano ancora aperto i battenti* » e a quel quesito il Vice Ministro *pro-tempore* del Ministero dello sviluppo economico, ha fornito risposta, richiamando gli elementi resi non solo dagli Uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico, ma anche quelli provenienti dal Patto Territoriale e dalla Camera di Commercio di Foggia, come è facile evincere dalla risposta stessa.

È stato, così, chiarito che « Il MISE, con proprio decreto del 22 settembre del 2006 ha approvato la realizzazione del complesso immobiliare, destinato ad ospitare il Centro Servizi del Distretto Agroalimentare del Tavoliere (DAT), con sede in Foggia, nonché per la ristrutturazione dei complessi immobiliari, già ubicati in Cerignola e San Severo, destinati ad ospitare i Centri Servizi dell'analogo distretto e per l'esecuzione di connessi interventi, volti a rendere fruibili i detti compendi, per un importo complessivo di euro 3.251.170,56 ».

Inoltre, in quella sede è stato precisato che gli investimenti agevolati dal MISE erano stati interamente completati

e che, mentre i lotti siti nei Comuni di Cerignola e di San Severo erano anche funzionanti, l'edificio del Comune di Foggia, destinato al CNR, seppur completato non era ancora funzionante a causa della mancanza dei necessari arredi.

È stato riferito, infine, per completare il riscontro ai quesiti posti allora dall'Onorevole Interrogante, che « per quanto riguarda i riferimenti alla ditta DEMA Impianti S.r.l., non risulta che l'impresa abbia eseguito lavori nell'ambito del PIT 1 – Tavoliere – e, pertanto, non risultano esserci crediti da parte dell'impresa né nei confronti dell'Amministrazione appaltante, Provincia di Foggia, che nei confronti di questo Ministero dello sviluppo economico ».

Con l'interrogazione n. 5-03176, invece, con riferimento esclusivamente ai SAL (Stato di avanzamento lavori) ed alle perizie di variante sulla « Cittadella dell'Economia di Capitanata » sottoscritti dal CAT e dal committente CCIAA di Foggia, è stato chiesto « se, alla data del 31 ottobre 2013 *i lavori impiantistici e strutturali siano stati ultimati, visto che gli stessi sono stati certificati dall'ente essere già al 95,06 per cento alla data del 19 dicembre 2012 e quali società, in questo caso, abbiano certificato gli impianti realizzati dalle società DEMA e TECNOELETTRA; se i Ministri interrogati siano a conoscenza della fase di stallo creatasi dal mancato rilascio delle certificazioni delle società che hanno eseguito i lavori ... e come intendano adoperarsi per garantire l'apertura della Nuova Cittadella dell'Economia alla luce dei finanziamenti statali dedicati a tale opera* ».

Al riguardo, le imprese richiamate in detta interrogazione, sebbene abbiano rea-

lizzato lavori nell'ambito della *Cittadella dell'Economia di Capitanata*, non hanno compiuto alcun intervento diretto o indiretto per la realizzazione del *Centro Servizi del Distretto Agroalimentare del Tavoliere* (DAT) finanziato dal MISE.

Le realizzazioni agevolate dal MISE che sono, lo ricordiamo:

la costruzione del complesso immobiliare, destinato ad ospitare il Centro Servizi del Distretto Agroalimentare del Tavoliere (DAT), con sede in Foggia;

la ristrutturazione dei complessi immobiliari, già ubicati in Cerignola e San Severo, destinati ad ospitare i Centri Servizi dell'analogo distretto;

sono diverse e nulla hanno a che vedere con quelle relative alla costruzione degli immobili da adibire a sede della CCIAA di Foggia, per cui hanno prestato la loro attività le imprese DEMA E TECNOELETTRA.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, in riferimento alla sopraindicata interrogazione n. 5/03176, non si possono fornire elementi utili, poiché essa verte sui lavori svolti per la costruzione degli immobili da destinare a sede della CCIAA di Foggia a cui il Ministero dello sviluppo economico non ha né direttamente né indirettamente partecipato e, peraltro, come è noto, la stessa Camera di commercio aveva dichiarato la totale estraneità nella precedente risposta fornita.

Con riguardo al più generale quesito concernente l'operatività della « Nuova Cittadella dell'economia », per quanto di competenza del Ministero si ribadisce che il MISE ha finanziato la costruzione del complesso immobiliare, destinato ad ospitare il Centro Servizi del Distretto Agroalimentare del Tavoliere (DAT) con decreto del 22/09/2006 n. PT 5858, per un importo pari ad euro 3.251.170,55 di cui euro 3.122.554,32 con fondi ministeriali ed euro 128.616,23 con fondi di bilancio dell'Amministrazione provinciale di Foggia. La realizzazione del Centro Servizi ha prodotto economie per un importo pari ad euro 560.327,07.

Con deliberazione commissariale del 7 novembre 2013, la gestione del Centro Servizi è stata affidata al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e con successiva deliberazione commissariale del 5 giugno 2014 è stato approvato il progetto preliminare che prevede l'adeguamento della struttura sia dal punto di vista impiantistico che per la dotazione di strumentazioni scientifiche necessarie al CNR per svolgervi attività finalizzate al rilancio ed allo studio della qualità alimentare, basate su competenze integrate dei ricercatori di vari istituti, tutti aventi sede in Puglia.

Il 2 luglio 2014 è stata richiesta al Ministero dello sviluppo economico la completa disponibilità delle somme rinvenienti dalle più sopra cennate economie ottenute dalla costruzione del Centro Servizi (euro 560.327,07) e di lì a poco il Ministero ha autorizzato l'utilizzo di dette risorse per le finalità rappresentate dalla Provincia di Foggia.

In data 21 gennaio 2015 è stata, quindi, siglata, tra il Comune di Foggia ed il CNR, una specifica Convenzione per la costruzione dell'Unità di Ricerca dell'Istituto di Biometereologia (IBIMET) del CNR presso il Centro Servizi del Distretto Agroalimentare del Tavoliere (DAT).

È in corso di approvazione il progetto esecutivo relativo al citato intervento che prevede, tra le somme a disposizione, i lavori di messa in sicurezza e videosorveglianza che sono stati stralciati dallo stesso e già affidati, data l'urgenza di mettere in sicurezza la struttura. Urgenza conseguente al verificarsi di atti vandalici che hanno gravemente danneggiato, tra gli altri, l'impianto ascensore e l'impianto d'illuminazione interno ed esterno.

Il Comune di Foggia, con fondi comunali di bilancio, ha provveduto ad affidare a ditte qualificate il ripristino degli impianti citati, attivando, contestualmente, un servizio di guardiania nella struttura.

La Provincia di Foggia si è recentemente impegnata ad avviare i lavori relativi alla struttura dell'Unità di Ricerca entro e non oltre il prossimo mese di giugno ed a farla entrare in funzione entro la fine di questo anno.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-03919 Catalano: Disciplina relativa alla gestione dei dati raccolti dalle « scatole nere » installate sui veicoli.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo ai quesiti evidenziati nell'atto in titolo, segnalo che le problematiche sottese alla mancata adozione dei provvedimenti in parola non appaiono, del tutto, superate, per le seguenti ragioni.

La disciplina che ha proposto la regolazione e l'utilizzo della telematica assicurativa abbinata all'offerta di polizza Rc auto, sebbene rispondesse, all'inizio del percorso di modifica della normativa in questione, alle esigenze di settore e ancora, tutt'oggi, rappresenti un valido contributo alla lotta alle frodi in fase di liquidazione dei sinistri ed individuazione delle responsabilità, nel tempo ha mostrato talune criticità in fase applicativa e di stesura dei provvedimenti attuativi.

In particolare, la prima problematica, cui è parso opportuno trovare soluzioni di tipo legislativo prima ancora che tecnico-amministrativo, ha riguardato i vincoli di offerta di queste specifiche polizze per le quali si è ritenuto che il legislatore avrebbe potuto chiarire la facoltatività della stessa (sostanzialmente condivisa da tutte le istituzioni), in funzione delle diverse esigenze di lotta alle frodi presenti in particolari aree del territorio nazionale.

Un secondo elemento di criticità, inoltre, è stato rappresentato dall'utilizzo a fini processuali (in termini di validità della prova in giudizio) delle rilevazioni in caso di sinistro, criticità connesse anche ai vincoli della *privacy* e all'applicazione di specifiche normative che permettevano l'interruzione immediata, da parte dell'assicurato, del sistema di verifica delle condizioni degli eventuali sinistri, permettendo così, da una parte, il vantaggio economico imme-

diato connesso agli sconti di polizza e, dall'altro, la possibilità di interrompere le rilevazioni in qualunque momento, anche in occasione di sinistri, favorendo comportamenti opportunistici e possibili frodi in fase di ricostruzione degli eventi incidentali.

A questi, come ad altri aspetti di minor rilievo operativo, il Governo ha inteso porre rimedio con la proposta, *in parte qua*, di alcune delle norme contenute nell'articolo 8 del Decreto Legge n. 145 del 2013, poi non adottate in quanto cassate a seguito dello stralcio dell'intero articolo (di contenuto, evidentemente, più ampio e complesso), avvenuto in fase di conversione in Legge n. 9 del 2014.

Le citate proposte di modifica normativa, ritenute funzionali all'adozione dei rimanenti provvedimenti amministrativi – per ragioni di chiarezza e di trasparenza –, sono così confluite prima nel del disegno di legge AC 2126, poi sono state riproposte con la recente segnalazione Antitrust ai fini dell'adozione della « Legge annuale per la concorrenza » e ripresentate nel disegno di legge per la concorrenza, approvato di recente dal Consiglio dei Ministri e tutt'ora in fase di adozione.

Ciò premesso, si evidenzia come l'opportunità di un chiarimento normativo relativo almeno agli aspetti connessi alla portata obbligatoria o meno dell'offerta sul mercato dei prodotti per la telematica assicurativa, riveste preliminare carattere di importanza rispetto alla disciplina attuativa, come segnalato, del resto, dall'AGCM e, in più occasioni, dal mercato (imprese di assicurazione e fornitori dei servizi di telematica), non solo ai fini dell'adozione dei provvedimenti ammini-

strativi oggetto delle richieste dell'onorevole interrogante, ma anche avuto riguardo agli ulteriori provvedimenti che il mercato assicurativo attende, tra cui, quello recante il cosiddetto schema di contratto base Rc auto (obbligatoriamente offerto da tutte le imprese via *web*), per il quale anche il Consiglio di Stato in sede consultiva sulla proposta di provvedimento, ha chiesto, in via interlocutoria, di chiarire definitivamente la portata della clausola di offerta delle cosiddette scatole nere, avuto riguardo alla rilevanza dell'obbligatorietà (contrattuale) o facoltatività della stessa, a chiarimento dei contenuti – in quel caso – del citato contratto base assicurativo.

Per ciò che riguarda il disegno di legge « Legge annuale sulla concorrenza » citato in precedenza, è stato presentato alla Camera dei Deputati il 3 aprile u.s. (A.C. n. 3012).

Agli articoli 3, 5, 8 e 9 con i quali, tra l'altro, si novella anche il Codice delle assicurazioni private, viene disciplinata e meglio regolata, a fini contrattuali (per il riconoscimento di uno sconto a vantaggio dei consumatori) e di utilizzo probatorio, rispetto a quanto era già stato previsto dal decreto-legge n. 1 del 2012, l'offerta espressamente facoltativa delle cosiddette scatole nere abbinata ai contratti Rc auto.

Nella relazione al provvedimento, in particolare, è espressamente previsto che l'articolo 8, in relazione alle cosiddette « scatole nere » nonché agli ulteriori strumenti ad esse equiparabili, allo scopo di chiarirne il ruolo anche ai fini della definizione dell'eventuale contenzioso che potrebbe derivare dai sinistri stradali, ne precisi l'efficacia probatoria nei procedi-

menti civili in relazione ai fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il loro mancato funzionamento o la loro manomissione.

L'interoperabilità e la portabilità sono garantite dai provider di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS. È previsto, ancora, che i dati sull'attività del veicolo siano gestiti in sicurezza dai medesimi operatori sulla base dello standard tecnologico comune indicato dai previsti provvedimenti ministeriali e che la determinazione delle modalità per assicurare l'interoperabilità e la portabilità delle scatole nere sia rimessa a un successivo provvedimento dell'IVASS, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Garante per la protezione dei dati personali. Sono indicati la modalità di trattamento dei dati in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nonché il divieto di utilizzare le informazioni oltre i limiti previsti dalla legge. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato, pena la mancata riduzione del premio assicurativo per la durata residua del contratto. Sono fatte salve le eventuali sanzioni penali.

Ciò detto confermo che, anche alla luce dell'intervento normativo sopra sintetizzato, l'iter di adozione dei decreti ministeriali ivi previsti, non mutati quanto al contenuto prescrittivo, potrà riprendere all'esito dell'approvazione della novella legislativa attualmente in discussione e recata dal disegno di legge sulla concorrenza attualmente in discussione in Parlamento.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-04043 Ricciatti: Corretto utilizzo del marchio *Made in Italy* da parte delle aziende italiane.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto in questione viene chiesto di conoscere, se e quali iniziative il Governo adotta, o intenda adottare, per monitorare il corretto utilizzo del marchio *Made in Italy* da parte delle aziende.

Preliminarmente osservo che i fatti contestati e riportati, ove accertati, appaiono censurabili sotto il profilo della responsabilità sociale d'impresa e ricordo che gli stessi Governi si sono impegnati a promuovere una condotta imprenditoriale responsabile, al fine di dare attuazione delle Linee Guida OCSE.

Tuttavia il rispetto delle raccomandazioni contenuto nelle Linee Guida OCSE, resta volontario da parte delle imprese e non giuridicamente vincolante.

In secondo luogo, evidenzio che la tutela del «made in Italy» costituisce un costante impegno del Ministero dello Sviluppo Economico, che segue attentamente e propositivamente i lavori comunitari per la definizione di nuove regole per la tutela dell'origine dei prodotti.

In particolare, come più volte riferito, per quanto riguarda gli interventi normativi di modifica delle disposizioni riguardanti l'indicazione di origine dei prodotti a tutela del made in Italy, è stata già avanzata la proposta di inserire, all'articolo 7 della proposta di Regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo, l'obbligo di indicazione di origine (cd. Made in) per tutti i prodotti. La proposta di Regolamento è attualmente all'esame del Consiglio dell'Unione europea e al momento è oggetto di richiesta di stralcio da parte di alcuni Paesi del Nord Europa, in

quanto risulterebbe mancante la valutazione di impatto per l'adozione del citato articolo 7.

Sotto la Presidenza italiana è stato convocato il Gruppo di lavoro Consumatori, che ha convenuto, per dare risposta alla richiesta unanime dei membri del medesimo Gruppo, di acquisire nuovi elementi di analisi utili a facilitare la prosecuzione dei lavori a livello tecnico.

In coerenza e continuità con le azioni richieste dalla Presidenza italiana, la Commissione europea ha, subito, dato avvio ad uno studio di analisi d'impatto dell'articolo 7. I passaggi obbligati ed incomprimibili in termini temporali sono in consultazione degli *stakeholder* dei settori interessati ai quali è stato inviato un «Questionnaire – Study: INDICATION OF ORIGIN».

Il Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale di vigilanza del mercato nonché, punto di contatto per il coordinamento dei dati richiesti nel citato «questionario», ha avviato tutte le possibili iniziative, coordinandosi con le associazioni di categoria e tutti gli operatori economici del settore, al fine di fornire alla Commissione gli elementi utili richiesti per agevolare l'adozione del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, comprensivo della norma in oggetto quale ulteriore requisito di tracciabilità che riguarda sia il prodotto sia il produttore.

Al momento non sono ancora pervenuti aggiornamenti sull'analisi d'impatto dell'articolo 7 inserito nella citata proposta di

Regolamento. La relazione sugli esiti della consultazione, infatti, non è stata ancora resa pubblica.

In conclusione, ritengo che l'adozione del Regolamento UE sulla sicurezza dei prodotti, con particolare riferimento all'articolo 7, consentirà di fornire una base giuridica armonizzata alle disposizioni di cui all'articolo 4 commi 49 ss. della Legge n. 350/2003.

Il Ministero dello sviluppo economico ha sempre sostenuto tale orientamento nella convinzione che l'indicazione di origine obbligatoria sia un tema cruciale per la sicurezza dei prodotti e per il corretto funzionamento del mercato interno, andando a colmare un vuoto legislativo a livello europeo.

Infatti, l'indicazione del Paese di origine contribuisce a:

migliorare la tracciabilità del prodotto a beneficio delle autorità di sorveglianza del mercato;

rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti del mercato interno;

favorire il contrasto alle false indicazioni;

rafforzare la competitività delle produzioni europee;

stabilire regole condivise e parità di condizioni tra gli operatori economici europei e non europei (*level playing field*), nel rispetto degli accordi WTO.

L'indicazione di origine riveste, inoltre, una valenza economica per la competitività dei prodotti europei che saranno chiaramente identificabili sui mercati – sia interno che esteri – e potranno essere scelti più agevolmente dai consumatori.

Sul piano specifico della lotta al fenomeno della contraffazione segno che presso il Ministero dello sviluppo economico è stato costituito il CNAC (Consiglio Nazionale Anticontraffazione), che riunisce tutti gli operatori del sistema anticontraffazione italiano.

Il Consiglio, istituito con la legge 23 luglio 2009 n. 99, operativo dal 2011, è

l'organismo interministeriale con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento strategico delle iniziative intraprese da ogni amministrazione in materia di lotta alla contraffazione. Vi partecipano undici Ministeri – Sviluppo Economico, Economia e Finanze, Affari Esteri, Difesa, Politiche Agricole, Interno, Giustizia, Beni e Attività Culturali, Lavoro e Politiche Sociali, Salute e Funzione Pubblica – e l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Il Consiglio ha predisposto un piano nazionale anticontraffazione e indicato gli indirizzi per orientare e migliorare anche l'azione delle amministrazioni. Il Piano ha individuato sei ambiti prioritari in materia di lotta alla contraffazione: comunicazione, informazione e formazione destinate ai consumatori; rafforzamento dei presidi territoriali; lotta alla contraffazione via internet; formazione alle imprese in tutela della proprietà industriale; tutela del *made in Italy* dai fenomeni di usurpazione all'estero.

In particolare, sotto quest'ultimo profilo, sulla base di alcune proposte avanzate dal Consiglio Nazionale Anticontraffazione, è stato formalizzato uno schema di DPCM d'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lett. e) del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 per la tutela dei segni distintivi collegati all'Esposizione Universale.

Inoltre, è stata inserita nello schema di DDL, «PMI» una norma per incentivare l'adozione dei marchi collettivi di fonte privata gestiti in forma consortile o equivalente con lo scopo di valorizzare e rendere riconoscibile l'eccellenza dei prodotti italiani sui mercati esteri. Nel medesimo provvedimento, è stato altresì inserito un ulteriore intervento normativo al fine di rendere effettiva l'applicazione delle sanzioni nei confronti degli acquirenti consapevoli di prodotti contraffatti.

Evidenzio, inoltre, che il 25 novembre scorso nell'ambito della riunione dei Consigli Nazionali Anticontraffazione CNAC EUMED è stato firmato un nuovo documento d'intesa, la «Carta di Roma per il rafforzamento della lotta alla contraffazione» che mira al rafforzamento, nel-

l'ambito di ciascun Paese, del coordinamento tra autorità pubbliche e private.

Ciò avverrà rafforzando la collaborazione internazionale nel campo:

dei diritti di proprietà intellettuale, al fine di rafforzare la capacità, la tempestività e l'efficacia delle autorità;

della lotta alla contraffazione on line, per ottenere informazioni su questo fenomeno in rapida e continua evoluzione;

della comunicazione/informazione/educazione, rivolta ai consumatori, ai produttori ed alle istituzioni, al fine di aumentare la consapevolezza dei problemi collegati alla contraffazione;

della formazione del personale, che si occupa della lotta alla contraffazione;

delle strutture legislative ed istituzionali, per la promozione di scambi di conoscenze e informazioni sul sistema legale nazionale, sui rispettivi Piani Nazionali Anti-Contraffazione e le relative attuazioni.

Per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati nella « Dichiarazione di Roma ». I Paesi partecipanti hanno concordato di creare una Rete di Comitanti Nazionali Anticontraffazione (Rete CNAC EUMED). Hanno inoltre concordato di identificare in ogni Paese un « focal point » che faccia da facilitatore nei confronti delle proprie autorità nazionali nel caso giunga ad esso, da parte delle autorità di altri Paesi Firmatari, la segnalazione di casi di contraffazione per la risoluzione dei quali è necessario il coinvolgimento delle autorità nazionali.

Segnalo ancora che con un'apposita convenzione il Ministero ha affidato all'ICE-Agenzia la costituzione di quattro *desk* per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di assistenza per gli ostacoli al commercio.

I *desk* sono entrati in funzione, a maggio dello scorso anno, presso gli Uffici dell'ICE-Agenzia di Pechino, Mosca, Istanbul e New York.

Le sedi sono state individuate sulla base della rilevanza commerciale del mercato e della diffusione del fenomeno della contraffazione, oltreché della particolare difficoltà di accesso al mercato stesso. Il personale incaricato ha il compito di prestare assistenza ad aziende e associazioni italiane sulle problematiche e criticità specifiche sia della contraffazione che della tutela dei marchi.

È stato realizzato anche un sito *web* [www.accessoalmercato.ice.it](http://www.accessoalmercato.ice.it) che, oltre a fornire materiale, news e guide sulle specifiche tematiche nei singoli Paesi, permette alle aziende di inviare quesiti direttamente agli esperti dei *desk*.

In aggiunta e nel quadro delle sue attività istituzionali il Ministero ha avviato, dallo scorso anno, in collaborazione con UNIONCAMERE, un altro progetto, complementare a quello sopra enunciato, volto a fornire, con l'ausilio di suoi funzionari qualificati, un servizio di informazione, supporto e orientamento alle imprese italiane all'estero in materia di tutela della proprietà industriale e lotta alla contraffazione. Tale servizio verrà fornito, per il momento, nei paesi Brasile (San Paolo) e Marocco (Casablanca), che sono considerati mercati di prioritario e prevalente intervento a sostegno del nostro sistema imprenditoriale, con il supporto della rete delle Camere di commercio italiane all'estero.

Infine, nell'ambito del Piano Straordinario 2015 per il *Made in Italy* il Ministero ha stanziato circa 30 milioni di euro destinati a campagne di comunicazione e azioni di promozione per contrastare il fenomeno dell'« italian sounding » partendo dal Nord America, puntando dunque, attraverso l'ICE-Agenzia, alla valorizzazione delle produzioni di eccellenza – in particolare agricole e agroalimentari – ed alla tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-04326 Scagliusi: Iniziative conseguenti ad un'eventuale interruzione di rifornimento di gas libico all'Italia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Circa il primo quesito, si fa presente che la possibilità di riduzioni delle forniture di gas dalla Libia non destano, attualmente, preoccupazioni significative.

Infatti le contrazioni di flusso dalla Libia, iniziate verso la metà di dicembre 2014, non hanno subito ulteriori riduzioni, essendosi stabilizzate, anche se in minor volume, a gennaio 2015. Nei primi undici mesi del 2014 il volume di gas importato dalla Libia è ammontato a circa 6 miliardi di metri cubi, con un incremento del 15,7 per cento sul medesimo periodo del 2013, e con quota di circa l'11,8 per cento sul totale importato, a conferma di una attuale tendenziale stabilità dell'import di questa *commodity*, nonostante le crisi sistemiche del Paese.

L'eventuale riduzione di flusso dalla Libia può essere compensata da un maggiore utilizzo delle altre fonti di approvvigionamento (Russia, Norvegia ed Olanda). Nel caso essa avvenisse durante la stagione invernale potrebbe essere compensata anche da un maggior prelievo da stoccaggi, che potrebbero presentare problemi in caso di concomitante punta eccezionale di erogazione, conseguente a un picco di freddo.

Premesso quanto sopra, la situazione italiana resta comunque condizionata anche dalla instabilità della situazione russo-ucraina che potrebbe portare in futuro a nuove riduzioni dell'import. Pertanto, dovrebbe anche ipotizzarsi in tale scenario la

necessità di ricorrere a nuovi flussi di Gas Naturale Liquefatto (GNL) verso i terminali di rigassificazione italiani o del Nord Europa, e ciò dipende da due variabili interconnesse: la domanda mondiale ed il prezzo.

Le attività intraprese Ministero dello Sviluppo Economico, con effetto medio termine, sono le seguenti:

- a) diversificare le fonti e le rotte del gas, a mezzo di gasdotti e rigassificatori GNL;
- b) promuovere ulteriormente l'efficienza energetica;
- c) implementare le infrastrutture di interconnessioni in Europa;
- d) rendere più liquido ed accessibile il mercato di GNL con nuovi fornitori (USA e Canada quando sarà possibile), modernizzando le infrastrutture già esistenti nonché costruendo nuovi rigassificatori;
- e) sviluppare una politica di ricerca e sfruttamento nel Mediterraneo orientale e del Nord Africa sia per il petrolio che per il gas;
- f) incrementare la produzione domestica sia di petrolio che di gas in modo sicuro per l'ambiente, come da implementazione della Direttiva 2013/30/EU sulla Sicurezza delle operazioni offshore.



## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-04537 Capone: Rischi connessi alla presenza di ordigni inesplosi nel mare Adriatico in riferimento alle attività di trivellazione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In base a uno studio eseguito dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), è nota la presenza di numerosissimi ordigni bellici inesplosi, caricati anche con aggressivi chimici, distribuiti in svariate aree di fondale marino in Adriatico, la cui esplosione accidentale potrebbe causare danni diretti agli organismi marini o provocare la fuoriuscita incontrollabile di prodotti petroliferi dai pozzi in via di perforazione.

La presenza di tali ordigni, quindi, comporta rischi diversi per tutte le attività ivi svolte. Tuttavia, i rischi più elevati sono connessi alle attività che non prevedono una indagine preventiva (*survey*) come avviene per la pesca, poiché per la posa in opera di cavi o condotte o piattaforme, sono previste specifiche attività preventive di indagine sui fondali.

Il Ministero dell'ambiente ha destinato la somma di 5 milioni di euro per la bonifica da residui bellici delle aree portuali del basso Adriatico previa caratterizzazione.

Ad oggi la bonifica da ordigni in mare può essere eseguita esclusivamente dal Nucleo SDAI (Servizio Difesa Antimezzi Insidiosi) della Marina Militare.

Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico, titolato al rilascio delle autoriz-

zazioni per la ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, in data 30 gennaio 2014 ha siglato un accordo di cooperazione con la Marina Militare finalizzato, tra l'altro, alla sorveglianza e al controllo degli impianti nonché alla condivisione delle informazioni dell'Istituto Idrografico della Marina Militare che riporta dettagliatamente sulle proprie pubblicazioni nautiche le aree dei mari nazionali in cui vi è la presenza di ordigni inesplosi, indicando le prescrizioni cui l'utenza deve attenersi ai fini della sicurezza in navigazione.

Anche il Governo Croato, a quanto consta, autorizza le attività di ricerca e prospezione di idrocarburi previa adeguata attività di *survey*.

In ultimo, si rappresenta che i protocolli comuni europei sono già stati previsti dalle normative europee del settore (direttiva 92/91 CE, recepita con decreto legislativo 624/1996 e Direttiva UE 30/2013 in corso di recepimento). In base allo schema di recepimento della nuova direttiva faranno parte dell'Autorità competente in materia di sicurezza la Marina Militare e le Capitanerie di Porto.

La questione sarà comunque posta all'attenzione nell'ambito dei dialoghi con i Paesi rivieraschi adriatici.

## ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-05137 Vico: Prospettive produttive e occupazionali del gruppo Pirelli in seguito all'accordo con China National Chemical.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei fare presente che l'ingresso nel capitale sociale della Pirelli da parte della *China National Chemical Corporation* è un'operazione che riguarda un'azienda privata e quindi il Governo non ha titolo ad intervenire, anche se ha seguito la vicenda ed è informato di quanto avvenuto.

Il Governo considera condivisibile qualunque operazione che miri a consolidare e a rendere ancora più competitive le eccellenze industriali nazionali, tenendo conto che il mondo è cambiato e lo scenario di competizione globale richiede dimensioni e capacità di stare sui mercati diverse rispetto a quelle dei decenni precedenti.

Nell'ambito anche della Commissione mista Italia-Cina che si è tenuta lo scorso 19 marzo il Governo italiano e quello cinese si sono comunque espressi in termini positivi anche sui reciproci investimenti, evidenziando in particolare anche la positiva ricaduta che questi possono avere in termini occupazionali e di crescita economica.

Il Governo in generale, è molto attento e presta la massima attenzione al fatto che comunque da queste operazioni, come esito finale, non sia messa a repentaglio o

a rischio il patrimonio tecnologico, prima di tutto, il *know how* e naturalmente anche l'occupazione in Italia, ciò sarà certamente anche per gruppo di cui si discute.

Se parliamo del caso specifico aggiungo che, gli accordi che sono stati previsti anche dai patti parasociali conclusi fra *China National Chemical* e il partner Pirelli, garantiscono la permanenza in Italia del centro di ricerche e sviluppo e dell'*headquarter*, quindi del centro di controllo del gruppo milanese, per il cui trasferimento, infatti, servirebbero maggioranze particolarmente rafforzate, pari al 90 per cento per cento in assemblea. Nello stesso senso si colloca anche la previsione che, il trasferimento a terzi della proprietà intellettuale di Pirelli, sia deliberato sempre con le maggioranze che ho già indicato.

Si condivide pertanto il fatto che ci debba essere un'attenzione rispetto al mantenimento del know-how, delle competenze e delle eccellenze, naturalmente anche dei livelli occupazionali in Italia, dall'altra parte operazioni di questo genere servono a fortificare dei campioni nazionali in un mercato che certamente nel frattempo negli ultimi anni si è modificato.

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-05019 Fedriga: Iniziative concernenti l'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) .....	172
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	181
5-04677 Burtone: Erogazione di trattamenti di cassa integrazione guadagni a dipendenti della società Ferrosud .....	172
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	183
5-03713 Albanella: Licenziamenti collettivi di lavoratori della società Palma srl di Catania .....	172
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	185
5-05225 Ferraresi: Autorizzazione della cassa integrazione guadagni ordinaria per i lavoratori della società J Colors .....	172
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	187
5-05336 Dall'Osso: Delocalizzazione delle attività di imprese italiane in Paesi esteri .....	172
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	189

#### RISOLUZIONI:

7-00600 Dall'Osso: Iniziative concernenti l'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	173
--	-----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Atto n. 157 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	174
Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. Atto n. 158 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	175

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge-quadro sulle missioni internazionali. Testo unificato C. 45 e abb. (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	176
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i> .....	190
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	177
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Emendamento C. 2977 Governo. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	178

**INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.*

**La seduta comincia alle 14.10.****5-05019 Fedriga: Iniziative concernenti l'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberto SIMONETTI (LNA), cofirmatario dell'interrogazione, si dichiara insoddisfatto, stigmatizzando che il Governo non abbia prospettato soluzioni concrete, tese al superamento dell'iniquo obbligo dei farmacisti di versare contributi all'ENPAF per poter svolgere la loro professione, anche in caso di disoccupazione.

**5-04677 Burtone: Erogazione di trattamenti di cassa integrazione guadagni a dipendenti della società Ferrosud.**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo sottolineando che la soluzione prospettata dal Sottosegretario rappresenta un atto di giustizia nei confronti dei lavoratori interessati.

**5-03713 Albanella: Licenziamenti collettivi di lavoratori della società Palma srl di Catania.**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luisella ALBANELLA (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che, a suo avviso, non ha fornito adeguate rassicurazioni circa il futuro occupazionale dei lavoratori interessati. Sottolineato che da un'impresa pubblica si sarebbe aspettata un atteggiamento maggiormente attento alla tutela dell'occupazione, rileva, con rammarico, che nel caso della società Palma s.r.l. di Catania si è proceduto all'avvio di procedure di licenziamento collettivo di lavoratori che per anni avevano svolto un onorato servizio, per sostituirli con lavoratori assunti in modo clientelare. Fa notare, in conclusione, che la situazione occupazionale del meridione meriterebbe maggiore attenzione da parte dell'Esecutivo.

**5-05225 Ferraresi: Autorizzazione della cassa integrazione guadagni ordinaria per i lavoratori della società J Colors.**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vittorio FERRARESI (M5S) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che – a suo avviso – ha eluso tutti i quesiti da lui posti nell'interrogazione, limitandosi a una ricostruzione storica della vicenda, ben nota a tutti anche attraverso i mezzi di informazione. Si sarebbe piuttosto aspettato di conoscere la posizione del Governo in merito alla questione posta dall'interrogazione, al fine di superare le problematiche che impediscono alle imprese colpite da eventi sismici, come la J Colors, di fruire in concreto degli strumenti di sostegno al reddito.

**5-05336 Dall'Osso: Delocalizzazione delle attività di imprese italiane in Paesi esteri.**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Matteo DALL'OSSO (M5S), dichiarandosi totalmente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che non ha fornito alcuna indicazione rispetto ai quesiti posti nella sua interrogazione. Si riserva, pertanto, di ripresentare in futuro un atto di sindacato ispettivo di analogo contenuto, auspicando che il Governo si pronunci chiaramente sul tema della tutela dei lavoratori nell'ambito dei processi di delocalizzazione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**7-00600 Dall'Osso: Iniziative concernenti l'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 21 aprile 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta ha avuto luogo l'illustrazione della risoluzione in titolo, mentre il Governo si è riservato di intervenire nel prosieguo della discussione.

Matteo DALL'OSSO (M5S) osserva che il tema della doppia contribuzione a cui sono sottoposti i farmacisti appare di estrema importanza e attualità, manifestando apprezzamento per la sensibilità mostrata sull'argomento anche da altri deputati, testimoniata anche dall'atto di

sindacato ispettivo appena svolto, che riprende quasi testualmente il contenuto della sua risoluzione. Giudica assurdo che i farmacisti, per poter svolgere la propria professione, siano essi occupati o disoccupati, oltre a versare i contributi all'INPS, debbano essere obbligatoriamente iscritti all'Ordine e quindi pagare una sorta di obolo all'ENPAF, considerato che quest'ultimo è un ente pensionistico integrativo e, a suo avviso, dovrebbe essere a contribuzione volontaria e non obbligatoria. Ritiene che il contributo che tali lavoratori devono versare all'ENPAF sia una sorta di tangente legalizzata, un obolo, che dovrebbe essere rimosso quanto prima.

Claudio COMINARDI (M5S) giudica necessario acquisire quanto prima l'orientamento del Governo sulla risoluzione in oggetto, che, a suo avviso, mette in luce l'esistenza di una e vera e propria tangente estorta ai lavoratori.

Marialuisa GNECCHI (PD) ritiene opportuno svolgere un approfondimento serio sulla tematica in questione, attesa anche la discordanza tra i dati – riguardanti gli iscritti e l'importo dei versamenti – indicati nella risoluzione e quelli comunicati dal Governo nell'ambito della risposta fornita all'atto di sindacato ispettivo svolto nell'odierna giornata. Giudica, quindi necessario, fare chiarezza quanto prima su questi aspetti, poiché il tema della doppia contribuzione obbligatoria, cui sono sottoposte talune categorie di lavoratori, coinvolge anche altri enti di previdenza complementare, tra i quali cita, in particolare, l'ENASARCO.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto sull'opportunità di organizzare un breve ciclo di audizioni informali proprio al fine di acquisire le necessarie informazioni in materia.

Il sottosegretario Massimo CASSANO ritiene che la risposta fornita all'interrogazione svolta nella odierna giornata sia

stata esauriente e abbia fornito i necessari chiarimenti. Giudica opportuno, in ogni caso, rivolgersi ai soggetti direttamente interessati e competenti, tra cui cita i vertici dell'istituto previdenziale in oggetto, che potranno fornire ulteriori delucidazioni.

Matteo DALL'OSSO (M5S) sottolinea l'assoluta necessità di ascoltare i soggetti interessati, pur rilevando l'incongruità dei regolamenti parlamentari che impediscono alla Commissione di ascoltare direttamente i lavoratori coinvolti – speso costretti ad andare all'estero per sottrarsi a tale iniqua forma di tassazione – solo perché non organizzati e privi di un organismo di rappresentanza.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.**

**Atto n. 157.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala alla rappresentante del Governo che nella seduta di ieri si è ravvisata unanimemente

l'opportunità di posticipare alla prossima settimana la deliberazione di competenza, anche in considerazione del fatto che non sarà possibile esprimere il parere sull'atto n. 158 nel corso della presente settimana, non essendo pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Chiede, quindi, se il Governo sia disposto ad attendere l'espressione del parere fino all'inizio della prossima settimana.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA dichiara la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere della Commissione.

Tiziana CIPRINI (M5S) rileva, anzitutto, la necessità di rafforzare gli strumenti di *welfare* aziendale, ampliando la possibilità di sottoscrivere patti territoriali tra imprese e livelli istituzionali in tema di conciliazione tra esigenze di vita e di lavoro, al fine di garantire ai lavoratori e alle lavoratrici servizi che reputa essenziali. Ritiene, altresì, necessario intervenire sul tema dell'indennità di maternità per le lavoratrici del settore della navigazione aerea, elevandone l'importo in percentuale, al fine di garantirne l'allineamento rispetto a quanto previsto per le altre categorie. Ricorda, infatti, che nel settore della navigazione aerea vi sono parti rilevanti della retribuzione che, a beneficio delle aziende, sono considerate non pensionabili e, pertanto, il calcolo dell'indennità risulta estremamente penalizzante per le lavoratrici del settore. Sollecita, inoltre, un intervento in materia di lavoro notturno, al fine di estendere il regime di esenzione anche al caso di affidamento congiunto dei minori, facendo notare che, in tale campo, spesso i lavoratori sono costretti ad accettare nei contratti vere e proprie clausole vessatorie che li obbligano a rinunciare ai loro diritti. Rileva, in conclusione, l'opportunità di estendere le modalità flessibili di gestione dell'organizzazione del lavoro, valorizzando gli strumenti di *smart working*, precisandone i campi di applicazione rispetto al telelavoro.

Davide TRIPIEDI (M5S) auspica che i rilievi svolti dal suo gruppo sul provvedimento possano essere considerati dalla relatrice in vista della elaborazione della sua proposta di parere.

Marialuisa GNECCHI (PD), rileva che il proprio gruppo è pienamente disponibile al confronto con le altre forze politiche, anche per le vie brevi o attraverso l'acquisizione di puntuali proposte che possano fornire spunti interessanti in vista dell'elaborazione della proposta di parere da parte della relatrice.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni.**

**Atto n. 158.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2015.

Tiziana CIPRINI (M5S) fa notare che l'intervento del Governo appare teso ad aumentare la precarietà del lavoro, apparendo a suo avviso un mero inganno la volontà dichiarata nel provvedimento di favorire forme di lavoro stabile. Osserva che il tanto sbandierato « disboscamiento » delle forme contrattuali si è rivelato una finzione, giacché sono state soppresse solo due tipologie di contratto atipico, il *job sharing* e l'associazione in partecipazione dei lavoratori con apporto di lavoro, peraltro scarsamente utilizzate nella pratica. Giudica, inoltre, deludente anche la riforma delle collaborazioni, sottolineando come la sola eliminazione del vincolo del progetto rischia di estendere e non di limitare il ricorso alle collaborazioni precarie. Esprime forti perplessità poi sull'articolo 48 che formalmente in-

centiva la stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi, ma sostanzialmente dà luogo a una sanatoria che favorisce solo i datori di lavoro. Osserva, infatti, che questi ultimi, in caso di conversione della collaborazione in contratto a tempo indeterminato, vedranno estinguersi gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali a loro carico connessi all'erronea qualificazione del precedente rapporto di lavoro, mentre i lavoratori saranno sottoposti al regime fortemente precarizzante previsto per il nuovo contratto a tutele crescenti. Fa notare, peraltro, che la stabilizzazione sarà subordinata alla volontà del datore di lavoro di procedere in tal senso, previa conciliazione o previa la rinuncia da parte del lavoratore dei suoi diritti assistenziali e previdenziali connessi al precedente rapporto, con il rischio di perdere anche la contribuzione versata, per la quale, quantomeno sarebbe necessario contemplare forme di cumulo o di ricongiunzione. Rilevato che la clausola di salvaguardia recata all'articolo 56 appare fortemente penalizzante per i lavoratori autonomi, stigmatizza l'ampliamento del campi di applicazione del lavoro accessorio, interrogandosi sul destino di tali lavoratori precari, soprattutto in prospettiva dell'erogazione dei futuri trattamenti previdenziali. Giudica negativamente anche l'articolo 55, che legittima il demansionamento dei lavoratori in presenza di una semplice modifica degli assetti organizzativi dell'impresa, sottolineando come tale misura, abbinata alla prevista riforma della materia dei controlli a distanza, sancisca la legalizzazione del *mobbing* ai danni del lavoratore.

Claudio COMINARDI (M5S) sottolinea anzitutto un vizio di costituzionalità del provvedimento, al momento che esso è stato adottato in mancanza di criteri direttivi certi e non rispettando i pochi criteri indicati nella legge n. 183 del 2014, in spregio del ruolo del Parlamento. Osserva che le norme recate dall'articolo 55 in materia di demansionamento legalizzano il *mobbing* ai danni del lavoratore, da

un lato favorendo la regressione della carriera del lavoratore, dall'altro disincentivandone la progressione, atteso che il termine per il passaggio al livello di inquadramento superiore passa da tre a sei mesi e si specifica che tale periodo deve avere carattere continuativo. Osserva che il preannunciato « disboscamiento » delle forme contrattuali atipiche non c'è stato, dal momento che sono state soppresse solo talune tipologie residuali, mentre l'intervento in materia di collaborazioni appare insufficiente a contrastare il fenomeno del lavoro precario, soprattutto nell'ambito di settori come quello dei *call center*, per i quali l'articolo 47 prevede, di fatto, un'eccezione alla nuova normativa introdotta dal provvedimento. Rileva, inoltre, che l'articolo 48 reca una sorta di condono delle false partite IVA e delle false collaborazioni, sottraendo il datore di lavoro ad ogni tipo di sanzione, peraltro relegando il lavoratore nel regime del contratto a tutele crescenti che non garantisce alcuna certezza. Esprime forti dubbi anche sulla parte del provvedimento relativa all'apprendistato che ritiene non adeguata a favorire la realizzazione di un efficace sistema di alternanza scuola-lavoro, manifestando poi perplessità sugli articoli da 28 a 38, in materia di somministrazione, nonché sugli articoli da 51 a 54 in materia di lavoro accessorio, che, a suo avviso, determinano una estrema flessibilizzazione dei rapporti di lavoro, oltre che di un abbassamento dei salari e delle tutele. Rilevate pesanti criticità nell'ambito dell'articolo 56, in ragione della presenza di una clausola di salvaguardia fortemente penalizzante nei confronti dei lavoratori autonomi, osserva gli interventi realizzati negli anni dai diversi Governi che si sono succeduti non hanno fatto altro che aumentare la disoccupazione e la precarietà, come testimoniato dai dati diffusi da organismi internazionali, tra i quali cita l'OCSE e il Fondo monetario internazionale. Auspica, in conclusione, che la maggioranza, analogamente a quanto avvenuto in occasione dell'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo relativo all'introduzione del contratto a tutele cre-

scenti, possa confrontarsi con i gruppi di minoranza, in vista dell'elaborazione di una proposta di parere che segnali l'esigenza di un drastico miglioramento del provvedimento in esame.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, fatto presente di aver seguito con attenzione tutti gli interventi svolti finora, che, a suo avviso, hanno fornito interessanti spunti al dibattito, si dichiara disponibile a confrontarsi con tutti i gruppi, in vista dell'elaborazione di una proposta di parere che sia, pur nel rispetto delle diversità delle rispettive posizioni, il più possibile efficace e condivisa.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Legge-quadro sulle missioni internazionali.**

**Testo unificato C. 45 e abb.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 maggio 2015.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore*, fa presente di avere elaborato una proposta di parere con una osservazione (*vedi allegato 6*), che illustra sinteticamente e di cui raccomanda l'approvazione.



Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.**

**C. 2994 Governo e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è svolto un intervento introduttivo della relatrice e si è evidenziata l'opportunità di attendere l'esito dell'esame delle proposte emendative presentate presso la VII Commissione. Al riguardo, fa presente che, sulla base delle informazioni acquisite, l'esame delle proposte emendative presso la Commissione di merito potrebbe concludersi nella giornata di lunedì 11 maggio. Ritiene, pertanto, che si possa prevedere una seduta nella giornata di martedì ai fini dell'espressione del parere sul nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati, per consentire alla Commissione di merito di terminare i propri lavori con la votazione del mandato alla relatrice nella giornata di mercoledì 13 maggio.

Silvia CHIMIANTI (M5S) stigmatizza le modalità con cui si stanno svolgendo i lavori parlamentari sul provvedimento in esame, facendo notare che l'esame in sede referente, dopo essere proceduto a rilento per giorni, rischia ora di subire una improvvisa accelerazione determinando, a suo avviso, una esagerata compressione della discussione. Fa notare che restano ancora da affrontare nodi fondamentali, come quelli connessi al piano straordinario di assunzione dei lavoratori precari della scuola, rispetto ai quali sarebbe opportuna la massima apertura al dialogo, considerato che è in gioco l'avvio dei nuovi

corsi scolastici. Rileva l'impossibilità per la stessa Commissione XI di svolgere il proprio ruolo in sede consultiva, dal momento che essa sarà chiamata a pronunciarsi su nuovo testo nell'imminenza della deliberazione del mandato in sede referente, senza la possibilità di un effettivo approfondimento delle delicate tematiche in gioco.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, pur comprendendo la legittima opposizione al contenuto del provvedimento manifestata dalla collega Chimienti, osserva preliminarmente come sia estremamente riduttivo ricondurre la portata del provvedimento al piano straordinario di assunzioni in esso previsto, rimarcando in particolare la presenza di disposizioni volte a rafforzare l'autonomia degli istituti scolastici. Quanto all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, osserva come esso tenga conto anche dell'esigenza di discutere i numerosi temi affrontati dal provvedimento valutando con attenzione le molteplici richieste di modifica formulate nel dibattito interno ed esterno alle aule parlamentari. Rileva, in proposito, che già sono intervenuti nel corso dell'esame in sede referente importanti modifiche, che incidono anche sulle materie di competenza della Commissione, richiamando in particolare il recupero delle funzioni attribuite agli organi collegiali in sede di programmazione scolastica, nonché le innovazioni tese a rafforzare l'autonomia scolastica. Segnala, inoltre, come anche nel campo dell'alternanza tra scuola e lavoro siano stati compiuti passi importanti, ricordando la soppressione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 6, in materia di apprendistato, anche in considerazione della presenza di specifiche disposizioni nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante il testo organico dei contratti di lavoro, attualmente all'esame della Commissione. Osserva, peraltro, che su altri punti particolarmente rilevanti sono in corso i necessari approfondimenti, in vista della elaborazione di ulteriori modifiche, evidenziando che i lavori presso la Commissione cultura si stanno caratterizzando per una partico-

lare attenzione alle istanze di modifica provenienti anche dai gruppi dell'opposizione.

Titti DI SALVO (PD) fa notare che le questioni poste dal provvedimento sono complesse investendo il sistema scolastico nel suo complesso e non potendo ridursi alla semplice programmazione del piano di assunzione dei docenti precari. Rileva, peraltro, che l'ipotesi prospettata in queste ore nell'ambito della stessa sede referente relativa alla possibile adozione di un decreto-legge per l'attuazione di tale piano straordinario di assunzioni appare pericolosa, dal momento che imporrebbe di frammentare gli interventi, vanificando l'impianto generale della riforma, che prevede un potenziamento complessivo dell'organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa. Fa notare, quindi, che il provvedimento si pone in controtendenza rispetto alle misure adottate nel corso degli ultimi anni, che hanno portato a riduzioni di risorse e di personale, mentre ora, finalmente, si destinano nuove risorse al mondo della scuola. Ritiene, comunque, legittimo che il Parlamento, nell'esercizio del proprio ruolo, intervenga per modificare in senso migliorativo il testo, anche tenendo conto delle istanze provenienti dal mondo della scuola, che sono state espresse in questi giorni nell'ambito di importanti manifestazioni di piazza.

Emanuele PRATAVIERA (Misto) dichiara di condividere le critiche della collega Chimienti riferite all'accelerazione impressa ai tempi di esame del provvedimento, osservando come essa assuma caratteri paradossali se si considera che il Governo già molti mesi or sono, all'inizio dell'anno scolastico, aveva annunciato la prossima adozione della riforma della scuola, ritardando poi in modo abnorme la sua approvazione. Rileva, peraltro, che nell'elaborazione del provvedimento il Governo è venuto meno a molte delle sue promesse, disattendendo in particolare l'impegno a una costruzione « dal basso » del suo contenuto. Quanto al merito del provvedimento, segnala che il risultato

raggiunto è molto deludente e consente di misurare in modo preciso la distanza tra le mirabolanti assicurazioni dell'Esecutivo e la realtà dei fatti. In particolare, ritiene che le disposizioni in materia di edilizia scolastica non assicureranno risultati tangibili e che il sistema in via di definizione sia tutt'altro che meritocratico e sicuramente non assicurerà una scuola più efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini.

Giorgio PICCOLO (PD), alla luce delle recenti manifestazioni che hanno visto coinvolto il mondo della scuola nelle sue varie componenti, ritiene opportuno che il Governo lanci un segnale di apertura, ascoltando le ragioni di chi è sceso in piazza in questi giorni, avviando un confronto democratico e costruttivo teso alla realizzazione di un intervento efficace per il sistema dell'istruzione.

Silvia CHIMIENTI (M5S), intervenendo per una precisazione, osserva che, pur accelerando i tempi di esame, il Governo non riuscirà a risolvere la questione delle assunzioni del personale in tempo per l'avvio del nuovo anno scolastico e sarà obbligato ad adottare comunque un decreto-legge. Invita i gruppi della maggioranza presenti in Commissione a sensibilizzare i propri colleghi membri della VII Commissione al fine di avviare un confronto serio e costruttivo sul provvedimento, evitando una compressione dei tempi di esame che potrebbe essere foriera di grossolani errori legislativi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.**

**Emendamento C. 2977 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo 15.01, riferito al disegno di legge europea 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, l'articolo aggiuntivo 15.01, presentato dal relatore presso tale Commissione. In proposito, ricorda che, investendo tale proposta emendativa gli ambiti di competenza della Commissione, al parere della Commissione stessa è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole sull'articolo aggiuntivo, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Qualora la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, osserva che l'articolo aggiuntivo 15.01 del relatore, trasmesso dalla XIV Commissione, è finalizzata a ottenere la chiusura della procedura di infrazione n. 2014/4168 concernente l'applicazione della cosiddetta sentenza «Gardella», emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in data 4 luglio, 2013 nella causa C-233/12 e relativa al riconoscimento, ai fini contributivi, dei periodi di lavoro effettuati presso un'Organizzazione internazionale. Con nota di costituzione in mora pervenuta il 9 marzo 2015, la Commissione europea ha, infatti, aperto la procedura di infrazione relativa alla mancata applicazione della predetta sentenza. È stato quindi approntato il testo della disposizione che dovrebbe consentire di pervenire alla chiusura della procedura. Passando a esaminare nel dettaglio il contenuto dell'intervento normativo in oggetto, fa notare che il comma 1 della disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione europea, di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione elvetica alle dipen-

denze di Organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali di detta assicurazione per i lavoratori autonomi e nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata assicurazione generale obbligatoria e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso dette Organizzazioni internazionali. Precisa, in proposito, che attualmente non risulta in vigore alcun accordo tra l'Italia e le Organizzazioni internazionali che preveda tale facoltà. Rileva, quindi, che il comma 2 prevede che il cumulo di cui al precedente comma possa essere richiesto purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia di almeno cinquantadue settimane e a condizione che non ci sia la sovrapposizione dei periodi da cumulare. Precisa, a tale riguardo, che resta salva la facoltà del nostro Paese di stipulare accordi con le Organizzazioni internazionali recanti disposizioni più favorevoli, con riferimento sia al requisito di minimo di contribuzione previsto dal comma in esame, sia ad altri profili della disciplina introdotta dal presente articolo. Osserva che il comma 3 stabilisce che il cumulo dei periodi di assicurazione è conseguibile a domanda dell'interessato da presentarsi all'istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi, precisandosi altresì che laddove un ex dipendente di un'Organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione maturati presso l'Organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano, mentre nell'ipotesi in cui il

diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana possa essere acquisito solo tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso un'Organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'Organizzazione internazionale e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana. Fa, poi, notare che il comma 4 precisa che le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi della disposizione in esame sono da considerare pensioni ai fini dall'applicazione della legislazione italiana. Rileva, quindi, che il comma 5 prevede che i periodi di lavoro presso l'Organizzazione internazionale, in quanto non possono dare diritto ad una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima Organizzazione internazionale, possono essere riscattati, anche dai superstiti del diretto interessato, nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all'estero. Segnala che il comma 6 stabilisce la decorrenza dei trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo e che il comma 7 precisa che lo scambio di informazioni e notizie con le Organizzazioni internazionali, finalizzato all'espletamento delle procedure previste dalla disposizione, potrà avvenire anche attraverso modalità informatiche. Rileva, inoltre, che il comma 8

reca la disciplina concernente il trattamento dei dati personali precisando che gli stessi saranno tenuti riservati e potranno essere utilizzati esclusivamente al fine di applicare la norma in riferimento, nel rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati. Fa presente, infine, che il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione, che assumono un importo crescente nel tempo, passando da 340 mila euro nell'anno 2016 a 4,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Segnala, altresì, che la disposizione reca una clausola di salvaguardia per i casi in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, che prevede la riduzione in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali e, in via eventuale, del Fondo sociale per occupazione e formazione. Conclusivamente, rileva come la proposta emendativa non sembra soddisfare pienamente le istanze che erano alla base della decisione assunta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella cosiddetta sentenza « Gardella », sollecitando quindi un approfondimento al riguardo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dell'articolo aggiuntivo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

## ALLEGATO 1

**5-05019 Fedriga: Iniziative concernenti l'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'onorevole Fedriga richiama l'attenzione sulle iniziative che il Governo intende adottare affinché possano essere ridotte le aliquote contributive a carico dei soggetti iscritti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).

Al riguardo, voglio preliminarmente ricordare che l'ENPAF è una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato incaricata di pubbliche funzioni a norma dell'articolo 38 della Costituzione, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente, e conseguentemente assoggettati all'onere contributivo, tutti gli appartenenti alla categoria professionale iscritti agli albi provinciali dell'Ordine dei farmacisti, cui l'ENPAF eroga trattamenti pensionistici e assistenziali.

Trattasi, dunque, di un ente ad appartenenza obbligatoria che non assolve a una funzione di previdenza integrativa.

Ciò premesso, per quanto concerne più specificamente i quesiti sollevati nel presente atto parlamentare, evidenzio che la rimodulazione dei contributi rientra nella primaria competenza dell'Ente stesso.

Più precisamente, in virtù dell'autonomia contabile, organizzativa e gestionale riconosciuta all'ENPAF dalla legge (articolo 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994) e dalla normativa regolamentare e statutaria, la misura del contributo previdenziale obbligatorio è fissata annualmente dal Consiglio Nazionale dell'ENPAF e la relativa delibera è sottoposta all'approvazione dei Ministeri vigilanti (Mini-

stero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'economia e delle finanze).

Faccio presente, altresì, che un'eventuale riduzione delle entrate contributive soggettive e di solidarietà deve trovare copertura finanziaria nel conto economico dell'Ente. Sottolineo, infatti, che l'Ente ha l'obbligo di mantenere in equilibrio il saldo corrente tra entrate contributive e uscite per prestazioni pensionistiche.

Ricordo, inoltre, che il contributo individuale obbligatorio – stabilito per ciascun anno, in misura fissa, dal Consiglio nazionale dell'ENPAF – non è dovuto, per intero da tutti gli iscritti, posto che il regolamento dell'ENPAF prevede la possibilità di chiedere la riduzione del 33,33 per cento o del 50 per cento o dell'85 per cento, – con proporzionale riduzione del trattamento pensionistico eventualmente spettante – per gli iscritti che esercitino attività professionale e siano soggetti per legge all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra previdenza obbligatoria, oppure si trovino nella condizione di temporanea e involontaria disoccupazione o che siano titolari di pensione diretta ENPAF e non esercitino attività professionale o che, infine, limitatamente alla riduzione del 33,33 per cento e del 50 per cento, non esercitino attività professionale.

Il medesimo regolamento prevede, inoltre, che agli iscritti è riconosciuta la facoltà di contribuire in misura pari a due o tre volte il contributo previdenziale intero, con una proporzionale maggiorazione della pensione.

A decorrere dal 2004, per i neo-iscritti è riconosciuta la facoltà, per un periodo massimo di cinque anni, di versare, in

luogo del contributo ordinario, la cosiddetta « contribuzione di solidarietà », che è pari al 3 per cento del contributo soggettivo fisso, ridotto all'1 per cento per i soggetti disoccupati.

Sul punto, segnalo che l'ENPAF intende prolungare fino a sette anni la possibilità di versare il contributo di solidarietà per gli iscritti disoccupati. A tale proposito, sono in corso le verifiche attuariali che devono accompagnare, a norma di legge, tutte le modifiche normative interne che hanno effetto sulla gestione finanziaria dell'Ente da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

Per quanto concerne l'ultimo quesito, faccio presente che la restituzione dei contributi previdenziali è contemplata dall'articolo 24 del regolamento di previdenza ed assistenza dell'ENPAF, in base al quale, a partire dal 1° gennaio 1995, gli iscritti

che abbiano compiuto l'età pensionabile e non possano far valere i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia e che si cancellano dall'Albo, hanno facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati fino al 2003, decurtati di una certa aliquota percentuale.

Inoltre voglio ricordare che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento dell'Ente, è previsto che l'iscritto colpito da infortunio o da malattia, con conseguente inabilità assoluta all'esercizio professionale per la durata superiore a sei mesi e l'iscritto disoccupato involontariamente, possano richiedere che il contributo obbligatorio, corrisposto per la sezione previdenza, sia rimborsato dalla sezione assistenza per i periodi di malattia o disoccupazione.

Da ultimo, faccio presente che anche per l'ENPAF sono applicabili gli istituti della totalizzazione e della ricongiunzione.

## ALLEGATO 2

**5-04677 Burtone: Erogazione di trattamenti di cassa integrazione guadagni a dipendenti della società Ferrosud.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante con il presente atto parlamentare richiama l'attenzione del Governo sui tempi di erogazione del trattamento di cassa integrazione guadagni in favore dei dipendenti della società Ferrosud di Matera.

A tale proposito, faccio presente che, con decreto n. 82518 del 20 giugno 2014, gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno approvato il programma di riorganizzazione aziendale della Ferrosud spa per il periodo dal 23 dicembre 2013 al 22 ottobre 2014.

Con il medesimo decreto è stata autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, per il periodo dal 23 dicembre 2013 al 22 giugno 2014, in favore di 93 lavoratori occupati presso la sede di Matera e di 7 presso quella di Vicenza.

Gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle verifiche effettuate dalla Direzione territoriale del lavoro (DTL) di Matera il 23 giugno 2014 – entro, cioè, il termine previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 200 –, in relazione all'attuazione, da parte della Società, del programma di riorganizzazione, hanno riscontrato l'esiguità degli investimenti effettuati e la modesta attività formativa posta in essere dalla Ferrosud. In particolare, al termine del primo semestre la Società, a fronte di 390.312 euro di investimenti programmati, aveva sostenuto un impegno di spesa di soli 100.320 euro. Inoltre, la Società aveva realizzato

un'attività formativa nei confronti 22 unità lavorative di cui solo 11 interessate dalla CIGS.

Gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno, pertanto, richiesto specifici chiarimenti alla società. A tale proposito, nell'ottobre del 2014, la Ferrosud, nel rappresentare che i ritardi nell'attuazione del programma erano dovuti alla mancanza di adeguate risorse finanziarie, ha reso noto di aver sostenuto un impegno di spesa per euro 288.862.

Al fine di verificare quanto dichiarato dalla società, gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno richiesto alla DTL di Matera ulteriori accertamenti. Sulla base di tali ulteriori accertamenti, effettuati dalla DTL di Matera nel gennaio 2015, gli uffici del Ministero che rappresento hanno richiesto alla Ferrosud, nello scorso mese di marzo, ulteriori chiarimenti riguardo il personale occupato alla data della richiesta di CIGS ed il numero di lavoratori interessati dalla medesima procedura di CIGS.

Acquisiti tali elementi, gli uffici del Ministero che rappresento hanno provveduto ad autorizzare, con decreto n. 88955 del 25 marzo 2015, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 23 giugno al 22 ottobre 2014.

L'INPS ha reso noto, inoltre, di aver completato il pagamento diretto di tale trattamento lo scorso 3 aprile.

Tanto premesso, preciso che il tempo trascorso prima dell'erogazione del trattamento di integrazione salariale per il periodo 23 giugno/22 ottobre 2014 è stato

necessario agli uffici interessati (Direzione territoriale, Direzione generale ed INPS) per compiere le verifiche in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

Per quanto concerne, invece, il *bonus* di 80 euro l'INPS – in attuazione della propria circolare n. 67 del 29 maggio 2014 e

della circolare n. 9/E dell'Agenzia delle entrate – ha reso noto di averlo erogato, in un'unica soluzione, con riferimento alla CIGS relativa a periodo dal 23 dicembre 2013 al 22 giugno 2014.

L'INPS ha, altresì, reso noto che non ha richiesto e non richiederà la restituzione di tali somme.



## ALLEGATO 3

**5-03713 Albanella: Licenziamenti collettivi di lavoratori della società Palma s.r.l. di Catania.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Albanella – inerente allo svolgimento da parte dell'impresa Palma srl di Catania del servizio recapiti per conto Gruppo Poste Italiane spa – passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso il Ministero dello sviluppo economico e la competente Regione Siciliana.

L'agenzia di recapito Palma srl di Catania ha ricevuto in affidamento, da parte di Poste italiane spa, il servizio di distribuzione ed invio raccomandate e corrispondenza ordinaria per la zona di Catania. All'approssimarsi della scadenza del contratto di affidamento e in assenza di notizie certe in ordine ad un suo eventuale rinnovo, Palma srl ha dato avvio – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 – alla procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività nei confronti dell'intero organico aziendale, pari a 42 unità lavorative.

La predetta procedura si è conclusa il 19 settembre 2014, con la sottoscrizione, presso i competenti uffici della Regione Siciliana, di un verbale di mancato accordo tra le Parti, a seguito del quale sono state avviate – con decreto dirigenziale del 16 dicembre 2014 – le procedure per l'inserimento dei 42 lavoratori nelle liste provinciali di mobilità.

La vicenda evidenziata con il presente atto parlamentare, dunque, non ha interessato il Ministero che rappresento in considerazione della sua rilevanza meramente locale e della conseguente competenza esclusiva della Regione Siciliana nella gestione della stessa.

Ciò posto, è opportuno precisare che la predetta vicenda si iscrive nell'ambito del più generale processo di riorganizzazione e di internalizzazione, avviato da Poste Italiane spa in conseguenza della forte crisi economica che ha colpito il nostro Paese con gravi ripercussioni sul piano occupazionale.

Più precisamente, attraverso l'Accordo nazionale sui servizi postali sottoscritto il 28 febbraio 2013, e le successive intese regionali, Poste Italiane spa ha definito un efficace strumento per procedere, in un quadro di condivisione con le Parti Sociali, alla riorganizzazione del settore, apportando al modello introdotto con l'Accordo del 27 luglio 2010, correttivi finalizzati a garantire efficienza, sviluppo e qualità.

In siffatto contesto, la decisione di Poste Italiane spa di non procedere al rinnovo dei contratti aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di recapito è riconducibile a ragioni di complessiva convenienza economica e non può, pertanto, essere valutata disgiuntamente dall'andamento del mercato postale.

In ogni caso, pur non avendo una diretta responsabilità sulle ricadute occupazionali dei lavoratori delle agenzie di recapito, Poste Italiane spa si è fatta parte, attiva per la stipula con le organizzazioni sindacali di accordi di responsabilità sociale che costituiscono una importante novità nel panorama delle responsabilità sociali d'impresa.

In particolare, il 10 dicembre 2013, Poste Italiane spa ha siglato con tutte le organizzazioni sindacali una intesa per l'assunzione con contratti a tempo determinato, nel limite massimo di 596 unità,

dei dipendenti delle agenzie di recapito rimasti privi di occupazione (ovvero destinatari di ammortizzatori sociali) in conseguenza dei processi di internalizzazione delle attività di recapito posti in essere dal Gruppo fino a quel momento. I contratti a tempo determinato, che hanno riguardato 107 unità lavorative, hanno avuto una durata massima di dodici mesi.

Poste Italiane spa ha, inoltre, proposto un ulteriore contratto a tempo determinato, della durata di quattro mesi, ai lavoratori impiegati fuori dalla regione ove avevano prestato attività lavorativa per le agenzie di recapito.

Le predette assunzioni hanno riguardato, in particolare, le regioni del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna.

Successivamente, il 15 ottobre 2014, Poste Italiane spa – all'esito di un incontro con le rappresentanze sindacali dei lavoratori – si è impegnata, previa verifica gestionale, a proporre ai lavoratori assunti nell'ambito della precedente intesa un ulteriore contratto a tempo determinato

della durata massima di 6 mesi. Contestualmente, Poste Italiane spa ha sottoscritto con le rappresentanze sindacali una nuova intesa che ha previsto l'assunzione – con contratto a tempo determinato della durata massima di dodici mesi e nel limite massimo di 290 unità – dei lavoratori rimasti privi di occupazione per effetto dei predetti processi di internalizzazione e che abbiano prestato attività lavorativa alle dipendenze delle agenzie di recapito sulla base di contratti con scadenza nel periodo gennaio – ottobre 2014.

Anche in questo caso, l'impresa si è impegnata a proporre ai lavoratori impiegati fuori dalla regione ove avevano prestato attività lavorativa per le agenzie di recapito un ulteriore contratto a tempo determinato della durata di 4 mesi.

Da ultimo, Poste Italiane spa ha reso noto di aver avviato – a decorrere dallo scorso mese di febbraio – ulteriori assunzioni per lo svolgimento delle attività di recapito nelle regioni del Piemonte e della Lombardia ove permangono possibilità occupazionali a tempo determinato.

ALLEGATO 4

**5-05225 Ferraresi: Autorizzazione della cassa integrazione guadagni ordinaria per i lavoratori della società J Colors.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Ferraresi ed altri inerente all'autorizzazione della cassa integrazione guadagni ordinaria in favore dei lavoratori della J Colors, società industriale che produce e commercializza prodotti vernicianti per applicazioni edili e industriali, rappresento che la società ha due stabilimenti produttivi: il primo a Lainate – dove sono occupati 130 dipendenti – e l'altro a Finale Emilia dove, alla data del sisma che ha colpito la regione nel 2012, erano in forza 61 dipendenti.

A causa degli eventi sismici del 20 maggio 2012, lo stabilimento di Finale Emilia ha subito ingenti danni, tanto che i lavoratori sono stati impossibilitati a prestare attività lavorativa. La società, pertanto, ha presentato per i lavoratori impiegati nella sede di Finale Emilia istanza di cassa integrazione ordinaria (CIGO) per « evento sismico ».

Al riguardo, giova ricordare che le ipotesi di richiesta di CIGO con causale « sisma », benché soggette ad una disciplina differente rispetto alle ipotesi ordinarie di cassa integrazione – in quanto non soggette al limite ordinario delle 52 settimane nel biennio mobile e non soggette al versamento del contributo addizionale, – ciò non di meno restano sottoposte, per gli altri aspetti, alle consuete regole vigenti in materia di integrazione salariale.

La richiesta presentata nel 2012 è stata accolta dalla Commissione provinciale costituita presso l'INPS e pertanto i lavoratori dello stabilimento di Finale Emilia

hanno usufruito del trattamento di cassa integrazione ordinaria fino al 29 marzo 2014.

Le successive richieste per periodi dal 31 marzo 2014 al 27 dicembre 2014 sono state invece respinte dalla Commissione provinciale in quanto – secondo quanto rappresentato dall'INPS – « dalla documentazione prodotta non si ravvisano elementi certi e inoppugnabili per un giudizio prognostico positivo di effettiva ripresa », che anche per cause collegate ad « eventi naturali diversi dalle intemperie » rappresenta la condizione per la concessione del beneficio.

Contro tale decisione, la società ha presentato ricorso al Tar di Bologna, dove la causa è tuttora pendente.

Dalle informazioni acquisite dalla competente Direzione territoriale del lavoro, la società che lo scorso 22 aprile ha ottenuto dal Comune il permesso di costruire sta proseguendo i lavori di ricostruzione dello stabilimento di Finale Emilia.

Inoltre, faccio presente che in data 12 febbraio 2015 la società ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali territoriali e con le RSU un accordo nel quale le parti hanno convenuto sulla necessità di continuare a ricorrere alla CIGO per evento sismico.

Al riguardo, l'INPS ha riferito che le successive richieste di CIGO presentate dalla società per periodi dal 5 gennaio al 28 marzo 2015 sono state esaminate e respinte ieri (5 maggio) dalla locale Commissione Provinciale, in quanto ancora una volta dalla documentazione prodotta

« non si ravvisano elementi certi e inoppugnabili per un giudizio prognostico positivo di effettiva ripresa ».

Tanto premesso, nel sottolineare che il Governo, nelle sue diverse articolazioni, continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità, voglio

evidenziare l'attenzione rivolta anche da parte dell'Assessorato alle attività produttive e alla ricostruzione post-sisma della Regione Emilia-Romagna, nell'ottica di una maggiore collaborazione che possa condurre ad una soluzione positiva volta a tutelare i lavoratori e a rafforzare la competitività aziendale.

## ALLEGATO 5

**5-05336 Dall'Osso: Delocalizzazione delle attività di imprese italiane in Paesi esteri.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Dall'Osso ed altri inerente al fenomeno della delocalizzazione delle imprese italiane in Paesi esteri, preliminarmente, voglio evidenziare che l'assunzione, il trasferimento e il distacco dei lavoratori italiani per attività lavorativa da svolgere in Paesi extracomunitari, legati o meno all'Italia da accordi bilaterali di sicurezza sociale, sono disciplinati da una particolare procedura di avviamento al lavoro che prevede una specifica autorizzazione da parte del Ministero che rappresento. Al riguardo, è opportuno precisare che l'ambito applicativo della predetta procedura – regolato dalla legge n. 398 del 1987 e dal decreto ministeriale 16 agosto 1988 – è circoscritto alle aziende che hanno sede in Italia e che svolgono attività lavorative all'estero o che inviano i propri lavoratori presso filiali o aziende terze.

Soggetti beneficiari della procedura sono, dunque, i lavoratori italiani e comunitari residenti in Italia, mentre quelli obbligati al rispetto della normativa richiamata sono i datori di lavoro italiani, le società costituite all'estero con partecipazioni italiana di controllo, nonché i datori di lavoro stranieri che conferiscono mandato ad assumere a società italiane.

Voglio, inoltre, evidenziare che – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 317 del 1987 – i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale sono obbligatoriamente iscritti, tra l'altro, all'assicurazione per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, nonché all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a quella di maternità.

Inoltre, il successivo articolo 2 stabilisce che, ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, ai lavoratori deve essere offerto un trattamento economico – normativo nel complesso non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia, per la categoria di appartenenza.

Per quanto riguarda lo strumento degli ammortizzatori sociali, è opportuno ricordare che essi costituiscono una fondamentale misura di sostegno al reddito dei lavoratori, e delle loro famiglie, nei casi di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, anche quando questi eventi si verificano a seguito di scelte imprenditoriali di delocalizzazione dell'attività produttiva.

Da ultimo, voglio ricordare che il Governo ha adottato una serie di misure con il precipuo scopo di fronteggiare la difficile situazione economica che stiamo attraversando e di incrementare i livelli occupazionali nel nostro Paese, limitando quanto più possibile il fenomeno di quei lavoratori costretti a trasferirsi all'estero al fine di mantenere il proprio posto di lavoro. A tal proposito, ricordo, tra le più significative, le disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2015, che prevedono, per le assunzioni a tempo indeterminato, un significativo sgravio contributivo e tributario.

ALLEGATO 6

**Legge-quadro sulle missioni internazionali  
(Testo unificato C. 45 e abb.).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 45, 933, 952 e 1959, recante legge quadro sulle missioni internazionali, come risultante dall'esame degli emendamenti svoltosi in sede referente;

considerato che il provvedimento introduce un quadro di riferimento stabile per la deliberazione e l'autorizzazione delle missioni internazionali e indica in via permanente la disciplina applicabile al personale che vi partecipa, fornendo una cornice normativa unitaria per l'invio dei contingenti all'estero, allo stato regolamentato di volta in volta dai diversi provvedimenti che finanziano le missioni stesse;

valutate, con riferimento alle materie di propria competenza, le disposizioni relative al personale che partecipa alle missioni, contenute nell'ambito del Capo II,

che sostanzialmente riprendono quelle previste nei provvedimenti di proroga adottati negli ultimi anni;

rilevato, in particolare, che l'articolo 14 stabilisce che al personale civile che partecipa alle missioni internazionali si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni del presente provvedimento,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

anche al fine di escludere dubbi interpretativi in fase di attuazione del provvedimento, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di indicare in modo espresso, nell'ambito dell'articolo 14, le disposizioni applicabili al personale civile che partecipa alle missioni internazionali, con particolare riferimento alle norme concernenti il trattamento economico e normativo.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D’Incecco (*Seguito dell’esame e rinvio*) .. 191

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D’Incecco ..... 192

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli e abb. (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 192

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 201

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. Testo unificato C. 784 Bossa e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 192

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò (*Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base*) ..... 196

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini (*Seguito dell’esame e rinvio*) ..... 198

AVVERTENZA: ..... 200

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

##### **La seduta comincia alle 14.15.**

##### **Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.**

**C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D’Incecco.**

*(Seguito dell’esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente* e relatore, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, in data 30 aprile 2015, la proposta di legge n. 2988, d’iniziativa del deputato D’Incecco: « Disposizioni in materia di definizione dell’atto medico e di responsabilità professionale medica ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza

ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 6 maggio 2015.*

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.**

**C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 14.25**

**Legge quadro missioni internazionali.**

**Testo unificato C. 45 Cirielli e abb.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 maggio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame, in sede consultiva, per il parere alle Commissioni riunite III Commissione (Affari esteri) e IV (Difesa), del testo unificato delle proposte di legge C. 45 Cirielli e abb., sulla Legge quadro missioni internazionali,

quale risultante dagli emendamenti approvati.

Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri, è stata svolta la relazione.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione che tiene conto dei rilievi espressi nella seduta di ieri dalla collega Grillo circa l'opportunità di precisare che le spese di cura del personale che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa anche in relazione al personale civile impegnato nelle missioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.**

**Testo unificato C. 784 Bossa e abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia l'esame, in sede consultiva, per il parere alla II Commissione (Giustizia), del testo unificato delle proposte di legge C. 784 Bossa Cirielli e abb., recante « Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità », quale risultante dagli emendamenti approvati.

Ricorda, altresì, che il provvedimento è calendarizzato in Aula a partire dalla giornata di lunedì 11 maggio e che il parere andrebbe pertanto reso entro la settimana in corso.

Da, quindi, la parola alla relatrice Miotto per lo svolgimento della relazione.



Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice*, ricorda che la XII Commissione (Affari sociali) è chiamata ad esprimere un parere in sede consultiva alla II Commissione sul testo unificato delle proposte di legge in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta di ieri.

Il provvedimento in esame reca in primo luogo modifiche alla legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore a una famiglia). La legge 184 si basa sull'irrevocabilità dell'adozione. L'articolo 27, comma 3, della legge sancisce, come conseguenza dell'adozione, la cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

La medesima legge 184 ha, tuttavia, realizzato una distinzione fondamentale in relazione al diritto di accesso alle informazioni sull'adottato e su quelle relative alle sue origini biologiche.

Fa presente che l'articolo 28 stabilisce (comma 4) che – in presenza di gravi e comprovati motivi – il tribunale dei minorenni possa fornire ai genitori adottivi (o a responsabili di strutture sanitarie in caso di grave pericolo per la salute del minore) informazioni concernenti l'identità dei genitori. I successivi commi 5 e 6 stabiliscono che l'adottato, al compimento dei 25 anni – su autorizzazione del tribunale dei minori ed al termine di adeguata istruttoria – può avere accesso alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici; analogo accesso egli può avere al compimento dei 18 anni, in presenza di gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica.

Tuttavia, il comma 7 del citato articolo 28, introdotto dall'articolo 177, comma 2, del Codice della *privacy* (D.Lgs. 196 del 2003), vieta l'accesso alle informazioni nei confronti della madre che – usufruendo delle previsioni dell'articolo 30, comma 1, del TU sullo stato civile – abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata.

Sulla disciplina dell'articolo 28 della legge n. 184 è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 278 del 2013, che ha dichiarato l'incostituzionalità parziale del comma 7, nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca dell'anonimato.

Fa presente che nella sentenza la Corte invita il legislatore ad «introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, ... cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo... ».

La normativa italiana che esclude il figlio non riconosciuto dalla conoscenza delle proprie origini era stata posta all'attenzione della Corte di Strasburgo già nel 2009. La Corte Europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza 25 settembre 2012 (Godelli vs Italia) esprime un giudizio negativo circa l'irretrattabilità dell'anonimato, prevista dalla normativa italiana, ritenuta in contrasto con l'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

Segnala che la normativa internazionale riconosce il diritto a conoscere le proprie origini come diritto fondamentale e impone agli Stati di attivarsi per assicurare che tale diritto sia esercitato con effettività. Oltre alla citata Convenzione EDU tale previsione è recata anche dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 (articolo 7) e dall'articolo 30 della Convenzione dell'Aja del 1993 sull'adozione internazionale.

Ricorda che l'articolo 1 del testo inviato per il parere interviene sul citato articolo 28 della legge n. 184 del 1983.

In primo luogo viene modificato il comma 5, prevedendo che la procedura ivi prevista di accesso alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici possa essere attivata anche dal figlio non riconosciuto alla nascita nel caso di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata. Rileva che viene inoltre precisato che l'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio da parte dell'adottato e che in caso di figlio parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza, esprimendo perplessità in merito a tale ultima previsione.

Segnala, poi, che viene integralmente riformulato il comma 7, consentendo l'accesso alle informazioni nei confronti della madre che, avendo dichiarato alla nascita di non volere essere nominata, abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta. Osserva, in proposito, che la previsione di un accesso alle informazioni in caso di decesso della madre appare a suo avviso assai discutibile. La predetta revoca deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata.

Sono inoltre previste, introducendo un nuovo comma (7-bis), procedure per accedere alle informazioni su istanza dei genitori adottivi, dei soggetti adottati o del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre. Il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, contatta la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000. L'istanza può essere presentata, una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo ri-

spetto della dignità della madre, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.

I successivi articoli 2 e 3 del testo unificato al nostro esame intervengono, rispettivamente sull'articolo 93 del Codice della *privacy* (D.Lgs 196/2003) e sull'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 396/2000 (TU sull'ordinamento dello stato civile) per adeguarli alle modifiche introdotte dal precedente comma 1.

Ricorda che l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 396/2000 prevede (comma 1) che la dichiarazione di nascita del bambino è resa rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. Tale disciplina è integrata dal Codice della *privacy* che stabilisce che il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, se comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse decorsi 100 anni dalla formazione del documento. Prima di tale termine, la richiesta di accesso a tali documenti può essere accolta solo osservando le opportune cautele per evitare l'identificazione della madre.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 93, comma 2, del Codice della *privacy* in materia di rilascio del certificato di assistenza al parto, disponendo che sia fatto salvo quanto previsto dai commi 7 e 7-bis dall'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 innovati dall'articolo precedente.

Fa presente che l'articolo 3 aggiunge un comma (1-bis) al citato articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 396 del 2000. La norma prevede che la madre che dichiara di non volere essere nominata sia informata, anche in forma

scritta, degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, di tale dichiarazione, della facoltà di revocarla e della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato,

Si prevede inoltre che il personale sanitario raccolga i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmetta al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa sugli effetti della scelta di non essere nominata.

In conclusione evidenzia l'indubbia delicatezza del tema oggetto del provvedimento in esame che merita un esame approfondito da parte della Commissione.

Silvia GIORDANO (M5S) chiede delucidazioni alla relatrice sulle perplessità da lei sollevate sulla disposizione relativa alla presentazione dell'istanza di accesso alle informazioni da parte di chi ha la legale rappresentanza dei soggetti parzialmente o totalmente incapaci.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD) condivide le considerazioni della relatrice sulla necessità di un esame approfondito del testo inviato dalla II Commissione, esprimendo molte perplessità sul suo contenuto in quanto si va oltre la semplice facoltà di revocare la scelta dell'anonimato da parte della madre. Sottolinea che il tema presenta aspetti rilevanti non solo dal punto di vista giuridico, considerato che grazie alla normativa attuale molti neonati sono stati salvati dai pericoli connessi al loro abbandono. Osserva, infine, che occorre chiarire la portata retroattiva delle nuove disposizioni e critica fortemente la previsione che la madre possa essere contattata anche da soggetti diversi dai servizi sociali per confermare o meno la scelta dell'anonimato.

Edoardo PATRIARCA (PD) rileva che la delicatezza del tema che vede la contrapposizione tra due diritti difficilmente con-

ciliabili, quello della madre all'anonimato e quello del figlio a conoscere le proprie origini, impone un esame da parte della Commissione con un tempo sufficientemente ampio.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricordando che la Commissione non deve concludere l'esame nella giornata odierna ma ha a disposizione anche la seduta di domani per l'esame del provvedimento, che, come già detto, è calendarizzato in Assemblea per lunedì 11 maggio, invita i colleghi della Commissione a formulare eventuali proposte alternative per la prosecuzione dei lavori.

Donata LENZI (PD) osserva che se dal punto di vista formale l'esame del provvedimento potrebbe iniziare in Assemblea anche senza il parere della XII Commissione, sarebbe in ogni caso inopportuno affrontare un tema di così rilevante portata per le politiche sociali e sanitarie senza un esame serio e approfondito da parte della stessa.

Ezio Primo CASATI (PD) condivide le considerazioni della collega Lenzi, rilevando le perplessità sollevate dal testo in esame, che investono non solo la sfera giuridica ma anche quella sociale, psicologica e affettiva della persona. Sottolinea infine la potenziale traumaticità del venir meno dell'anonimato dopo un lungo periodo di tempo.

Raffaele CALABRÒ (AP) rileva che, in ragione della complessità del tema oggetto del provvedimento in esame e delle posizioni critiche che emergono rispetto ad alcune disposizioni che si vogliono introdurre, sarebbe opportuno un rinvio dell'esame in Assemblea, anche per consentire alla XII Commissione di esprimere un parere meditato. Propone pertanto al Presidente Vargiu di rappresentare alla Presidente Boldrini l'esigenza di rinviare l'inizio della discussione in Assemblea.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nel ricordare che la calendarizzazione dei prov-

vedimenti in Assemblea è decisa dalla Conferenza dei Capigruppo e che una richiesta di rinvio dell'inizio della discussione in Aula dovrebbe pervenire più opportunamente dalla Commissione di merito, invita nuovamente la relatrice e i rappresentanti dei gruppi parlamentari ad esprimersi sulle modalità di prosecuzione dei lavori sul provvedimento in esame da parte della XII Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, condivide l'esigenza espressa da molti colleghi di disporre di un congruo tempo di esame per consentire alla Commissione l'espressione di un parere motivato e pertanto riterrebbe opportuno giungere ad un breve rinvio dell'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Silvia GIORDANO (M5S), richiamandosi all'intervento del collega Calabrò, sottolinea che il provvedimento in esame è stato iscritto nel calendario dei lavori dalla Commissione per l'espressione del parere di competenza solo nella serata di ieri e che il testo inviato presenta un'estrema rilevanza dal punto di vista etico. Osserva che su altri temi la Commissione ha saputo individuare soluzioni adatte ad affrontare i punti critici emersi sulla base di un confronto aperto e approfondito ed auspica, pertanto, che un analogo percorso possa essere svolto anche in questa occasione, prevedendo l'espressione del parere nel corso della settimana successiva.

Donata LENZI (PD), riservandosi di intervenire in una successiva seduta sul merito del provvedimento, rileva che, ove la Commissione non riesca ad esprimere un parere nella seduta di domani, si potrà evidenziare alla Commissione di merito l'opportunità di attendere ancora qualche giorno per il parere, rinviando l'esame del provvedimento in Assemblea.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi e preso atto della richiesta avanzata da più parti di disporre di un congruo tempo per l'esame del provvedimento, propone di rinviare il se-

guito dell'esame alla seduta di domani e di valutare al termine della stessa se vi siano le condizioni per esprimere il parere. In caso contrario, è disponibile rappresentare alla Presidente della II Commissione l'esigenza di tempi ulteriori per l'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute, Vito De Filippo, e per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.**

**C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C.2819 Calabrò.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame, in sede referente, delle proposte di legge sulle Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie (C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò).

Fa presente che nella seduta odierna si concluderà il dibattito con lo svolgimento degli interventi di replica del Governo e della relatrice.

Paola BINETTI (AP), *relatrice*, comunica di avere seguito con attenzione gli interventi dei colleghi e di avere esaminato le proposte sull'autismo presentate dalla Camera oltre al testo giunto dal Senato. Osserva che quest'ultimo merita un'attenta riflessione e contiene spunti interessanti anche se sicuramente necessita di alcune integrazioni. Ritiene che in particolare vadano inseriti opportuni riferimenti alla ricerca e formazione, ad una migliore identificazione diagnostica a fini abilitativi, ad una maggiore integrazione scolastico-professionale, alla necessità di garantire adeguate risorse alle famiglie, manifestando disponibilità a fornire ai colleghi della Commissione ulteriori elementi di riflessione su questi temi.

Ribadendo la possibilità di valorizzare gli elementi positivi presenti nel testo approvato dal Senato, propone di adottarlo come testo base e nello stesso tempo manifesta la più ampia disponibilità ad accogliere i contributi che i colleghi vorranno offrire tramite la presentazione di proposte emendative. Auspica che con tale percorso si possa dare una rapida risposta alle esigenze di tutti i soggetti interessati.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO condivide l'ipotesi di lavoro della relatrice ed osserva che il testo approvato dal Senato, presentando un carattere programmatico, deve essere valutato insieme all'aggiornamento dei LEA che dovrebbe assicurare maggiori possibilità operative all'assistenza dei soggetti autistici. Assicura che il Governo seguirà i lavori della Commissione con spirito collaborativo, come già accaduto al Senato, anche per individuare eventuali miglioramenti da apportare al testo.

Marialucia LOREFICE (M5S), nel rilevare le lacune del testo approvato dal Senato, sottolinea che le proposte di legge presentate alla Camera contengono nume-

rosi spunti interessanti e che pertanto appare preferibile la prosecuzione dei lavori in sede di Comitato ristretto per elaborare un testo unificato.

Silvia GIORDANO (M5S) si associa alla richiesta della collega Loreface.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nel rilevare che la Commissione può in ogni caso decidere la prosecuzione dei lavori in Comitato ristretto, ricorda che nel caso di adozione del testo base nella seduta odierna vi è comunque la possibilità di proporre modifiche tramite la presentazione dei emendamenti per la quale sarebbe opportuno concedere un congruo periodo di tempo.

Ileana ARGENTIN (PD) chiede chiarimenti sulle ripercussioni dei nuovi LEA sui servizi sinora erogati.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO chiarisce che sono previste risorse aggiuntive rispetto a quelle sinora previste, pur prevedendo la cancellazione di prestazioni ormai superate.

Matteo MANTERO (M5S) chiede alla relatrice di riconsiderare la proposta di adotta come testo base quello approvato dal Senato.

Paola BINETTI (AP), *relatrice*, segnala di avere attentamente riflettuto sulle diverse opzioni per proseguire l'esame dei provvedimenti in materia di autismo e di continuare a ritenere preferibile l'adozione come testo base di quello approvato dal Senato, assicurando in tal modo uno svolgimento ordinato dei lavori e una risposta in tempi adeguati alle esigenze in materia.

La Commissione delibera, quindi, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge n. 2985, approvata dal Senato.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone che il termine per la presentazione degli

emendamenti sia fissato alle ore 17 di lunedì 18 maggio 2015.

La Commissione concorda.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.**

Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 aprile 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta odierna, proseguirà l'esame degli emendamenti presentati al testo unificato delle proposte di legge sulle Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, adottato dalla Commissione come testo base.

Ricorda, altresì, che la Commissione ha votato gli emendamenti relativi all'articolo 1.

Prima di dare la parola alla relatrice Carnevali e alla sottosegretaria Biondelli per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, avverto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Argentin 1.2 (*nuova formulazione*), che riferendosi alla individuazione della platea dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente provvedimento la ha limitata alle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità prive di sostegno familiare, tale modifica per evidenti ragioni di coordinamento formale del testo deve intendersi

conseguentemente riferita anche a tutte le altre parti del testo in cui la medesima espressione ricorra.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.1, 2.9, 2.12 e 2.10, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Nicchi 2.2 e Lorefice 2.11 a condizione che siano riformulati nel senso di aggiungere dopo le parole: « il Ministro dell'economia e delle finanze » le seguenti: « sentita la Conferenza unificata ».

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Marialucia LOREFICE (M5S), dopo aver espresso perplessità sulla portata normativa e sulla adeguatezza dell'articolo 2, chiede al relatore perché sia stato richiamato l'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, anziché la legge n. 328 del 2000, che all'articolo 22 definisce gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sottolinea che il testo in esame può rappresentare una sorta di « cavallo di Troia » che avrà conseguenze non chiare sulla legislazione della materia, osservando che molte aspetti rilevanti sono demandati a scelte future. Nel rilevare che l'impianto complessivo appare piuttosto confuso, evidenzia che il nocciolo del provvedimento appare costituito dall'utilizzo dello strumento del trust, in merito al quale esprime il suo convinto dissenso. In conclusione auspica l'approvazione dell'emendamento Silvia Giordano 2.4.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, evidenzia che con il provvedimento in discussione si intende fornire una risposta al tema dell'assistenza alle persone affette da disabilità grave in previsione della perdita del sostegno familiare tramite un percorso lungo da attuare con gradualità. Nel fare

ciò si intende anche dare attuazione a quanto previsto dalla Costituzione circa la garanzia di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali uniformi su tutto il territorio nazionale

Giulia DI VITA (M5S) esprime forti perplessità sulle soluzioni adottate, insistendo sull'opportunità di un richiamo alla legge n. 328 del 2000, della cui reale implementazione la Commissione Affari sociali dovrebbe farsi carico.

Anna Margherita MIOTTO (PD), richiamando il percorso di approvazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge n. 328 del 2000), che mantiene ancora oggi la sua centralità, e della riforma del Titolo V della Costituzione introdotta l'anno successivo, osserva che con il provvedimento in esame si introduce per la prima volta la possibilità di destinare direttamente risorse per politiche di assistenza, che prima del decreto legislativo n. 68 del 2011, che introduce gli obiettivi di servizio, era possibile attribuire solo non in via sperimentale. Rimarca pertanto l'importanza di un intervento di carattere strutturale che mira ad assicurare, seppure per un numero limitato di soggetti, delle prestazioni sociali in maniera continuativa.

Silvia GIORDANO (M5S) rileva che piuttosto che introdurre ulteriori provvedimenti legislativi occorrerebbe assicurare la reale funzionalità del sistema vigente, evitando così anche l'esborso di risorse conseguente all'accoglimento dei ricorsi presentati alla giustizia amministrativa.

La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 2.4.

Massimo Enrico BARONI (M5S), in relazione all'intervento della collega Miotto, segnala che l'introduzione del titolo V ha rappresentato un alibi per non applicare la legge n. 328 del 2000 nel suo complesso, evidenziando che in ogni caso la mancata presa in carico dei bisogni dei

cittadini deve essere imputata alla responsabilità dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale. Osservando che il testo in esame aumenterebbe la confusione normativa già presente, invita i colleghi ad avere un approccio più ambizioso in relazione alla necessità di soddisfare le esigenze sociali e sanitarie della popolazione e sollecita l'approvazione dell'emendamento Lorefice 2.5.

La Commissione respinge l'emendamento Lorefice 2.5.

Massimo Enrico BARONI (M5S), invitando i colleghi a non assumere atteggiamenti rinunciatari rispetto ai temi in discussione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Mantero 2.6.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 2.6.

Massimo Enrico BARONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 2.7, sottolineando che con le modifiche introdotte nella seduta precedente la platea dei beneficiari del provvedimento in esame è stata ulteriormente ristretta.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 2.7.

Massimo Enrico BARONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.8.

Giulia DI VITA (M5S) chiede alla relatrice se vi sia disponibilità ad una riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.8, introducendo un riferimento alla legge n. 328 del 2000 senza sostituire l'intero comma 1 dell'articolo 2.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, ribadisce che con non vi è nessuna intenzione di ridimensionare la legge n. 328 del 2000, che rimane un caposaldo delle politiche sociali del Paese. Ricorda che la collega Miotto ha efficientemente chiarito il carattere graduale ma continuativo delle

misure di assistenza che si intendono introdurre.

La Commissione respinge l'emendamento Di Vita 2.8.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Binetti 2.1, s'intende vi abbia rinunciato.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.10.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.*

*Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.*



ALLEGATO

**Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 45 Cirielli e abb. recante « Legge quadro missioni internazionali », quale risultante dagli emendamenti approvati,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 7, comma 3, che le spese di cura del personale che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa anche in relazione al personale civile impegnato nelle missioni.

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE****(Agricoltura)****S O M M A R I O****INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-05512 Fabrizio Di Stefano: Sulle riduzioni delle quote pescabili di tonno rosso .....	203
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	211
5-05513 Fedriga: In materia di normativa ministeriale sul latte .....	203
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	212
5-05514 Zaccagnini: Sugli interventi urgenti per la messa al bando del glifosato .....	204
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	213
5-05515 Rostellato: Sulle misure di contrasto alla diffusione della <i>Peronospora belbahrii</i> ..	204
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	214
5-05516 Gallinella: Sull'attività dell'Associazione italiana allevatori .....	204
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	215

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Variazione nella composizione della Commissione .....	205
Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese (10948/1/14). (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	205

**SEDE CONSULTIVA:**

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	206
--	-----

**RISOLUZIONI:**

7-00487 Cenni: Sulla trasposizione in protocollo internazionale e in sede nazionale delle risultanze dell'EXPO 2015 ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00108</i> ) .....	208
<i>ALLEGATO 6 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i> .....	216

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione dei rappresentanti della Società italiana di economia agraria, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00625 Mongiello e 7-00645 L'Abbate, recanti iniziative per il rilancio del piano olivicolo nazionale .....	209
---	-----

## RISOLUZIONI:

7-00625 Mongiello, 7-00645 L'Abbate e 7-00661 Zaccagnini: Iniziative per il rilancio del piano olivicolo nazionale ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00109</i> ) .....	209
ALLEGATO 7 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	223
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	210
AVVERTENZA .....	210

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-05512 Fabrizio Di Stefano: Sulle riduzioni delle quote pescabili di tonno rosso.**

Francesco Saverio ROMANO (FI-PdL), cofirmatario, nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda che l'assegnazione delle quote pescabili di tonno rosso risente di una ripartizione nettamente sfavorevole nei confronti degli operatori ittici che utilizzano la pesca con palangari rispetto a quelli che utilizzano il sistema a circuizione. Tale situazione appare paradossale non solo perché le quote risultano assegnate in maggioranza a poche imbarcazioni ma anche perché molti operatori delle altre imbarcazioni sono assunti con contratti legati a una quantità del pescato non incrementabile.

Chiede pertanto al Governo se non ritenga opportuno prevedere, adottando una politica di attenzione nei confronti del settore, ripartizioni di quote che consen-

tano a tutti gli operatori di ricevere la giusta remunerazione per il loro lavoro.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco Saverio ROMANO (FI-PdL), replicando, si dichiara non soddisfatto ricordando che il problema vero risiede nel fatto che oggi un operatore che adotta la circuizione può ricevere, da solo, la quota assegnata a tutti gli altri operatori che utilizzano i palangari, con un evidente squilibrio nella destinazione delle risorse. Si chiede pertanto se la pesca debba ridursi ad un mero apporto economico oppure se essa non debba continuare a rappresentare un mezzo anche per salvaguardare il mare. Osserva pertanto con rammarico la mancanza di una seria politica di redistribuzione tra gli operatori delle risorse finanziarie di cui dispone il Governo.

**5-05513 Fedriga: In materia di normativa ministeriale sul latte.**

Guido GUIDESI (LNA), nell'illustrare l'interrogazione in titolo ricorda quanto ebbe a dichiarare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel corso della riunione del tavolo per il sostegno e la valorizzazione della filiera del latte, tenutasi l'11 febbraio 2015 presso lo stesso Ministero.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Guido GUIDESI (LNA), replicando, rileva incongruenze tra la risposta fornita dal Governo e le dichiarazioni rese nel corso del tavolo citato, in relazioni alle quali si riserva di esprimere una valutazione completa anche alla luce del contenuto del nuovo decreto-legge in materia di produzione lattiera a cui il Sottosegretario ha fatto riferimento nella risposta.

**5-05514 Zaccagnini: Sugli interventi urgenti per la messa al bando del glifosato.**

Adriano ZACCAGNINI (SEL) nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda quanto affermato dallo IARC, istituto che gode di prestigio internazionale, a proposito della pericolosità del glifosato, sostanza attiva sintetizzata dall'azienda Monsanto, presente nel *Roundup*, l'erbicida più usato al mondo, e chiede al Governo se non ritenga opportuno la sua messa al bando sulla base del principio di precauzione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Adriano ZACCAGNINI (SEL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per l'attenzione rivolta dal Governo alla questione e auspica un rinnovato impegno delle autorità per la ricerca di principi attivi sostitutivi naturali, regole di impiego e distanze minime delle irrorazioni, che minimizzino i rischi per la cittadinanza.

**5-05515 Rostellato: Sulle misure di contrasto alla diffusione della *Peronospora belbahrii*.**

Gessica ROSTELLATO (PD), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda i gravi danni subiti dalle coltivazioni interessate dalla diffusione della fitopatologia, che potrebbero essere ridotti qualora si osservassero particolari precauzioni come l'uso di semi concitati.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gessica ROSTELLATO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta e auspica che vi sia un maggiore impegno nell'effettuazione di controlli e nell'uso di presidi fitosanitari utili al prevenire l'insorgere di tali fitopatologie.

**5-05516 Gallinella: Sull'attività dell'Associazione italiana allevatori.**

Filippo GALLINELLA (M5S) nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda che l'AIA, con altre associazioni del settore, ha fatto ricorso alla cassa integrazione in deroga per gran parte del suo personale, nel mentre procedeva ad effettuare una spesa di 366 mila euro per la messa a disposizione da parte della Coldiretti di spazi, attrezzature e infrastrutture nel padiglione Italia dell'Expo per attività che non appaiono riconducibili alla sua *mission* statutaria.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del Governo ritenendo l'AIA destinataria di fondi pubblici non destinabili in ogni caso a tali tipi di iniziative. Sul punto specifico si riserva pertanto di compiere un approfondimento e si riserva, qualora si configurassero ipotesi di reato come la malversazione, di trasmettere le risultanze di tale approfondimento all'autorità giudiziaria competente.

Luca SANI, *presidente*, dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 14.45.****Variatione nella composizione della Commissione.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che l'onorevole Gessica Rostellato, del gruppo parlamentare Partito Democratico, cessa di far parte della Commissione.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2015**  
– Un nuovo inizio.  
(COM(2014)910 final).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.**  
(Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese.**  
(10948/1/14).  
(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Attesta la presenza in seduta dell'onorevole Parentela.

Mino TARICCO (PD), relatore, preannuncia la formulazione di una proposta di parere favorevole con osservazioni.

In particolare, sul piano generale, ritiene opportuno che la Commissione di merito valuti l'opportunità di sollecitare a livello europeo misure finanziarie idonee a supportare le iniziative che il Governo italiano adotterà per fronteggiare le situazioni di emergenza delle produzioni agroalimentari per crisi di mercato e problemi fitosanitari, nonché di mantenere un'attenzione costante e coerente alle iniziative legislative europee volte a tutelare le produzioni di qualità, a riconoscere il valore, in particolare attraverso un sistema trasparente di etichettatura e di informazione ai consumatori. Ritiene altresì opportuno che la Commissione di merito valuti l'opportunità di sollecitare l'adozione di semplificazioni dei meccanismi che consentano di adeguare i diritti di reimpianto dei vigneti allo sviluppo del mercato.

Ritiene ancora importante che, in merito alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015, relativamente al tema della sicurezza alimentare, oggetto del « pacchetto di proposte » attualmente all'esame delle istituzioni europee, e del riesame del processo decisionale per l'autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati – oggetto della recente proposta di regolamento COM(2015)177, vi sia grande attenzione ai profili di precauzione e all'esigenza della massima trasparenza nell'informazione ai consumatori (etichettatura, confezioni e qualunque materiale o strumento informativo sugli stessi). Sottolinea inoltre la necessità, relativamente al settore del *novel food*, che vi sia la massima trasparenza sulle materie prime utilizzate e sulla loro provenienza.

Riguardo poi alle proposte del Parlamento europeo e Consiglio sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli all'immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali (COM (2013) 892 e COM (2013) 893), auspica che il divieto transi-

torio sia sufficientemente lungo da permettere una reale verifica sulla percorribilità con una rigorosa applicazione del principio di precauzione, e con una rigorosa distinzione sul piano terminologico dei prodotti ottenuti diversificandoli e distinguendoli rispetto alle produzioni ordinarie, prevedendo una chiara indicazione in etichetta.

Con riguardo infine al Programma dei 18 mesi e, segnatamente, alle proposte pendenti elencate all'Allegato II, auspica che possa essere trovato un accordo politico sulla proposta di regolamento relativa alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici COM(2014)180, che consenta di valorizzare, attraverso una disciplina uniforme, la tipicità ed il potenziale del settore.

Da ultimo, segnala l'opportunità che il Governo trasmetta quanto prima alle Camere la relazione consuntiva relativa al 2014, in modo da consentire l'esame delle attività svolte dal Governo a livello europeo e, in particolare, del seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.**

**C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali,**

**C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Zanin, ha svolto la relazione introduttiva, riservandosi di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, propone di riferire favorevolmente alla VII Commissione sulla base di una proposta di parere favorevole che contenga in premessa una serie di valutazioni sulle quali invita i colleghi a formulare osservazioni e proporre contributi.

In particolare ritiene utile precisare in premessa che occorre in primo luogo che lo sviluppo del rapporto tra la scuola e il lavoro, e in particolare i percorsi orientati all'occupazione nel settore agricolo in una stagione di pieno rilancio del settore anche dal punto di vista occupazionale, deve essere orientato ad arricchire il percorso educativo e potenziare le opportunità occupazionali di tutti i giovani, assicurando a ognuno effettive capacità di apprendimento lungo tutto il corso della vita, e superando il pregiudizio, ancora molto radicato, dei percorsi per il lavoro destinati a chi è ritenuto poco adatto per gli studi.

In secondo luogo, ritiene tutti i percorsi scolastici devono essere aperti alla cultura del lavoro anche attraverso concrete esperienze di alternanza scuola-lavoro e, a tal fine, è fondamentale assicurare il poten-

ziamento dei laboratori per gli istituti superiori di formazione tecnica e professionale ad indirizzo agrario con attività integrate sul campo che possano prevedere il sostegno ad un rafforzamento delle aziende agricole interne agli istituti scolastici, capaci di svolgere un ruolo strategico nella formazione specialistica dell'indirizzo, assicurando lo svolgimento direttamente a scuola di attività lavorative in alternanza con il percorso propriamente scolastico.

Ritiene quindi che a tal fine sarà importante prevedere finanziamenti consistenti, svincolati dalla didattica, che assicurino il costante aggiornamento delle attrezzature, provvedendo in tal senso ad assicurare per le aziende agricole degli istituti l'accesso effettivo a tutte le misure previste dagli ordinamenti regionali, nazionali e comunitari in materia di sostegno e provvidenze alle imprese agricole.

In questa direzione potrà risultare importante anche sostenere e rivitalizzare la formazione nel campo della meccanica agraria, una materia curricolare attualmente non insegnata come materia a se stante, che pure ha bisogno dell'ausilio di materiale e strumentazione idonee a permettere sia l'arricchimento delle lezioni teoriche, nonché l'aggiornamento tecnico-culturale in materia, anche nella prospettiva della sicurezza sul lavoro nel settore agrario e a sostegno dell'imprenditoria giovanile e la formazione professionale operativa;

Ritiene quindi fondamentale inserire nell'ambito del percorso formativo lo sviluppo delle competenze degli studenti in merito al valore del cibo e dell'alimentazione, in sinergia con la programmazione europea e regionale. In questo senso può risultare opportuno promuovere un Piano nazionale « educazione al valore del cibo » che persegua lo sviluppo delle competenze degli studenti in materia di educazione alimentare, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese e che, in questa direzione risulta fondamentale potenziare gli strumenti didattici e i laboratori necessari a migliorare la formazione,

ivi compresi la formazione e l'aggiornamento dei docenti per lo svolgimento continuativo delle attività, garantendo un approccio integrato tra alimentazione e ambiente e un approfondimento nel campo delle scienze alimentari e nella pedagogia alimentare.

Ritiene anche che la promozione di stili di vita sani passi anche da attività di contrasto all'obesità e ai disturbi legati alla cattiva alimentazione, per i quali è fondamentale porre attenzione alla distribuzione di frutta, di prodotti ortofrutticoli e ortofrutticoli trasformati, nei sistemi di ristorazione scolastica, nonché mediante l'installazione di distributori automatici di prodotti quali frutta e latte all'interno degli istituti scolastici, in collegamento con i corrispondenti progetti europei.

Ritiene infine, che in corrispondenza con EXPO 2015 e con la promozione della Carta di Milano, sarà fondamentale che le scuole di ogni ordine e grado diventino trampolino per sviluppare il legame tra alimentazione e cultura, storia e paesaggio tipici, con particolare attenzione agli aspetti legati alla dieta mediterranea, ivi compresi gli effetti e le relazioni tra dieta equilibrata, salute pubblica e tutela dell'ambiente; fondamentale inoltre, sempre con riferimento al cibo energia per la vita, sarà promuovere una crescente consapevolezza delle tematiche inerenti il mancato diritto di accesso universale al cibo, il contrasto allo spreco e la connessione tra alimentazione e produzione agricola.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) Ricorda che era stata avanzata una richiesta di approfondimenti con audizioni da parte del relatore.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, fa presente che vi è una ristrettezza dei tempi per la esigenza manifestata dalla Commissione cui è destinato il parere di concludere la procedura consultiva nei primi giorni della settimana.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 15.**

**7-00487 Cenni: Sulla trasposizione in protocollo internazionale e in sede nazionale delle risultanze dell'EXPO 2015.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00108).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 3 marzo scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri si era proceduto ad un rinvio per consentire la presentazione di una proposta integrativa da parte del gruppo del M5S.

Susanna CENNI (PD), illustra il contenuto della proposta della risoluzione e il contenuto delle modifiche intervenute rispetto alla prima versione (*vedi allegato 6*).

Adriano ZACCAGNINI (SEL) manifesta apprezzamento per il lavoro svolto poiché ritiene di primaria importanza che vengano recepiti i contenuti della Carta di Milano, che si ponga la massima attenzione ai passaggi relativi alle sementi, per la conservazione della biodiversità, anche contrastando le regolamentazioni di segno contrario, come è avvenuto con la recente autorizzazione di 19 nuovi organismi geneticamente modificati in sede europea, o quelle che privilegiano le produzioni in-

dustriali a scapito di quelle tradizionali, non sorrette da capacità finanziarie necessarie per la iscrizione di varietà di sementi, privilegiando in tal modo aziende multinazionali.

Silvia BENEDETTI (M5S) pur considerando positivo lo sforzo profuso nella redazione della risoluzione, manifesta rammarico per il riferimento ad una manifestazione nel corso della quale si sta verificando un paradossale spreco di cibo e per l'uso dell'espressione «valuti l'opportunità» assai poco vincolante rispetto alla formulazione di un vero e proprio impegno al Governo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede di apporre le firme di tutti i componenti del gruppo del PD alla risoluzione in oggetto.

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (FI-PdL) anche il suo gruppo aderisce alla risoluzione.

Giovanni FALCONE (SCpI) dichiara che anche il gruppo di Scelta civica chiede sottoscrivere la risoluzione.

Susanna CENNI (PD) precisa, con riferimento all'osservazione posta dalla collega Benedetti, che obiettivamente non poteva impegnarsi il Governo rispetto ad attività che esula dalla sua stretta competenza, essendo più che altro riferibile ad un consesso internazionale, per cui è sembrata più opportuna la espressione di impegnare il Governo «a valutare la opportunità».

Silvia BENEDETTI (M5S) ribadisce peraltro la disponibilità del suo gruppo a dare il suo contributo rispetto a richieste maggiormente vincolanti per il Governo.

Paolo COVA (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, ribadisce il convincimento suo e del suo gruppo rispetto all'importanza della carta di Milano e dell'Expo, considerando il tema dell'alimentazione centrale a livello mondiale e



necessario il contributo di tutti per raggiungere il risultato di assicurare a tutti gli abitanti del pianeta l'accesso al cibo sano quale diritto di tutti.

Ritiene quindi importante sottolineare alcune parti della risoluzione che affrontano temi decisivi per il futuro dell'umanità come la tutela della biodiversità, il recupero dei territori dispersi o devastati, o le precauzioni da adottare per gli OGM.

Dichiara il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) per dichiarare il voto favorevole del suo gruppo.

Silvia BENEDETTI (M5S) dichiara l'astensione da parte del suo gruppo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia la Commissione per il lavoro svolto e manifesta apprezzamento per il contenuto della risoluzione, che affronta temi importanti come la biodiversità o l'accesso alle risorse idriche.

La Commissione approva la risoluzione n. 8-00108 (vedi allegato 6).

**La seduta termina alle 15.30.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

**Audizione dei rappresentanti della Società italiana di economia agraria, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00625 Mongiello e 7-00645 L'Abbate, recanti iniziative per il rilancio del piano olivicolo nazionale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.55.

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 15.55.**

**7-00625 Mongiello, 7-00645 L'Abbate e 7-00661 Zaccagnini: Iniziative per il rilancio del piano olivicolo nazionale.**

*(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00109).*

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che sull'argomento la Commissione è stato svolto un ciclo di audizioni, che ha visto intervenire i rappresentanti di associazioni dei produttori e dell'industria olearia.

Colomba MONGIELLO (PD) fa presente che il testo che si propone al voto dei colleghi è frutto di un lavoro comune dei presentatori delle risoluzioni presentate sul tema, a cui rivolge un particolare ringraziamento. Fa quindi presente che, al di là degli impegni sottoscritti, la risoluzione definisce una vera e propria proposta di piano olivicolo nazionale, indicando il *budget* e anche il merito, e definendo tutta una serie di temi. Tale sforzo potrà essere utilizzato anche nel corso dell'esame del decreto-legge annunciato sul tema che rappresenterà per le forze politiche un punto di partenza, vista anche la mole di lavoro compiuta in questi mesi quale punto di partenza per offrire al settore risposte decisive.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) osserva che la condivisione di tante conoscenze e punti di vista diversi potrà essere particolarmente utile al Governo anche con riferimento al prossimo decreto-legge in

materia, che dovrà avere come obiettivo la massima valorizzazione di un settore che caratterizza fortemente l'agricoltura italiana.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), nel ringraziare tutti i colleghi della Commissione e la collega Mongiello per avere accolto gli impegni proposti nella risoluzione del suo gruppo, fa presente che esse tendono a superare una atavica incapacità della politica di dare una risposta positiva alle esigenze prospettate dal settore della produzione dell'olio di oliva extravergine e che ciò è avvenuto anche grazie al contributo fattivo raccolto attraverso le attività conoscitive intraprese dalla Commissione con varie audizioni sul tema.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia la Commissione per l'ampio lavoro svolto, anche con le audizioni conoscitive, e manifesta un totale apprezzamento per le questioni poste e per le richieste di intervento del Governo che segnalano una particolare attenzione ai temi oggetto delle risoluzioni su cui ritiene necessaria una particolare attenzione e un lavoro complementare anche del Ministero dell'Economia oltre che l'utilizzazione di ogni strumento utile ad accrescere il settore olivicolo, quali i PSR, le OCM, il Fondo sociale per gli investimenti, la ricerca e l'innovazione. Ritiene pertanto si tratti di impegni che non saranno considerati formali, ma sostanziali. Rivolge infine un particolare ringraziamento per l'azione corale svolta dalla Commissione.

Mino TARICCO (PD) nel manifestare apprezzamento per il lavoro svolto dalla collega Mongiello, sia per il merito che per la individuazione di un'ampia convergenza di tutti i gruppi su un testo condiviso, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva la risoluzione n. 8-00109 (*vedi allegato 7*).

**La seduta termina alle 16.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE CONSULTIVA*

*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.*

*Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.*

*Doc. LXXXVII, n. 2.*

## ALLEGATO 1

**Interrogazione 5-05512 Fabrizio Di Stefano: Sulle riduzioni delle quote pescabili di tonno rosso.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La ripartizione del contingente nazionale della cattura del tonno rosso è materia di stretta competenza dell'Amministrazione centrale, quale responsabile ai fini del controllo delle relative attività di prelievo.

In particolare, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 4 del 2012, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con proprio decreto, disciplinare la pesca anche in deroga ai regolamenti nazionali, in conformità alle norme comunitarie.

Inoltre, in base al comma 2 della medesima norma, può essere anche sospesa l'attività di pesca o possono essere disposte limitazioni in conformità alle vigenti disposizioni dell'Unione europea, al fine di conservare e gestire le risorse della pesca.

Pertanto, la ripartizione del contingente annualmente assegnato dall'Unione europea risulta propriamente stabilita con specifico decreto ministeriale. Atteso che la quota nazionale è in incremento nel pros-

simo triennio con conseguente vantaggio per tutte le categorie di pesca interessata, non si ravvisa l'opportunità di modificare il criterio di ripartizione.

Evidenzio che una rivisitazione del criterio di ripartizione delle quote potrebbe trovare giustificazione esclusivamente in caso di una eventuale riduzione del contingente di cattura assegnato a livello nazionale.

Faccio infine presente che il succitato decreto, che fissa i criteri per la campagna di esca del tonno rosso, già firmato, è in fase di registrazione alla Corte dei conti. Il testo prevede, tra l'altro, che le necessità delle attività di pesca effettuate con attrezzi come i palangari, siano favorite attraverso un meccanismo di flessibilità particolarmente innovativo.

Grazie ad una fissazione triennale del totale ammissibile di cattura da parte dell'ICCAT abbiamo potuto lavorare ad una programmazione di pesca con maggiore prospettiva.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione 5-05513 Fedriga: In materia di normativa ministeriale sul latte.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come certamente saprete, lo scorso 29 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge urgente che interviene proprio sul settore lattiero caseario, per la gestione della fine del regime delle quote latte. La nostra priorità è la tutela del reddito degli allevatori e con questo obiettivo siamo intervenuti con azioni concrete nel breve e medio periodo.

Nello specifico, la norma attua la disposizione europea per il pagamento delle multe, per l'ultima campagna lattiera, in 3 anni e senza interessi. Inoltre, il provvedimento amplia la possibilità di compensazione tra produttori, nell'ambito della quota nazionale, per l'ultima campagna consentendo a chi ha superato le quote fino al 12 per cento di compensare fino al 6 per cento.

Riguardo ai contratti di vendita, viene ribadita la necessità del contratto scritto come previsto dall'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, e la durata minima dei contratti viene fissata obbligatoriamente in 12 mesi, insieme alla previsione espressa del prezzo da pagare alla consegna che può essere fisso o legato a fattori deter-

minati, come indicatori di mercato, volume consegnato e qualità o composizione del latte crudo.

Per una migliore organizzazione della filiera, prevediamo la creazione di un unico organo interprofessionale che potrà prendere decisioni valide *erga omnes*, a determinate condizioni, come accade in altri Paesi europei come la Francia.

Viene rafforzato, infine, il livello di tutela degli allevatori e dei produttori di latte attraverso la riforma dell'articolo 62, con il monitoraggio dei costi medi di produzione del latte crudo da parte di Ismea e l'inasprimento delle sanzioni per la violazione delle prescrizioni del citato articolo (con multe innalzate da 3 mila a 50 mila euro). Inoltre l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole potrà segnalare all'Antitrust le possibili violazioni.

Si tratta quindi di un intervento complessivo che si aggiunge alle azioni già intraprese in questi mesi dal Governo, per la tutela degli oltre 35 mila allevatori italiani e per il rafforzamento di un comparto strategico come quello lattiero caseario.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione 5-05514 Zaccagnini: Sugli interventi urgenti per la messa al bando del glifosato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ritengo utile premettere che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può esprimersi unicamente in merito all'efficacia agronomica dei prodotti fitosanitari, mentre gli aspetti connessi alla tutela della salute umana rientrano tra le competenze del Ministero della salute.

Detta Amministrazione sta seguendo con attenzione la questione relativa alla sostanza attiva « glifosate » ed è in attesa delle conclusioni finali che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) si appresta a pubblicare al riguardo, conclusioni, tra l'altro, che saranno alla base di una proposta regolamentare da parte della Commissione europea.

Nelle more del riscontro da parte dell'EFSA, la diffusione delle notizie inerenti lo studio condotto dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) sulla sostanza « glifosate » ha indotto il Dicastero della salute a richiedere in proposito un parere tecnico-scientifico all'Istituto superiore di sanità e, contestualmente, per quanto di nostra competenza, una valutazione sull'utilizzo di tale prodotto per far fronte ad avversità nel settore agricolo.

Segnalo che la materia relativa all'uso dei prodotti fitosanitari, ivi compresi i diserbanti, è stata oggetto di una profonda

revisione normativa che trova il suo fondamento nella Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro europeo per l'uso sostenibile dei pesticidi.

Il recepimento di questa Direttiva nell'ordinamento italiano ha dato origine ad un Piano d'azione nazionale (PAN) adottato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della salute, con decreto 22 gennaio 2014.

Il PAN ha introdotto una serie di misure che concorrono ad un uso più corretto e sostenibile dei prodotti fitosanitari con l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente. Nello specifico è stato previsto il divieto di tutti i prodotti fitosanitari in talune aree frequentate dalla popolazione.

Faccio infine presente la recente pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto del 10 marzo 2015, anch'esso adottato dal Ministro delle politiche agricole, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della salute, con il quale sono state approvate le Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione 5-05515 Rostellato: Sulle misure di contrasto alla diffusione della *Peronospora belbahrii*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto che le tematiche afferenti all'autorizzazione e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari competono al Ministero della salute che, avvalendosi della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, verifica la conformità dei requisiti di un prodotto fitosanitario e ne stabilisce l'autorizzazione.

Preciso che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali partecipa alla predetta Commissione esclusivamente in relazione alle proprie competenze agronomiche, pronunciandosi sull'efficacia dei prodotti fitosanitari.

Riguardo alla necessità di autorizzare l'uso del prodotto fitosanitario denominato CABRIO DUO, su coltura di basilico, per contrastare il patogeno *Peronospora belbahrii*, le indicazioni d'uso riportate nella relativa etichetta non prevedono l'utilizzo sul basilico.

L'autorizzazione eccezionale menzionata nell'interrogazione è stata concessa nel 2013, in virtù di quanto previsto dall'articolo 53 del Regolamento n. 1107 del 2009, in base al quale viene consentito agli Stati membri di autorizzare in situazioni di emergenza fitosanitaria e per non oltre centoventi giorni l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari per un uso limitato e controllato.

L'analoga richiesta di autorizzazione eccezionale, presentata quest'anno per l'estensione di impiego del prodotto CABRIO DUO per il controllo della *Peronospora belbahrii* su basilico, non è invece stata accolta dalla predetta Commissione in quanto sono presenti in commercio due prodotti già autorizzati per la stessa coltura e stessa avversità.

In tale contesto, non sono stati forniti specifici elementi tecnico-scientifici (come dati di efficacia o problematiche legate alla resistenza) che sostenessero la necessità di avere a disposizione un ulteriore prodotto, a fronte dei due già presenti sul mercato.

In merito alla richiesta di inserire, in via definitiva in etichetta, l'indicazione relativa all'autorizzazione d'impiego del prodotto fitosanitario denominato CABRIO DUO sulla coltura del basilico in campo, ricordo che tale procedura è disciplinata dall'articolo 33 del già citato Regolamento (CE) n. 1107 del 2009.

Per la necessità di incrementare i controlli sulle sementi al fine di evitare la diffusione del fungo, si sottolinea che le sementi di specie agrarie ed ortive regolamentate a livello nazionale, ai fini della loro certificazione e successiva commercializzazione, devono soddisfare le condizioni minime stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 (allegato VI). In particolare, le sementi devono essere prive di organismi nocivi da quarantena ed inoltre, gli altri organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi, devono essere al di sotto di specifiche soglie di tolleranza stabilite per ogni tipologia di semente.

Ai fini della verifica di dette condizioni, prima della commercializzazione, le sementi vengono sottoposte ad ispezioni fitosanitarie e controlli di certificazione, nonché a specifiche analisi, al fine di verificare che la presenza di eventuali malattie sia al di sotto delle soglie di tolleranza stabilite.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione 5-05516 Gallinella: Sull'attività dell'Associazione italiana allevatori.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione posta, preciso che per l'Associazione Italiana Allevatori non è prevista alcuna forma di contribuzione di natura pubblica da fonte ministeriale per la partecipazione a Expo Milano 2015. L'investimento previsto per la presenza dell'AIA come indicato dagli interroganti è dunque frutto di scelte dell'associazione stessa. L'articolo 5 dello statuto dell'associazione, peraltro, prevede che per la valorizzazione del prodotto italiano possano essere intraprese azioni di promozione, ed eventualmente organizzazione, di congressi, convegni, riunioni, fiere e mostre, concorsi ed aste.

Specifico, poi, che gli unici finanziamenti concessi riguardano esclusivamente le attività istituzionalmente e periodicamente svolte ai sensi della legge n. 30 del 1991, relativa alla disciplina della riproduzione animale, i cui programmi sono

annualmente concordati con il sistema delle regioni e delle province autonome.

In questo contesto sottolineo che il sistema allevatorio sarà oggetto di una prossima riorganizzazione basata, fondamentalmente, sui seguenti principi:

*a)* riorganizzazione del sistema del miglioramento genetico e della riproduzione animale finalizzato anche al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune;

*b)* iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici come elemento per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine;

*c)* riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico e definizione delle modalità di accesso alle banche dati da parte di terzi, attraverso sistemi *open data*.

## ALLEGATO 6

**Risoluzione n. 7-00487 Cenni: Sulla trasposizione in protocollo internazionale e in sede nazionale delle risultanze dell'EXPO 2015.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

il tema prescelto dall'Italia per l'Esposizione universale del 2015, « Nutrire il pianeta, energia per la vita », rappresenta una delle grandi sfide globali di questa epoca: ha focalizzato l'attenzione sugli aspetti generali e culturali dell'accesso al cibo, della sicurezza alimentare, della nutrizione, della sostenibilità dei sistemi alimentari, della riduzione della povertà e dell'uso corretto delle risorse del pianeta;

nell'indicare questa sfida, l'Italia si allinea al lavoro delle organizzazioni internazionali che stanno predisponendo ogni strumento utile per far progredire la comunità globale sui temi della sicurezza alimentare, sulla sconfitta della fame e della denutrizione, sull'aggressione ai temi della diseguale distribuzione del cibo;

pervenire a una strategia globale comune significa molte cose: accrescere le scorte alimentari, riducendo sensibilmente l'impatto ambientale dell'agricoltura in tutto il mondo, ricercare l'equilibrio tra la necessità di produrre cibo sufficiente e il dovere di tutelare il pianeta per le generazioni future;

ripartire dalla terra e dalle sementi significa occuparsi seriamente del modello di sviluppo, parlare di economia in termini nuovi, estendere il concetto di democrazia all'accesso al cibo; significa parlare di ambiente, di clima, di salute, di corretto

uso del suolo, interrogarsi sul reddito degli agricoltori e sull'abbandono delle campagne;

la grande forza contenuta nel tema scelto per Expo 2015 sta infatti nell'opportunità di svolgere questa matassa: i semi, la produzione agricola, l'accesso al cibo e alla terra, la remunerazione adeguata degli agricoltori che, con il loro lavoro, non si limitano a seminare, curare la terra e i prodotti, ma presidiano il suolo, evitano frane, alluvioni e, se le loro pratiche sono corrette, contribuiscono al contrasto dei mutamenti climatici e al risparmio idrico; se scelgono pratiche biologiche contribuiscono alla nostra salute e a quella della terra, ed ancora affrontare il tema degli scambi e del commercio internazionale, così come lo sviluppo locale;

« Nutrire il pianeta » significa provare ad accorciare le distanze tra Occidente e Sud del mondo, arginare la corsa alla terra, invertire la rotta di un pianeta impazzito in cui il numero dei bambini obesi sta superando quello dei bambini che non hanno accesso al cibo;

la creazione di un modello di consumo e produzione sostenibili necessita di un intervento globale in cui le azioni dei Governi e delle istituzioni siano tese alla protezione e alla conservazione delle risorse del pianeta, allo sviluppo sostenibile, ad un uso efficiente delle risorse, alla lotta contro la fame e ad affermare il diritto alla sicurezza alimentare per tutti gli abitanti del pianeta;



pesano sulla coscienza dell'Occidente, dell'Europa e del nostro Paese gli sprechi alimentari, si tratta di 1,3 miliardi di tonnellate di cibo commestibile sottratto alla sua funzione vitale, pari ad un terzo della produzione globale di alimenti e quattro volte la quantità necessaria a nutrire i 925 milioni di persone nel mondo a rischio denutrizione (dati FAO);

gli sprechi alimentari gravano, inoltre, sul clima, sulle risorse idriche, sul suolo e sulla biodiversità; la decomposizione dei rifiuti alimentari produce metano, gas ed effetti serra; ogni chilogrammo di cibo prodotto comporta oltre 4,5 chilogrammi di CO<sub>2</sub> equivalente;

l'agricoltura industrializzata concorre alla responsabilità del riscaldamento globale, emette più gas serra di tutti i mezzi di trasporto messi insieme a causa del metano prodotto dagli allevamenti intensivi e dalle risaie, del protossido di azoto dei campi fertilizzati e dell'anidride carbonica che deriva dal disboscamento delle foreste pluviali per liberare terreni da coltivare o adibire a pascolo;

l'agricoltura intensiva è fonte di consumo e inquinamento dell'acqua, il deflusso di fertilizzanti e letame devasta i fragili equilibri di laghi, fiumi ed ecosistemi costieri; essa accelera anche la perdita della biodiversità, cancellando *habitat* importanti, accelerando l'estinzione della flora e della fauna selvatica;

la visione attuale dello sviluppo agricolo pone sfide ambientali enormi, rese ancora più pressanti dal crescente bisogno di cibo in tutto il mondo conseguente alla crescita demografica e alla diffusione del benessere soprattutto in Cina e in India, che fa aumentare la domanda di carne, uova e latticini e, di conseguenza, la necessità di coltivare granturco e soia per nutrire un numero sempre maggiore di bovini, polli e maiali;

il dibattito sulla sfida alimentare si è polarizzato su posizioni contrastanti che oppongono l'agricoltura convenzionale e il commercio mondiale ai sistemi alimentari

locali e alle piccole fattorie biologiche, non c'è, tuttavia, contraddizione tra una maggiore competitività e modernizzazione del comparto agricolo e la sua capacità di adottare pratiche sostenibili;

è necessario concentrarsi sulle sfide prioritarie per sfamare l'intera umanità evitando di danneggiare il clima e l'ambiente e questo è possibile sviluppando la ricerca e l'innovazione in agricoltura al fine di:

a) rendere più produttivi i terreni utilizzando l'alta tecnologia, i sistemi agricoli di precisione, ma anche i metodi della coltivazione biologica per aumentare drasticamente le rese delle terre meno produttive, soprattutto in Africa, in America Latina e in Europa Orientale;

b) usare le risorse in maniera più efficiente tramite un'applicazione mirata di fertilizzanti e pesticidi, che riducano al minimo il deflusso delle sostanze chimiche nei corsi d'acqua e sostenere la strategia *more crop per drop* (più raccolto per ciascuna goccia), anche attraverso l'estensione dei terreni coltivati ad agricoltura biologica;

c) modificare la dieta per nutrire nove miliardi di persone; oggi solo il 55 per cento delle calorie dei cibi coltivati nutre direttamente le persone, il resto alimenta il bestiame (circa il 36 per cento) o viene trasformato in biocarburanti e prodotti industriali (circa il nove per cento); si devono trovare modi più efficienti per allevare il bestiame ed è necessario consumare meno carne, passando dall'allevamento intensivo all'allevamento a pascolo e riducendo l'uso di sostanze alimentari per la produzione di biocarburanti nel mondo ci sarebbe molto più cibo;

d) ridurre gli sprechi; si calcola che il 25 per cento delle calorie da cibo e fino al 50 per cento del peso totale del cibo vadano perduti o sprecati prima di essere consumati;

il 19 gennaio 2012, il Parlamento europeo ha approvato in seduta plenaria la risoluzione su come « Evitare lo spreco

di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE » in cui si definisce lo « spreco alimentare » e si pone l'obiettivo di ridurre del 50 per cento gli sprechi alimentari entro il 2015 e di dedicare il 2014, anno europeo contro lo spreco alimentare, al miglioramento dell'efficienza della catena alimentare degli Stati membri;

anche il Parlamento nazionale è già intervenuto sullo spreco alimentare con atti di indirizzo centrati sulle misure da adottare per combatterlo e ridurlo e per promuovere la necessità di un « patto globale del cibo » tra i partecipanti all'Expo;

tra le macroquestioni che riguardano la sicurezza alimentare spicca la parità di genere e l'*empowerment* delle donne, quali condizioni fondamentali per sradicare la fame e la malnutrizione nel mondo; le donne svolgono un ruolo essenziale sia come produttrici di cibo attraverso piccole attività agricole, allevamento e pesca, sia come amministratrici delle risorse naturali;

la centralità dei temi legati ai diritti delle donne è stata riconosciuta anche dal Ministero degli affari esteri italiano, che ha promosso il progetto *Women for Expo* per affrontare a livello globale le politiche di genere e la realizzazione di una « Carta delle donne sulla sicurezza alimentare », nella quale sono impegnate le tre agenzie del polo agroalimentare delle Nazioni unite di Roma;

il 2014 è stato l'anno internazionale dell'agricoltura familiare, cui è dedicato un capitolo all'interno della politica comune europea (PAC) ed è, quindi, necessario sviluppare politiche appropriate a supporto di specifico settore perché è ormai certo che al suo interno si preserva meglio la biodiversità;

nel contesto dell'agricoltura familiare, che nutre circa il 70 per cento del pianeta, sono numerose le conoscenze che si trasmettono tra genitori e figli, ed è importante che l'Expo divenga il luogo

d'elezione per mostrare al mondo le buone pratiche in termini di politiche agricole che mettono l'accento sui modelli sostenibili;

il ruolo delle donne e l'agricoltura familiare sono fondamentali per conseguire un modello di crescita economica equo e inclusivo, in grado di garantire il recupero di aree incolte e la nascita di nuove attività agricole laddove ce n'è più bisogno per consentire alle persone indigenti di produrre e acquistare sul posto almeno gli alimenti essenziali per sfamarsi e per crescere i propri figli;

nei prossimi decenni le regioni europea e mediterranea dovranno far fronte all'impatto di cambiamenti climatici particolarmente negativi, i quali, combinandosi agli effetti dovuti alle pressioni antropiche sulle risorse naturali, faranno dell'Europa meridionale e del Mediterraneo le aree più vulnerabili del continente. Sul tema sono al lavoro competenze, ricercatori che attraverso una rete internazionale diretta dal Prof Jeffrey Sachs (UN SDSA United Nations Development solution Network) che nei giorni scorsi hanno tenuto la seconda conferenza nazionale dal titolo « Solutions for AgriFood Sustainability in the mediterranean politics, Technologies and business Models »;

le proiezioni climatiche per il futuro indicano un aumento delle temperature in tutte le regioni europee e un aumento degli eventi estremi (inondazioni costiere e fluviali), che potranno mettere a rischio vite umane e infrastrutture, le disponibilità idriche diminuiranno specialmente nella regione mediterranea, diventando fattore limitante della produzione agricola; i cambiamenti climatici sono destinati ad avere impatti gravi anche sulla biodiversità con il rischio di estinzione di varie specie;

l'area mediterranea risulta essere quella a maggior rischio di crisi sistemica, per effetto della concomitanza di molteplici fattori di stress climatico che impattano negativamente su settori diversi;

per quel che attiene alla produzione agricola in Italia i cambiamenti climatici produrranno una potenziale riduzione della produttività soprattutto per le colture di frumento, ma anche di frutta e verdura, mentre le coltivazioni di ulivo, agrumi, vite e grano duro potrebbero essere possibili nel nord dell'Italia, mentre nel Sud la coltivazione del mais potrebbe peggiorare e risentire ancor più della scarsa disponibilità di acqua irrigua;

anche per questo all'interno del programma della presidenza italiana per il semestre europeo un capitolo importante è dedicato al quadro delle politiche dell'energia e del clima per favorire il rapido sviluppo del « Quadro 2030 » dell'Unione europea in materia di clima ed energia, indispensabile al fine di garantire la continuità delle politiche climatiche ed energetiche dell'Unione europea, nonché per assicurare il necessario grado di stabilità e prevedibilità per gli operatori economici;

l'Italia ha iniziato nel 2012 l'elaborazione di una strategia nazionale di adattamento, che è in corso di aggiornamento e che dovrà essere presentata quest'anno, le misure riguardano vari settori e prevedono opere di difesa idraulica del territorio, restauro ecosistemi acquatici, lotta all'erosione, sistemi di difesa delle colture agrarie, piani di allerta, sistemi di previsione e allarme e rafforzamento della protezione civile, strategie di pianificazione urbanistica e territoriale, interventi sugli edifici pubblici, miglioramento della qualità dell'aria urbana;

in tale contesto si delinea la funzione straordinaria dell'agricoltura, il suo compito di presidio e cura della terra, del suolo bene comune, messi pesantemente in discussione da forme di abbandono della terra, e dalla cementificazione di terreno agricolo;

negli ultimi 40 anni, secondo i dati del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono andati perduti circa 5 milioni di ettari, una cifra spaventosa che va tradotta in superficie non coltivata, in terrazzamenti abbandonati, di

cui ci si accorge dopo il disastro o quando nei mercati si fa fatica a trovare prodotti italiani;

è una rotta pericolosissima quella che si è intrapresa, ma l'inversione di tendenza è possibile promuovendo un'agricoltura che riduca l'apporto di *input* esterni, che immagazzini CO<sub>2</sub>, che utilizzi fonti rinnovabili, che accresca e favorisca l'agricoltura biologica, che privilegi la biodiversità e la rotazione alla monocultura industrializzata, che conservi e riproduca le propria ricchezza sementiera, che privilegi colture a basso consumo idrico, che recuperi e conservi la risorsa idrica, che attui politiche di adattamento ai mutamenti climatici e che guardi al futuro modificando le proprie politiche;

da anni, a livello nazionale, europeo e globale si è avviato un intenso dibattito sul tema delle sementi, strettamente legato ai grandi temi della sovranità e della sicurezza alimentare, dei mutamenti climatici, della competitività e della remunerazione degli agricoltori;

negli ultimi dieci anni tale mercato ha subito un grande processo di ristrutturazione e di concentrazione nelle mani di pochi soggetti che, provenendo dal settore dei prodotti chimici per l'agricoltura, si sono interessati al *business* del mercato globale delle sementi quando l'ingegneria genetica è stata applicata alle piante, tanto che oggi quasi il 60 per cento del mercato mondiale delle sementi è nelle mani di quattro multinazionali (Monsanto, Dupont, Sygenta, Bayer), per un volume di affari di circa 15 miliardi di dollari l'anno;

le citate multinazionali hanno brevettato un alto numero di sementi che hanno reso, una grandissima parte dell'agricoltura, del tutto dipendente dall'acquisto di fertilizzanti, erbicidi e sementi riprodotti in grandi quantità, ottenendo sostanzialmente il monopolio del settore;

i brevetti sono fattori fondamentali della concentrazione del mercato nelle mani delle multinazionali che sono riuscite in tal modo a togliere dalle mani

dell'attore principale, l'agricoltore, una pratica ancestrale, quella della riproduzione e della conservazione dei propri semi;

la brevettazione delle sementi richiede procedure costose ed ha come conseguenza l'aumento dei prezzi e la costante sparizione dal mercato delle varietà tradizionali, quelle riprodotte e selezionate naturalmente; in tal modo, lo scopo fondamentale del cibo, quello di nutrire gli esseri umani e il pianeta, viene piegato agli interessi economici di poche multinazionali;

il valore della biodiversità è tuttavia ben noto a questi grandi e potenti gruppi, perché tra le pratiche più recenti c'è la bio pirateria, e cioè la ricerca di varietà locali non registrate, la parziale modifica di queste varietà e il tentativo di brevetto su quello che viene spacciato quale prodotto di ricerca;

la FAO ha stimato che in 100 anni si registrerà la perdita del 75 per cento della biodiversità agricola a causa della diffusione globale di poche varietà vegetale. Alla fine del secolo scorso in Italia esistevano oltre 400 varietà di frumento, mentre dal 1996 solo 8 varietà di frumento duro costituivano l'80 per cento del seme messo a coltura. Secondo alcuni studiosi il 50 per cento del grano negli USA è rappresentato da 9 varietà. Il 75 per cento delle patate da 4 varietà, il 50 per cento della soia da 6 varietà, il 74 per cento delle varietà di riso in Indonesia discende da un solo medesimo ceppo;

la distruzione della biodiversità, l'impovertimento dei suoli ove si pratica monocoltura ed agricoltura intensiva, vanno avanti nonostante i risultati assai deludenti nelle rese delle piante geneticamente modificate che non producono più di quelle tradizionali, come dimostrano i dati reperibili nel sito del dipartimento di agricoltura degli Usa che monitora le produzioni di mais e soia dal 1977 al 2007, confermando che l'interesse a continuare sulla strada intrapresa da poche multinazionali non riguarda, come si vuol far

credere la lotta alla fame nel mondo, ma la proprietà industriale dei semi e il monopolio che ne deriva;

la manipolazione genetica delle varietà vegetali porta all'appiattimento e all'omologazione disperdendo quella ricchezza e quella diversità che per secoli ha consentito ai contadini di riprodurre i propri semi, di scambiarli, di conservarli, di selezionarne i più adatti al terreno, al clima, alle necessità produttive, alla pioggia o alla siccità, alla pianura o alla montagna;

le normative nazionali e dell'Unione europea non hanno favorito le varietà locali, imponendo un procedimento di registrazione molto complesso, obbligatorio ai fini della commercializzazione, una classificazione precisa e requisiti difficilmente riscontrabili in varietà non commerciali, norme chiaramente orientate a sostenere un modello di agricoltura industriale, poco adatto alla storia e al modello agricolo italiani;

in merito si ricorda che la Camera dei deputati ha già approvato all'unanimità il 18 dicembre 2014 le « Norme per la valorizzazione della biodiversità agricola e alimentare », testo oggi all'esame del Senato, e che l'11 marzo 2015 il parlamento Europeo ha licenziato la direttiva 2015/412 che consente ai singoli Stati membri la possibilità di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio;

la lunga battaglia contro l'obbligo di ospitare coltivazioni di OGM sul territorio italiano sembra vinta, con essa vincono le peculiarità territoriali, la scelta sostenuta da imprese ed istituzioni locali di valorizzare le produzioni locali e di accorciare le filiere, di affermare modelli agricoli diversi dall'agricoltura intensiva, basati sul valore competitivo della biodiversità, sulle varietà di semi e di colture che rappresentano un elemento identitario dei nostri territori e della nostra comunità nazionale,

lo scorso 7 febbraio, a Milano, con un grande appuntamento promosso dal

Governo, si è avviato un lavoro di approfondimento e redazione dei contenuti che dovranno portare alla « Carta di Milano », documento che pertanto dovrebbe raccogliere molte delle sollecitazioni sopra richiamate e rappresentare la base di un possibile lavoro di carattere internazionale;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adoperarsi, in tutte le sedi internazionali, affinché i frutti degli approfondimenti e delle conoscenze che scaturiranno da EXPO 201, nonché i contenuti della « Carta di Milano », siano trasposti in un protocollo internazionale, sulla falsariga di quello di Kyoto e, per quanto riguarda il nostro Paese, in un atto di indirizzo secondo le seguenti linee:

a) utilizzare l'opportunità di Expo 2015 per informare i cittadini sulla necessità di nutrire il pianeta, mediante messaggi molto semplici: un'alimentazione sufficiente, sicura e nutriente deve essere disponibile per tutti in ogni momento; l'alimentazione dei bambini è una priorità per lo sviluppo, tutti i sistemi alimentari devono essere sostenibili, posto che si può produrre più cibo tutelando al tempo stesso la biodiversità e l'ambiente, si deve investire nei piccoli agricoltori, uomini e donne, e si è tutti responsabili nell'eliminare perdite e sprechi;

b) attivarsi in ogni sede europea per non ledere il diritto dei cittadini europei di non tenere sistemi agricoli differenziati in un'ottica di sostegno delle biodiversità, anche nel settore sementiero, bloccare regolamenti di riforma del sistema sementiero compiendo una scelta netta e definitiva contro l'ingresso di OGM nel nostro Paese;

c) incrementare le risorse per la ricerca scientifica ed applicata in agricoltura, finalizzata all'adattamento delle colture ai cambiamenti climatici per le principali colture euro-mediterranee, e accrescere la produttività agricola nel contesto della tutela della biodiversità;

d) promuovere la semplificazione delle normative europee e nazionali sulle produzioni tipiche locali, incrementando i controlli e la sorveglianza sui prodotti, anche sementieri, e intervenendo anche con sanzioni pesanti a fronte della violazione delle norme;

e) sostenere la realizzazione di modelli di produzione e consumo più sostenibili attraverso una decisa azione di riduzione degli sprechi alimentari basata soprattutto sulla prevenzione e sul riutilizzo degli alimenti edibili per il consumo umano e animale e, solo come opzione successiva, prevedere il loro smaltimento come rifiuto per produzione di energia, anche in sinergia con le Reti di conoscenza internazionale che stanno mettendo a punto modelli in questa direzione;

f) favorire, nell'ottica dello « spreco zero », gli accordi della filiera agroalimentare affinché tutti i soggetti coinvolti abbiano una precisa responsabilità nella riduzione degli sprechi, prevedendo misure di informazione e sensibilizzazione degli operatori dell'intera filiera del cibo per incentivare comportamenti responsabili e consapevoli, anche utilizzando la fiscalità ambientale per incentivare i comportamenti corretti e scoraggiare gli abusi;

g) orientare le politiche agricole e le risorse a favore dell'agricoltura contadina familiare, per favorire una produzione alimentare sostenibile volta alla conservazione della biodiversità delle specificità locali, dello sviluppo globale dell'economia, della sicurezza alimentare e della salvaguardia ambientale, migliorando le condizioni sociali ed economiche dei piccoli agricoltori;

h) promuovere forme sostenibili di agricoltura e di produzione alimentare che tengano conto dei cambiamenti climatici in atto e della tutela delle risorse ambientali, anche attraverso la graduale riconversione degli allevamenti intensivi, il rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni, la pianificazione e la gestione delle risorse idriche destinate all'agricoltura;

*i)* promuovere la coltivazione delle terre abbandonate e incolte, favorendo il ricambio generazionale e l'ingresso di giovani generazioni in agricoltura, per contrastare il rischio idrogeologico, valutando la possibilità di istituire una banca dati nazionale delle terre incolte e abbandonate, anche ai fini della piena applicazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, recante « Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate »;

*l)* favorire, nell'ottica dell'ampliamento della democrazia economica, l'ingresso delle donne e dei giovani nel settore agricolo, supportando con risorse e servizi lo sviluppo dell'agricoltura familiare anche ai fini di difendere la fertilità del suolo contro pratiche agricole sbagliate, e sostenendo l'agricoltura biologica;

*m)* favorire il recupero e la riproduzione di varietà vegetali a rischio di impoverimento o estinzione, supportando gli agricoltori che salvaguardano le varietà locali, custodiscono e riproducono le sementi, tutelando la biodiversità;

*n)* favorire l'educazione alimentare introducendone l'insegnamento nella programmazione scolastica, per promuovere

un'alimentazione più sana, monitorando e valutando i comportamenti nutrizionali della popolazione e prevedendo specifiche attività per introdurre una corretta alimentazione a partire dalle scuole elementari e dell'infanzia;

*o)* favorire il rapporto tra agricoltura e città per trovare soluzioni innovative alle esigenze sempre più complesse della società interessata a forme nuove di produzione degli alimenti e di riqualificazione urbana.

*p)* ad accogliere i contenuti di cui sopra nel contributo che, a partire da Expo 2015, condurrà alla redazione degli obiettivi del millennio.

(8-00108) (*Nuova formulazione*) « Cenni, Sani, Franco Bordo, Catania, Faenzi, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Braga, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Catanoso, Civati, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Mariani, Marrocu, Mongiello, Palma, Pollastrini, Prina, Romanini, Scuvera, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zaccagnini e Zanin ».

## ALLEGATO 7

**Risoluzioni 7-00625 Mongiello, 7-00645 L'Abbate e 7-00661 Zaccagnini: Iniziative per il rilancio del piano olivicolo nazionale.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

L'annata 2014 per l'olio extravergine di oliva italiano è stato un « anno nero ». La campagna del 2014 si ricorderà per un calo produttivo drammatico, con una riduzione del 30-40 per cento rispetto alla media nazionale degli anni precedenti. Una situazione che ha messo in crisi i produttori olivicoli e le coltivazioni di pregio del Paese, rispetto alla quale è ormai necessario adottare azioni urgenti. Seppure dovesse risultare che il calo produttivo del 2014 sia stato un fatto occasionale, rimane tuttavia fermo che sono sempre troppi e di lungo retaggio i rischi per il settore: continua perdita di competitività, mancata innovazione, abbandono della produzione ed elevata possibilità di esporre l'olio italiano a fenomeni fraudolenti;

L'olio extravergine di oliva è l'unico olio vegetale direttamente commestibile, quindi dotato di complessi di gusto ed aroma che ne determinano i crescenti consumi mondiali. La produzione mondiale è in aumento e stabilizzata dal 2010 su oltre 3.000.000 tonnellate/anno. È una « commodity » di alto valore, che con meno del 4 per cento della produzione di oli vegetali movimentata il 20 per cento del mercato;

L'Italia storicamente aveva una posizione di rilievo per le caratteristiche qualitative del prodotto e per la importanza quantitativa delle produzioni in un mondo che vedeva l'olivo come pianta

colonizzatrice e l'olio come produzione povera, talora malfatta e maleodorante, da inviare a raffinerie italiane che lo trasformavano in oli di oliva commestibili. Oggi la realtà mette in evidenza che in tutti i Paesi olivicoli e non olivicoli le piantagioni di olivo sono diventate piantagioni da reddito, e la nuova olivicoltura mondiale, che arriva appunto a 3.000.000 di tonnellate, è ottenuta con nuove e moderne piantagioni, altamente produttive, competitive, con produzioni di qualità crescente, in grado di competere sui mercati allo stesso livello delle qualità italiane, con la differenza che l'Italia con le sue produzioni decrescenti attualmente non è in grado di imporsi in nessun tipo di mercato; nel 2013/2014 la produzione italiana, probabilmente inferiore alle 400.000 tonnellate da stime ancora da verificare, rappresenta solo il 13 per cento della produzione mondiale;

come ben risulta dal testo e dagli allegati del piano olivicolo-oleario 2009/2013 predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad oggi ormai superato, il comparto produttivo risulta compromesso. Il Comparto olivicolo può contare solamente su circa un milione di aziende, di cui gran parte in zone collinari e deve fare i conti con coltivazioni di proprietà che gestiscono 100 o 250 piante di olivo come patrimonio aziendale, con l'età stessa delle piantagioni che, ad esempio, in alcune zone di Italia supera i 300-500 anni, con l'estrema frammentazione varietale, con un innumerevoli cultivar delle quali non si conoscono né il

comportamento agronomico né le caratteristiche dell'olio. Sono queste solo le più evidenti criticità dell'olivicoltura attuale dell'Italia che danno appena un'idea delle difficoltà del comparto, ove il ricambio generazionale ha ormai fatto venir meno i tradizionali agricoltori;

questa situazione comporta anche riflessi pesantemente negativi sulle tecniche di conduzione, approssimative e mirate al massimo risparmio fino a nessun intervento, riportando la coltivazione dell'olivo ad una coltura di sussistenza ed in certi casi senza tener conto della conservazione dell'ambiente;

ciò d'altro canto provoca anche difficoltà insormontabili per la produzione di olio di qualità, visto che la maggior parte degli agricoltori raccoglie le drupe quando può, frange quando può e come può, mentre la mancanza di disponibilità economico-finanziarie limita anche i più essenziali interventi di fertilizzazione e di difesa;

l'ultima campagna ha messo drammaticamente alla luce i difetti, le manchevolezze e le necessità delle strutture produttive; una previsione di produzione già nettamente inferiore alle attese, mostrava già le tendenze al decremento del comparto. Un forte attacco di mosca olearia, lasciato incontrollato per mancanza di mezzi economici per effettuare i necessari trattamenti e l'abbandono di frutti sulla pianta determinato dal loro basso valore, unitamente alla diffusione della *xylella* fastidiosa, hanno determinato una produzione olearia di solo circa 250.000 mila tonnellate, ossia fortemente sottodimensionata rispetto al fabbisogno nazionale che è di circa 1 milione di tonnellate di cui circa 600.000 per il consumo interno e 400.000 per l'*export*, in un momento in cui il valore dell'olio stava risalendo verso limiti di convenienza economica e malgrado nel Mediterraneo si annunciassero produzioni da record;

il paradosso di questa situazione è che questo aumento del valore dell'olio andrà a favore dei principali competitori italiani;

per valutare attentamente le possibilità e gli indirizzi di sviluppo del comparto olivicolo, occorre verificare il mercato generale, il comportamento e le produzioni dei principali Paesi olivicoli e le spinte allo sviluppo del comparto olivicolo-oleario a livello globale. Nell'orizzonte europeo, compare gigantesca la montagna produttiva spagnola che ancora una volta supera 1.500.000 tonnellate (circa il 50 per cento della produzione mondiale), con produzioni provenienti da piantagioni nuove, irrigue specializzate, integralmente meccanizzabili ed inserite in una filiera già in corso di adeguamento alle caratteristiche qualitative che il mercato richiede; gli agricoltori spagnoli hanno rinnovato le piantagioni, riorganizzato le filiere, acquistato marchi di prestigio anche italiani ed ora stanno lavorando intensamente sulla qualità intrinseca delle loro maggiori produzioni nazionali. Competere con queste realtà significa competere tecnologicamente;

sempre nell'ambito europeo, la Grecia si presenta con una olivicoltura solo parzialmente rinnovata, ma con oli di elevata qualità ed a prezzi relativamente bassi. Nell'ambito del Mediterraneo una forte spinta al miglioramento tecnologico nello specifico settore dell'olivicoltura è in atto in Marocco, che tre anni fa ha lanciato il programma «*Maroc Vert*», che prevede interventi praticamente a fondo perduto per nuove piantagioni, ed in Turchia, ove l'olivo è visto come un investimento produttivo ed il potenziale di esportazione di questo Paese si sta avvicinando alle 100.000 tonnellate/anno. In sottofondo rimangono ancora Paesi come Siria e Tunisia, che insieme possono coprire 400.000 tonnellate (quantità pari all'attuale produzione italiana) di oli a basso costo;

al di fuori dell'area mediterranea si stanno sviluppando interessanti realtà olivicole, delle quali si deve tener conto, perché, se non influenzano il mercato nazionale, sono delle minacce concrete per le esportazioni. Negli Stati Uniti, in California, sta crescendo un nucleo di olivi-



coltori che mirano ad impadronirsi del mercato nordamericano, che rappresenta la migliore zona di esportazione degli oli italiani. Questo avviene sia con l'immissione sul mercato di oli di buona qualità prodotti in California, con impianti moderni, ma anche attraverso organi di stampa e dossier ufficiali che evidenziano i difetti del sistema produttivo italiano, praticamente inesistente nel loro immaginario collettivo;

nell'America del Sud, Cile ed Argentina sono impegnati nella produzione di olio attraverso nuove piantagioni, e l'Argentina ha dichiarato l'olio di oliva « alimento nacional »; attualmente è accreditata di una produzione reale di 30.000 tonnellate, con grandi ambizioni sul mercato nordamericano (Stati Uniti, Canada);

dall'altra parte del globo, la realtà australiana, ancora modesta, ma tutta costituita da nuove piantagioni, mira ai mercati orientali che rappresentano un potenziale sbocco anche per le produzioni italiane;

si tratta, in genere, nel resto d'Europa (Portogallo, Spagna, Francia e parzialmente Grecia) e nel resto del mondo (Marocco, Turchia, Sudamerica, Australia) di olivicolture da reddito ove l'unica finalità dell'impianto è produzione di oli di oliva ottenuti con tecnologie moderne di raccolta, trasformazione, e ben organizzate, in grado di dare tutte oli di eccellente qualità sotto il profilo di genuinità e purezza, e di caratteristiche organolettiche talora diverse, ma non necessariamente inferiori a quelle del prodotto nazionale;

per fermare l'abbandono ed il « disamoramento » dell'olivicoltura come fatto produttivo che trascinerrebbe inesorabilmente nella caduta anche alcune delle linee commerciali più rilevanti del « *made in Italy* » come gli oli di alta qualità, occorre prendere atto che la struttura deve essere modificata; questo non sarà fatto certamente in un arco di tempo breve, e senza un adeguato intenso lavoro di programmazione; si dovrebbe iniziare innanzitutto a ricostruire lo scheletro di

una struttura produttiva efficiente attraverso nuove piantagioni che siano nel giro di pochi anni in grado di sopperire almeno ai fabbisogni nazionali e mantenere l'immagine di un mondo olivicolo dinamico e produttivo in grado di sostenere un'esportazione di qualità, e ridare al Paese un settore capace di dare occupazione e recuperare quelle forze lavoro che derivano dall'abbandono progressivo dell'olivicoltura tradizionale;

queste nuove piantagioni dovrebbero possedere tutti i requisiti per lo sviluppo e l'applicazione di tutte le moderne tecnologie;

in numerosi distretti rurali esistono ampie zone a vocazione olivicola-agricola, ove si potrebbe operare con queste nuove piantagioni, che assumerebbero un importante ruolo nella evoluzione del paesaggio analogamente a quanto avvenuto per i vigneti, che negli ultimi trent'anni sono stati totalmente sostituiti dalle nuove piantagioni adatte alle mutate esigenze agronomiche e tecnologiche, e con evidenti vantaggi paesaggistici ed ambientali;

per dare un'idea dell'immensità delle operazioni e della urgenza di iniziare le attività si portano ad esempio alcuni numeri: supponendo di dover soddisfare un fabbisogno di 200.000 tonnellate/anno di olio di oliva si dovrebbero portare a regime 150.000/200.000 ettari di nuovi oliveti che con una media di 1 tonnellata/ettaro di olio potrebbero riuscire a colmare il fabbisogno;

l'olivicoltura italiana si fonda su una decina di cultivar maggiori che coprono la maggior parte della produzione complessiva e tra le criticità maggiori che si riscontrano vi è la mancanza di trasferimento tecnologico, di assistenza tecnica, di alfabetizzazione del mondo produttivo agricolo;

la ristrutturazione del settore appare pertanto indispensabile ed urgente e dovrebbe attuarsi attraverso un accurato lavoro di programmazione che favorisca la ricostituzione di una struttura produttiva

efficiente e moderna adatta alle mutate esigenze agroeconomiche e tecnologiche con evidenti vantaggi paesaggistici e ambientali oltre che forti ricadute in termini occupazionali,

è evidente che un processo di questa portata richiede un arco di tempo lungo ed accurate calibrature dei processi a monte ed a valle delle piantagioni; è tuttavia necessario sempre ricordare che l'impianto di un oliveto determinerà una produzione 3-5 anni dopo, e che occorre aspettare comunque 8-10 anni per arrivare ad una produzione stabilizzata;

per quanto riguarda la fase di prima trasformazione, il punto di partenza di qualsiasi analisi sul settore consiste nella definizione dell'universo nazionale dei frantoi attivi dove negli ultimi anni si è registrata una forte riduzione della numerosità dei frantoi attivi e dei volumi di produzione di olio dichiarati all'AGEA. Di fondamentale importanza è analizzare e incrociare i dati degli archivi amministrativi disponibili, al fine di produrre una valutazione del processo di ristrutturazione avvenuto nel settore in questi anni e descrivere la situazione attuale della prima trasformazione delle olive. Tra gli obiettivi vi è quello poi di rendere più fruibili le informazioni e i dati relativi al sistema della prima trasformazione nell'ambito della filiera dell'olio d'oliva, attraverso la predisposizione di una banca dati dei frantoi, utile per la pianificazione regionale e nazionale;

le criticità della fase di prima trasformazione sono inquadrabili nei seguenti punti:

a) numero elevato di frantoi economicamente poco efficienti e con impianti di trasformazione non ottimali e che di fatto costituiscono non imprese;

b) capacità limitata di investimento e di innovazione tecnologica di molte aziende e non garanzia di qualità;

c) dimensioni che non permettono « massa critica » a causa dell'eccessiva frammentazione;

d) costi elevati di produzione soprattutto per i piccoli frantoi (fino a 2,5-3 euro/chilogrammo contro 1 euro dei frantoi industriali);

e) ritardi negli investimenti;

f) accesso difficoltoso ai finanziamenti soprattutto per gli impianti non collegati ad aziende agricole o non frantoi;

i punti di forza della olivicoltura nella prima trasformazione si potrebbero riassumere in:

a) una capillare localizzazione dei frantoi nelle aree vocate, con maggiore garanzia di lavorazioni tempestive e di qualità;

b) una elevata professionalità dei frantoiani italiani;

c) una presenza di distretti produttivi, in minima parte, con una elevata concentrazione di prodotto;

d) una capacità di una notevole differenziazione del prodotto sia per tipologia (DOP, IGP, « alta qualità » e altro) sia in base al gusto;

e) una continua modernizzazione degli impianti;

f) un elevato numero di filiere di prodotto olivicolo tracciato (circa 400) con 8000 aziende agricole;

nel territorio italiano, in special modo nel Sud, è forte la presenza di frantoi che hanno una valenza storico-culturale notevole come, ad esempio, i frantoi ipogei del Salento o quelli storici sparpagliati all'interno delle campagne meridionali dove alcuni sono funzionanti e altri in stato di semi-abbandono. È di fondamentale importanza storica-antropologica avviare un monitoraggio e una successiva classificazione dei « frantoi di particolare interesse storico-culturale » al fine di attivare le opportune politiche di recupero strutturale ai fini didattici e finanziare con misure *ad hoc* quei frantoi, a tutt'oggi funzionanti con tecniche di produzione che in un certo senso hanno anticipato storicamente i disciplinari tec-

nici comunitari oggi in vigore, che curano il dettaglio organolettico degli oli extravergine proteggendolo, tra l'altro, quale patrimonio dell'umanità, essendo l'olio l'elemento essenziale della «dieta mediterranea»,

per il rilancio del sistema di produzione e di trasformazione olivicolo oleario italiano, occorrerebbe istituire un sistema di strumenti incentivanti che da un lato sia in grado di permettere agli investimenti di poter essere gestiti agevolmente riducendo l'effetto delle numerose norme ed autorizzazioni necessarie per la costituzione di nuove piantagioni, che dovrebbero essere realizzate solo sulla base di rigorosi criteri tecnico-scientifici, e dall'altro di permettere di costituire una linea specifica di finanziamenti, se del caso tramite un fondo di incentivazione, individuando nel modo più opportuno la fonte delle risorse necessarie e che potrebbe per esempio essere previsto a livello regionale a carico degli attuali contributi di cui ai piani di sviluppo rurale o delle organizzazioni comuni di mercato, da utilizzare per la costituzione di nuove piantagioni di olivo analogamente a quanto si sta facendo nel settore della viticoltura;

un'operazione di questo tipo non sarebbe finalizzata alla sola produzione olivicola, ma contribuirebbe a movimentare attività e quindi capitali in un indotto che va dall'attività vivaistica alle macchine agricole all'impiego di forze lavoro direttamente nelle piantagioni e indirettamente nelle attività indotte, e a creare linee produttive che già direttamente possono essere pilotate verso prodotti di alta gamma e di qualità certificate;

va evidenziato che una situazione problematica come quella attuale che sta attraversando l'olivicoltura, l'Italia l'ha già attraversata e in parte superata, alla fine degli anni Novanta nel settore, dell'agromicoltura; per esse è stato adottato un piano nazionale condiviso dalle autorità dell'Unione europea e poi è stato attuato dalle regioni che ha brillantemente conseguito i risultati prefissati;

tale piano sarebbe necessario anche per il grande valore ambientale che riveste la coltivazione dell'olivo specialmente per quanto riguarda la protezione che conferisce al suolo e quindi alla riduzione del rischio idrogeologico e per la conservazione del territorio, essendo questa pianta, tra le specie arboree coltivate, quella con minori esigenze in termini fabbisogno idrico e difesa fitosanitaria;

lo sviluppo dell'olivicoltura avrebbe una propria valenza strategica anche per gli scenari futuri: a livello globale grazie alla diffusione della dieta mediterranea sta iniziando a diffondersi anche nei Paesi non tradizionalmente consumatori una cultura legata all'olio extravergine di oliva ed alle sue proprietà; questo fenomeno relativamente nuovo è rappresentato da manifestazioni, concorsi internazionali, forum e portali dedicati, curati da giornalisti, e food blogger. Tali iniziative non solo mettono in evidenza le migliori produzioni, ma riescono anche con estrema facilità ed ascolto ad evidenziare la scarsa qualità dei prodotti commerciali (Merum, Olive Center UC Davis, truthinoliveoil, joo-prize, NYT e altro). In tale prospettiva è concretamente ipotizzabile che in un prossimo futuro sarà sempre più presente questa consapevolezza e mutata sensibilità del consumatore e sarà quindi necessario cogliere tali opportunità per elevare la qualità del prodotto esportato;

l'Italia possiede un grande patrimonio varietale ancora tutto da valorizzare ed in questo contesto teso a valorizzare la qualità e le specificità, avrebbe quindi un elevato margine competitivo e forti posizioni di vantaggio;

non è da sottovalutare poi che nello sviluppo dei nuovi impianti della futura olivicoltura nazionale vi sarebbero forti ricadute in termini occupazionali, soprattutto nel campo agroindustriale ed agroalimentare, con l'utilizzo e l'impiego dei macchinari necessari alle conduzioni agronomiche e raccolta delle olive che ne riducano sensibilmente i costi di gestione e che oggi rappresentano l'eccellenza della

industria italiana meccanica del settore, sia in Italia e sia all'estero, nonché con la maggior richiesta di impianti di estrazione e separazione in due fasi dove alcune industrie italiane sono all'avanguardia con brevetti che permettono di non utilizzare acqua e con ottimi risultati per il riutilizzo delle sanse per uso agricolo e la nutrizione animale;

sarebbe necessario quindi approvare un apposito programma per lo sviluppo dell'olivicoltura nazionale ed in questo senso dotare l'attuale ordinamento nazionale di una norma specifica volta a rafforzare e sostenere lo sviluppo dell'olivicoltura ed avente contenuti analoghi a quelli di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 423 del 1998;

tale norma dovrebbe prevedere che, per fare fronte alla grave situazione di declino della coltivazione dell'olivo ed alla crisi di produttività del comparto olivicolo nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, presenti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione le linee programmatiche di indirizzo e di, intervento per l'olivicoltura italiana anche al fine di contenere i costi di produzione, di riorganizzare la commercializzazione e di migliorare la qualità dei prodotti agricoli, tenendo conto dell'esigenza di risanamento tecnico-culturale e varietale;

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative, possibilmente anche a carattere d'urgenza, affinché si attui un piano per il rilancio, il rafforzamento e lo sviluppo dell'olivicoltura nazionale (piano olivicolo nazionale), allo scopo seguendo un procedimento normativo, amministrativo ed operativo, analogo a quello attuato ai sensi

della legge 2 dicembre 1998, n. 423, come meglio indicato in premessa, valutando in tale ambito, la possibilità di individuare ed autorizzare una notevole somma di spesa, se del caso da associare all'istituzione di un fondo di rotazione per gli investimenti, il cui importo sia considerevolmente rilevante e tale da coprire un periodo di operatività compreso tra un triennio ed un quinquennio e che consenta, *in primis*, la riduzione ed il progressivo azzeramento dell'eccessiva frammentazione del modello produttivo, e un vero ammodernamento degli impianti arborei delle aziende agricole olearie, prevedendo forme di fiscalità di vantaggio per coloro che adotteranno iniziative associative su base cooperativistica, consortile e di società di capitali,

a fare sì che il piano olivicolo suddetto abbia almeno la finalità di:

a) incrementare la produzione nazionale senza accrescere la pressione sulle risorse ambientali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e lo studio di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica;

b) tutelare l'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica, non razionalizzabile e non rinnovabile in particolare l'olivicoltura marginale delle aree collinare incentivando la creazione di organizzazioni in grado di gestire gli oliveti a rischio di abbandono o già abbandonati affinché possano essere riportati in produzione;

c) sostenere e promuovere attività di ricerca per implementare e migliorare la coltura olivicola;

d) stimolare il « consumo informato » evidenziando le diverse proprietà salutistiche degli oli extravergini di oliva anche con adeguata utilizzazione delle indicazioni salutistiche approvate dall'Unione europea, attraverso una capillare e sistematica crescita della cultura sull'olio extravergine di oliva e valorizzi il *made in*

*Italy* mediante la promozione della qualità e della biodiversità, elemento distintivo della nostra olivicoltura;

e) sostenere l'iniziativa dell'alta qualità per l'olio extra vergine di oliva italiano anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato domestico e soprattutto su quelli internazionali;

f) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali delle olive da mensa e di nuovi impianti arborei;

a sostenere ed incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica della filiera olivicola, anche alla luce delle novità contenute nella nuova OCM unica di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 che introduce lo strumento della contrattualizzazione tra produttori olivicoli ed acquirenti industriali e commerciali ponendo le basi per la rivisitazione ed il rilancio del sistema delle organizzazioni di produttori (OP) e degli organismi interprofessionali (OI)

ad avviare un monitoraggio ed una successiva classificazione dei « frantoi di particolare interesse storico-culturale », al fine di attivare le opportune politiche di recupero strutturale per scopi didattici e finanziari, con misure *ad hoc*, quei frantoi a tutt'oggi funzionanti;

ad adottare, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le opportune iniziative volte a costituire una banca dati presso il Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali una banca dati che censisca i frantoi industriali e i « frantoi di particolare interesse storico-culturale », per tipologia e tecniche di produzione, inclusa la loro collocazione sul territorio, con lo scopo di avviare politiche agrarie mirate di investimento con cui ammodernare quelli esistenti e recuperare e tutelare quelli storici

ad attivare iniziative dirette alla valorizzazione dell'olio extravergine di oliva, con particolare riguardo ad azioni divulgative volte a favorire la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche degli oli extravergini di qualità, e a combattere le contraffazioni e l'*Italian sounding*.

(8-00109) « Mongiello, L'Abbate, Zaccagnini, Sani, Bordo Franco, Oliverio, Albanella, Amato, Antezza, Benedetti, Bernini Massimiliano, Bini, Bossa, Capozzolo, Carella, Carloni, Cassano, Cenni, Covello, Culotta, D'Arienzo, Di Gioia, Di Maio Marco, D'Incecco, Donati, Epifani, Famiglietti, Fanucci, Fedi, Folino, Gagnarli, Gallinella, Galperti, Giacobbe, Ginefra, Ginoble, Grassi, Iacono, Iori, Lodolini, Magorno, Massa, Mazzoli, Montroni, Moscatt, Parentela, Pelillo, Porta, Preziosi, Reallacci, Sgambato, Tullo, Venitelli, Villecco Calipari e Zardini ».

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito dell'esame del « Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final), del « Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3) » .....	230
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	230

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 6 maggio 2015.*

**Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito dell'esame del « Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final), del « Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3) ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.20.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 433 del 28 aprile 2015, a pagina 191, prima colonna, sedicesima riga, dopo le parole: « lettera a) » inserire la seguente: « , sostituire ».

A partire dalla medesima riga, sostituire le parole: « a qualsiasi titolo » con le seguenti: « o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio ».

Alla diciassettesima riga, sostituire le parole: « sono sostituite dalle » con le seguenti: « con le ».

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	231
Audizione del Capo Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, Antonella Manzione, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo, a norma dell'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( <i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i> ) .....	231

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.*

#### La seduta comincia alle 8.15.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione la deputata Paola Pinna, in sostituzione del deputato Giulio Cesare Sottanelli, dimissionario.

**Audizione del Capo Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, Antonella Manzione, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo, a norma dell'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.**

*(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione).*

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Antonella MANZIONE, *Capo affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione, depositando una relazione scritta, che verrà pubblicata in allegato ai resoconti della seduta.

Intervengono, ponendo quesiti, i deputati Fabio LAVAGNO (PD) e Mino TARICCO (PD).

Antonella MANZIONE, *Capo affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri*, svolge un intervento di replica.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia l'avvocato Manzione per il suo contributo ai lavori della Commissione; comunica che

la relazione depositata dall'avv. Manzione sarà allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Ricorda infine che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 13 maggio, alle ore 8.15 per l'audizione dei capi uffici legislativi del Ministero dell'economia e delle finanze e giovedì 14 maggio, sempre alle 8.15, per l'audizione del Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, Maria Anna Madia, sull'Agenda per la semplificazione.

**La seduta termina alle 8.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	233
Audizione di rappresentanti dell'USIGRAI ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	233
ALLEGATO ( <i>Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione n. 308/1574</i> ) .....	235
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	234

Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono per l'USIGRAI il segretario nazionale, Vittorio Di Trapani, e i componenti dell'esecutivo nazionale, Renato Orso, Valeria Collevicchio, Umberto Avallone e Rosaria Matarrese.

#### La seduta comincia alle 14.15.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

##### Audizione di rappresentanti dell'USIGRAI. (*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Vittorio DI TRAPANI, *segretario nazionale dell'USIGRAI*, svolge una relazione al termine della quale intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Pino PISICCHIO (Misto).

Roberto FICO, *presidente*, risponde sulle questioni poste.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), il senatore Raffaele RANUCCI (PD), il deputato Pino PISICCHIO (Misto), il senatore Alberto AIROLA (M5S), il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), i senatori Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) e Francesco VERDUCCI (PD).

Vittorio DI TRAPANI, *segretario nazionale dell'USIGRAI*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Fa altresì presente che in allegato è pubblicato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza

della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, il quesito n. 308, per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

ALLEGATO

**QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (n. 308/1574)**

AIROLA. — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai.* — Premesso che:

in data 2 aprile 2015 è stata approvata in Commissione attività produttive alla Camera dei deputati, con il parere e il voto favorevole di maggioranza e Governo, la risoluzione n. 7/00281 a prima firma Della Valle, deputato del gruppo Movimento 5 Stelle;

questa risoluzione, approvata all'unanimità, segna un passo in avanti nel settore energetico, impegnando il Governo a riconoscere il vento d'alta quota quale forma di energia rinnovabile e a prendere i dovuti provvedimenti al fine di stimolare la ricerca e far nascere nuove attività imprenditoriali;

l'importanza della risoluzione in questione è tale che l'azienda radiotelevisiva pubblica le ha dedicato uno spazio nell'edizione del mattino del 7 aprile 2015 della trasmissione « Rai Parlamento »;

nella trasmissione « Rai Parlamento » del 7 aprile 2015 non si è fatto alcun riferimento al primo firmatario della risoluzione ovvero al gruppo di appartenenza, come è possibile verificare dalla visione del link di seguito indicato (<http://www.rai.tv/dl/Rai-TV/programmi/media/ContentItem-325e0abf-9876-4f23-9534-a140f7c8a640.html>);

si chiede di sapere:

se l'azienda sia a conoscenza di quanto esposto in narrativa e quali strumenti e rimedi intenda porre in essere al fine di garantire sempre un'informazione efficace, imparziale, corretta e — soprattutto — completa. (308/1574)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si precisa quanto segue.*

*In linea generale si ritiene opportuno mettere in evidenza come la testata Rai Parlamento sia sempre impegnata ad offrire un'informazione dei lavori parlamentari quanto più possibile pluralista, completa ed approfondita avendo tra gli obiettivi, che ne connotano l'attività, anche quello di informare i cittadini sul lavoro svolto dalle istituzioni ritenuto di maggiore interesse per la vita quotidiana.*

*In particolare, con riferimento all'episodio citato nell'interrogazione, relativo al servizio del Tg, edizione del mattino, trasmesso lo scorso 7 aprile, si deve tener conto che la durata dell'edizione mattutina è molto breve, e la durata massima di un servizio è di un 1 minuto; per tale motivo l'impostazione editoriale seguita per confezionare l'unico servizio del Tg del mattino richiede di non utilizzare voci, riferimenti e posizioni politiche, preferendo un taglio tendenzialmente divulgativo, teso a valorizzare quelle novità che possono avere un concreto impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.*

*Dunque, per tale ragione nel caso specifico il pezzo era privo di voci di parlamentari, riferimenti alle singole posizioni e dettagli sui promotori e sostenitori della risoluzione. Peraltro, questo schema si utilizza a maggior ragione quando per il Tg del mattino si propongono argomenti che si stanno sviluppando nelle commissioni e che dovranno poi affrontare l'esame dell'Aula. Quindi, nel caso del servizio del 7 aprile, non c'è dubbio che se si fosse impaginato lo stesso argomento per un'altra*

edizione del Tg, dove gli spazi sono più ampi e l'approccio è più « parlamentare », sarebbe sicuramente stata raccolta anche e soprattutto la voce del M5S.

Infine, va considerato che quando la risoluzione oggetto del servizio contestato

andrà in Aula, Tg Parlamento tornerà ad occuparsene con il consueto taglio istituzionale, dando il necessario spazio a tutte le forze politiche con rispetto dell'imparzialità, dell'equilibrio e del rigore che si deve nel trattare ogni notizia.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Audizione del dottor Calogero Germanà, già questore di Piacenza ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	237
Comunicazioni della Presidente .....	237
COMITATO CULTURA DELLA LEGALITÀ, MINORI, SCUOLA, UNIVERSITÀ .....	238

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

**Audizione del dottor Calogero Germanà,  
già questore di Piacenza.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione del dott. Calogero Germanà, già questore di Piacenza.

Calogero GERMANÀ, *già questore di Piacenza*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i

deputati Davide MATTIELLO (PD), Claudio FAVA (Misto) e Francesco D'UVA (M5S), nonché i senatori Mario Michele GIARRUSSO (M5S) e Giuseppe LUMIA (PD), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Germanà per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Comunicazioni della Presidente.**

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che venerdì 15 maggio 2015 si svolgerà una missione a Limbadi in Calabria per un sopralluogo, a conclusione dei lavori di ristrutturazione presso il bene confiscato alla famiglia Mancuso e destinato ad ospitare un polo di « formazione antimafia ».

Comunica, inoltre, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 30 aprile

scorso ha declassificato da riservati a liberi, ad eccezione delle parti segrete, i resoconti stenografici delle audizioni, svolte in missione e nei Comitati, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, dottor Antonino Condorelli, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, dottor Tommaso Buonanno, e del giornalista Lirio Abbate.

**La seduta termina alle 15.15.**

**COMITATO CULTURA DELLA LEGALITÀ,  
MINORI, SCUOLA, UNIVERSITÀ**

*Mercoledì 6 maggio 2015.*

Il Comitato Cultura della legalità, minori, scuola, università si è riunito dalle 15.30 alle 16.25.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento .....	239
--	-----

*Mercoledì 6 maggio 2015. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 11.30.**

**Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.**

Il relatore, onorevole VILLECCO CALIPARI (PD), illustra lo schema di regolamento all'ordine del giorno.

Intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e il deputato FERRARA (SEL).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.05.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	240
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanella ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	240

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 6 maggio 2015. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. – Intervengono il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanella, i vicesegretari generali di Unioncamere, Tiziana Pompei e Andrea Sammarco e il funzionario di Unioncamere, Pierluigi Sodini.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.**

**Audizione del presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanella.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Ferruccio DARDANELLO, *presidente di Unioncamere*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, la senatrice Raffaella BELLOT (Misto-FAL), i deputati Paolo PETRINI (PD) e Michele PELILLO (PD), e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Ferruccio DARDANELLO, *presidente di Unioncamere*, e Andrea SAMMARCO, *vicesegretario generale di Unioncamere*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa la seduta.

#### La seduta termina alle 9.15.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, Giuseppe Travaglini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	241
Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, Luigi Paoletti .....	242

*Mercoledì 6 maggio 2015. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI, indi del vicepresidente Stefano VIGNAROLI.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

**Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, Giuseppe Travaglini.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, Giuseppe Travaglini, che ringrazia per la presenza.

Giuseppe TRAVAGLINI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (M5S) e Francesco SCALIA (PD), nonché i deputati Filiberto ZARATTI (SEL), Stefano VIGNAROLI (M5S) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Giuseppe TRAVAGLINI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri*, risponde ai quesiti posti. Quindi chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono, per porre ulteriori quesiti e formulare osservazioni, il deputato Stefano VIGNAROLI, *presidente*, e il senatore Francesco SCALIA (PD).

Giuseppe TRAVAGLINI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia il dottor Travaglini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, Luigi Paoletti.**

Il deputato Stefano VIGNAROLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, Luigi Paoletti, che ringrazia per la presenza.

Luigi PAOLETTI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (M5S) e il deputato Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Luigi PAOLETTI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia il dottor Paoletti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	243
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	243
Sulla pubblicità dei lavori .....	246
Audizione del dottor Gian Carlo Caselli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	246

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza  
del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14.05 alle ore 14.30.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza  
del presidente Giuseppe FIORONI.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

##### Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, con nota pervenuta il 23 aprile, il dottor Allegrini ha depositato una relazione riservata concernente l'esito delle ricerche sinora effettuate presso l'Archivio centrale dello Stato.

Nella relazione si segnala, tra l'altro, che in base ai documenti consultati, « all'interno delle carte del Gabinetto » del

Ministero dell'interno « esisteva un fascicolo 11001/45 con intestazione « Aldo Moro » che, pur elencato sia per il quinquennio 1976-1980 che per il successivo 1981-1985, non è mai giunto in Archivio centrale ».

In questo fascicolo potrebbe essere stato archiviato anche il noto appunto originariamente classificato « segretissimo » riguardante la provenienza da un deposito del Nord del munizionamento rinvenuto in via Fani.

Nella citata relazione si sottolinea altresì che, benché vi siano agli atti della Commissione stragi presieduta dal senatore Pellegrino numerosi documenti riconducibili al citato fascicolo, non si può avere la certezza che sia stato trasmesso alla suddetta Commissione l'intero fascicolo e « non è possibile accertare l'integrità del fascicolo "Aldo Moro" che doveva essere versato in originale all'Archivio centrale dello Stato ».

Ciò premesso, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di inviare una richiesta di chiarimenti al Ministro dell'interno e all'Archivio centrale dello Stato, nonché per conoscenza alla Presidenza del Consiglio.

Segnala, inoltre, che il 30 aprile è pervenuta una nota – di libera consultazione – dell'avvocato Bonifacio Giudiceandrea, legale di Giovanni Senzani.

Nella nota si comunica, tra l'altro, la decisione di Senzani « di chiarire formalmente in via istituzionale (e dunque alla Commissione [...]) di essere totalmente estraneo alla vicenda del rapimento e della morte dell'on. Aldo Moro ».

L'avvocato Giudiceandrea osserva, inoltre, che qualsiasi notizia che attribuisca a Senzani « un ruolo nella vicenda non solo è falsa ma contrasta con gli esiti – conosciuti da tutti – dei cinque o sei processi istruiti dalla autorità giudiziaria romana (senza considerare che all'epoca il prof. Senzani aveva consapevolmente scelto di non difendersi tecnicamente nei processi e che dunque non tutte le condanne da lui subite sono il frutto di un reale contraddittorio fra accusa e difesa) ».

Nella nota si afferma, altresì, che « tutte le altre illazioni sui contatti fra il prof. Senzani e i servizi segreti di ogni rima sono non solo calunniose e frutto delle estemporanee rivelazioni di qualche pentito, ma contrastano con il trattamento – non certo di favore – subito dal Senzani negli anni della sua detenzione ».

Il legale di Senzani sottolinea, quindi, « la vera e propria efficacia calunniosa della *escalation* di notizie false, molte delle quali provengono dai membri – protetti dalla immunità [...] – della Commissione ».

La nota si conclude con la richiesta di portare le suddette considerazioni a conoscenza dei membri della Commissione.

A tal fine, copia della suddetta lettera sarà inviata a tutti i componenti della Commissione.

Sulla base delle prime risultanze di alcuni accertamenti in corso di perfezionamento da parte della dottoressa Giammaria e del colonnello Pinnelli, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha altresì convenuto di richiedere alcuni chiarimenti al Ministero della giustizia e di affidare alla dottoressa Giammaria, con l'ausilio degli organi di polizia

giudiziaria e delle altre autorità competenti, il compito di compiere ulteriori approfondimenti istruttori, anche mediante acquisizione di informazioni da parte di persone informate dei fatti.

Nella medesima riunione si è altresì concordato di calendarizzare nelle prossime settimane le audizioni di alcuni studiosi che hanno effettuato ricerche dedicate al caso Moro: Valdimiro Satta, Marco Clementi, Gianremo Armeni, Stefania Limiti, Sandro Provvigionato e Pino Casamassima.

Su richiesta degli interessati, si è invece deciso di non procedere, almeno per il momento, alle audizioni di Giovanni Galloni e di Nicolò Amato.

Ricorda, inoltre, che – come già comunicato lo scorso 15 aprile – sono stati acquisiti presso gli uffici giudiziari di Roma alcuni reperti e atti processuali; essi saranno trasmessi alla Direzione centrale della polizia di prevenzione – Servizio antiterrorismo, affinché proceda a taluni accertamenti.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha inoltre deliberato di avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito e a tempo parziale, di tre sottufficiali dei carabinieri: il luogotenente Giuseppe Boschieri, il maresciallo Gaetano Lamberti e il maresciallo Mario Lauri.

Comunica, quindi, che è stato affidato alla dottoressa Tintisona l'incarico di esperire, con l'ausilio delle competenti strutture della polizia, alcuni accertamenti istruttori.

Nel quadro delle verifiche riguardanti i tentativi di trattativa per la liberazione di Moro e l'ipotizzata intenzione del presidente Leone di concedere la grazia alla brigatista Paola Besuschio, la dottoressa Picardi è stata incaricata di esaminare, presso l'Archivio storico del Senato, la documentazione del fondo « Giovanni Leone », limitatamente al quadriennio 1977-1980.

Sempre nel corso della odierna riunione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha altresì convenuto di affidare tre incarichi alla polizia scientifica, lo svolgimento di alcuni accer-

tamenti istruttori al colonnello Pinnelli e talune attività investigative allo S.C.I.C.O. della Guardia di finanza.

Segnala, inoltre che l'avv. Nunzio Raimondi e il maresciallo capo Danilo Pinna hanno prestato, rispettivamente il 23 aprile e il 6 maggio, il prescritto giuramento e hanno quindi formalmente assunto l'incarico di collaboratori della Commissione. Tali incarichi saranno svolti secondo gli indirizzi già comunicati all'ufficio di presidenza.

Comunica quindi che la dottoressa Picardi ha trasmesso il 23 aprile una relazione riservata nella quale segnala l'interesse per l'inchiesta parlamentare di alcuni fascicoli processuali custoditi presso gli uffici giudiziari di Firenze. Al fine di consentire la visione e l'eventuale acquisizione della suddetta documentazione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha autorizzato lo svolgimento una missione a Firenze e a Prato del colonnello Occhipinti, per la durata massima di 2 giorni.

Sono altresì pervenute alcune relazioni da parte di collaboratori della Commissione. In particolare:

il dottor Donadio ha presentato il 22 aprile una relazione – di libera consultazione – concernente tematiche di interesse per l'audizione del senatore Manca; il 28 aprile due relazioni segrete contenenti alcune proposte operative, alle quali si è convenuto di dare seguito; il 30 aprile una ulteriore relazione segreta;

la dottoressa Picardi ha depositato il 23 aprile un'audiocassetta, rinvenuta presso gli uffici giudiziari di Roma, che sarà trasmessa al RIS di Roma quale possibile termine di raffronto ai fini degli accertamenti in corso sulle altre audiocassette già acquisite dalla Commissione; il 27 aprile copia di un verbale segreto di interrogatorio, per rogatoria, acquisito presso la Procura della Repubblica di Roma;

il 29 aprile il dottor Siddi ha depositato il verbale delle dichiarazioni rese da persona informata dei fatti;

la dottoressa Giammaria ha depositato il 22 aprile una relazione concernente le dichiarazioni rese da alcune persone informate dei fatti presenti a via Fani il giorno della strage, una nota relativa all'acquisizione di documentazione presso la Corte di assise di Roma, le trascrizioni, a cura del RIS di Roma, delle registrazioni contenute nelle audiocassette rinvenute presso l'ufficio Corpi di reato del Tribunale di Roma; tutta la suddetta documentazione, riguardando indagini in corso, è secretata;

il colonnello Pinnelli ha depositato, con nota secretata del 23 aprile, la lettera con cui il Comando della Legione Lazio dell'Arma dei carabinieri risponde ad una richiesta di informazioni della Commissione; con successive note secretate pervenute il 29 aprile e il 4 maggio, il foglio matricolare di due sottufficiali dell'Arma dei carabinieri; con nota del 5 maggio, il verbale delle sommarie informazioni acquisite, insieme alla dottoressa Giammaria da una persona informata dei fatti;

sullo stesso argomento, il 5 e il 6 maggio la dottoressa Giammaria ha presentato due note, con annessa documentazione, entrambe secretate;

il generale Paolo Scriccia ha depositato il 27 aprile documentazione di libera consultazione concernente il generale Nicolò Bozzo;

sempre con riferimento al generale Bozzo, con nota riservata pervenuta il 30 aprile, il colonnello Pinnelli ha depositato una lettera del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

il tenente colonnello Giraud ha presentato il 5 maggio una relazione riservata concernente talune notizie riportate dalla stampa con riferimento alla perizia autoptica eseguita sul corpo di Aldo Moro e contenente alcune proposte operative, alle quali si è convenuto di dare seguito;

il colonnello Occhipinti ha depositato, in data 23 e 28 aprile, documentazione riservata riguardante alcuni accertamenti condotti.

Comunica, infine, che:

con nota del 22 aprile l'on. Claudio Martelli ha fatto pervenire, come convenuto nel corso della sua audizione del 15 aprile, il capitolo del suo libro « Ricordati di vivere » riguardante Aldo Moro, che sarà inviato a tutti i componenti della Commissione;

facendo seguito a quanto concordato il 18 marzo nel corso dell'audizione del Viceministro Luigi Casero, con nota pervenuta il 30 aprile il generale Edoardo Valente, Vice Capo di gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, ha comunicato il completamento del versamento degli atti riguardanti il caso Moro agli Archivi di Stato ed ha trasmesso l'elenco degli atti versati; nella nota si fa presente che, entro la fine di maggio, sarà trasmessa alla Commissione anche copia digitale di tutti gli atti versati;

il generale Nunzio Antonio Ferla, direttore della Direzione investigativa antimafia, ha trasmesso, il 23 aprile, una relazione riservata contenente alcune informazioni richieste dalla Commissione;

il Comandante del RIS di Roma, colonnello Ripani, con nota pervenuta il 24 aprile, ha informato la Commissione che — ove nulla osti e previa verifica della ritualità degli avvisi che, nel rispetto delle garanzie previste dal codice di procedura penale, devono essere inviati alla Procura della Repubblica di Roma e alle parti offese — il 19 maggio avranno inizio alcuni accertamenti tecnici non ripetibili; al riguardo, il colonnello Pinnelli, con nota pervenuta il 4 maggio, ha depositato gli avvisi notificati alla Procura della Repubblica di Roma e alle parti offese;

il 27 aprile e il 5 maggio sono pervenuti due esposti;

con nota pervenuta il 30 aprile, il dottor Giovanni Salvi ha comunicato che risponderà ai quesiti scritti formulati dalla Commissione a seguito della sua audizione non appena avrà potuto consultare alcuni atti presso la Procura di Roma;

il 4 maggio è pervenuta la nota con cui il Capo di gabinetto del Ministero della difesa comunica l'autorizzazione della collaborazione, con incarico a titolo gratuito e a tempo parziale, del maresciallo capo dei carabinieri Danilo Pinna;

il 5 maggio sono pervenute due note della Direzione centrale della polizia di prevenzione: la prima, classificata « riservata », concerne l'organigramma della DIGOS di Roma nel 1978, mentre la seconda, secretata, alcune informazioni riguardanti un brigatista.

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

#### **Audizione del dottor Gian Carlo Caselli.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Gian Carlo Caselli.

Gian Carlo CASELLI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe FIORONI, *presidente*, il deputato Fabio LAVAGNO (PD), nonché i senatori Paolo CORSINI (PD) e Massimo CERVellini (Misto), ai quali replica Gian Carlo CASELLI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia il dottor Gian Carlo Caselli e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 16.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

#### GIUNTA PLENARIA:

Seguito esame dei ricorsi ed esposti preliminare alla verifica dei poteri su base nazionale . . . . .	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

#### SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 Bragantini ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) . . . . .	10
<i>ALLEGATO 1 (Subemendamenti agli emendamenti dei relatori)</i> . . . . .	13
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati in linea di principio)</i> . . . . .	14

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

#### SEDE REFERENTE:

Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) . . . . .	15
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

#### SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto e C. 2733 Vignali ( <i>Esame e rinvio</i> ) . . . . .	18
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	51
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, on. Siliva Velo, nell'ambito del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final) e del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) . . . . .	52
--	----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## COMITATO DEI NOVE:

DL 27/2015: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative. Emendamenti C. 3059 Governo, approvato dal Senato .....	54
---	----

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	55
5-05510 Cozzolino ed altri: Sulla legittimità delle sedute del Consiglio comunale di Mantova ..	55
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) .....	64
5-05511: Naccarato ed altri: Sulle procedure di accoglienza di cittadini extracomunitari nella regione Veneto .....	55
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) .....	66

## SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio. Doc. XXII n. 38 Fedriga ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	56
---	----

## RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	59
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. Testo unificato C. 784 Bossa e abbinate (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	59
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	60
---	----

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli e abbinate (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) ...	60
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	68

**II Giustizia**

## INTERROGAZIONI:

5-05254 Rossomando: sulla situazione del Tribunale di Ivrea .....	71
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	80
5-04716 Tripiedi: sulla situazione del tribunale di Monza .....	71
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	82

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione della proposta di legge C. 3008, approvata dal Senato, come testo base</i> ) .....	72
---	----

Disposizioni in materia di azione di classe. C. 1335 Bonafede ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3017 Gitti – Adozione della proposta di legge C. 1335 Bonafede, come testo base</i> ) .....	72
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli ed abb. (Parere alle Commissioni Riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	73
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	84



Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamenti e rinvio</i> ) .....	75
Sui lavori della Commissione .....	77
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi, recanti disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio ( <i>Deliberazione</i> ) .....	78
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi, recanti disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.	
Audizione di Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e di Francesco Greco, Coordinatore del dipartimento di diritto penale dell'economia, affari civili societari e reati fallimentari presso la Procura della Repubblica di Milano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	78
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti, recanti disposizioni in materia di azione di classe.	
Audizione di Giuseppe Conte, ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Firenze e di Andrea Giussani, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Urbino Carlo Bo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	79
AVVERTENZA .....	79
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione di Shin Dong Hyuk, esule della Corea del Nord ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ...	85
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	86
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 Di Stefano ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	88
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961. C. 2802 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	90
Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2754 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	90
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2755 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	91

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. C. 2676 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .	92
ALLEGATO ( <i>Emendamento approvato dalla Commissione</i> ) .....	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	93

#### IV Difesa

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei direttori dell'Istituto geografico militare di Firenze, dell'Istituto idrografico della marina di Genova, del Centro informazioni geo-topografiche aeronautiche di Pratica di Mare e del Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica di Pratica di Mare, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00413 Frusone .....	95
---	----

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale. C. 2741 Scanu (testo base) e C. 3035 Basilio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	95
ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	97

#### V Bilancio, tesoro e programmazione

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2015: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative. C. 3059 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	99
---	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Ulteriore nuovo testo unificato C. 263 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	100
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	104
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	105
Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare. Nuovo testo unificato C. 45 e abb. (Parere alle Commissioni III e IV) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	106
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti. C. 2994 Governo (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione</i> ) .....	106
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	117
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Atto n. 157 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	116

#### VI Finanze

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.	
Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	120

## SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 e abb. (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	121
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Emendamento C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	121
AVVERTENZA .....	122

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## INTERROGAZIONI:

5-04979 Duranti: Sul superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti .....	123
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	128
5-04640 Capua: Sulla valorizzazione del merito e delle capacità individuali dei ricercatori di nuova assunzione .....	124
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	131
5-04875 Vacca: Sulla richiesta della professione e dei titoli di studio dei genitori nelle iscrizioni <i>on line</i> degli studenti alle istituzioni scolastiche .....	124
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	133

## SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	124
ALLEGATO 4 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	135
ALLEGATO 5 ( <i>Emendamento Centemero 13.14 (Nuova formulazione)</i> ) .....	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	127

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Esame emendamenti C. 2977 Governo (Alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	138
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	141
Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini (Alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	140
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	142

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	140

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	143
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate in Commissione</i> ) .....	151
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti del Relatore presentati in Commissione</i> ) .....	152
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i> ) .....	154
ALLEGATO 4 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	156
Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli e abb. (Parere alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	145
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	157

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. C. 2520 Quintarelli ed altri ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	150

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## INTERROGAZIONI:

5-03176 L'Abbate: Apertura della Cittadella dell'economia di Capitanata .....	158
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	161
5-03919 Catalano: Disciplina relativa alla gestione dei dati raccolti dalle « scatole nere » installate sui veicoli .....	159
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	163
5-04043 Ricciatti: Corretto utilizzo del marchio <i>Made in Italy</i> da parte delle aziende italiane ....	159
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	165
5-04326 Scagliusi: Iniziative conseguenti ad un'eventuale interruzione di rifornimento di gas libico all'Italia .....	159
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	168
5-04537 Capone: Rischi connessi alla presenza di ordigni inesplosi nel mare Adriatico in riferimento alle attività di trivellazione .....	160
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	169
5-05137 Vico: Prospettive produttive e occupazionali del gruppo Pirelli in seguito all'accordo con China National Chemical .....	160
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	170

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Rete Imprese Italia, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00574 Taranto, riguardante la valorizzazione dei contratti di rete .....	160
AVVERTENZA .....	160

**XI Lavoro pubblico e privato**

## INTERROGAZIONI:

5-05019 Fedriga: Iniziative concernenti l'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) .....	172
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	181

5-04677 Burtone: Erogazione di trattamenti di cassa integrazione guadagni a dipendenti della società Ferrosud .....	172
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	183
5-03713 Albanella: Licenziamenti collettivi di lavoratori della società Palma srl di Catania .....	172
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	185
5-05225 Ferraresi: Autorizzazione della cassa integrazione guadagni ordinaria per i lavoratori della società J Colors .....	172
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	187
5-05336 Dall'Osso: Delocalizzazione delle attività di imprese italiane in Paesi esteri .....	172
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	189
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00600 Dall'Osso: Iniziative concernenti l'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) (Seguito della discussione e rinvio) .....	173
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Atto n. 157 (Seguito dell'esame e rinvio) .....	174
Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. Atto n. 158 (Seguito dell'esame e rinvio) .....	175
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Legge-quadro sulle missioni internazionali. Testo unificato C. 45 e abb. (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) .....	176
ALLEGATO 6 (Parere approvato) .....	190
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) .....	177
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Emendamento C. 2977 Governo. (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio) .....	178
<b>XII Affari sociali</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco (Seguito dell'esame e rinvio) ..	191
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco .....	192
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli e abb. (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) .....	192
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	201
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. Testo unificato C. 784 Bossa e abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio) .....	192
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12ª Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base) .....	196

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	198
AVVERTENZA .....	200

### XIII Agricoltura

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05512 Fabrizio Di Stefano: Sulle riduzioni delle quote pescabili di tonno rosso .....	203
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	211
5-05513 Fedriga: In materia di normativa ministeriale sul latte .....	203
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	212
5-05514 Zaccagnini: Sugli interventi urgenti per la messa al bando del glifosato .....	204
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	213
5-05515 Rostellato: Sulle misure di contrasto alla diffusione della <i>Peronospora belbahrii</i> ..	204
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	214
5-05516 Gallinella: Sull'attività dell'Associazione italiana allevatori .....	204
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	215

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	205
Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final). Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese (10948/1/14). (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	205

#### SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbri, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	206
---	-----

#### RISOLUZIONI:

7-00487 Cenni: Sulla trasposizione in protocollo internazionale e in sede nazionale delle risultanze dell'EXPO 2015 ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00108</i> ) .....	208
<i>ALLEGATO 6 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i> .....	216

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Società italiana di economia agraria, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00625 Mongiello e 7-00645 L'Abbate, recanti iniziative per il rilancio del piano olivicolo nazionale .....	209
---	-----

#### RISOLUZIONI:

7-00625 Mongiello, 7-00645 L'Abbate e 7-00661 Zaccagnini: Iniziative per il rilancio del piano olivicolo nazionale ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00109</i> ) .....	209
<i>ALLEGATO 7 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i> .....	223
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	210
AVVERTENZA .....	210

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito dell'esame del « Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final), del « Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3) » .....	230
---	-----

<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	230
-----------------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

## AUDIZIONI:

Variatione nella composizione della Commissione .....	231
Audizione del Capo Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, Antonella Manzione, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo, a norma dell'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( <i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i> ) .....	231

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	233
Audizione di rappresentanti dell'USIGRAI ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	233
<i>ALLEGATO (Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione n. 308/1574)</i> .....	235

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	234
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Audizione del dottor Calogero Germanà, già questore di Piacenza ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	237
Comunicazioni della Presidente .....	237
COMITATO CULTURA DELLA LEGALITÀ, MINORI, SCUOLA, UNIVERSITÀ .....	238

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento .....	239
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	240
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	240

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, Giuseppe Travaglini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	241
Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, Luigi Paoletti .....	242

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	243
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	243
Sulla pubblicità dei lavori .....	246
Audizione del dottor Gian Carlo Caselli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	246

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 13,60



\*17SMC0004460\*